

I Quaderni

(dell 'avvocato)

Paolo Rosa

Introduzione e commenti:

dott.ssa Francesca Scudiero

INDICE

INTRODUZIONE

Professione

- ❖ Cambiano gli asset di investimento per le casse di previdenza?
- ❖ La donna è mobile, l'avvocatura è immobile
- ❖ Gli investimenti diretti
- ❖ Sii come il lupo
- ❖ Casse di previdenza e investimenti
- ❖ COVIP e il patrimonio
- ❖ Cassa nazionale unica
- ❖ L'ascensore sociale.
- ❖ La golden share in Cassa Forense
- ❖ Le negatività per le casse
- ❖ C'è un giudice a Venezia..
- ❖ C'è un giudice a venezia 2
- ❖ Messina, Ohio di Cassa Forense?
- ❖ Sentenza 67.2018 della Corte Costituzionale
- ❖ Il pensiero unico e gli Yes Man
- ❖ Mi candido come delegato in Cassa Forense: perché?
- ❖ La previdenza non interessa all'élite forense
- ❖ Nell'avvocatura vi è una grande voglia di cambiamento
- ❖ La trasparenza alla amatriciana
- ❖ I liberi professionisti pensionati hanno diritto allo sgravio fiscale sulle pensioni
- ❖ Vigilanza proattiva anche per le casse di previdenza?
- ❖ Se son rose... fioriranno
- ❖ Previdenza forense: numerosità e questione meridionale
- ❖ 100mila avvocati in attesa: la selezione la fa il mercato
- ❖ La NASpI anche per i professionisti
- ❖ Le pensioni verso il 4 marzo 2018
- ❖ Le conseguenze della mancanza del regolamento investimenti per le Casse di previdenza dei professionisti

I quaderni di Paolo

- ❖ Le Casse di Previdenza risultano ad oggi gli unici investitori istituzionali affrancati da una regolamentazione unitaria in materia
- ❖ L'ineleggibilità, l'incompatibilità e l'incandidabilità per l'elezione della Camera e del Senato
- ❖ L'evasione contributiva e l'evasione di sopravvivenza
- ❖ L'astensionismo al COA di Roma: normalità o patologia?
- ❖ Il BES – Benessere Equo e Sostenibile – dell'avvocatura italiana
- ❖ Gli investimenti diretti delle Casse di previdenza
- ❖ Giustizialismo, garantismo ed etica nella condotta ... a margine delle intercettazioni
- ❖ Le Casse di previdenza e il principio della sana e prudente gestione dei contributi accumulati
- ❖ ... Eppure i costi ci sono, eccome se ci sono!
- ❖ Drop in Cassa Forense
- ❖ Dove c'è incultura previdenziale... le agevolazioni sono un boomerang
- ❖ Cassa nazionale unica di previdenza e assistenza per tutti i professionisti
- ❖ Cassa Forense e il report ALM
- ❖ Cambiare i delegati per cambiare la previdenza forense
- ❖ Avvocatura shaken not stirred
- ❖ L'elezione del Comitato dei Delegati in Cassa Forense e l'astensionismo

Economia E Finanza

- ❖ Questioni di economia e finanza
- ❖ Cassa Forense azionista di Bankitalia
- ❖ COVIP e il patrimonio di Cassa Forense
- ❖ I costi degli organi amministrativi e di controllo di Cassa Forense per l'anno 2017
- ❖ Gli investimenti mobiliari di Cassa Forense e il programma per il futuro
- ❖ Cosa ci aspettiamo da Visco, Governatore riconfermato di Banca d'Italia

Previdenza

- ❖ Trilogia
- ❖ Solidarietà ed equilibrio di bilancio in Cassa Forense
- ❖ Le linee guida in materia di gestione di crediti deteriorati e le Casse di previdenza dei professionisti
- ❖ Cassa Forense o si ristruttura o confluirà nell'INPS
- ❖ Al II Rapporto sugli investimenti degli Enti di previdenza dei professionisti manca un'ultima pagina

Lavoro

- ❖ Aboliamo la Fornero
- ❖ Le promesse elettorali e la incidenza della previdenza sul debito pubblico
- ❖ La cultura è l'unica droga che crea indipendenza
- ❖ Il debito pubblico visto da un previdenzialista

Sentenze

- ❖ sentenza 173 Corte Costituzionale
- ❖ Le Ricadute Della Sentenza N. 173/2018 Corte Costituzionale

Diritto amministrativo

- ❖ Meravigliosa lezione di educazione civica dalla Corte dei Conti di Bolzano

Introduzione

Il secondo volume de “i quaderni di Paolo ” si attiene ad una raccolta dei brani giornalistici, quale raccolta antologica. L’ alto indice di gradimento del primo volume , ha portato alla compilazione del secondo: è stato riscontrato un ampio indice di gradimento già nella prima settimana dalla pubblicazione.

Infatti , il libro è stato edito da diritto e giustizia il 3 agosto 2018, la quale a Ferragosto comunicava ben 18mila visualizzazioni da sito on-line.

Dal forum le cifre sono impazzite: abbiamo potuto osservare che dalla pagina della dott.ssa SCUDIERO FRANCESCA, si sono registrati circa 8mila visualizzazioni giornaliere , mentre dal forum dell’ avvocato PAOLO ROSA , le visualizzazioni erano ben oltre le 15 mila giornaliere , testè considerando che i membri di tale forum, per espresso volere dell’AVVOCATO ROSA, non superano mai i 5000 partecipanti, sempre personalmente selezionati dagli amministratori.

Anche il forum AZIONE FORENSE si è mobilitato moltissimo per la diffusione del primo volume e credo che il secondo volume avrà oltre che lo stesso indice di gradimento anche più sereni consensi.

Alcuni brani, nonché una poesia d’introduzione, sono stati editi singolarmente, per incuriosire i lettori e l’esperimento è andato a buon fine, infatti , le visualizzazioni sono state moltissime tanto da suscitare le ire e le invidie di chi , suo malgrado, è rimasto a guardare.

Il ragguaglio di siffatte statistiche, porta la conferma che l’Italia e l’Avvocatura hanno bisogno di grandi menti. Le purghe , le vendette, le diaspore , aventi ad oggetto la morente avvocatura, sono state raccontate con stile , eleganza e numeri alla mano.

Mentre nel primo volume ci rammaricavamo delle sorti di ben 242mila avvocati, oggi possiamo discutere di soli 100mila

Ma che fine hanno fatto i restanti 142mila altri avvocati stuprati dal CNF?

Leggete e lo scoprirete...

ma ricordate, che attraverso gli occhi e con il filtro culturale dell’AVVOCATO ROSA, non leggerete di stupide lamentele , ma rimpinguerete le vostre menti di concetti base usati e sincopati con metodologia e sistematicità

BUONA LETTURA!

PROFESSIONE



[previdenza forense](#) | 23 Novembre 2018

Cambiano gli asset di investimento per le casse di previdenza?

di Paolo Rosa - Avvocato

L'occasione della presentazione del III Rapporto sugli investimenti degli Enti di Previdenza Privati, scaricabile sul sito ADEPP, ha consentito alle Casse di attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Regolamento investimenti e al sottosegretario Claudio Durigon di voler cambiare il sistema di asset per dare forma a investimenti che garantiscano sia lo Stato sia le Casse, così che il decreto che dovrebbe "regolamentare" gli investimenti delle Casse – da anni in via di emanazione – potrebbe essere il canale dove trovare questo equilibrio.

Da ultimo il Presidente dell'INPS che non vede di buon occhio il ritorno della previdenza dei professionisti nell'INPS, per il momento con riferimento ad INPGI.
Al lettore trarre le conseguenze.

Per parte mia dirò che il Regolamento per gli Investimenti è uno strumento indispensabile perché vertiamo nel comparto della previdenza obbligatoria di primo pilastro dove il "risparmio previdenziale" (correttamente non patrimonio come ha detto il Presidente della Cassa dei Commercialisti) ha bisogno di regole certe che garantiscano la diversificazione e soprattutto la decorrelazione.

Ugualmente irrinunciabile la gara ad evidenza europea per assicurare trasparenza ed economicità che non significa soltanto maggiore ribasso.

Lungimirante, se avrà un seguito, l'apertura del sottosegretario a nuovi asset che garantiscano sia lo Stato che le Casse.

I quaderni di Paolo

Per parte mia ho già lanciato l'idea di un Bond dedicato esclusivamente alle Casse con un rendimento che sia in linea con quello previsto nel bilancio tecnico e con la garanzia dello Stato, un po' come avviene nella Social Security Statunitense che investe solo in Bond Governativi.

L'INPS non ci vuole, non perché siamo brutti e cattivi, ma perché conosce l'entità del nostro debito previdenziale latente (di cui non si parla anche nel III Report) e quindi, giustamente, si preoccupa del benessere di tutti i contribuenti.

Nel corso dei lavori del Convegno è venuta fuori l'idea di destinare parte delle risorse agli MRI, un acronimo che sta per Mission Related Investment.

Di che si tratta è presto detto.

Il fenomeno è nuovo per le Casse di previdenza ma è noto da almeno 10 anni alle Fondazioni di origine bancaria, a partire dalla riforma Tremonti che ha consentito questa forma d'investimento indirizzato verso propri settori d'intervento istituzionale al fine di moltiplicare l'effetto leva della loro azione.

Si tratta di investimenti che consentono, insieme alla generazione di un'adeguata redditività, di perseguire gli obiettivi di missione.

La missione delle Casse di previdenza e assistenza dei professionisti è appunto quella di garantire previdenza e assistenza a tutti gli iscritti.

Oggi questa forma d'intervento potrebbe interessare la platea dei debitori delle Casse dei professionisti che sono gli iscritti.

A causa della crisi economica di questi ultimi tempi, la massa di crediti delle Casse nei confronti dei propri iscritti è aumentata direi con progressione geometrica.

Molti di questi crediti, pur se appostati in bilancio, costituiscono altrettanti NPL, cioè crediti inesigibili.

Le Casse ben potrebbero costituire un fondo, magari di solidarietà intercategoriale, per strutturare, una volta per tutte, la massa dei crediti offrendo agli iscritti la possibilità di estinguere tutti i debiti con pagamenti rateizzati a un tasso d'interesse che costituisca, per le Casse di previdenza, la redditività di questo tipo di operazione così da evitare la creazione di "buchi neri" nel percorso contributivo degli iscritti.

Attraverso questo sistema tutti gli iscritti verrebbero rimessi *in bonis* dal punto di vista dello zainetto previdenziale e si instaurerebbe anche un buon rapporto di collaborazione tra gli iscritti e le Casse professionali.

La Cassa fa sapere, infine, che con l'approvazione dell'Asset Allocation da parte del Comitato dei Delegati è stata prevista, anche per il bilancio previsionale 2019, una classe in cui poter allocare le risorse dell'Ente di previdenza, definita *mission related investment* nel limite del 5 % del patrimonio complessivo.

«Nel corso degli ultimi anni si è andata affermando una visione dell'attività di Cassa Forense, che tende a valorizzare il perseguimento degli scopi istituzionali anche tramite l'investimento del patrimonio. La definizione di tali strumenti valorizza le finalità della volontà dell'Ente, che, a parità di rapporto rischio/rendimento delle tipiche classi, ha l'ambizione di intervenire per generare risorse e opportunità, che possano avere effetti favorevoli per il tessuto sociale nel quale si trovano a operare i soggetti appartenenti alla fondazione».



[professione forense](#) | 16 Novembre 2018

La donna è mobile, l'avvocatura è immobile

di Paolo Rosa - Avvocato

In tema di elezioni al COA le leggi 247/2012 e 113/2017 hanno introdotto importanti novità al fine di garantire il rinnovamento.

Le novità sono:

- obbligo di candidatura per gli avvocati che aspirino a essere eletti nel COA;
 - allungamento della durata del mandato da 2 a 4 anni;
- introduzione del criterio elettivo a maggioranza semplice in luogo del precedente a maggioranza assoluta in sede di primo scrutinio;
 - il nuovo criterio di determinazione del numero dei componenti del COA;
 - il dovere di ripristinare l'equilibrio di genere;
 - l'ineleggibilità per il doppio mandato svolto.

Ma per il CNF (vedi sentenza 80/2018) le novità non possono che applicarsi tutte insieme soltanto alle elezioni svoltesi con le regole nuove e quindi non prima di otto anni.

Anche la regola del divieto del doppio mandato dunque, con la conseguente ineleggibilità di chi si trovi in tale condizione, non può che trovare applicazione per i soli mandati svolti all'esito di elezioni tenutesi con il nuovo sistema!

Nel Gattopardo di Tomasi di Lampedusa c'è ancora una verità italiana «tutto cambia perché nulla cambi» ossia se tutto cambia esteriormente, tutto rimane com'è; se tutto rimane com'è, tutto può cambiare interiormente.

Cosa fare per superare l'*impasse*?

Basta presentare liste con uomini e donne nuove e sostenerle con il voto.

Certo se finirà come per le elezioni in Cassa Forense è sicuro che ci ritroveremo con “i soliti noti” interiormente modificati.



[previdenza forense](#) | 14 Novembre 2018

Previdenza forense: numerosità e questione meridionale

di Paolo Rosa - Avvocato

Il collega Salvatore Lucignano, incrociando il rapporto Szimez 2018 e il rapporto Censis sulla avvocatura italiana 2018, ha pubblicato sui social un'analisi molto puntuale, leggibile nella pagina ARDE, che mi stimola alcune riflessioni sul punto di non ritorno in cui siamo arrivati.

Sulla numerosità e femminilizzazione. Complessivamente tra il 1995 e il 2017 il numero di iscritti all'Ordine degli avvocati è cresciuto poco meno di 160mila unità (con un tasso complessivo nel periodo pari al 192%), ma tale crescita ha riguardato in misura nettamente maggiore le donne che sono aumentate di quasi 95mila unità (con un tasso complessivo del 452%) rispetto all'incremento di 64.700 uomini (con un tasso di crescita complessivo del 104%).

Ovviamente tutto ciò ha inciso in maniera netta sull'identità e la composizione di genere della professione che è passata da essere prevalentemente maschile a essere equidistribuita (nel 1995 le donne rappresentavano il 25% del totale degli avvocati mentre oggi costituiscono il 47,8%) e, in prospettiva, qualora i tassi di crescita delle donne avvocato continuassero a essere superiori rispetto a quelli degli uomini, a prevalenza femminile.

Il giuramento dei nuovi avvocati di Trento del 12 novembre ne è la rappresentazione plastica.



[previdenza forense](#) | 09 Novembre 2018

Le conseguenze della mancanza del regolamento investimenti per le Casse di previdenza dei professionisti

di Paolo Rosa - Avvocato

La conseguenza più evidente è l'ampia eterogeneità della composizione del portafoglio. Il quadro di sintesi, pubblicato dalla COVIP, consente di valutarne le conseguenze, sia in termini qualitativi che quantitativi.

La distribuzione delle classi dell'attivo è molto variabile per quasi tutte le principali classi.

E, infatti, il campo di variazione delle quote detenute è elevato per i titoli di Stato (0-7%), per gli OICVM (0-53%) e per gli investimenti immobiliari (7-55%).

Anche sul grado di concentrazione dei portafogli, misurato come peso delle prime due classi di attività sul totale dell'attivo, sussiste un'ampia variabilità in funzione di diversi fattori, tra cui preponderante è il ruolo delle caratteristiche economiche, demografiche e sociali delle diverse platee di riferimento delle Casse.

Il grado di concentrazione dei portafogli varia dal 42,2% di ENPAM all'80,5% della gestione separata di INPGI.

Cassa Forense ha un grado di concentrazione del portafoglio pari al 59,0%. Più è alto il grado di concentrazione del portafoglio più gli asset sono correlati tra di loro con la conseguenza che la crisi di un asset si riverbera anche sugli altri.

Per capire questo discorso bisogna aver ben chiari due concetti che sono fondamentali nel processo d'investimento finanziario: la diversificazione e la decorrelazione.

Molti risparmiatori hanno capito a fondo in questi ultimi anni cosa significa diversificare, e quanto sia utile per diminuire i rischi economici e finanziari del proprio investimento.

Diversificare l'investimento significa distribuire le risorse tra diverse asset class.

Ma ovviamente questo non è sufficiente.

Occorre, infatti, che non vi sia correlazione tra vari asset class.

La correlazione nel settore finanziario è un indicatore statistico che misura le relazioni fra gli andamenti di due strumenti finanziari.

Il coefficiente di correlazione va da 1 a -1, dove 1 indica un andamento perfettamente coincidente e

-1 un andamento perfettamente opposto.

Un portafoglio diversificato in maniera efficiente sarà quindi composto da attività sufficientemente decorrelate tra di loro, ovvero con coefficiente preferibilmente prossimo allo 0.

In finanza, un investimento si dice direttamente correlato con un altro quando i loro rendimenti si muovono in modo omogeneo, entrambi al rialzo o entrambi al ribasso o inversamente correlato quando, se il primo va al rialzo, il secondo va al ribasso e viceversa.

Un investimento è invece detto decorrelato rispetto a un altro quando le variazioni dei rispettivi rendimenti non sono collegate.

In un portafoglio, investimenti direttamente correlati aumentano il rischio complessivo, quelli decorrelati lo riducono.

Si pensi a due investimenti alternativi, il primo un'azienda attiva nel settore dei trasporti (Alitalia), il secondo in quello energetico (Eni).

La diversificazione è evidente ma anche la decorrelazione: si presume, infatti, che un aumento del prezzo del greggio faccia bene ai bilanci Eni ma sia negativo per i bilanci di Alitalia.

Altro esempio pratico: se io investo in azioni e poi in ETF azionari ho diversificato ma non decorrelato perché lo strumento degli ETF replica quello azionario e quindi se l'azionario scende, scende anche l'ETF.

Sono regole semplici per chi conosce il sistema finanziario.

Il grado di concentrazione del portafoglio in Cassa Forense, come ho già detto più sopra, è pari al 59,0%, quindi è un valore medio alto di bassa decorrelazione.

Voglio sperare che il management di Cassa Forense ne prenda atto e modifichi la politica degli investimenti.

Cassa Forense ha nel proprio patrimonio molti OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio).

Sarebbe opportuno "inscatolare" tutti questi OICR in comparti di investimento dedicati, come già fatto da diverse Casse.

Numerosi i vantaggi dal punto di vista amministrativo, fiscale e di risk management, più che proporzionali ai costi, che si ammortizzano in poco tempo e peraltro fanno risparmiare sul costo del personale di back e middle office.

Quanti delegati si pongono questi problemi e aiuteranno il CdA a risolverli?

Basterebbe riferirsi alla matrice di correlazione che è la tabella che raggruppa i coefficienti di correlazione tra diversi strumenti finanziari.

Questa tabella permette di valutare la bontà della diversificazione di un portafoglio.

Tanto meno i prodotti di investimento sono tra di loro correlati, tanto minore sarà il rischio corso a parità di rendimento, o tanto maggiore sarà il rendimento ottenuto a parità di rischio corso.

La matrice di correlazione è uno strumento utile ex post, per controllare l'ottimizzazione degli investimenti ma è però anche uno strumento indispensabile da usare prima, nella fase di progettazione del portafoglio.

Il grado di correlazione tra gli investimenti cambia nel tempo e tende a crescere nei momenti di crisi, quando il panico collettivo fa scendere velocemente tutto quanto. Per questa ragione è bene valutare l'evoluzione della matrice nel corso del tempo e non solo in alcuni periodi.



[previdenza forense](#) | 31 Ottobre 2018

Gli investimenti diretti delle Casse di previdenza

di Paolo Rosa - Avvocato

Nel 2017 le 19 Casse privatizzate registrano un attivo patrimoniale pari a 78.737.788.793 Euro. Dei 78 miliardi di attivo, il valore degli investimenti diretti è pari a 61.249.136.220 mentre la quota di gestione indiretta realizzata tramite mandati di gestione ammonta a 17.488.652.578.

Gli investimenti diretti avvengono senza il decreto investimenti ma seguendo il codice di autoregolamentazione che l'ADEPP si è dato e che tutte le Casse hanno condiviso.

L'iscrizione alle Casse da parte di 1.655.032 professionisti è obbligatoria.

Il decreto investimenti predisposto dal MEF è pronto da anni ma non va in Gazzetta Ufficiale.

Come ha sottolineato il MEF al Consiglio di Stato, richiesto del proprio parere, nell'adunanza di sezione dell'11 febbraio 2016, «il decreto intende tracciare un quadro di riferimento prudenziale entro cui gli Enti previdenziali interessati possano perseguire gli assetti che ritengono ottimali nell'investimento del proprio patrimonio, con il fine contestuale di garantire un'adeguata tutela degli interessi degli iscritti a fronte della contribuzione obbligatoria da questi ultimi effettuata».

L'intero impianto del regolamento si muove sostanzialmente nel solco di principi ispirati al concetto di gestione prudenziale delle risorse e di sana amministrazione, nonché di elevata professionalità degli operatori per ottimizzare il rapporto redditività – rischio anche mediante specifiche restrizioni e limiti quantitativi degli investimenti in taluni servizi, sempre con l'obiettivo di diversificare l'impiego delle risorse e di ridurre il rischio.

Lo schema di decreto è stato sottoposto a consultazione pubblica e ha ottenuto il concerto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 03.12.2015, e il parere della COVIP, con nota del 28.05.2015, nonché quello dell'ANAC.

Osservazioni positive anche da parte del Consiglio di Stato nell'adunanza di sezione dell'11.02.2016.

Pur tuttavia il decreto investimenti non è ancora stato trasmesso in Gazzetta Ufficiale per la sua pubblicazione.

Il perché ce lo spiega il Presidente ADEPP: «Ci siamo già dotati di un Codice di autoregolamentazione sugli investimenti, sulla possibilità di un decreto non sono d'accordo in quanto questo creerebbe delle rigidità inappropriate per chi, come noi, deve muoversi in base alla velocità del cambiamento».

A questo punto delle due l'una: o il decreto investimenti viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale o dovrà essere rivista l'obbligatorietà dell'iscrizione alle Casse di Previdenza dei professionisti: *tertium non datur*.



[previdenza](#) | 26 Ottobre 2018

Sii come il lupo! Forte nella solitudine... solidale nel gruppo

di Paolo Rosa - Avvocato

Fin da piccoli ci insegnano ad avere paura del lupo; poi da grandi scopriamo che il vero pericolo viene dalle pecore. La lungimiranza in previdenza.

La lungimiranza, sostantivo femminile viene definita come l'attitudine a individuare i possibili sviluppi di una situazione, confortata da una notevole capacità di prevenirla o sfruttarne le conseguenze ovvero la capacità di prevedere per tempo ciò che potrebbe accadere e di adeguarvi con saggezza l'agire.

Davanti alla crisi e ai cambiamenti della nostra società chi si attrezza per tempo continua a vincere, peccato che l'abbia solo affermato e non attuato.

La democrazia, intesa come la democrazia quantitativa moderna, entra in crisi perché è stata pensata supponendo che ci fossero dei valori stabili, fissi, condivisi da tutti (Card. Ersilio Tonini).

È però raro che agli uomini vengano concessi, nello stesso momento, successo e lungimiranza (Tito Livio).

Per Max Weber la politica è passione, competenza e lungimiranza.

Il politico cerca il successo personale, e cioè il voto, e quindi pensa all'oggi e mai al domani, dimostrando totale assenza di lungimiranza.

Nella relazione dell'Autorità parlamentare di bilancio del 9 ottobre 2018 alle Commissioni parlamentari si legge: «In primo luogo, il PIL reale non ha ancora recuperato i livelli pre-crisi del 2008, in particolare gli ultimi dati relativi al 2017 mostrano un valore inferiore di circa 4 punti percentuali rispetto al 2008. Nello stesso periodo i divari territoriali tra Nord, Centro e Sud si sono allargati ed è aumentato il numero di persone che si trovano in condizioni di povertà, deprivate materialmente o appartenenti a famiglie a bassa intensità di lavoro. Negli ultimi anni si sono riscontrati alcuni segnali positivi per la crescita dell'economia italiana, che tuttavia non sono ancora pienamente consolidati. Nella prima metà dell'anno l'economia Italiana è cresciuta meno delle attese, uno scenario determinato, in particolare, da un andamento delle esportazioni inferiore alle aspettative, anche in conseguenza delle tensioni commerciali internazionali; esistono inoltre rischi significativi per il futuro, legati alle evoluzioni dello scenario internazionale (commercio internazionale, prezzo del petrolio, tasso di cambio dell'euro)».

Lo stesso scenario si può trovare anche nel microcosmo dell'avvocatura italiana, forte di 242.000 unità delle quali però 198.650 dichiarano un reddito inferiore ad € 50.000,00 annui.

Se consideriamo che lo stipendio medio italiano è di € 29.380,00 all'anno, in Cassa Forense ci sono

I quaderni di Paolo

ben 143.774 avvocati che dichiarano un reddito al di sotto di questa soglia, dove al posto dello stipendio per il lavoro autonomo si deve guardare al reddito.

Eppure alle recenti elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati di Cassa Forense è andato a votare grosso modo il 10% degli aventi diritto al voto.

Dobbiamo transitare da una previdenza forense rigida a una più flessibile in grado di intercettare il presente e soprattutto il futuro.

Solo il lupo ci potrà aiutare!



PREVIDENZA | 19 OTTOBRE 2018

Casse di previdenza e investimenti: normativa primaria obsoleta e secondaria assente

di Paolo Rosa - Avvocato

Il 18 ottobre 2018 la COVIP ha presentato, presso la propria sede, il quadro di sintesi sui dati relativi al patrimonio delle Casse professionali e alla loro gestione finanziaria al 31 dicembre 2017.

Il documento è leggibile nell'allegato al quale non posso che fare riferimento per tutti i numeri.

In questa sede attiro solo l'attenzione sulle gravi carenze normative che la COVIP non ha mancato, ancora una volta, di segnalare.

Il decreto legge n. 98/2011 ha conferito alla COVIP le funzioni di vigilanza sugli investimenti delle Casse, conservando in capo ai Ministeri la Vigilanza sulla **stabilità delle Casse stesse; ha previsto l'adozione di un regolamento per disciplinare le modalità di investimento delle risorse, i conflitti di interesse e la banca depositaria.**

Il regolamento sugli investimenti non risulta ancora adottato, benché **predisposto da circa 5 anni e pronto per l'invio alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale**, e questo nonostante le numerose sollecitazioni rivolte alle Istituzioni dagli iscritti.

La conseguenza è molto grave ed è questa:

Le Casse dei professionisti sono gli unici investitori istituzionali affrancati da una regolamentazione unitaria, nonostante gestiscano risparmio previdenziale obbligatorio.

Viceversa, la normativa sui fondi pensione, la cui adesione è volontaria, sta ulteriormente evolvendo, grazie al recepimento in Italia della Direttiva IORP II che:

- aumenterà il livello di qualità dei processi decisionali;
- migliorerà la capacità di monitoraggio dei rischi;
- **renderà più chiara l'attribuzione delle responsabilità.**

Conseguenza evidente: la forbice regolamentare tra Fondi pensione, con iscrizione volontaria, e Casse professionali, con iscrizione obbligatoria, si amplia ulteriormente.

Le Casse dei professionisti, infatti, dispongono di una normativa datata e carente.

La normativa, che disciplina il rapporto tra le Amministrazioni vigilanti e le Casse, risalente al 1994, è inadeguata poiché:

- si concentra sulla repressione di gravi violazioni di legge e su ipotesi di disavanzo economico – finanziario oramai conclamate;

- mentre dovrebbe essere caratterizzata da un processo costante ed ordinato e non conseguente a soli eventi straordinari.

Per la COVIP è quindi indispensabile un salto di paradigma. A oltre 25 anni dalla privatizzazione delle Casse, occorre ora migliorare la governante delle Casse stesse ed efficientare il sistema di vigilanza.

In questa ottica, la COVIP ritiene necessario:

- completare la normativa, adottando il regolamento sugli investimenti;
- aggiornare la normativa primaria.

A tale riguardo la COVIP certifica di aver trasmesso ai Ministeri vigilanti una proposta normativa volta a:

- semplificare e efficientare il sistema di vigilanza;
- facilitare la definizione da parte delle Casse di un adeguato processo **decisionale e dunque l'adozione di scelte autonome e responsabili;**
- prevenire il verificarsi di situazioni gestionali richiedenti interventi straordinari.

Per la COVIP l'assenza di un quadro normativo compiuto ha prodotto:

- regolamentazione interna in materia di investimenti assai difforme sotto il profilo della struttura e dei contenuti;
- frammentazione documentale dovuta alla coesistenza di diversi elaborati in materia di investimenti, talvolta senza il necessario coordinamento, con conseguente scarsa chiarezza, incongruenza e duplicazioni nelle discipline interne;
- regolamentazione adottata, in diversi casi, solamente in tempi recenti e quindi non ancora implementata o implementata parzialmente;
- **eterogeneità degli assetti organizzativi, riconducibile in parte all'accentuata diversità rispetto a dimensioni e politiche di investimento adottate.**

Il tutto lo andiamo dicendo e scrivendo da molte lune,

inascoltati. Speriamo che questa sia finalmente la volta buona perché la gestione di contributi obbligatori, il cui valore di mercato ammonta a oggi a 85,3 miliardi di euro, richiede un adeguato processo decisionale e dunque **l'adozione di scelte autonome e responsabili.**

Qui il quadro di sintesi 2017 della COVIP



[previdenza forense](#) | 19 Dicembre 2017

COVIP e il patrimonio di Cassa Forense

di Paolo Rosa - Avvocato

Considerazioni a margine della relazione della COVIP per l'anno 2016 sul patrimonio di Cassa Forense.

Il d.m. 5.6.2012, agli artt. 2 e 3, così recita:

Entro il 31 ottobre di ogni anno la COVIP trasmette al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, e al Ministero dell'Economia e delle Finanze una relazione dettagliata, unitamente alle schede di rilevazione, predisposte ai sensi del comma 3, compilate dagli Enti previdenziali privati di cui al d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103. La relazione è elaborata sulla base dei dati raccolti con le modalità di cui ai successivi commi 3 e 4, primo periodo. Nella relazione sono evidenziati per ciascuno degli Enti:

- a) nel rispetto delle disposizioni adottate con il provvedimento di cui all'art. 14, comma 3, del d.l. n. 98 del 2011, l'indicazione delle politiche di investimento e disinvestimento relative alla componente mobiliare e immobiliare, con particolare riferimento al monitoraggio e alla gestione del rischio, in un'ottica di gestione integrata e coerente tra le poste dell'attivo e del passivo;
- b) la composizione del patrimonio distinto in mobiliare e immobiliare;
- c) la disaggregazione della componente mobiliare e immobiliare per tipologia di investimento;
- d) il risultato della gestione finanziaria, evidenziando i fattori positivi o negativi che hanno contribuito a determinare il risultato stesso, nonché le iniziative assunte dagli Enti previdenziali privati con riguardo agli eventi che hanno inciso negativamente sul risultato conseguito;
- e) le modalità seguite nella gestione diretta e/o indiretta, con evidenza degli advisor e gestori che hanno partecipato al processo di investimento e delle modalità di selezione e remunerazione degli stessi;
- f) i sistemi di controllo adottati;
- g) la banca, distinta dal gestore, scelta per il deposito delle risorse affidate in gestione, nonché le modalità di selezione della stessa;
- h) il tasso di rendimento medio delle attività, realizzato nell'ultimo quinquennio, nonché i risultati attesi dall'ultimo piano degli investimenti adottato, da prendere a riferimento ai sensi del decreto

ministeriale 29 novembre 2007.

I Ministeri vigilanti assumono la relazione elaborata dalla COVIP ai sensi del precedente comma 1 quale elemento di valutazione ai fini della formulazione dei rilievi di cui all'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 509 del 1994 e ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 2, commi 4, 5 e 6 del medesimo d.lgs..

Gli Enti previdenziali privati trasmettono alla COVIP, entro il 30 giugno di ogni anno, i dati sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente la rilevazione.

Nel rispetto delle disposizioni adottate con il provvedimento di cui all'art. 14, comma 3, del d.l. n. 98 del 2011, la COVIP, con propria deliberazione, stabilisce omogenee modalità di rilevazione per tutti i predetti Enti, funzionali all'acquisizione delle informazioni di cui al comma 1, mediante la predisposizione di apposite schede, preventivamente sottoposte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, da compilare a cura degli Enti medesimi.

Nell'esercizio dei compiti di cui all'art. 14, comma 1, d.l. n. 98 del 2011, nonché ai fini del referto ai Ministeri vigilanti elaborato con le modalità di cui al presente decreto, la COVIP attiva ulteriori interventi di controllo presso gli Enti previdenziali privati, anche di carattere ispettivo, e richiede la trasmissione delle informazioni, degli atti e dei documenti ritenuti necessari per l'esercizio dei suddetti compiti. Tale attività è svolta anche su specifica richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, per la valutazione dei processi finalizzati all'assunzione, da parte dei citati Enti, di iniziative aventi natura di investimento finanziario.

Qualora, in presenza delle esigenze di riequilibrio della gestione economico-finanziaria, emerse dalle risultanze del bilancio tecnico attuariale, gli Enti privati di previdenza non assumano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella fase di valutazione finalizzata all'adozione, di concerto con i Ministeri vigilanti, del provvedimento di cui all'art. 2, comma 4 del d.lgs. n. 509 del 1994, acquisisce il parere della COVIP.

In questi giorni Cassa Forense ha finalmente pubblicato sul sito istituzionale la relazione della COVIP per l'anno 2016, leggibile nell'allegato, ma non le schede di rilevazione dalla stessa predisposte.

Come noto, non risulta ancora concluso l'iter di approvazione del decreto recante le disposizioni – rivolte agli Enti previdenziali di cui ai d.lgs. 509/1994 e 103/1996 – in materia di investimento delle risorse finanziarie, di conflitti di interessi e di depositario (*ex art. 14, comma 3, d.l. 98/2011, convertito con modificazioni dalla l. 111/2011*).

In proposito non può che farsi presente come la sua adozione consentirebbe di disporre di un quadro di regole certe e predeterminate all'interno del quale verrebbero esercitate le prerogative gestionali degli Enti; essa favorirebbe inoltre l'ordinato esercizio della complessiva azione di vigilanza delle diverse Istituzioni a ciò preposte, ivi compresa la valutazione di atti regolamentari degli Enti stessi, preordinati a una migliore definizione dei processi gestionali in materia di investimento delle risorse.

Nel rinviare all'allegato referto quanto all'analisi in dettaglio delle risultanze dell'attività condotta da questa Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.m. 5 giugno 2012, si riportano, sinteticamente, per pronta evidenza, i principali elementi emersi.

Composizione del portafoglio. Come emerge dalla tabella che segue, al 31 dicembre 2016 le attività totali detenute dall'Ente ammontano, a valori di mercato, a 11.639,5 mln di euro, in

I quaderni di Paolo

aumento di 908,4 mln di euro rispetto alla fine del 2015 (pari all'8,5%).

La relazione riporta poi la composizione delle attività a valori di mercato.

Balza all'evidenza la voce "altre attività" notevolmente aumentata nel 2016, pari a 1.318.129, pari all'11,3% del totale.

Le altre attività sono i crediti vantati da Cassa Forense nei confronti degli iscritti.

Tale voce è significativamente aumentata dal 2015 al 2016 passando, in percentuale, dal 10,7 all'11,3.

La COVIP non si è posta il problema della esigibilità o meno di queste altre attività nelle quali, a mio giudizio, si nascondono molti NPC non performing contributions!

Il rendimento netto a valore di mercato della gestione finanziaria è stato pari all'1,95%.

Modalità di gestione delle risorse e utilizzo del depositario. A fine 2016 le attività gestite tramite mandati conferiti a intermediari specializzati ammontano a 120,3 mln di euro, pari all'1% delle attività totali, e fanno capo a un solo gestore, selezionato mediante procedura di beauty contest; tenendo conto anche degli OICR detenuti direttamente dall'Ente, l'ammontare delle risorse gestite da intermediari specializzati arriva a 4.636 mln di euro (corrispondente al 39,8% delle attività totali).

Il grafico seguente rappresenta la ripartizione delle attività tra le tre modalità di gestione prese in considerazione:



A fine 2016 l'Ente non si avvale di un depositario. Nella relazione, a pag. 5, si dà atto che il portafoglio strategico di riferimento (Asset Allocation Strategica – AAS) è quello definito sulla base delle risultanze dell'analisi ALM riferita al 30.06.2015 predisposta dall'advisor ex post, caratterizzato da un rendimento atteso lordo del 5,15% (corrispondente a un rendimento netto del 3,98%).

Le considerazioni da farsi sono due: agli iscritti, obbligati ad esserlo, è inibito l'esame del Report ALM e il rendimento netto a valore di mercato della gestione finanziaria conseguito, pari all'1,95%, è inferiore a quello atteso del 3,98%.

Alla pag. 7, la COVIP dà atto che Cassa Forense ha trasmesso l'analisi ALM condotta – con riferimento al 30.06.2015 – dall'advisor, le cui risultanze sono alla base dell'Asset Allocation Strategica che calcola il funding ratio alla data di riferimento al 43% rispetto al 37,9 dell'ultima elaborazione precedentemente condotta.

Questo significa, a fronte di un patrimonio, a valore di mercato, di 11.639,5 milioni di euro che il

I quaderni di Paolo

debito previdenziale latente è pari a 27.068,6 milioni di euro in base alla seguente proporzione: $43 : 11.639,5 = 100 : x$.

L'advisor evidenzia tuttavia come questa impostazione, di norma utilizzata per i fondi pensione a capitalizzazione, mal si adatti a un regime a ripartizione in quanto la passività è maturata a fronte di un potenziale flusso contributivo.

Ad avviso di chi scrive, bisogna però tener presente che Cassa Forense opera nel regime di finanziamento a ripartizione con parziale capitale di garanzia e che non dispone della garanzia ultima rappresentata dallo Stato, garanzia esclusa per legge.

Dalla relazione, pag. 28, si apprende che da gennaio 2017 l'Ufficio Patrimonio di Cassa Forense predispose un report di risk management che prende in considerazione i seguenti profili:

- confronto tra portafoglio corrente (con fondi chiusi valorizzati al NAV) e AAS in termini di composizione analitica (ossia riferita alle asset class costituenti, integrate da obbligazionario e azionario globale), con evidenza del rispetto dei limiti contemplati dall'AAS stessa;
- esposizione valutaria;
- ammontare degli strumenti non quotati;
- confronto tra portafoglio corrente (con fondi chiusi valorizzati in base agli impegni di sottoscrizione acquisiti) e AAS in termini di composizione per macro asset class costituenti (con quella "Beni reali/Absolute return" scomposta nelle relative sotto classi);
- confronto tra portafoglio corrente (con fondi chiusi valorizzati al NAV e look through dei fondi aperti/ETF) e AAS in termini di composizione analitica (ossia riferita alle asset class costituenti), con evidenza del rispetto dei limiti contemplati dall'AAS stessa;
- stato di esecuzione delle delibere consiliari in materia di investimento/disinvestimento;
- analisi del portafoglio mobiliare (con l'esclusione dei fondi chiusi) in termini di:
 - rendimento del mese di riferimento, rendimento cumulato nell'anno di riferimento, VAR (su base mensile e intervallo di confidenza 99%), expected shortfall (quantificato anche in importo monetario), effetto diversificazione, composizione in valore assoluto e percentuale ed esposizione valutaria;
 - per ciascuna macro asset class considerata (a cui viene aggiunta la gestione cash plus), rendimento del mese di riferimento e relativa contribuzione alla performance e VAR (su base mensile e intervallo di confidenza 99%), quantificato in percentuale e in importo monetario;
 - per ciascuna delle asset class costituenti la parte in gestione diretta, VAR (su base mensile e intervallo di confidenza 99%), quantificato in percentuale e in importo monetario, e relativa contribuzione al VAR;
 - primi dieci strumenti finanziari per contributo al VAR;
 - distribuzione per scadenza e rating della componente obbligazionaria e per settore di quella azionaria;
 - composizione della gestione cash plus in valore assoluto e percentuale e relativa esposizione valutaria;
 - composizione della componente rappresentata dai fondi aperti/ETF in valore assoluto e percentuale.

I quaderni di Paolo

L'advisor ex post (Mangusta Risk) elabora mensilmente un report di misurazione del rischio e della performance (nella versione riferita alla ricorrenza trimestrale, esso contiene anche una parte di tipo descrittivo per rendere la parte quantitativa di tale reportistica più fruibile per il Comitato Investimenti, chiamato a una valutazione della stessa in base alle previsioni del Documento). Il report, nella versione qui trasmessa riferita a dicembre 2016, prende in considerazione i seguenti profili:

- confronto tra portafoglio corrente e AAS (quale benchmark) in termini di:
 - VAR (su base annuale e intervallo di confidenza 95%), anche in raffronto al corrispondente valore atteso connesso all'AAS al momento della relativa definizione, VAR (su base mensile e intervallo di confidenza 99%) quantificato in percentuale e in importo monetario, volatilità su base annuale ed expected shortfall su base mensile;
 - composizione per macro classi e sottoclassi di attivo;
 - allocazione del rischio tra le macro asset class costituenti (anche in raffronto al risk budget, inteso come allocazione del rischio connessa all'AAS al momento della relativa definizione);
 - rischio di cambio, evidenziando la composizione per valuta;

 - rischio di liquidità del portafoglio corrente, evidenziando la componente liquida e illiquida;

 - analisi del portafoglio mobiliare in termini di:
 - raffronto all'AAS (quale benchmark) con riguardo a:
 - o VAR (su base mensile e intervallo di confidenza 99%), quantificato in percentuale e in importo monetario, volatilità su base annuale e option adjusted spread – OAS;
 - o composizione per macro classi e sottoclassi di attivo;
 - o VAR in percentuale scomposto per specifici fattori di rischio;
 - o rischio tasso di interesse (esaminato prendendo in considerazione modified duration, rendimento a scadenza, tasso cedolare medio e vita residua a scadenza media);
 - analisi di stress testing, con evidenza dei rendimenti che il portafoglio avrebbe ottenuto in relazione ad alcune specifiche ipotesi evolutive dell'inflazione, dei tassi di interesse, dei tassi di cambio e dei mercati azionari;
 - effetto diversificazione connesso alle macro asset class costituenti (monetario, obbligazionario, azionario e alternativo), con indicazione per ciascuna di esse – in importo monetario – della consistenza, del VAR (cd. stand alone), del VAR in presenza delle altre classi di investimento (cd. component) e, appunto, dell'effetto diversificazione anche in valore percentuale;
 - in raffronto al benchmark, rendimento del mese di riferimento, di ciascuno dei due mesi precedenti, dell'ultimo trimestre, da inizio anno, degli ultimi 12 mesi e medio annuo;
 - in raffronto al benchmark, rendimento del mese e contribuzione al rendimento del mese delle macro asset class (cash+derivati, fixed income, equity, absolute return, private equity, private debt e altri investimenti), con anche l'indicazione del relativo peso;
 - analisi di performance attribution (con scomposizione dell'extra rendimento nelle componenti "allocation effect", "selection+interaction effect" e "currency effect") riferita al mese di riferimento, a ciascuno dei due mesi precedenti e all'ultimo trimestre;

 - analisi del portafoglio obbligazionario in termini di:
 - raffronto all'AAS (quale benchmark) con riguardo a:
 - o VAR (su base mensile e intervallo di confidenza 99%), quantificato in percentuale e in importo monetario, e VAR (cd. stand alone), quantificato in percentuale;
-

o rischio tasso di interesse (esaminato prendendo in considerazione modified duration, rendimento a scadenza, tasso cedolare medio e vita residua a scadenza media) con riguardo sia al portafoglio complessivo sia alle asset class costituenti;

o rischio di credito (esaminato prendendo in considerazione l'OAS) con riguardo sia al portafoglio complessivo sia alle diverse tipologie di titoli (governativo, corporate e inflation linked);

o distribuzione geografica, per settore e per rating;

- effetto diversificazione connesso al portafoglio complessivo e alle asset class costituenti, con indicazione del VAR in presenza delle altre classi di investimento (cd. component) e, appunto, dell'effetto diversificazione, quantificati in percentuale e in importo monetario;

• analisi del portafoglio azionario in termini di:

- raffronto all'AAS (quale benchmark) con riguardo a:

o VAR (su base mensile e intervallo di confidenza 99%), quantificato in percentuale e in importo monetario, e VAR (cd. stand alone), quantificato in percentuale;

o rischio di mercato (esaminato prendendo in considerazione dividend yield, price earnig, price to book value e beta) con riguardo sia al portafoglio complessivo sia alle asset class costituenti;

o distribuzione geografica e per settore;

- effetto diversificazione connesso al portafoglio complessivo e alle asset class costituenti, con indicazione del VAR in presenza delle altre classi di investimento (cd. component) e, appunto, dell'effetto diversificazione, quantificati in percentuale e in importo monetario;

• analisi del portafoglio alternativo in termini di:

- raffronto all'AAS (quale benchmark) con riguardo a VAR (su base mensile e intervallo di confidenza 99%) – quantificato in percentuale e in importo monetario – e VAR (cd. stand alone), quantificato in percentuale;

- effetto diversificazione connesso al portafoglio complessivo e alle asset class costituenti, con indicazione del VAR in presenza delle altre classi di investimento (cd. component) e, appunto, dell'effetto diversificazione, quantificati in percentuale e in importo monetario;

• analisi dell'aggregato costituito dai fondi aperti, in raffronto al benchmark (selezionato dall'advisor e composto da 50% azionario e 50% obbligazionario), in termini di:

- composizione per macro asset class (cash, stock, bond e other) e primi 10 fondi per incidenza;

- per quelli azionari, composizione per settore e per stile di gestione (prendendo in considerazione la tipologia di aziende investite, distinte in large, mid e small, e le strategie di investimento, distinte in value, core e growth);

- per quelli obbligazionari, composizione per tipologia (distinta in government, municipal, corporate, securitized, cash/cash equivalents e derivative) e per rating.

L'iscritto, obbligato per legge ad esserlo, avrebbe interesse a poter esaminare anche questi report per una migliore informazione.

Va peraltro evidenziato che in questa sede Mangusta Risk invita l'Ente a valutare con la massima attenzione i seguenti due profili:

• la configurazione del proprio portafoglio caratterizzata dall'eccezionale numerosità dei fondi investiti (oltre 80 aperti e 40 chiusi) e dalla sostanziale assenza di mandati di gestione;

configurazione che, stante pure l'assenza del depositario, "rende eccezionalmente complessa

l'attività di controllo, misurazione, analisi e valutazione delle performance, dei rischi e dell'operato

dei gestori. Rende complessa e per molti aspetti incerta l'attività di allocazione del patrimonio e l'attuazione di eventuali interventi tattici. Aumenta il rischio di controparte”;

- l'onerosità della gestione, attraverso l'analisi del livello commissionale a cui l'Ente stesso riesce ad accedere e del gravame dei costi di negoziazione (soprattutto per i mercati per i quali è maggiore l'esposizione).

L'advisor esprime inoltre il convincimento che i) l'accentramento presso un unico depositario e ii) l'attivazione di mandati di gestione in titoli (con uno stile passivo per le principali asset class, quali obbligazionario governativo paesi sviluppati, corporate investment grade e azionario paesi sviluppati) – in sostituzione di parte dei fondi aperti detenuti – possano determinare un sensibile incremento dell'efficienza del portafoglio, del processo di investimento e delle attività di controllo e valutazione dei rischi e delle performance.

Il documento “modalità per la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare” prevede che i criteri di investimento siano definiti prendendo a riferimento i seguenti obiettivi:

- conservazione del valore reale del patrimonio;
- conseguimento di una redditività coerente con le finalità istituzionali dell'Ente e con il bilancio tecnico attuariale;
- copertura dei flussi finanziari, correnti e prospettici, seguendo un'impostazione di Asset Liability Management – ALM.

A mio giudizio, gli investimenti proposti non rispondono a queste finalità e quindi i parametri di riferimento dovranno essere cambiati per adeguarli ai tempi!

[Qui la relazione COVIP](#)



[previdenza forense](#) | 12 Ottobre 2018

Cassa nazionale unica di previdenza e assistenza per tutti i professionisti

di Paolo Rosa - Avvocato

La globalizzazione ha cambiato il mondo e con il mondo anche le libere professioni. Si può mettere la testa nella sabbia, come sta accadendo a vari livelli, oppure affrontare i problemi con coraggio e, soprattutto, lungimiranza.

L'ultimo rapporto, febbraio 2018, di *Itinerari previdenziali* sul sistema delle Casse privatizzate dei liberi professionisti riproduce un quadro desolante, ma non viene evidenziato dai media, un po' per scarsa conoscenza della materia, un po' perché la industria finanziaria ha tutto lo interesse a magnificare ed esaltare la patrimonializzazione.

Si legge alla pag. 76 che «il rapporto pensione media/contributo medio presenta valori che vanno da 1,4 a 4,26: la pensione media, dunque, per tutti gli enti è più alta del contributo medio; gli avvocati percepiscono una pensione media pari a 4,26 volte il contributo medio; ingegneri e architetti, commercialisti tre volte, ragionieri e geometri 2,5 volte il contributo medio, mentre le altre Casse mantengono un rapporto più basso, in particolare i medici (ENPAM) che presentano una pensione media pari quasi al contributo medio (1,04)».

Lo stesso che dire che le Casse di previdenza dei professionisti erogano, mediamente, in prestazioni più di quanto ricevono dalla contribuzione, il tutto incrementando un debito latente previdenziale che io stimo pari grossomodo a tre volte la patrimonializzazione ma che nei report viene sistematicamente dimenticato.

Soffermiamoci sui dati offerti da Cassa Forense. Su 240.000 iscritti ben 198.650 dichiarano redditi inferiori a € 50.000,00 annui.

Se lo stipendio medio in Italia è di € 29.380,00 l'anno, in Cassa Forense ci sono 143.774 avvocati che hanno un reddito al di sotto di questa soglia, dove al posto dello stipendio per il lavoro autonomo si deve guardare al reddito.

E per arrivare a € 29.380,00 di reddito annuo è necessario avere un incasso di circa € 60.000,00. La situazione, a mio giudizio, è già oggi insostenibile.

Come si può pensare di assicurare un trattamento pensionistico agli iscritti sottoreddito? Il regolamento ex art. 21 l. n. 247/2012 li porta alla pensione contributiva senza integrazione al

trattamento minimo che è poca, per non dire pochissima, cosa ma era inevitabile, nello *status quo*, per non disastare l'equilibrio economico-finanziario di lungo periodo della fondazione. Le Casse di previdenza e assistenza dei liberi professionisti devono combattere contro due nemici particolarmente insidiosi che sono la demografia e la crisi reddituale.

Questi nemici si combattono soltanto unendo le forze.

In previdenza valgono i grandi numeri non le specificità di nicchia perché il bisogno da intercettare è lo stesso per tutti i professionisti.

Nel suo intervento sull'ultimo numero della Previdenza Forense maggio-agosto 2018, il direttore prof. Leonardo Carbone, alla pag. 115 esattamente scrive che: «La diversità di regole dettate per le varie categorie professionali, sia per l'accesso alla professione che al sistema previdenziale categoriale, ha rappresentato uno degli ostacoli maggiori per la istituzione di una Cassa nazionale unica per tutti i liberi professionisti; la disorganicità delle norme in materia di previdenza delle varie categorie professionali – soprattutto in ordine ai criteri per l'accesso al sistema previdenziale categoriale – concorre direttamente alla realizzazione di palesi ed ingiuste sperequazioni nell'accumulazione delle risorse finanziarie e di conseguenza, nella erogazione dei trattamenti pensionistici; è auspicabile una generale riconsiderazione di tutta la materia dell'accesso alla previdenza dei liberi professionisti allo scopo di eliminare, nel rispetto della pluralità e della tipicità delle singole professioni, la disorganicità della legislazione vigente».

La strada è segnata ed è quella giusta, a mio avviso.

Se il management delle varie Casse di previdenza e assistenza dei liberi professionisti fosse lungimirante l'avrebbe già intrapresa avendo come obiettivo l'istituzione della Cassa unica di previdenza e assistenza per tutti i professionisti, la sola in grado di contrastare le criticità demografiche e reddituali.

Oggi in sede ADEPP si parla di un fondo di solidarietà intercategoriale fra le Casse di previdenza professionali, che possa esser utilizzato per supportare un Ente, in caso di difficoltà finanziaria. E, per realizzarlo, si pensa di «proporre al governo una defiscalizzazione, i cui proventi possano costituire» una riserva per il mutuo soccorso nel sistema pensionistico privato e privatizzato.

Sarebbe solo, a mio avviso, un pannicello caldo insufficiente allo scopo e che richiede, per alimentarsi, della detassazione oggi come oggi improponibile con questi “chiari di luna”.

Come mi ricorda l'amico Carlo Dolci di Bergamo, con me in Cassa Forense, avevamo cominciato ad aprire una strada comune più di dieci anni fa proponendo la costituzione di una SGR con altre Casse per la gestione di fondi immobiliari distinti ma fu proprio il nostro CDD a bloccare la iniziativa che era giunta ad una formulazione concreta.

“Verrà un giorno...” di Manzoniana memoria per concludere alla Giuseppe Valenti!



[Congresso Nazionale Forense](#) | 09 Ottobre 2018

L'ascensore sociale dell'avvocatura si è fermato a Catania

di Paolo Rosa - Avvocato

Ho seguito, per come era possibile, i lavori del XXXIV Congresso Nazionale Forense su streaming. Direi che l'Avvocatura si è distinta per selfie, con o senza elefantino, e per una restaurazione d'altri tempi.

I temi del giorno, demografia, contrazione dei redditi, differenziazione tra pochi grandi ricchi e moltissimi poveri, sperequazione tra uomini e donne e tra nord e sud, hanno ceduto il passo alla modifica dell'art. 111 della Costituzione così da prevedere la libertà d'autonomia per l'avvocato nel rispetto delle norme deontologiche forensi e la necessità della difesa tecnica.

Sulla "monocommittenza", che era all'ordine del giorno e che i dati di Cassa Forense dicono interessare circa 30mila colleghi, è stata preferita una soluzione che definisce una rete di garanzie minime, che oggi non c'è, senza cambiare la natura libero professionale dell'attività svolta ed escludendo qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.

Tanto rumore per nulla, si potrebbe dire, demandando, ancora una volta, alla Magistratura la soluzione al problema che è un problema reale e che andava invece affrontato e risolto nell'ambito della nostra autonomia.

Per il resto, poco o nulla se non tante e roboanti affermazioni di principio che lasciano irrisolti i temi oscurati, non ultimo quello previdenziale.

Del resto la mozione Malinconico, intorno alla quale ruotava il Congresso Nazionale Forense, ha avuto 417 sì ma 158 no e 28 astenuti.

Se pensiamo che a votare i delegati congressuali c'è andato circa il 10% degli aventi diritto, ne consegue che il Consiglio Nazionale Forense rappresenta solo una fetta minoritaria dell'Avvocatura italiana.

Del resto proprio le recenti indagini del CENSIS sull'Avvocatura italiana hanno certificato che le istanze e i bisogni professionali sono maggiormente rappresentati dal Consiglio dell'Ordine e dalle Associazioni Forensi e solo per il 5% da Cassa Forense e per il 24% dal Consiglio Nazionale Forense.

Certamente le voci dissonanti dal coro vengono sistematicamente isolate. Riprova ne sia che ANF, dopo l'intervento del suo segretario generale, ha ritirato tutte le mozioni presentate con la seguente motivazione:

«Gli avvocati, ci è stato ricordato ieri, non cercano il consenso e devono dire cose e prendere

I quaderni di Paolo

decisioni anche impopolari; se la mozione più importante del Congresso non è stata mai presentata, non ha raccolto le 30 fatidiche firme previste dallo Statuto, non sarà mai illustrata e non sarà mai votata, questo, allora, non è il Congresso al quale portare le nostre idee. Ritiriamo formalmente le mozioni che abbiamo presentato; le porteremo altrove direttamente e autonomamente presso la politica che vorrà ascoltarci.

Perché, come ci è stato autorevolmente detto, tra noi non ci sono unti del Signore».



[previdenza forense](#) | 05 Ottobre 2018

Se non ce la fai... ti cancelli... la golden share in Cassa Forense

di Paolo Rosa - Avvocato

Il popolo si sta rivoltando contro le elite che lo hanno ingannato, il populismo non c'entra e ha una storia rispettabile (Noam Chomsky).

Per l'Avvocatura italiana è un'altra storia, fatta eccezione per Napoli che ha risposto alla esigenza di rinnovamento.

Si sono concluse le elezioni per il rinnovo del CDD di Cassa Forense dove ha vinto l'astensionismo nazionale se è vero, come pare, sia andato a votare forse poco più del 10% degli aventi diritto, confermando lo *status quo*, bocciando sonoramente ogni programma di riforma della previdenza e dell'assistenza forense.

Determinante la partecipazione dei COA.

Sul forum "avvocatura cultura" ho letto: «la demagogia del contributivo in Cassa Forense ha perso in tutti i Fori. Ne sono contento».

Che il contributivo sia una demagogia mi è nuovo come concetto ma tant'è; la democrazia si esprime con il voto e il voto, insieme al non voto, è stato inequivocabile.

L'attuale sistema va bene, avanti così.

Se non ce la fai ... ti cancelli. In un altro post si legge: «Oggi più che mai appare necessario trovare le più idonee soluzioni per far fronte alle contingenti difficoltà economiche e lavorative, focalizzando l'attenzione prioritariamente sull'ampia fascia di colleghi che, non avendo sufficiente voce, hanno inteso protestare in silenzio, ma con grande dignità, astenendosi dal votare».

Altri che il non voto dell'ampia fascia in sofferenza anticipa lo sciopero contributivo. Speriamo che ciò non avvenga, ma lo sapremo presto.

Un altro attento avvocato ha scritto: Le statistiche sui redditi degli avvocati di Cassa Forense

mettono i brividi.

La “questione previdenziale” è sul tavolo da anni anche perché riguarda ormai decine di migliaia di Colleghi che, non raggiungendo un reddito superiore a 15.000 euro, si vedono richiedere dalla Cassa, a titolo di contributi minimi, somme che si aggirano intorno al 20/30% del loro già scarso reddito. Numerose sono le associazioni di base, anche e soprattutto fra quelle non riconosciute dal CNF come maggiormente rappresentative - citerei MGA, Movimento Forense, NAD, ecc. - che hanno la questione previdenziale al centro della loro azione politica.

Eppure le percentuali di affluenza al voto, che in molti fori stentano addirittura ad arrivare al 20% degli aventi diritto, devono far riflettere.

La questione esiste o è solo un fenomeno da social network?

I numeri, ahimè, non ci possono consentire di aderire a questa ottimistica risposta, sebbene non si può omettere di considerare il tema del "sommerso", che evidentemente esiste, riguarda i piccoli come i grandi studi e costituisce un ulteriore elemento di concorrenza sleale.

C'è allora disinteresse e scarsa conoscenza tecnica verso il tema, o meglio ci si lamenta, spesso solo nei corridoi dei Tribunali e nei surrogati virtuali che li hanno sostituiti, ma non si ha la forza e forse neppure la voglia di mettersi in ballo, individuare candidati che possano supportare le proprie idee anche riformatrici della previdenza forense?

Ma c'è anche un'altra ipotesi: si ritiene che il voto sia già blindato e in qualche modo controllato dai COA (anche se con percentuali così basse, sembrerebbe esattamente il contrario e ci sarebbe ancora ampio spazio per candidati "alternativi") e non si va a votare, sicuri di non poter incidere? Certo è che questo massiccio astensionismo non riesco a interpretarlo positivamente, soprattutto, quando l'uso della leva previdenziale per sfoltire gli Albi era stato annunciato da tempo e non proprio da un *quivis de populo*.

A questo punto va però salvaguardata la stabilità economico finanziaria della nostra Fondazione introducendo nei regolamenti la *Golden share*.

Il riferimento è ad uno specifico istituto che riguarda la *governance*, ovvero l'insieme delle regole di governo delle aziende che sono state oggetto di processi di privatizzazione negli anni '90. Per Cassa Forense nel 1993/1994.

Com'è noto a tutti il CDD di Cassa Forense è governato da 80 delegati con maggioranza assoluta al Centro Sud. In quest'ultima tornata elettorale, per esempio, il Veneto ha perso un delegato, da 5 a 4 a favore della Calabria.

È altresì noto che il Nord è socio di maggioranza quanto a montante contributivo versato.

Si tratta allora di riequilibrare il sistema attribuendo al Nord la *Golden share* su ogni delibera di spesa nel senso che, per approvarla, occorrerà il voto favorevole della maggioranza dei delegati del Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.

Questo a evitare che un bel giorno il socio di maggioranza si stanchi pretendendo l'autonomia previdenziale.

Una modifica di tal genere difficilmente potrà passare nel nuovo Comitato dei Delegati e quindi io auspico un intervento del legislatore a completamento del processo di privatizzazione.

La ragione è presto detta: oggi l'equilibrio economico – finanziario di lungo periodo di Cassa Forense è precario e basta pochissimo per alterarlo e nel programma, sondaggiato, di un eletto vi è

addirittura il proposito di ridurre il contributo soggettivo dal 14,5% al 10-12%. E' evidente che un intervento di tal genere porterebbe CF verso il default e va quindi scongiurato in ogni modo.



PREVIDENZA FORENSE | 13 LUGLIO 2018

C'è un giudice a Venezia

di Paolo Rosa - Avvocato

Nel Distretto della Corte di Appello di Venezia, per il rinnovo del Comitato dei Delegati le cui elezioni si terranno dal 24 al 28 settembre p.v., sono state presentate due liste di candidati: Lista n. 1 "Impegno per una previdenza secondo equità e trasparenza" e Lista n. 2 "Equità e sostenibilità per un'avvocatura autonoma".

La Commissione elettorale istituita presso il Consiglio dell'Ordine di Venezia ammetteva le due liste.

Avverso l'ammissione della lista n. 2, la lista n. 1 ha proposto reclamo alla Commissione elettorale d'appello di Venezia chiedendo che la Commissione voglia verificare, mediante richiesta di apposita certificazione a Cassa Forense, il possesso da parte di due candidati dei requisiti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b) e/o c) dello Statuto e, in particolare, se alla presentazione della candidatura avesse inviato le comunicazioni obbligatorie e fosse in regola con i pagamenti dei contributi dovuti ed esigibili da Cassa Forense e, per un'altra candidata, verificare mediante richiesta di apposita certificazione al COA di Padova, il possesso del requisito previsto dall'art. 13, comma 2, lett. a) dello Statuto e, in particolare, se la candidata sia stata iscritta ininterrottamente all'Albo da almeno 5 anni.

Con decisione del 26 maggio 2018 la Commissione elettorale d'appello di Venezia, accoglieva il reclamo ed escludeva dalla lista n. 2 le due candidate in questione.

Di qui il ricorso **ex art. 700 c.p.c.** al Tribunale ordinario di Venezia, seconda **sezione civile, che, con ordinanza del 03.07.2018, disponeva l'ammissione delle due candidate escluse nella lista n. 2 denominata "Equità e sostenibilità per un'avvocatura autonoma" compensando le spese per la controvertibilità e la novità delle questioni decise.**

Nel giudizio si è costituita anche Cassa Forense la quale si è opposta **all'accoglimento del ricorso salvo poi, in sede di discussione, rimettersi a giustizia.**

Nel giudizio hanno spiegato intervento volontario i delegati uscenti e candidati

nella lista n. 1, chiedendo il rigetto del ricorso.

Sono intervenuti in giudizio anche gli avvocati candidati già ammessi della lista n. 2, per sostenere le ragioni dei ricorrenti.

Analoga questione è già stata trattata dalla Commissione elettorale **d'appello di Catania che, con lucidissima argomentazione, aveva affermato che l'attuale regolamento elettorale di Cassa Forense sul punto ha modificato il previgente sistema che attribuiva alla Commissione elettorale distrettuale precisi poteri di controllo sia sulle liste che sui candidati con poteri di ammissione ed esclusione su entrambi così affermando che il legislatore interno ha deciso che la valutazione definitiva sulla ineleggibilità dei candidati è rimessa in via esclusiva alla Commissione centrale, dopo lo svolgimento delle elezioni, ma prima della proclamazione degli eletti.**

Il Tribunale di Venezia ha confermato tale orientamento affermando che **l'interpretazione letterale dell'art. 9 del regolamento elettorale vigente induce a ritenere che il controllo da parte della Commissione elettorale distrettuale abbia a oggetto esclusivamente le liste, avendo il potere di deliberare la loro ammissione o esclusione e che tale controllo non possa estendersi alla verifica dei requisiti di eleggibilità dei singoli candidati.** Invero, tale verifica, è rimessa alla Commissione elettorale centrale successivamente alla conclusione delle operazioni di voto e viene, pertanto, effettuata su ciascuno degli eletti.

Infatti, l'art. 12 del citato regolamento stabilisce che «accertati i risultati del voto, la Commissione elettorale centrale assegna i seggi ai sensi dell'art. 3, comma 5, del presente regolamento; verifica per ciascuno degli eletti la sussistenza dei requisiti di eleggibilità, acquisendo le attestazioni di cui all'art. 9, comma 2, del regolamento generale della Cassa. La circostanza che sia escluso un controllo sui requisiti di eleggibilità dei candidati, anche da parte **della Commissione elettorale distrettuale, prima dell'inizio delle operazioni di voto, essendo stato demandato tale controllo alla Commissione elettorale centrale, successivamente alle operazioni di voto, trova conferma nel confronto fra l'attuale normativa e la normativa previgente».**

Per il Tribunale di Venezia non può quindi ritenersi che **l'art. 7, comma 2, del vigente regolamento generale della Cassa, attribuisca alla Commissione elettorale distrettuale il potere di verificare la sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati prima delle operazioni di voto.**

Analoga vicenda, sempre negli stessi termini, è stata affrontata e risolta anche dalla Commissione di appello di Lecce.

Il Tribunale di Venezia, preliminarmente, ha affermato la giurisdizione del Giudice ordinario investendo la controversia il diritto soggettivo inerente **all'elettorato passivo** in conformità a Cassazione civile, Sezioni Unite, 23682/2009 e TAR Liguria n. 1042/2005.

Due considerazioni a margine: che delegati uscenti contestino il possesso dei **requisiti di cui all'art. 13 porta a pensare, magari male ma azzeccando,** che abbiano utilizzato informazioni interne riservate e come tali protette dal vigente codice etico di Cassa Forense che è stato sì adottato il 20 aprile 2017 ma, a quanto pare, non è ancora conosciuto.

Il fatto poi che sia dovuto intervenire il Tribunale ordinario a dirimere un contrasto tra delegati rappresenta una sconfitta per tutti.

Sull'improvvido intervento in giudizio di Cassa Forense va apprezzato

il ravvedimento operoso manifestato rimettendosi a giustizia in sede di discussione e conclusioni.

Ora la parola passa agli elettori che sapranno capire per deliberare consapevolmente.



[previdenza forense](#) | 24 Agosto 2018

C'è un giudice a Venezia... 2

di Paolo Rosa - Avvocato

Il 13 agosto 2018 l'ex delegato Giuseppe Antonio Madeo, mio amico, così scriveva sulla sua pagina Facebook: «Caro Paolo, incuriosito dal Tuo articolo su Diritto&Giustizia del 13.07.2018 "C'è un giudice a Venezia", ho seguito la querelle relativa ai ricorsi elettorali in Veneto di cui stai continuando a scrivere su FB in modo estremamente partigiano che, francamente, mi stupisce...».

«... Se non ho capito male due candidate della "Lista Casonato" sono state escluse dalla Commissione Elettorale d'Appello perché prive dei requisiti statuari (una non avrebbe cinque anni di iscrizione e l'altra sarebbe incorsa in irregolarità contributive), per poi essere riammesse dal Giudice Unico del Tribunale di Venezia, a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c., non perché in possesso dei requisiti ma perché, secondo il giudicante, la Commissione Elettorale d'Appello non avrebbe avuto competenza ad escluderle. Decisione, poi, confermata dal Tribunale Collegiale di Venezia che ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla "Lista Smania" per carenza di legittimazione passiva. Pur non intendendo parteggiare per l'una o l'altra lista, ritengo però che, per un corretto ed utile svolgimento della competizione elettorale, la vera questione è sapere se le due candidate della "Lista Casonato" abbiano o meno i suddetti requisiti statuari e, quindi, se siano o meno eleggibili. Su questo essenziale punto, conoscendo la Tua onestà intellettuale, mi piacerebbe che Tu prendessi una posizione chiara e netta, perché credo che questo sia l'elemento di cui gli elettori del Veneto debbano tener conto nel recarsi ai seggi».

Bastava leggere l'ordinanza 09.08.2018 del Tribunale di Venezia, adito in sede di reclamo, per avere tutte le risposte, sia dal punto di vista formale che sostanziale.

Il problema è che il Collegio elettorale di Venezia, rispetto alle elezioni precedenti, ha perso un seggio, passando da cinque a quattro, e quindi avere una lista concorrente mette in grave difficoltà la lista n. 1, composta da Franco Smania (che siede in CdA), Ugolini, Grimaldi e Facchetti eletti in blocco nella precedente tornata.

Io non sono “partigiano” ma sto con la parte più debole perché, unico caso a mia memoria in materia elettorale, Cassa Forense è intervenuta in giudizio, anche in sede di reclamo, addirittura stigmatizzando sul piano deontologico il comportamento delle avvocate ricorrenti in sede di falsa dichiarazione di possesso dei requisiti *ex art. 13 reg. cit.* e ha chiesto l'accoglimento del reclamo, con revoca del provvedimento di prime cure e riezione delle domande degli avvocati Finato, Lico e Massaro.

Il Tribunale di Venezia, in sede di reclamo, con l'ordinanza del 09.08.2018, su conforme eccezione dei resistenti, ha qualificato la posizione processuale dei reclamanti come di natura adesivo – dipendente da quella della Cassa Forense.

Così, preso atto che Cassa Forense non aveva proposto reclamo, sulla base di una giurisprudenza consolidata, dopo Cassazione SS.UU. n. 5992/12, ha dichiarato inammissibile il reclamo condannando i reclamanti alla rifusione, in favore dei reclamati, delle spese di causa dichiarando altresì la sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.

Dal punto di vista sostanziale, e qui vengo alle censure sollevate dal Collega, il Tribunale di Venezia, a pag. 7 dell'ordinanza, da atto che l'avv. Lico è stata iscritta anche all'Albo dei praticanti avvocati e contemporaneamente alla Cassa Forense, con conseguente revocabilità in dubbio della fondatezza della sua esclusione e che l'avv. Massaro si è munita dei necessari requisiti contributivi, per l'ottenuta regolarizzazione della sua posizione previdenziale, contestando peraltro la pacificità delle circostanze contrarie valorizzate *ex adverso*, deducendo di avere preso posizione in prima udienza sull'asserita carenza dei requisiti sostanziali di eleggibilità.

Nelle precedenti tornate elettorali, ad elezione avvenuta, i candidati eletti hanno sempre potuto regolarizzare la propria posizione contributiva in presenza di situazioni di errori in precedenza non contestati.

Per la posizione della Collega Lico che, leggendo l'ordinanza del Tribunale di Venezia, mi pare di comprendere che nei cinque anni di iscrizione a Cassa Forense abbia calcolato anche gli anni di volontaria iscrizione in quanto praticante con patrocinio, sussistano, a mio parere, i requisiti di eleggibilità perché l'art. 13 del vigente Statuto così recita:

Sono eleggibili gli avvocati iscritti a Cassa Forense e ad un Albo da almeno cinque anni con i seguenti requisiti di onorabilità e professionalità:

a) alla data di scadenza per la presentazione delle candidature siano iscritti ininterrottamente alla Cassa e ad un albo da almeno cinque anni.

È vero che il praticante con patrocinio viene iscritto nell'apposito registro però credo che in una interpretazione, costituzionalmente orientata del diritto allo elettorato passivo, debba prevalere l'iscrizione ininterrotta alla Cassa da almeno cinque anni, poco importa se come praticante con patrocinio prima e poi come avvocato.

Trattasi, in ogni caso, della valutazione di requisiti di eleggibilità e non di candidabilità, il cui scrutinio spetta alla Commissione elettorale centrale, ad elezioni avvenute.

Forse per la prossima tornata sarà opportuno qualificare i requisiti richiesti a pena di candidabilità e non di eleggibilità.

Le elezioni si devono vincere nell'urna e non con i ricorsi e i Colleghi del Veneto, all'uopo informati, sapranno scegliere.

Fondamentale però avere almeno due liste in concorrenza tra loro per dare a tutti la possibilità della scelta posto che si vota la lista.

Io voto a Trento e non nel Veneto, sia chiaro, ma mi sono battuto perché anche da noi le liste fossero almeno due e ci sono riuscito.

Tranquilli tutti, io sono ineleggibile!



[professione forense](#) | 31 Luglio 2018

Messina, Ohio di Cassa Forense?

di Paolo Rosa - Avvocato

Il Collegio di Messina ha 4009 aventi diritto al voto cui corrisponde 1 delegato per Cassa Forense. Nelle elezioni precedenti vi era una sola lista e un solo delegato. Affluenza scarsissima e risultato bulgaro, come del resto a Trento.

Dal 24 al 28 settembre 2018 si terranno le elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati 2019 – 2022.

A Messina, come a Trento, vi saranno due liste in concorrenza tra di loro.

Nel Collegio di Messina la lista di Valter Militi, vice presidente di Cassa Forense e vicario uscente, l'altra di Azione Forense con Luigi Giacobbe che sostiene il Manifesto di previdenza forense, qui riproposto:

MANIFESTO PROGRAMMATICO DI RIFORMA DELLA PREVIDENZA FORENSE I PRINCIPI

1) abolizione della contribuzione minima , sia soggettiva che integrativa : la contribuzione va informata ai principi di progressività e proporzionalità rispetto al reddito , modulata secondo scaglioni;

2) va esercitata la opzione al sistema di calcolo contributivo della pensione, equo e solidale, in pro rata, con armonizzazione equa con il pregresso

3) esenzione totale per i redditi al di sotto della soglia di povertà (art. 53 Cost.);

4) inserimento, accanto alla pensione minima, della pensione sociale forense, pari al minimo inps (450 - 630 euro);

5) liquidazione di tutte le prestazioni assistenziali con rigorosa applicazione del criterio nazionale ISEE;

6) cancellazione del ruolo esattoriale per tutti gli iscritti (anche GS INPS), previa rinegoziazione, mediante predisposizione di piani di rientro INDIVIDUALI del debito contributivo, con priorità di

recupero rispetto ai GRANDI DEBITORI (oltre i 100.000 euro);

7) incompatibilità tra la erogazione della pensione e la permanenza negli Albi; oppure possibilità di esercitare ma entro un tetto reddituale (124/2017 della Corte Costituzionale) e aumentando la solidarietà dei pensionati (dal 3% al 10%);

8) indicazione di un limite in percentuale agli investimenti, finalizzato a vincolare il patrimonio al raggiungimento dello scopo assistenziale e previdenziale (si potrebbe ipotizzare un massimo del 30 % del patrimonio, in analogia con i fondi pensione sottoposti alla medesima vigilanza COVIP); inserimento della clausola di salvaguardia

9) per essere eletti delegati sono necessari requisiti di professionalità nelle materie previdenziale o finanziaria (fonti dlgs 231/01 - TUF - DM 79/2007 e art. 14 codice deontologico "dovere di competenza");

10) riduzione del numero dei delegati e dei costi di gestione (ripristino delle indennità e gettoni precedenti l'aumento deliberato a dicembre 2016 e tetto massimo per i rimborsi spese);

11) pubblicazione di tutte le delibere e delle rendicontazioni (area telematica riservata agli iscritti);

12) la rappresentanza attiva spetta ad ogni iscritto (si potrebbe confermare per quella passiva l'iscrizione da almeno 5 anni, per la maggiore esperienza);

13) promuovere l'azione di recupero (o compensazione) delle somme prelevate a titolo di spending review (Corte Cost. 7/2017); e la convenzione per la compensazione tra crediti e debiti dei singoli iscritti verso lo Stato;

14) va avviato, nel lungo periodo, un processo di armonizzazione normativa tra le Casse esistenti, per la creazione di sinergie che dovrebbero portare ad una UNICA CASSA di previdenza e assistenza per i professionisti italiani.

IL COMITATO SCIENTIFICO

Il tutto sostenuto da rigorosi studi attuariali ed ipotizzando la formazione di un Comitato Scientifico tra associazioni e gruppi convergenti. e che dal Manifesto è sostenuto.

Il confronto sarà tra due diverse visioni della previdenza forense. In un recente convegno a Messina Valter Militi avrebbe detto, uso il condizionale perché non ero presente, che i contributi minimi obbligatori sono un incentivo a non erogare prestazioni gratuite e a basso costo.

La mia riforma, 2009, ha aumentato la contribuzione minima per meglio finanziare la pensione minima, molto in voga tra gli avvocati.

Ma la profonda crisi economica, che ci accompagna dal 2010, e la legge professionale 247/2012 hanno cambiato l'avvocatura italiana e oggi impongono di cambiare anche la previdenza forense perché lo Statuto di Cassa Forense impone alla nostra Fondazione di assicurare previdenza e assistenza a tutti gli iscritti.

Oggi, come ho già scritto, Cassa Forense è un atelier di moda con due sole taglie a disposizione degli iscritti: la pensione retributiva e, residuale, la pensione contributiva.

Per stare al passo con i tempi e soprattutto per intercettare i bisogni di tutta l'Avvocatura italiana, sia di quella benestante che di quella povera, Cassa Forense deve trasformarsi in una sartoria di tipo artigianale, flessibile, equa e soprattutto sostenibile nel tempo.

Ha ragione Valter Militi quando attribuisce alla contribuzione minima obbligatoria lo scopo di non erogare prestazioni gratuite e a basso costo, ma questo risponde alla logica di un'avvocatura, e quindi di una previdenza, del passato, oggi profondamente cambiata.

Il Manifesto che Luigi Giacobbe, con Azione forense, sostiene è un algoritmo previdenziale che

cerca di intercettare la domanda di previdenza e di assistenza dell'avvocatura di oggi e di domani proprio per dare esecuzione alla sua mission statutaria.

Il confronto a Messina è quindi tra l'establishment uscente, con buone possibilità di concorrere alla futura presidenza, e la voglia di cambiamento.

Ecco perché Messina, a differenza di Trento dove sono in competizione due candidati nuovi, rischia davvero di diventare l'Ohio di Cassa Forense.



PREVIDENZA FORENSE | 03 APRILE 2018

La sentenza 67/2018 della Corte Costituzionale e la natura tributaria della contribuzione previdenziale forense

di Paolo Rosa - Avvocato

Dopo la pubblicazione della sentenza, ho letto commenti di soddisfazione per avere la Corte Costituzionale ritenuto inammissibile la questione proposta circa la natura tributaria della contribuzione previdenziale, ma...

Dopo la *pubblicazione della sentenza*, ho letto commenti di soddisfazione per avere la Corte Costituzionale ritenuto inammissibile la questione proposta circa la natura tributaria della contribuzione previdenziale.

Le cose non stanno esattamente nei termini indicati e quindi invito a leggere la sentenza della Corte Costituzionale con la dovuta attenzione.

Costituendosi in giudizio, Cassa Forense ha ritenuto inconferente il richiamo **all'art. 53 Cost. non avendo la contribuzione previdenziale natura di imposizione tributaria**, ma di prestazione patrimoniale diretta a concorrere agli oneri finanziari del regime previdenziale.

Ad avviso di Cassa Forense, le censure mosse dal remittente sarebbero incompatibili con il principio di solidarietà cui è ispirato il sistema previdenziale forense.

Versamento dei contributi correlato alla capacità contributiva di ciascun esercente (con continuità) la professione. In esso non c'è una necessaria corrispettività tra contributi e prestazioni erogate, essendo il versamento dei contributi correlato alla capacità contributiva di ciascun **esercente, con continuità, la professione e l'attribuzione dei benefici previdenziali allo stato di bisogno di ognuno di essi.**

La Corte Costituzionale, in relazione alla prospettata illegittimità dell'**art. 10**

legge n. 576/1980, in riferimento all'art. 53 Cost., ha così concluso:

Il rimettente non dubita in realtà della natura pacificamente previdenziale del contributo in questione, né potrebbe farlo per la intrinseca contraddizione che non lo consentirebbe. Infatti il Giudice *a quo* muove dal non contestato **presupposto della sua giurisdizione come giudice ordinario, laddove l'eventuale prospettazione della natura tributaria del contributo, al contrario, la escluderebbe comportando, di conseguenza, la giurisdizione del Giudice tributario, che il rimettente stesso non ipotizza affatto.** Non vi è dubbio infatti che «quella contributiva previdenziale non è una imposizione tributaria vera e propria, di carattere generale, ma una prestazione patrimoniale diretta a contribuire esclusivamente agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori» (sentenza n. 173/1986; nello stesso senso sentenza n. 88/1995).

In realtà il rimettente evoca l'art. 53 Cost. sotto un profilo diverso perché assume, in sostanza, che il contributo complessivamente richiesto all'avvocato A.T. sia marcatamente eccedente rispetto al possibile beneficio previdenziale che a lui ne deriverebbe, sicché esso ridonderebbe, di fatto, in una vera e propria imposizione tributaria, inammissibile perché la Cassa non ha alcuna **potestà fiscale. L'avvocato A.T. sarebbe tenuto a finanziare la spesa previdenziale in misura sproporzionata e maggiore rispetto a quella sostenuta dagli altri suoi colleghi che potranno percepire – o anche che già percepiscono – **le prestazioni pensionistiche da parte della Cassa.****

In questa prospettiva la censura è inammissibile.

L'obbligazione contributiva è cosa diversa dall'obbligazione tributaria fondata sulla «capacità contributiva». Si è già ricordato che l'obbligazione contributiva dell'assicurato iscritto alla Cassa trova fondamento nella prescritta tutela previdenziale del lavoro in generale (art. 38, comma 2, Cost.) e si giustifica nella misura in cui è diretta a realizzare tale finalità, la quale segna anche il **limite della missione assegnata alla Cassa. Diversa è l'obbligazione tributaria** che si fonda sulla «capacità contributiva» (art. 53, comma 1, Cost.) e che non ha necessariamente una destinazione mirata, bensì si raccorda al generale dovere di concorrere alle «spese pubbliche» e può anche rispondere a finalità di perequazione reddituale nella misura in cui opera il prescritto canone di progressività del sistema tributario (art. 53, comma 2, Cost.).

Stante questa differenziazione, la contribuzione dovuta alla Cassa, fin quando **assicura l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici alle esigenze di vita, anche con un indiretto effetto di perequazione, non eccede la solidarietà categoriale di natura previdenziale, in quanto «volta a realizzare un circuito di solidarietà interno al sistema previdenziale»** (sentenza n. 173/2016), né trasmoda in **un'obbligazione ascrivibile invece alla fiscalità generale e quindi di natura tributaria.**

Però, nella specie, il rimettente deduce soltanto la mera circostanza fattuale della ritenuta eccessiva onerosità del contributo previdenziale, circostanza che attiene alle peculiarità del caso, e non svolge una adeguata censura di carattere generale sul complessivo sistema di provvista della Cassa in raffronto

I quaderni di Paolo

alle prestazioni erogate.

Tale insufficiente motivazione della censura comporta l'inammissibilità della sollevata questione di costituzionalità.

Ora non v'è chi non veda che la contribuzione minima imposta da Cassa

Forense per circa 145mila avvocati, che hanno un reddito annuo inferiore ad € 20.000,00, è regressiva e quindi si pone in contrasto con le stesse affermazioni svolte in sentenza e con le difese di Cassa Forense.

I redditi degli avvocati			
Classi di importo	Reddito medio Irpef (€)	N. Posizioni	%
Mod. 5 non pervenuto		20.423	8,4%
<zero	4.833	2.562	1,2%
Zero	0	14.604	6,6%
1-10.300	5.162	59.965	27,0%
10.300-20.107	14.947	46.220	20,8%
20.107-48.950	30.995	57.438	25,9%
48.950-98.050	67.781	24.117	10,9%
98.050-150.000	119.612	7.907	3,6%
150.000-250.000	189.983	4.908	2,2%
250.000-500.000	340.612	2.784	1,3%
>500.000	988.226	1.299	0,6%
Totale	38.437	242.227	100%

Fonte: rielaborazione ItaliaOggi Sette dati Cassa forense

Ho ragione di ritenere che quando questo problema arriverà all'attenzione della Corte Costituzionale le conclusioni saranno completamente diverse rispetto al caso del pensionato INPS che per qualche anno si iscrive in Cassa Forense.



[previdenza](#) | 20 Luglio 2018

Il pensiero unico e gli Yes Man

di Paolo Rosa - Avvocato

Il pensiero unico è il riflesso della globalizzazione sul piano delle idee e dei comportamenti.

La visione del mondo è connessione e relazione, come *logos* e *mythos*, *polis* e *religio*, amore e amicizia; genera attività spirituale, suscita il pensare e l'agire che connotano la nostra umanità. È intelligenza del reale. Dalla visione del mondo sorge la linea di confine che tracciò Dante tra i bruti e chi segue virtù e conoscenza. Anche la brutalità evolve col tempo. Si può viver come bruti pur navigando in borsa e maneggiando l'iPad. Il bruto, nota Vico, non si muove di sua iniziativa ma è mosso, soggiace a stimoli esterni, è eterodiretto, non decide ma è determinato dai suoi impulsi o pulsanti, programmato come un automa (Marcello Veneziani in *Il grigio pensiero unico che uccide la nostra civiltà*, del 15 gennaio 2017).

È di oggi (16 luglio, n.d.r.) la virulenta polemica tra il Governo e il Presidente dell'INPS Tito Boeri.

Tito Boeri è un tecnico che ha criticato i governi precedenti ed è critico, sulla materia pensionistica, nei confronti del Governo attuale.

Si vada a rileggere il suo "*Non per cassa ma per equità*" in tema di riforme pensionistiche.

Il pensiero unico è il nemico della democrazia.

Il tecnico va contrastato con argomenti tecnici ma certamente non va eliminato.

Gli Yes Man sono i veri nemici della democrazia e di Tito Boeri si potrà dire tutto dal punto di vista tecnico ma non che sia stato o sia un Yes Man.

Per andare avanti abbiamo bisogno di questi uomini, non dei corteggiatori del potere.



[previdenza forense](#) | 06 Luglio 2018

Mi candido come delegato in Cassa Forense: perché?

di Paolo Rosa - Avvocato

Dal 24 al 28 settembre 2018 si terranno nei vari distretti di Corte d'Appello le elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati di Cassa Forense. Sono state presentate e ammesse molte liste. E' un buon segnale ma non basta.

Come la patente di guida, richiedendo il superamento di prove tecniche e pratiche, garantisce un "sapere minimo" sui veicoli a motore, la loro circolazione, la loro conduzione, allo stesso modo la formazione e l'amministrazione del risparmio, soprattutto di quello previdenziale, esige adeguate conoscenze di base (www.cerp.carloalberto.org - La conoscenza finanziaria).

Per evitare ulteriori disastri, io credo che il faro dovrebbe essere la Svezia che con la sua riforma ha puntato su:

1. La corrispettività intesa come l'equivalenza individuale fra la prestazione goduta e la contribuzione versata;
2. la sostenibilità intesa come il pareggio tendenziale fra la spesa pensionistica e il gettito contributivo;
3. la flessibilità intesa come la possibilità di scegliere quando andare in pensione entro un intervallo di età prestabilito.

(*Sulle pensioni evitiamo altri disastri* di Sandro Gronchi, 03.07.2018, in www.lavoce.info).

A questo punto, preso atto che non sono richiesti requisiti di professionalità specifica in previdenza e in finanza ai candidati, farei loro tre domande con l'intesa che, se non sapranno rispondere, rinunceranno alla candidatura per il bene di tutti gli iscritti.

1. Che cos'è il tasso di sostituzione?
2. Che cos'è l'ALM?
3. A cosa serve il bilancio tecnico?



[previdenza forense](#) | 29 Giugno 2018

La previdenza non interessa all'élite forense

di Paolo Rosa - Avvocato

Nei giorni 4, 5 e 6 ottobre 2018 si terrà a Catania il XXXIV Congresso Nazionale Forense con il titolo “Il ruolo dell’avvocato per la democrazia e nella Costituzione”.

Saranno trattati i seguenti sottotemi:

- Costituzionalizzazione della figura e del ruolo dell’avvocato e relativa proposta normativa;
- Analisi dei contenuti di una eventuale proposta normativa concernente la figura del cosiddetto avvocato monocommittente;
- Proposta di un nuovo Codice di procedura civile;
- Proposta di revisione della normativa che ha introdotto la società di capitali fra e/o con avvocati;
- Proposta per il definitivo chiarimento della natura giuridica dell’Ordine forense;
- Revisione del regolamento – statuto congressuale approvato nel corso del XXXIII Congresso Nazionale Forense di Rimini.

La previdenza forense, che sta interessando centinaia e centinaia di avvocati, è la grande assente. Eppure ci sono almeno 100 mila avvocati in grave difficoltà nel versamento della contribuzione previdenziale, moltissimi sono attinti dall’operazione Poseidone, e sono aumentati - con progressione geometrica – i crediti previdenziali di Cassa Forense verso gli iscritti. Ma tutto questo per l’élite forense sembra non esistere.

Sarà del tutto inutile proporre mozioni su temi previdenziali perché, com’è accaduto anche al Congresso di Rimini, verranno semplicemente cestinate nelle preliminari perché non attinenti ai temi congressuali.

Risulta quindi confermato che viene usata la leva previdenziale per sfoltire il numero degli avvocati.

Mi dicono che a un recente convegno a Messina lo avrebbe confermato lo stesso Valter Militi, Vice Presidente vicario in Cassa Forense, sostenendo che i minimi obbligatori sono un incentivo a non erogare prestazioni gratuite e a basso costo.

In buona sostanza chi non riesce a guadagnare adeguatamente si cancelli come i meccanici chiudono bottega e le partite IVA, se dopo otto anni non riesci a pagare i minimi hai fallito e quindi vai fuori dal mercato.

La realtà è questa: al Congresso si discuterà intorno al ruolo dell’avvocato per la democrazia e nella Costituzione.

Buon congresso a tutti, io, dopo quello di Milano, dove il mio intervento sul tema previdenziale è stato relegato in coda, quando l'aula era semideserta, da allora ho deciso di non partecipare più a questo spettacolo itinerante.



[professione forense](#) | 16 Marzo 2018

Nell'avvocatura vi è una grande voglia di cambiamento

di Paolo Rosa - Avvocato

Si avvicinano due date che ritengo fondamentali per rispondere all'esigenza di cambiamento che ascolto nelle occasioni che mi sono date di incontrare l'avvocatura in Italia.

Dal 24 al 28 settembre 2018 si terranno le elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati di Cassa Forense e dal 4 al 6 ottobre in Catania si svolgeranno i lavori del XXXIV Congresso Nazionale Forense.

Sin qui l'avvocatura è stata "lenzuolata" nell'ottica della globalizzazione selvaggia perché era l'ultimo ostacolo sulla strada dei cd. poteri forti.

La voglia di cambiamento nell'avvocatura italiana è una delle costanti; ma spesso si ferma al mero proposito del "vorrei tanto ... ma ...".

La paura è una delle nostre emozioni fondamentali. La paura, come emozione, come sensazione fisica è, appunto, il campanello d'allarme di un perfetto meccanismo di controllo che ci fa riconoscere un pericolo, prima che noi possiamo consapevolmente rendercene conto e ci fa reagire a esso.

L'avvocatura italiana ha paura del cambiamento. Lo capisco perché attuare un processo di cambiamento significa andare in direzione del nuovo, di qualcosa a noi sconosciuto.

Oggi l'avvocatura è divisa in tre gruppi: l'avvocatura *in bonis*, forte di circa 20mila unità, che dichiara redditi sopra il tetto pensionabile, presente in tutti i convegni e ben rappresentata a tutti i livelli; l'avvocatura di mezzo, forte di 120mila unità e l'avvocatura sofferente, forte di 100mila unità, senza voce, se non su *social*, del tutto priva di rappresentanza istituzionale.

Non si tratta di far intervenire Robin Hood per togliere un po' di ricchezza allo Sceriffo di Nottingham ma di rendere il sistema più rappresentativo e più inclusivo perché ciascuno di questi 3

gruppi ha bisogno dell'altro.

Gli attuali management, sia dei COA, del CNF e di Cassa Forense rappresentano bene le istanze dei primi 2 gruppi ma ignora, o finge di ignorare, le sofferenze del terzo gruppo.

Nelle recenti elezioni politiche il Presidente di Cassa Forense si è schierato con Berlusconi ed è stato sconfitto; il Presidente del più grande Ordine d'Italia, quello di Roma, si è schierato con il Movimento 5 Stelle ed è pure stato sconfitto.

Per ritrovare unità e soprattutto autorevolezza l'avvocatura italiana deve ricompattarsi, fare uno sforzo di partecipazione alle elezioni elettorali in Cassa Forense, sostenendo le liste alternative a quelle della élite da depositarsi entro il 15 maggio p.v., e poi ai lavori del XXXIV Congresso Nazionale Forense per cambiare il management.

In previdenza forense occorre superare l'offerta di una taglia unica per approdare a una moderna Sartoria Drop 11, flessibile, inclusiva e in grado di rispondere alle esigenze di tutti gli iscritti.

Il XXXIV Congresso Nazionale Forense, che si svolgerà a Catania, deve superare la dicotomia lavoro autonomo – lavoro dipendente per dare rappresentanza e dignità a tutti gli avvocati, e sono tanti, che lavorano in regime di monocommittenza.

Gli strumenti giuridici ci sono, va trovata la volontà politica per attuarli. Già prima della 247/2012 giuristi illuminati (Emanuele Spata) proponevano:

In verità intervenire sull'attuale normativa non è affatto difficile. Subito dopo l'art. 3, comma 3, r.d.l. n. 1578/1933 esistono delle eccezioni alla incompatibilità all'esercizio della professione forense per chi svolga attività di lavoro subordinato per gli enti pubblici o quali professori universitari o degli istituti secondari dello stato. Diviene pertanto agevole inserire un quinto comma che così reciti:

«Sono eccettuati dalla disposizione del terzo comma, gli avvocati che svolgano attività di lavoro subordinato o parasubordinato alle dipendenze di o coordinati da un altro avvocato o associazione professionale, purché la natura dell'attività svolta dall'avvocato subordinato o parasubordinato riguardi esclusivamente quella riconducibile ad attività propria della professione forense».

Dopo la legge n. 247/2012 la Consulta delle professioni della CIGL ha proposto: l'intervento legislativo parte dalla modifica dell'articolo 19 della legge 247/2012 ("Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"), aggiungendo un apposito comma che recita così:

«L'incompatibilità non si verifica per gli avvocati che svolgono attività di lavoro dipendente o parasubordinato in via esclusiva presso lo studio di un altro avvocato o associazione professionale o società tra avvocati o multidisciplinare, purché la natura dell'attività svolta dall'avvocato riguardi esclusivamente quella riconducibile ad attività propria della professione forense».

Va anche risolta la vicenda "Poseidone" che oppone l'INPS a molti professionisti rendendo possibile la ricongiunzione dei contributi anche da Gestione Speciale INPS alle Casse di Previdenza.



[diritto di accesso](#) | 27 Ottobre 2017

La trasparenza alla amatriciana

di Paolo Rosa - Avvocato

Con guanciale e pecorino di Amatrice, pomodoro San Marzano, olio extra vergine d'oliva, vino bianco secco, sale, pepe q.b. e peperoncino si preparano i bucatini alla Amatriciana. Per la trasparenza la ricetta è un po' più elaborata.

Ai sensi dell'art. 11 d.lgs. n. 150/2009, la trasparenza è intesa come: «accessibilità totale anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità». Negli ultimi anni, il principio dell'accessibilità totale agli atti è stato inserito in numerosi provvedimenti normativi. Completa e riordina la numerosa e complessa normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, il d.lgs. n. 33/2013, pubblicato sulla G.U. n. 80 del 5 aprile 2013 che in attuazione della delega conferita al Governo dall'art. 1, comma 35, l. n. 190/2012, ha lo scopo di trasmettere una maggiore chiarezza sul contenuto degli obblighi di pubblicazione.

I principali punti del provvedimento.

1. Pubblicità. Viene istituito l'obbligo di pubblicità: delle situazioni patrimoniali di politici, e parenti entro il secondo grado; degli atti dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche; dei dati, in materia sanitaria, relativi alle nomine dei direttori generali, oltre che agli accreditamenti delle strutture cliniche.
2. Trasparenza. Viene data una definizione del principio generale di trasparenza: accessibilità totale delle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle PA, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo democratico sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubblicazione dei dati sui siti istituzionali.
3. Pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali. Per consentire un'effettiva conoscenza dell'azione delle PA e per sollecitare e agevolare la partecipazione dei cittadini, dati e documenti pubblici dovranno essere diffusi e direttamente accessibili sui siti istituzionali.
4. Totale accessibilità. Si stabilisce il principio della totale accessibilità delle informazioni. Il modello di ispirazione è quello del Freedom of Information Act statunitense, che garantisce l'accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle PA, salvo i casi in cui la legge lo esclude espressamente (es. per motivi di sicurezza).

5. Accesso civico. Viene introdotto un nuovo istituto: il diritto di accesso civico. Questa nuova forma di accesso mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e PA e a promuovere il principio di legalità (e prevenzione della corruzione). Tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere che le PA pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato.
6. Qualità e chiarezza delle informazioni. Si disciplina la qualità delle informazioni diffuse dalle PA attraverso i siti istituzionali. Tutti i dati formati o trattati da una PA devono essere integri, e cioè pubblicati in modalità tali da garantire che il documento venga conservato senza manipolazioni o contraffazioni; devono inoltre essere aggiornati e completi, di semplice consultazione, devono indicare la provenienza ed essere riutilizzabili (senza limiti di copyright o brevetto).
7. Obbligo di durata delle pubblicazioni. Si stabilisce la durata dell'obbligo di pubblicazione: 5 anni che decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti abbiano prodotto i loro effetti (fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente).
8. Amministrazione trasparente. Si prevede l'obbligo per i siti istituzionali di creare un'apposita sezione - "Amministrazione trasparente" - nella quale inserire tutto quello che stabilisce il provvedimento.
9. Piano triennale per trasparenza e integrità. Viene disciplinato il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità - che è parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione - e che deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance.
10. Pubblicazione dei curricula, stipendi e incarichi del personale dirigenziale. Altre disposizioni riguardano la pubblicazione dei curricula, degli stipendi, degli incarichi e di tutti gli altri dati relativi al personale dirigenziale e la pubblicazione dei bandi di concorso adottati per il reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale presso le PA. Stop agli stipendi in caso l'incarico conferito da una pubblica amministrazione, ad esempio ad un esterno, non sia stato regolarmente pubblicato online sul sito dell'amministrazione. E lo stesso vale per le gare se i relativi bandi non potevano essere conosciuti da tutti (qualita.gov.it/relazioni-con-i.../trasparenza.-e-diffusione)

Anche le Casse di previdenza si sono dotate di codici etici e della trasparenza. Ma sui siti istituzionali si pubblica solo ciò che si vuole e quindi poco o nulla di ciò che consentirebbe, invece, agli iscritti di conoscere lo stato reale delle cose, per esempio attraverso la pubblicazione di tutte le delibere degli Organi collegiali e della relativa discussione.

E se chiedi, come ho fatto io, l'accesso agli atti, nel caso di specie al report ALM – Asset Liability Management, lo stesso ti viene negato perché: «in primo luogo, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che, ai sensi della normativa vigente e delle Linee guida in materia di accesso agli atti adottate dalla Cassa Forense, il documento richiesto non sia accessibile, in quanto trattasi di documento inerente all'attività preparatoria posta in essere per l'adozione, da parte dei componenti Organi dell'Ente, di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione di e programmazione. Peraltro, il Consiglio di Amministrazione ha rilevato che l'istanza appare preordinata ad un controllo generalizzato sull'operato dell'Ente e, come tale, inammissibile alla luce degli orientamenti giurisprudenziali in materia, in quanto non traspare dalla stessa un Suo interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente collegata al documento richiesto, documento che non è da ritenersi obbligatorio in base alla normativa vigente, né ha carattere di ufficialità. A tale riguardo, tenuto conto della motivazione espressa nella Sua richiesta, si evidenzia che può trarre ogni utile indicazione dalla lettura dei documenti ufficiali previsti dalla normativa vigente, ovvero il bilancio contabile e il bilancio tecnico, che – come peraltro noto –

sono i documenti richiesti dagli Organi vigilanti per le verifiche sulla sostenibilità del sistema previdenziale forense».

Da notizie di stampa si apprende che il Governatore della Banca d'Italia Visco, dopo la mozione del PD, ha consegnato alla Commissione parlamentare d'inchiesta un elenco di quattromiladuecento fascicoli di istruttoria della vigilanza bancaria in via di desegretazione.

Mi pare evidente che trasparenza e segreto (fatta eccezione per i motivi di sicurezza) non vadano proprio d'accordo perché chiunque abbia il compito di vigilare ha l'obbligo di rendere pubblico il risultato della vigilanza stessa, altrimenti non serve a nulla se non a coprire in qualche modo le irregolarità accertate.

La trasparenza è l'unico antidoto al malaffare perseguendo il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione che si estende, come ha chiarito il Consiglio di Stato nella sentenza del 05.09.2005, n. 5, anche ai soggetti privati chiamati all'espletamento di compiti d'interesse pubblico.

In conclusione, la trasparenza deve essere interpretata come un servizio pubblico, come un'attività di produzione di beni e di servizi, indirizzata istituzionalmente e in via immediata al soddisfacimento di bisogni collettivi.

In particolare la trasparenza si esplica anche nei principi di sussidiarietà, uguaglianza, continuità, parità di trattamento e imparzialità.

In ultima analisi, il principio di trasparenza impone alle singole amministrazioni un dovere specifico di cooperazione con il privato, proprio al fine di agevolare quest'ultimo nell'individuazione degli strumenti apprestati dal vigente ordinamento giuridico per la tutela delle proprie posizioni soggettive.

Solo se la trasparenza verrà realizzata e non solo declamata, ritorneremo nello stato di diritto (locuzione derivata dall'originaria espressione della lingua tedesca Rechtsstaat, coniata dalla dottrina giuridica tedesca nel XIX secolo è quella forma di Stato che assicura la salvaguardia e il rispetto dei diritti e delle libertà dell'uomo, insieme alla garanzia dello stato sociale - Wikipedia) dal quale ci siamo allontanati!



[previdenza](#) | 23 Febbraio 2018

I liberi professionisti pensionati hanno diritto allo sgravio fiscale sulle pensioni

di Paolo Rosa - Avvocato

* notizia di questi giorni che lo Stato ha sistemato i suoi rapporti finanziari con l'INPS cancellando 88,8 miliardi di debiti iscritti nel rendiconto 2015 dell'Istituto. A fine 2015, infatti, l'INPS presentava un debito nei confronti del bilancio dello Stato pari a 88,8 miliardi corrispondente alla somma delle anticipazioni ricevute negli anni.

La normativa vigente stabilisce il principio dell'equilibrio finanziario delle gestioni previdenziali. Il bilancio dello Stato non può, quindi, coprire con trasferimenti a carico della fiscalità generale la differenza tra uscite per prestazioni ed entrate contributive.

Però nelle norme è presente, dalla fine degli anni '80, il principio per cui una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata va considerata assistenza.

Definire la quota di assistenza incorporata nelle pensioni è però complesso. Di fatto, si è seguito un approccio convenzionale per cui ogni anno viene stabilito, su base forfettaria, un ammontare di risorse trasferito a fondo perduto all'INPS per l'assistenza (si veda la relazione n. 6 "Rapporti finanziari tra bilancio dell'INPS e bilancio dello Stato" del 3/8/2017 dell'Ufficio parlamentare di Bilancio).

Il 51,34% dei pensionati, circa 8,3 milioni, percepiscono una pensione assistenziale: per 4 milioni si tratta di prestazioni assistenziali pure mentre per altri 4,2 milioni di soggetti si tratta di integrazioni al minimo e maggiorazioni sociali. È quanto emerge dalla relazione de Centro Studi Itinerari previdenziali presentata alla Camera. «Il numero delle pensioni assistite rispetto al totale è molto alto e non riflette la situazione economica generale del Paese», si legge nel dossier, che calcola come il «costo totale dei trattamenti assistenziali per il 2015 ammonta a 103 miliardi, completamente a carico della fiscalità generale».

Dunque interviene lo Stato che ripiana il debito assistenziale generando ovviamente debito pubblico che scarica sui propri cittadini, compresi i professionisti.

Ora è accaduto che con la privatizzazione i professionisti hanno rinunciato a ogni intervento dello Stato.

Però i professionisti, pur non beneficiandone, sono chiamati a ripianare la quota assistenziale delle pensioni erogate dall'INPS a tutti gli altri cittadini e questo senza averne beneficio alcuno.

Sono, quindi, i professionisti creditori nei confronti dello Stato e quindi hanno tutto il diritto a chiedere quantomeno uno sgravio fiscale sulle pensioni erogate dalle Casse di previdenza.

Diversamente saremo di fronte ad una evidente disparità di trattamento in danno dei professionisti.



[previdenza](#) | 15 Giugno 2018

Vigilanza proattiva anche per le casse di previdenza?

di Paolo Rosa - Avvocato

Il recente CONSOB DAY, che si è tenuto a Milano l'11 giugno 2018, ha offerto spunti di grande interesse.

Nella sua relazione per l'anno 2017, data in Roma il 07.06.2018, il Presidente della COVIP, alla pag. 13, scrive:

L'attuale assetto dei controlli sulle Casse professionali è coerente con la natura obbligatoria del risparmio previdenziale che gestiscono. In tale contesto la COVIP, quale autorità tecnica già preordinata alla vigilanza del risparmio previdenziale privato, è chiamata a vigilare anche sulla gestione delle risorse finanziarie delle Casse professionali, in accordo con i Ministeri del Lavoro e dell'Economia, deputati a verificarne anche la complessiva stabilità.

Pur in assenza del regolamento, previsto dal d.l. n. 98/2011, che avrebbe dovuto introdurre la disciplina sugli investimenti delle risorse finanziarie, sui conflitti di interesse e sulla banca depositaria, la COVIP ha comunque svolto la propria funzione di vigilanza.

Si tratta però di un controllo *ex post*.

Nel suo discorso al CONSOB DAY il Presidente Mario Nava si è speso per una vigilanza proattiva nel senso di anticipare e orientare una vigilanza sostanziale, che aiuta il lato dell'offerta e tutela la domanda, e non una vigilanza solo formale e sanzionatoria.

Nel corso del CONSOB DAY la dott.ssa Anna Genovese ha dato enorme importanza alla trasparenza, come ulteriore presidio rafforzato della normativa vigente.

La trasparenza svolge, in potenza, un ruolo chiave per migliorare le performance complessive del settore. Non si deve trascurare però il fatto che il contributo che viene dalla trasparenza informativa sulle caratteristiche e anche sui costi dei servizi e dei prodotti finanziari dipende dalla struttura del mercato, dal tasso di differenziazione dell'offerta, e dai complessivi costi di transazione che il singolo risparmiatore decide di accollarsi per reperire molteplici offerte e confrontarle tra loro.

I quaderni di Paolo

Sempre il Presidente della CONSOB ha certificato che il 40% delle persone non sa valutare le proprie conoscenze finanziarie (e la ricerca economica dimostra che non c'è peggior investitore di colui che non sa di non sapere); il 50% è a disagio con la finanza e il 50% (non necessariamente lo stesso) non è interessato. Il risultato è un quadro di percezioni soggettive, che riducono la qualità delle scelte e di emotività e sfiducia, che riducono la partecipazione al mercato finanziario.

Le rivelazioni CONSOB confermano un dato noto, ossia il livello ancora basso di conoscenze finanziarie, a partire da nozioni base quali inflazione (53%) relazione rischio – rendimento (52%) e diversificazione di portafoglio (33%), e l'ancora più bassa familiarità con le varie dimensioni di rischio finanziario.

La maggior parte degli italiani non ha un piano finanziario né legge l'informativa finanziaria e quasi il 40% investe senza comprendere.

Oggi siamo quindi in una situazione davvero paradossale: i fondi pensione, che gestiscono la previdenza complementare, che è facoltativa, e che a fine 2017 hanno accumulato risorse per 162,3 miliardi di euro, da anni dispongono del regolamento investimenti, addirittura rivisto in questi ultimi anni, mentre le Casse professionali, che gestiscono la previdenza obbligatoria di primo pilastro, e che alla fine del 2016 assommavano un patrimonio, a valore di mercato, pari a 80 miliardi di euro, sono prive del regolamento investimenti che in forza del d.l. n. 98/2011 è stato predisposto, ma da anni giace nel cassetto del MEF che non lo invia in Gazzetta Ufficiale per la sua pubblicazione.

Mi auguro che il nuovo Governo voglia prendere in mano la situazione per far pubblicare al più presto il regolamento investimenti per le Casse di previdenza dei professionisti estendendo la vigilanza della COVIP non solo *ex post* ma anche *ex ante* nel senso di una vigilanza proattiva diretta ad anticipare e orientare gli indirizzi.



[previdenza forense](#) | 27 Aprile 2018

Se son rose... fioriranno

di Paolo Rosa - Avvocato

Approvata dai Ministeri vigilanti l'abolizione temporanea del contributo minimo integrativo di Cassa Forense.

I Ministeri vigilanti hanno approvato la temporanea abrogazione per gli anni dal 2018 al 2022 del contributo minimo integrativo.

Non sarà pertanto effettuata da Cassa Forense la riscossione della contribuzione minima integrativa per il quinquennio 2018-2022, fermo restando il pagamento del contributo minimo soggettivo nelle consuete quattro rate di febbraio, aprile, giugno e settembre.

Il contributo integrativo nella misura del 4% sull'effettivo volume d'affari prodotto si pagherà direttamente in sede di autoliquidazione (MOD. 5).

Ciò costituirà un effettivo risparmio sui contributi dovuti per moltissimi iscritti che producono un volume d'affari inferiore ad € 17.750,00.

L'avvocatura italiana è in profonda crisi di numeri ma anche d'identità. I fattori della crisi sono i vincoli di natura europea e vincoli di natura interna che hanno inciso sulla professione.

I vincoli di natura europea hanno consentito l'accesso ad *abogados*, *avocat*, *advocat* e messo in discussione le tariffe minime.

Dal punto di vista interno la legge 247/2012 è stata tarata su un'avvocatura obsoleta che non esiste più.

Ma non è solo questo.

L'eccesso delle spese di giustizia ha determinato una fuga dalla giustizia in molti settori.

Manca la disponibilità economica e il cittadino si vede costretto a rinunciare alla domanda di giustizia.

L'economia stenta a ripartire e quindi se non c'è produzione di reddito non ci sono i soldi per pagare l'avvocato e per affrontare un giudizio.

Da ultimo i ritardi nella macchina giudiziaria che determinano anch'essi crisi economica per il fatto di non potere celermente raggiungere l'obiettivo.

La previdenza forense oggi rappresenta un punto dolente per l'avvocatura italiana, il nostro sistema previdenziale è percepito dai più come un sistema tendenzialmente soffocante e avulso dalla funzione primaria di previdenza e assistenza. Molti Colleghi sono poi alle prese con l'operazione Poseidon dimenticata dalla politica e affidata alla Suprema Corte di Cassazione.

MGA si è vista costretta, dal tatticismo istituzionale, a denunciare il fenomeno dei mono committenti allo Ispettorato del lavoro.

Il Comitato dei Delegati con lo intervento in premessa ritiene di aver dato una mano ai più deboli ma non è così!

Trattasi di un intervento “a pioggia” sul presupposto, tutto da verificare, che chi dichiara un volume di affari inferiore a 17.750 euro all’anno sia povero e debba essere sostenuto!

Ogni intervento di tipo assistenziale deve essere governato dalla rigorosa applicazione del criterio nazionale ISEE per selezionare CHI NE ABBIA EFFETTIVAMENTE BISOGNO.

Basta con gli interventi a pioggia che non risolvono il problema e aggravano la sostenibilità dell’Ente.

La collocazione temporale sa molto d’intervento di tipo elettorale ma non risolve minimamente i bisogni dell’avvocatura italiana che chiede a gran voce una riforma strutturale ispirata alla proporzionalità e progressività della contribuzione rispetto al reddito e volume di affari.

Invito pertanto i Colleghi a sottoscrivere le liste che perseguono l’obiettivo di rinnovare il Comitato dei Delegati per dar corso a una profonda riforma strutturale del sistema previdenziale forense.

La manovra ha un indubbio significato politico, probabilmente non considerato, e cioè quello di rendere il contributo integrativo PROPORZIONALE al volume di affari conseguito. Sarà molto difficile tornare indietro ma piuttosto è aperta la strada per rendere proporzionale e progressivo al reddito anche il contributo soggettivo.

Se son rose... fioriranno!!



[previdenza forense](#) | 14 Novembre 2018

Previdenza forense: numerosità e questione meridionale

di Paolo Rosa - Avvocato

Il collega Salvatore Lucignano, incrociando il rapporto Szimez 2018 e il rapporto Censis sulla avvocatura italiana 2018, ha pubblicato sui social un'analisi molto puntuale, leggibile nella pagina ARDE, che mi stimola alcune riflessioni sul punto di non ritorno in cui siamo arrivati.

Sulla numerosità e femminilizzazione. Complessivamente tra il 1995 e il 2017 il numero di iscritti all’Ordine degli avvocati è cresciuto poco meno di 160mila unità (con un tasso complessivo nel periodo pari al 192%), ma tale crescita ha riguardato in misura nettamente maggiore le donne che sono aumentate di quasi 95mila unità (con un tasso complessivo del 452%) rispetto all’incremento di 64.700 uomini (con un tasso di crescita complessivo del 104%).

Ovviamente tutto ciò ha inciso in maniera netta sull’identità e la composizione di genere della professione che è passata da essere prevalentemente maschile a essere equidistribuita (nel 1995 le

I quaderni di Paolo

donne rappresentavano il 25% del totale degli avvocati mentre oggi costituiscono il 47,8%) e, in prospettiva, qualora i tassi di crescita delle donne avvocato continuassero a essere superiori rispetto a quelli degli uomini, a prevalenza femminile.


Il giuramento dei nuovi avvocati di Trento del 12 novembre ne è la rappresentazione plastica.



Distribuzione geografica e rapporto con la popolazione. Un altro aspetto importante riguarda la distribuzione geografica degli avvocati professionisti sia in valori assoluti, sia in termini relativi e rispetto alla popolazione residente, prendendo in considerazione il numero degli iscritti agli albi. Complessivamente, nel 2017 il numero di avvocati ogni mille abitanti in Italia è pari a 4, ma tale proporzione varia notevolmente: dall'1,4 della Val d'Aosta ai 6,8 della Calabria.

Il grafico 4, che rappresenta la distribuzione di tale indice, ordinato per Regione, evidenzia chiaramente come in tutte le regioni del Mezzogiorno,

Graf. 4 - Distribuzione per regione del numero di avvocati iscritti agli albi ogni mille abitanti, 2017




Fonte: Elaborazione Censis su dati Cassa Forense

oltre a Lazio e Abruzzo, il numero di avvocati rispetto alla popolazione residente sia superiore alla media nazionale.

A tutto ciò corrisponde anche la distribuzione complessiva degli avvocati per macro-area geografica, dalla quale emerge la prevalenza della componente meridionale degli avvocati italiani, che costituiscono il 44,6% dell'insieme nazionale, come evidenziato dal grafico 5.

Graf. 5 - Ripartizione percentuale degli avvocati iscritti agli albi per macro area geografica (val. %)



Fonte: Elaborazione Censis su dati Cassa Forense

Sulla redditività. Negli anni considerati si è realizzata una riduzione progressiva del reddito medio nazionale degli avvocati il cui andamento è correlato a quello dei livelli del PIL pro-capite nazionale.

La presenza di forti differenziazioni delle distribuzioni geografiche del reddito dove i livelli della provincia di Bolzano e della regione Lombardia (aree con il reddito più alto) sono 4 volte superiori a quelli registrati in Calabria e Molise (aree a reddito più basso).

L'esistenza di gap di genere testimoniato dal fatto che il reddito medio delle professioniste donne è inferiore del 58% rispetto a quello dei colleghi maschi.

La presenza di condizioni di difficoltà delle nuove generazioni che devono arrivare all'età di 45 anni per raggiungere un livello di reddito e possa garantire loro stabilità e autonomia economica.

Il primo dato da segnalare riguarda l'andamento del reddito medio annuo degli iscritti alla Cassa Forense che nel 2015 è stato praticamente uguale a quello che si era registrato venti anni prima e che corrisponde una perdita di potere d'acquisto (calcolato sulle stime del valore del reddito rivalutato) pari al 29%.

Leggermente diversa la situazione se si guarda al dato sul reddito calcolato in base alla totalità degli iscritti all'albo che risulta cresciuta nel periodo considerato, da circa 32 mila a circa 38 mila euro l'anno. In questo caso la perdita stimata del potere d'acquisto è stata del 15%.

Vi sono poi altri importanti fattori e fenomeni da considerare in relazione alle dimensioni geografiche, di genere e generazionali.

Emergono, infatti, notevoli differenze e gap che definiscono una notevole stratificazione della

I quaderni di Paolo

professione rendendo evidente una separazione netta tra:

- professionisti maschi, residenti al nord, ultracinquantenni, che dispongono di livelli di reddito medio-alti;


- professioniste donne, giovani e residenti nel Centro-Sud con livelli di reddito significativamente e decisamente inferiori alla media nazionale.

I livelli di reddito medio, ma anche i relativi andamenti dinamici, premiano maggiormente gli avvocati che risiedono nelle regioni del Nord e nel Lazio.

Vi è una separazione netta tra regioni del Nord da un lato, in cui gli avvocati dispongono di livelli reddito superiori e del Centro Sud dall'altro, dove i valori sono sempre inferiori alle medie nazionali (fatta eccezione del Lazio).

Dal grafico 7, emerge la notevole ampiezza del *range*: si passa infatti da un reddito medio in Lombardia e nel Trentino Alto Adige che risultano rispettivamente dell'80% e del 71% superiori alla media nazionale a quello della Calabria che è, invece, del 56% inferiore.

Graf. 7 - Importo del reddito medio Irpef degli avvocati per Regione – Anno 2016 (valori assoluti in euro)



Fonte: Elaborazione Censis su dati Cassa Forense

«Le perdite di popolazioni più rilevanti si registrano nelle regioni meridionali: meno 146 mila abitanti solo nel biennio 2016-2017 al Sud. È come se sparisse da un anno all'altro una città meridionale di medie dimensioni». È quanto emerge dal Rapporto 2018 di Svimez, Associazione per lo Sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno. «Un fenomeno che riguarda tutte le regioni del Mezzogiorno, con la sola eccezione della Sardegna», rileva ancora il Rapporto, edito da Il Mulino e presentato a Roma nei giorni scorsi. «Il peso demografico del Sud diminuisce ed è ora pari al 34,2%, anche per una minore incidenza degli stranieri. Negli ultimi 16 anni – registra Svimez – hanno lasciato il Mezzogiorno 1 milione e 883 mila residenti: la metà giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni, quasi un quinto laureati, il 16% dei quali si è trasferito all'estero. Quasi 800 mila non sono tornati».

Secondo le previsioni Istat e Svimez «si delinea per i prossimi 50 anni un percorso di forte riduzione della popolazione, in particolare nel Mezzogiorno, che perderà 5 milioni di abitanti, molto più che nel resto del Paese, dove la perdita sarà contenuta a un milione e mezzo». (Rapporto Svimez 2018)

Rapidamente le conclusioni. Siamo in troppi, in particolare al Sud.

Le istituzioni forensi debbono affrontare questi problemi che non sono più rinviabili, peccato che al Congresso Nazionale Forense di Catania non se ne sia parlato.

Mi permetto di declinare alcune dritte:

- Cassa Forense, per Statuto, deve garantire previdenza e assistenza a tutti gli iscritti;
- la leva previdenziale non può essere usata per sfoltire il numero degli iscritti e quindi non resta che riformare il sistema per renderlo inclusivo;
- l'intervento sull'accesso alla professione è sicuramente utile pro futuro ma non risolve il problema di oggi;
- cancellazione dagli Albi per i pensionati o imposizione per chi prosegue l'attività di un graduato contributo di solidarietà;
- rotazione negli incarichi da parte della PA;
- maggiore rappresentanza al socio di maggioranza quanto a montante contributivo versato;
- stimolo alla crescita del PIL globale dell'Avvocatura italiana.

Come per l'Italia, solo la crescita ci può aiutare a uscire dal tunnel non certo la “costituzionalizzazione” della Avvocatura italiana.



[apertura dell'anno giudiziario](#) | 13 Febbraio 2018

100mila avvocati in attesa: la selezione la fa il mercato di Paolo Rosa - Avvocato

Con l'inaugurazione dell'anno giudiziario il CNF ha pubblicato i dati degli avvocati iscritti al 18 gennaio 2018, che qui ripropongo.

ANNO 2017 (Dati aggiornati al 18 gennaio 2018)

Totale nazionale

Tipologia Albo	Uomini	Donne	% uomini	% donne	Tot Avvocati
Avvocati	123044	111703	52,42%	47,58%	234747
Enti Pubblici	2007	2545	44,09%	55,91%	4552
Sez. Stabiliti	2700	2159	55,57%	44,43%	4859
Prof. Univ.	864	609	58,66%	41,34%	1473
Totale Nazionale	128615	117016	52,36%	47,64%	245631

Siamo 245.631! Per fortuna negli ultimi 4 anni sono diminuiti del 23% gli aspiranti avvocati che si presentano agli esami.

Il Presidente di Cassa Forense, nel suo intervento al Congresso Giuridico di Venezia del 5 maggio 2017, era stato lungimirante: siamo tanti o ci ricicliamo o il numero crollerà a 150 – 120.000 ... la selezione la fa il mercato!

Cominciando a cancellare dall'Albo i 20.641 fantasmi che sono coloro che, iscritti Albo – iscritti Cassa, non inviano il Modello 5 e quindi restano fantasmi, ne rimangono altri 100.000 da cancellare.

Inutile nascondersi dietro un dito: l'operazione è già iniziata e viene utilizzata la leva reddituale con il consenso tacito della politica che in questi ultimi anni ha imposto agli avvocati tutta una serie di obblighi, per esempio di formazione e di assicurazione, con pesanti ricadute economiche. Se a questo aggiungiamo l'utilizzo della leva previdenziale... il quadro è completo. Risulta però evidente che la selezione non la fa il mercato ma la classe dirigente forense. Per molti anni la politica ha utilizzato gli Albi come altrettanti ammortizzatori sociali; la moltiplicazione geometrica delle università ha contribuito all'aumento della quantità ma non certo della qualità, ora il numero degli avvocati è andato oltre ogni parametro europeo, la politica non è in grado di affrontare il problema e lascia all'establishment la riduzione dei numeri.

I 120.000 avvocati *in bonis* sono d'accordo tanto più se consideriamo che 25.000 circa detengono il 50% del PIL dell'intera Avvocatura italiana.

Poiché il PIL resta sostanzialmente stazionario, l'eliminazione di 120.000 iscritti porta a una redistribuzione del PIL tra i restanti senza alcun problema, in termini di sostenibilità di lungo periodo, per Cassa Forense la quale "si verrebbe a liberare" di tutti i sotto reddito che, in termini di trattamento pensionistico, sono il problema.

La selezione deve essere invece fatta dal mercato ma sulla base del merito e non della capacità reddituale. L'utilizzo della leva reddituale è illegittimo.

Siamo però arrivati a un bivio: o si prosegue sulla strada intrapresa della selezione reddituale o si perseguono politiche inclusive puntando certamente sulla crescita del PIL dell'Avvocatura italiana e su una più equa redistribuzione dello stesso tra gli iscritti.

Io avrei affrontato questo tema in sede d'inaugurazione dell'anno giudiziario!

L'attuale sistema previdenziale forense non è inclusivo ma esclusivo: l'ultima campanella suonerà a settembre – ottobre 2018 quando l'Avvocatura sarà chiamata a rinnovare il Comitato dei Delegati di Cassa Forense.

Se i 100.000 a rischio grave di cancellazione sapranno unirsi, evitare sterili contrapposizioni, presentare liste alternative e sostenerle con il voto... la situazione potrà essere cambiata!

Ma è l'ultimo campanello, poi il treno dal binario 21 della stazione di Milano si metterà in movimento.



[NASPI](#) | 18 Gennaio 2018

La NASpI anche per i professionisti

di Paolo Rosa - Avvocato

Il decreto legislativo del 4 marzo 2015, n. 22 ha introdotto, tra le altre provvidenze, anche la NASpI.

Con la circolare n. 174 del 23 novembre 2017 l'INPS ha fornito le precisazioni in ordine alla compatibilità dell'indennità di disoccupazione.

Al n. 3 di detta circolare ha disciplinato la compatibilità dell'indennità di disoccupazione con i redditi derivanti da attività professionale esercitata dai liberi professionisti iscritti a specifiche Casse.

Secondo l'INPS nell'ipotesi di esercizio di attività, in costanza di percezione di NASpI, da parte di professionisti (ingegneri, avvocati, infermieri ecc.), non sarebbe possibile in concreto dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2 dell'art.10 del d.lgs. n. 22/2015 in quanto i predetti professionisti sono iscritti, ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria a specifiche casse non gestite dall'INPS, e la relativa contribuzione non può pertanto essere riversata alla Gestione

prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

Per le suddette ragioni non sarebbe ammissibile la compatibilità tra l'indennità di disoccupazione NASpI ed il reddito derivante dallo svolgimento di attività professionale che comporta l'iscrizione obbligatoria a specifica cassa con conseguente decadenza dalla prestazione. Tuttavia si consideri che al medesimo libero professionista percettore di NASpI che ne richiedesse il pagamento anticipato in unica soluzione, la prestazione, non sussistendo alcuna contribuzione da riversare alla predetta Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'art. 24, legge n. 88/1989, è erogabile.

Ciò posto, con la finalità di evitare ingiustificate disparità di trattamento, nell'ipotesi fin qui descritta è ammessa, in applicazione delle previsioni di cui al comma 1 del citato art. 10, la compatibilità tra la NASpI e il reddito da attività professionale con la riduzione della prestazione nella misura e secondo le modalità legislativamente previste, non procedendo al riversamento della contribuzione disposto dal comma 2 del citato art. 10.

Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l'attività in questione è pari a € 4.800.

Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

Il quantum della NASpI. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI 2017 è pari ad euro 1.195.

Dunque, l'importo massimo mensile di detta indennità, non può in ogni caso superare, per il 2017, euro 1.300.

Nel frattempo il 20 dicembre 2017 è stata pubblicata la sentenza della Corte di Giustizia Europea (V Sezione) nella causa C-442/16.

Il caso è molto semplice ed è stato presentato nell'ambito di una controversia tra il Signor Florea Gusa e il Ministero della Protezione Sociale irlandese, relativamente al diniego di corresponsione al Signor Gusa, lavoratore autonomo, dell'indennità per le persone in cerca di occupazione.

La Corte di Giustizia ha affermato che interpretare l'art. 7, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29.04.2004, come riguardante solo le persone che abbiano esercitato un'attività lavorativa subordinata per oltre un anno, escludendo quelle che abbiano esercitato un'attività lavorativa autonoma per un siffatto periodo, sarebbe contraria allo scopo e creerebbe una disparità di trattamento ingiustificata tra queste due categorie di persone e quindi ha affermato che analogamente a un lavoratore subordinato che può involontariamente perdere il suo lavoro dipendente a seguito, in particolare, di un licenziamento, una persona che ha esercitato un'attività autonoma può trovarsi costretto a cessare tale attività.

Questa persona potrebbe pertanto trovarsi in una situazione di vulnerabilità paragonabile a quella di un lavoratore subordinato licenziato. In simili circostanze, non sarebbe giustificato che detta persona non beneficiasse, per quanto riguarda il mantenimento del suo diritto di soggiorno, della tutela di cui gode una persona che abbia cessato di essere un lavoratore subordinato.

Poiché la NASpI, già prevista nel nostro ordinamento, si riferisce a un ristrettissimo numero di professionisti, è evidente che, alla luce della sentenza citata dovrà essere predisposta un'analogia tutela per tutti i professionisti, che abbiano involontariamente perso il reddito.

Si tratta ora di stabilire a chi competa sostenerne gli oneri e cioè se alle Casse di previdenza dei professionisti oppure allo Stato.

Supponendo che i beneficiari possano essere 50.000, calcolati su una platea di professionisti di 1.500.000, il costo sarebbe il seguente:

$€ 1.300,00 \times 50.000 = € 65.000.000,00$ al mese $\times 13$ mensilità = € 845.000.000,00 in ragione

d'anno.

Le singole Casse di previdenza non sono in grado di far fronte al pagamento di questa indennità; lo sarebbero forse creando un'unica Cassa per tutti i professionisti mediante la costituzione di un fondo *ad hoc*.

Lo Stato potrebbe accollarsi l'onere, venendo così finalmente incontro alle richieste di decontribuzione avanzate dalle Casse.

Come sempre accade in questi ultimi anni, non è il legislatore bensì la giurisprudenza, nazionale ed europea, a dettare le linee cosa che un legislatore un po' più lungimirante ben potrebbe anticipare.

Diritto e Giustizia

PROFESSIONE



previdenza | 26 Gennaio 2018

Le pensioni verso il 4 marzo 2018

di Paolo Rosa - Avvocato

Venerdì 26 gennaio si è aperto il vertice di Davos in Svizzera e Oxfam ha anticipato la sua relazione. La denuncia di Oxfam: le nuove risorse create si indirizzano tutte verso chi ha già molto. Il dato italiano: il 20% più ricco detiene oltre il 66% del patrimonio nazionale.

L'Italia è parte integrante della fotografia mondiale che vede contrasti. La ricchezza è sempre più concentrata in poche mani. A metà 2017 il 20% più ricco degli italiani deteneva oltre il 66% della ricchezza nazionale netta, il successivo 20% ne controllava il 18,8%, lasciando al 60% più povero appena il 14,8% della ricchezza nazionale.

La sezione italiana dell'organizzazione, in vista delle elezioni politiche italiane, ha inviato una lettera ai candidati premier: un'indagine realizzata da Demopolis per l'organizzazione indica che il 61% degli italiani percepisce una crescita della disuguaglianza nel Paese. Per questo la lettera propone interventi su fisco, lavoro, spesa pubblica.

E' singolare che non vi sia la richiesta di alcun intervento sulle pensioni.

Il Sole 24Ore del 21 gennaio 2018 ha pubblicato una tabella sinottica dei programmi pensionistici del PD, Centro Destra, Movimento 5 Stelle e Liberi e Uguali, che qui ripropongo.

PD – Partito Democratico

Il PD punta ad introdurre una pensione di garanzia per i giovani: tra le ipotesi un'integrazione al minimo delle future pensioni contributive (assegno non inferiore ai 7-800 euro). Sul fronte della flessibilità in uscita si continuerà sulla strada dei redditi – ponte solidaristici (Ape sociale) o basati sul risparmio individuale (Ape volontario o aziendale). Per le pensioni basse si pensa a un riordino delle forme di sostegno attuali.

Centro Destra

Azzeramento della legge Fornero e nuova riforma previdenziale economicamente e socialmente sostenibile. Questo l'annuncio programmatico del centro – destra, che conferma la misura simbolo di elevare a mille euro i trattamenti di poco più di 850 mila pensionati sotto la soglia. Si prevede un requisito di uscita con 41 anni di contributi (probabilmente con una quota contributi – età).

Movimento 5 Stelle

Il superamento della riforma 2011 è in due mosse: pensionamento con 41 anni di contributi senza limite di età e taglio (sulla componente retributiva) delle pensioni vigenti che superano i 5 mila euro netti. Con le risorse risparmiate da quest'intervento si partirebbe per un'integrazione sulle pensioni future (la soglia non dovrebbe essere sotto i 780 euro; 1179 per una coppia).

Liberi e Uguali

Si punta a una cancellazione dello stabilizzatore automatico di spesa che lega i requisiti di pensionamento all'aspettativa di vita. Fissata un'età viene stabilito un differenziale sulla base della gravosità del lavoro svolto, solo volontariamente si potrà andare in pensione dopo. Per le future pensioni contributive integrazione minima per compensare i periodi di non lavoro.

Aggiungo il dato del Movimento Potere al Popolo che, nella sostanza, mira a reintrodurre il criterio di calcolo retributivo delle pensioni.

A mio giudizio, l'impianto della riforma Fornero va mantenuto potendosi correggere solo le varie rigidità che presenta.

Il sistema di calcolo contributivo della pensione, introdotto con la 335/1995, va difeso perché è l'unico sistema che garantisce proporzionalità tra il montante contributivo versato e la prestazione. La pensione di garanzia per i giovani proposta dal PD a me pare soltanto un'illusione ottica perché le nuove generazioni chiedono lavoro e un mercato del lavoro flessibile ma non precario. L'elettore deve capire che ogni aumento delle pensioni andrà ad incidere, aumentandolo, sul debito pubblico già elevato.

Si può invece mettere mano a una rivisitazione dell'intero sistema pensionistico “non per cassa ma per equità” secondo l'intelligente studio a suo tempo lanciato dal Presidente dell'INPS.



[previdenza forense](#) | 09 Novembre 2018

Le conseguenze della mancanza del regolamento investimenti per le Casse di previdenza dei professionisti

di Paolo Rosa - Avvocato

La conseguenza più evidente è l'ampia eterogeneità della composizione del portafoglio. Il quadro di sintesi, pubblicato dalla COVIP, consente di valutarne le conseguenze, sia in termini qualitativi che quantitativi.

La distribuzione delle classi dell'attivo è molto variabile per quasi tutte le principali classi. E, infatti, il campo di variazione delle quote detenute è elevato per i titoli di Stato (0-7%), per gli OICVM (0-53%) e per gli investimenti immobiliari (7-55%).

Anche sul grado di concentrazione dei portafogli, misurato come peso delle prime due classi di attività sul totale dell'attivo, sussiste un'ampia variabilità in funzione di diversi fattori, tra cui preponderante è il ruolo delle caratteristiche economiche, demografiche e sociali delle diverse platee di riferimento delle Casse.

Il grado di concentrazione dei portafogli varia dal 42,2% di ENPAM all'80,5% della gestione separata di INPGI.

Cassa Forense ha un grado di concentrazione del portafoglio pari al 59,0%. Più è alto il grado di concentrazione del portafoglio più gli asset sono correlati tra di loro con la conseguenza che la crisi di un asset si riverbera anche sugli altri.

Per capire questo discorso bisogna aver ben chiari due concetti che sono fondamentali nel processo d'investimento finanziario: la diversificazione e la decorrelazione.

Molti risparmiatori hanno capito a fondo in questi ultimi anni cosa significa diversificare, e quanto sia utile per diminuire i rischi economici e finanziari del proprio investimento.

Diversificare l'investimento significa distribuire le risorse tra diverse asset class.

Ma ovviamente questo non è sufficiente.

Occorre, infatti, che non vi sia correlazione tra vari asset class.

La correlazione nel settore finanziario è un indicatore statistico che misura le relazioni fra gli andamenti di due strumenti finanziari.

Il coefficiente di correlazione va da 1 a -1, dove 1 indica un andamento perfettamente coincidente e -1 un andamento perfettamente opposto.

Un portafoglio diversificato in maniera efficiente sarà quindi composto da attività sufficientemente decorrelate tra di loro, ovvero con coefficiente preferibilmente prossimo allo 0.

In finanza, un investimento si dice direttamente correlato con un altro quando i loro rendimenti si muovono in modo omogeneo, entrambi al rialzo o entrambi al ribasso o inversamente correlato quando, se il primo va al rialzo, il secondo va al ribasso e viceversa.

Un investimento è invece detto decorrelato rispetto a un altro quando le variazioni dei rispettivi rendimenti non sono collegate.

In un portafoglio, investimenti direttamente correlati aumentano il rischio complessivo, quelli decorrelati lo riducono.

Si pensi a due investimenti alternativi, il primo un'azienda attiva nel settore dei trasporti (Alitalia), il secondo in quello energetico (Eni).

La diversificazione è evidente ma anche la decorrelazione: si presume, infatti, che un aumento del prezzo del greggio faccia bene ai bilanci Eni ma sia negativo per i bilanci di Alitalia.

Altro esempio pratico: se io investo in azioni e poi in ETF azionari ho diversificato ma non decorrelato perché lo strumento degli ETF replica quello azionario e quindi se l'azionario scende, scende anche l'ETF.

Sono regole semplici per chi conosce il sistema finanziario.

Il grado di concentrazione del portafoglio in Cassa Forense, come ho già detto più sopra, è pari al 59,0%, quindi è un valore medio alto di bassa decorrelazione.

Voglio sperare che il management di Cassa Forense ne prenda atto e modifichi la politica degli investimenti.

Cassa Forense ha nel proprio patrimonio molti OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio).

Sarebbe opportuno "inscatolare" tutti questi OICR in comparti di investimento dedicati, come già fatto da diverse Casse.

Numerosi i vantaggi dal punto di vista amministrativo, fiscale e di risk management, più che proporzionali ai costi, che si ammortizzano in poco tempo e peraltro fanno risparmiare sul costo del personale di back e middle office.

Quanti delegati si pongono questi problemi e aiuteranno il CdA a risolverli?

Basterebbe riferirsi alla matrice di correlazione che è la tabella che raggruppa i coefficienti di correlazione tra diversi strumenti finanziari.

Questa tabella permette di valutare la bontà della diversificazione di un portafoglio.

Tanto meno i prodotti di investimento sono tra di loro correlati, tanto minore sarà il rischio corso a parità di rendimento, o tanto maggiore sarà il rendimento ottenuto a parità di rischio corso.

La matrice di correlazione è uno strumento utile ex post, per controllare l'ottimizzazione degli investimenti ma è però anche uno strumento indispensabile da usare prima, nella fase di progettazione del portafoglio.

Il grado di correlazione tra gli investimenti cambia nel tempo e tende a crescere nei momenti di crisi, quando il panico collettivo fa scendere velocemente tutto quanto. Per questa ragione è bene valutare l'evoluzione della matrice nel corso del tempo e non solo in alcuni periodi.

PROFESSIONE



[previdenza](#) | 27 Settembre 2017

Le Casse di Previdenza risultano ad oggi gli unici investitori istituzionali affrancati da una regolamentazione unitaria in materia

di Paolo Rosa - Avvocato

Affrancati significa liberi, svincolati. A scriverlo finalmente è la COVIP nel Quadro di sintesi per l'anno 2016, leggibile nell'allegato.

Scriva, infatti, la COVIP che: «L'art. 14 d.l. n. 98/2011 ha attribuito alla COVIP le funzioni di vigilanza sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli Enti previdenziali ex d.lgs. n. 509/1994 e d.lgs. n. 103/1996 (di seguito, per semplicità, Casse), delegando ad un decreto la disciplina in materia di investimento delle risorse finanziarie, di conflitti di interessi e di depositario.

Tuttavia, l'iter di approvazione di tale regolamento non risulta ancora concluso. Le Casse risultano ad oggi gli unici investitori istituzionali affrancati da una regolamentazione unitaria in materia, regolamentazione che, ad esempio, è di livello primario e secondario per i Fondi pensione, coerentemente con l'assetto definito a livello comunitario».

Nonostante un quadro normativo ancora incompleto, la COVIP ha comunque svolto in questi anni le proprie funzioni di controllo trasmettendo puntuali e dettagliati referti ai Ministeri vigilanti.

Trasparenza. In nome della trasparenza, di cui tutti si riempiono la bocca, questi dettagliati referti dovrebbero essere resi noti agli iscritti e cioè ai professionisti, obbligati all'iscrizione alle 20 Casse di previdenza.

La cosa davvero singolare, nel raffronto tra Casse di previdenza e fondi pensione, è che nelle Casse vi è l'obbligo d'iscrizione, mentre nei fondi pensione l'iscrizione è volontaria; che le Casse, pur essendosi dotate di un codice di autoregolamentazione negli investimenti, sono svincolate da una regolamentazione unitaria mentre la regolamentazione, per i fondi pensione, è di livello primario e secondario.

Il Decreto Ministeriale sugli investimenti per le Casse di previdenza è pronto da tempo ma non viene inviato in Gazzetta Ufficiale per la sua pubblicazione.

Dal raffronto tra lo schema di regolamento sugli investimenti e il codice di autoregolamentazione che le Casse si sono date balza all'evidenza che nel primo, dopo gli interventi di Cantone e del Consiglio di Stato, sono previsti bandi a evidenza europea per la gestione, mentre nel codice di autoregolamentazione di tutto ciò non vi è traccia.

La cosa assume ancor più rilevanza se si pensa che il valore di mercato delle attività totali delle Casse, alla fine del 2016, ammonta a 80 miliardi di euro dei quali 63,4 miliardi gestiti in forma diretta mentre le attività conferite in gestione attraverso mandati affidati a intermediari

specializzati ammontano a 16,6 miliardi di euro, il 20,7% del totale.

La mancanza di un quadro normativo definito ha indotto le Casse a prendere a riferimento, nella definizione dei propri assetti regolamentari, la disciplina della previdenza complementare e, in particolare il d.m. Tesoro 703/1996, recentemente aggiornato con il d.m. Economia 166/2014. Tuttavia, prosegue la COVIP, la circostanza che tali previsioni non risultano cogenti per le Casse, ha determinato da parte delle stesse significative rielaborazioni della suddetta disciplina, riconducibili all'autonomia decisionale delle stesse.

Ne consegue che gli assetti regolamentari si presentano allo stato assai variegati e i documenti che li definiscono risultano assai diversificati quanto a struttura e contenuti.

In diversi casi, tali documenti si limitano a indicare i criteri da seguire per la definizione degli specifici aspetti inerenti in particolare alla politica di investimento da adottare e al sistema di controllo della gestione finanziaria, facendo rinvio alla predisposizione di ulteriori elaborati. Tale frammentazione ha determinato in più casi la coesistenza di diversi documenti che a vario titolo affrontano il tema degli investimenti, talvolta senza il necessario coordinamento, con conseguente scarsa chiarezza complessiva, incongruenze e duplicazione dei contenuti. A siffatta situazione contribuisce anche la necessità, per le Casse, di predisporre specifici elaborati attuativi di talune risalenti previsioni normative (come quelli recanti i “criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti così come indicati in ogni bilancio di previsione” ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Decreto lgs. 509/1994, oppure i piani triennali relativi agli impieghi immobiliari da adottare annualmente ai sensi dell’art. 8, comma 15, del Decreto legge 78/2010).

Anche sotto il profilo della governance adottata in materia di investimenti si osserva la presenza, nell'intero sistema delle Casse, di assetti organizzativi variamente articolati, che trovano però il loro fondamento anche nella accentuata diversità della dimensione delle attività detenute e della complessità della politica di investimento perseguita.

Segnalo questo passaggio del quadro di sintesi della COVIP.

Le Casse e l'investimento nel “Sistema Paese”. Gli investimenti domestici delle Casse ammontano a 32,9 miliardi di euro, il 41,1 per cento delle attività, in diminuzione di 1,7 punti percentuali rispetto al 2015 (cfr. Tav. 3); di poco superiori gli investimenti non domestici, che si attestano a 33,1 miliardi, corrispondenti al 41,4 per cento del totale, registrando un aumento di 1,7 punti percentuali rispetto al 2015.

Tav. 3

Casse. Investimenti domestici e non domestici⁽¹⁾.

(dati di fine anno; importi in milioni di euro)

	2015						2016					
	Domestici	%	Non domestici	%	Totale	%	Domestici	%	Non domestici	%	Totale	%
Attività												
Titoli di Stato	8.994	11,9	4.900	6,5	13.895	18,4	8.825	11,0	5.589	7,0	14.414	18,0
Altri titoli di debito	1.061	1,4	4.901	6,5	5.963	7,9	983	1,2	4.128	5,2	5.111	6,4
Titoli di capitale	2.667	3,5	4.923	6,5	7.590	10,1	2.934	3,7	4.756	5,9	7.690	9,6
OICVM	806	1,1	12.352	16,4	13.158	17,4	906	1,1	15.762	19,7	16.668	20,8
Altri OICR	11.609	15,4	2.842	3,8	14.451	19,2	12.861	16,1	2.888	3,6	15.749	19,7
- di cui: fondi immobiliari	10.626	14,1	693	0,9	11.319	15,0	11.767	14,7	927	1,2	12.694	15,9
Immobili	6.687	8,9	-	-	6.687	8,9	5.824	7,3	-	-	5.824	7,3
Part. in società immob.	473	0,6	-	-	473	0,6	533	0,7	-	-	533	0,7
Totale	32.298	42,8	29.919	39,7	62.217	82,5	32.866	41,1	33.123	41,4	65.990	82,5
Liquidità					6.221	8,2					6.449	8,1
Polizze assicurative					391	0,5					465	0,6
Altre attività					6.606	8,8					7.132	8,9
Totale attività					75.435	100,0					80.035	100,0
<i>Per memoria:</i>												
Investimenti immob.	17.785	23,6	693	0,9	18.478	24,5	18.123	22,6	927	1,2	19.050	23,8
- immobili	6.687	8,9	-	-	6.687	8,9	5.824	7,3	-	-	5.824	7,3
- fondi immobiliari	10.626	14,1	693	0,9	11.319	15,0	11.767	14,7	927	1,2	12.694	15,9
- part. in società immob.	473	0,6	-	-	473	0,6	533	0,7	-	-	533	0,7


(1) Per gli OICVM, la ripartizione tra componente domestica e non domestica è stata stimata sulla base della distribuzione geografica dei titoli di debito e di capitale ad essi sottostanti (c.d. *look through*). Per quanto riguarda i fondi immobiliari, per il 2016 si è fatto riferimento all'ubicazione degli immobili in portafoglio, mentre per il 2015, non essendo disponibili dati sulla composizione dei portafogli detenuti, si è fatto riferimento alla relativa domiciliazione in Italia. Tale ultimo criterio è stato utilizzato, sia per il 2015 che per il 2016, anche per gli altri OICR.

Si osserva che, laddove il peso degli investimenti domestici e di quelli non domestici fosse rapportato, invece che al totale delle attività, alle sole attività riportate nel pannello superiore di Tav. 3 – con esclusione quindi della liquidità (prevalentemente depositi bancari), delle polizze assicurative e delle altre attività (in larga misura crediti contributivi) – ponendo dunque al denominatore l'importo di 66 miliardi di euro, l'incidenza delle due componenti sarebbe, rispettivamente, il 49,8 per cento per gli investimenti domestici e il 50,2 per cento per quelli non domestici.

Nell'ambito degli investimenti domestici, restano predominanti gli investimenti immobiliari (18,1 miliardi di euro, il 22,6 per cento delle attività totali) e i titoli di Stato (8,8 miliardi di euro, l'11 per cento delle attività totali); nel confronto con il 2015, l'incidenza sul totale delle attività registra una diminuzione, rispettivamente, di circa un punto percentuale.

Sono inoltre presenti titoli di debito e di capitale per un ammontare rispettivamente pari a 1 e a 2,9 miliardi di euro; nell'insieme, essi corrispondono al 4,9 per cento delle attività, percentuale sostanzialmente stabile rispetto al 2015. Sul punto va rilevato che nell'ambito dei titoli di capitale figura il controvalore delle quote del capitale della Banca d'Italia sottoscritte da 8 Casse per circa un miliardo di euro (in tre casi la sottoscrizione è avvenuta nella massima percentuale consentita dalla normativa vigente).

L'evoluzione nel quinquennio 2012-2016 delle componenti dell'attivo ripartite tra investimenti domestici e non domestici (cfr. Tav. 4) mostra che, nell'ambito della quota domestica, si riducono gli investimenti immobiliari (circa 10 punti percentuali), i titoli di Stato (1,3 punti percentuali) e gli altri titoli di debito (1,1 punti percentuali); aumenta, invece, l'incidenza dei titoli di capitale (2,1 punti percentuali) e del complesso degli OICR al netto dei fondi immobiliari (1,9 punti percentuali).

Casse. Investimenti domestici e non domestici nel periodo 2012-2016⁽¹⁾.*(dati di fine anno; valori in percentuale delle attività totali)*

(1) L'investimento in fondi immobiliari è incluso nella voce "Investimenti immobiliari" ed è escluso dalla voce "Altri OICR".

Credo che sia a tutti evidente che se il professionista è obbligato ad iscriversi alla Cassa di previdenza di riferimento ed ivi a versare obbligatoriamente i contributi previdenziali, ha diritto a veder rapidamente pubblicato il Decreto Ministeriale sugli investimenti cogente per le Casse stesse e a ottenere la trasparenza, mediante pubblicazione sui siti istituzionali, di tutte le delibere e i report prodotti nell'ambito della politica di investimento perseguita.

[Qui il Quadro di sintesi della COVIP per l'anno 2016](#)

Diritto e Giustizia

PROFESSIONE



[elezioni](#) | 02 Febbraio 2018

L'ineleggibilità, l'incompatibilità e l'incandidabilità per l'elezione della Camera e del Senato di Paolo Rosa - Avvocato

L'eleggibilità è la regola mentre l'ineleggibilità è l'eccezione (art. 51, comma 1, Costituzione). Nel corso di tutta la sua attività interpretativa la Corte Costituzionale ha, infatti, evidenziato come il precetto espresso nell'art. 51, comma 1, Costituzione, debba ottenere la più ampia estensione applicativa compatibilmente con la duplice finalità di garantire lo svolgimento della competizione elettorale in condizioni di uguaglianza fra i candidati e di assicurare l'autenticità o genuinità del voto.

Le cause d'ineleggibilità a Deputato e Senatore sono disciplinate dall'art. 7 del Testo Unico delle leggi per l'elezione della Camera (d.P.R. n. 361/1957), che si applica anche all'elezione del Senato (d.lgs. n. 533/1993).

Ineleggibilità. Ai sensi del citato articolo, non sono eleggibili alla carica di deputato e senatore:

- i presidenti delle Giunte provinciali;
- i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- il capo, il vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
- i capi di gabinetto dei ministri;
- il Rappresentante del Governo presso la Regione Autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche;
- i prefetti, i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza.

Non sono, inoltre, eleggibili (d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 10):

- coloro che siano titolari di particolari rapporti economici o di affari con lo Stato;
- i soggetti titolari o legali rappresentanti di società o di imprese private titolari di contratti di opere o di somministrazioni, di concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica;

- i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese private sussidiate dallo Stato in modo continuativo; i relativi consulenti legali e amministrativi.

Incompatibilità e incandidabilità. Le incompatibilità sono previste dalla nostra Costituzione agli artt. 65, 84, 122 e 135.

L'incandidabilità è disciplinata invece dal d.lgs. 31.12.2012, n. 235.

Per restare nel mondo forense, abbiamo notizia che il Presidente del più grande Ordine degli avvocati d'Italia, cioè quello di Roma, si candida con il Movimento 5 Stelle mentre il Presidente di Cassa Forense si candida al Senato con Berlusconi.

Allo stato non sussistono per loro cause d'ineleggibilità che avrebbero comportato la cessazione dalle funzioni almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei Deputati.

Ritengo però che scatti per loro un dovere deontologico di non utilizzare le cariche attualmente ricoperte per la propaganda elettorale così da assicurare, da un lato, la neutralità dell'istituzione e, dall'altro, l'autenticità o genuinità del voto garantendo lo svolgimento della competizione elettorale in condizioni di uguaglianza fra i candidati.

Non a caso l'art. 19 del Codice Deontologico Forense così recita: «L'avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà».

Ancora più stringente il combinato disposto di cui agli artt. 1 e 9 del Codice Etico e di Condotta adottato da Cassa Forense il 20.04.2017 per i quali il destinatario non deve utilizzare l'ufficio per perseguire fini o per conseguire benefici personali né avvalersi della posizione ricoperta nell'ufficio per ottenere utilità e benefici nei rapporti esterni, anche di natura privata.

Diritto e Giustizia

PROFESSIONE



previdenza forense | 20 Aprile 2018

L'evasione contributiva e l'evasione di sopravvivenza

di Paolo Rosa - Avvocato

Si ha evasione contributiva previdenziale quando il lavoratore pone in essere, consapevolmente, dei comportamenti illegali, per non pagare quanto dovuto. In un sistema a ripartizione, quale quello delle Casse di previdenza dei professionisti, il problema non è di poco momento.

I crediti delle Casse, in generale, verso gli iscritti stanno aumentando; si tratta di capire se si tratti di mera evasione o se, almeno in parte, si tratti di evasione di sopravvivenza.

A causa della perdurante crisi economica sono soprattutto le giovani generazioni di professionisti a essere in difficoltà e quindi a non versare, o a ritardare, il versamento della contribuzione minima obbligatoria.

In un sistema pensionistico finanziato dal sistema della ripartizione, l'equità intergenerazionale è data dal fatto che i giovani o, comunque, gli occupati paghino le pensioni ai più anziani.

Se questo non succede per effetto del "nero" previdenziale, la differenza, per le Casse dei professionisti, non può andare a carico della fiscalità generale e, cioè, delle tasse che pagano tutti i cittadini che onorano le tasse perché, per legge, le Casse dei professionisti non possono giovare di aiuti di Stato.

Ne consegue che la quota parte delle pensioni che non paga chi evade i contributi previdenziali sono costretti a pagarle gli altri iscritti professionisti che riescono a onorare i propri impegni previdenziali.

Siamo di fronte ad un perverso effetto circolare che ci penalizza tutti.

«Questa definizione è irrispettosa di coloro i quali rispettano le regole, rinunciando anche al necessario senza fare di questo una bandiera. Tanto ove non si volesse facilmente obiettare che l'evasione di sopravvivenza aggrava di fatto la posizione del contribuente diligente. [...] L'evasione si estrinseca a prescindere dai numeri e dalle motivazioni» (Michele Rubino).

Tenuto anche conto della [sentenza n. 67/18](#) della Corte Costituzionale, il problema esiste ed è certificato nei bilanci consolidati delle Casse di previdenza dei professionisti e quindi, una ragione in più per modificare radicalmente il sistema prima che sia troppo tardi.

Sulla "evasione di sopravvivenza" a proposito delle imposte la Suprema Corte di Cassazione, vedi da ultimo Cass. Penale, Sezione III, n. 47250/16, è costante nell'affermare che «è necessario che siano assolti, sul punto, precisi oneri di allegazione che devono investire non solo l'aspetto della non imputabilità al contribuente della crisi economica che improvvisamente avrebbe investito l'azienda, ma anche la circostanza che detta crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso ad idonee misure da valutarsi in concreto.

Occorre cioè la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un'improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili (Sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905/2014; Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014, Tonti Sauro; Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, Mercurtello, Rv. 258055, Sez.3, n. 43599 del 09/09/2015, dep. 29/10/2015, Rv. 265262).

Poiché la forza maggiore postula la individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell'agente, tanto da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente, questa Suprema Corte ha sempre escluso, quando la specifica questione è stata posta, che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante. (Sez. 3, n. 4529 del 04/12/2007, Cairone, Rv. 238986; Sez. 1, n. 18402 del 05/04/2013, Giro, Rv. 255880; Sez. 3, n. 24410 del 05/04/2011, Bolognini, Rv. 250805; Sez. 3, n. 9041 del 18/09/1997, Chiappa, Rv. 209232; Sez. 3, n. 643 del 22/10/1984, Bottura, Rv. 167495; Sez. 3, n. 7779 del 07/05/1984, Anderi, Rv. 165822).

Costituisce corollario di queste affermazioni il fatto che nei reati omissivi integra la causa di forza maggiore l'assoluta impossibilità, non la semplice difficoltà di porre in essere il comportamento

omesso (Sez. 6, n. 10116 del 23/03/1990, Iannone, Rv. 184856).

Ne consegue che: a) il margine di scelta esclude sempre la forza maggiore perchè non esclude la suites della condotta; b) la mancanza di provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione tributaria penalmente rilevante non può pertanto essere addotta a sostegno della forza maggiore quando sia comunque il frutto di una scelta/politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità; c) non si può invocare la forza maggiore quando l'inadempimento penalmente sanzionato sia stato con-causato dal mancato pagamento delle singole scadenze mensili e dunque da una situazione di illegittimità; d) l'inadempimento tributario penalmente rilevante può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non ha potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 25/02/2015, Rv. 263128)».

Diritto e Giustizia

PROFESSIONE



elezioni dei consigli | 29 Settembre 2017

L'astensionismo al COA di Roma: normalità o patologia?

di Paolo Rosa - Avvocato

La settimana scorsa si sono tenute le elezioni per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

La settimana scorsa si sono tenute le elezioni per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Provo a fare un'analisi.

Gli aventi diritti al voto erano 25.277.

I votanti sono stati 8.546 con una percentuale del 33,81%.

Non è andato quindi al voto il 66,19% pari a 16.731. La lista Vaglio, presidente uscente, ha portato tutti 16 i candidati nel COA e il presidente uscente Mauro Vaglio ha ottenuto 4.582 consensi pari al 53,6% dei votanti.

L'avv. Pierluca Dal Canto, che in questi ultimi anni si è impegnato personalmente nell'impugnativa di numerosi regolamenti che interessano la stragrande maggioranza degli avvocati, si è piazzato all'ultimo posto con 26 voti.

Secondo il sociologo Ilvo Diamanti, che di numeri se ne intende, l'astensione non è una minaccia che incombe sulla nostra democrazia. È, invece, fisiologica.

Se votare è un diritto, lo è anche non votare. Chi non vota accetta, o subisce, la scelta di chi vota. Personalmente mi è difficile condividere l'ottimismo di Diamanti sulle cause dell'astensionismo e sui suoi effetti.

Le elezioni sono il meccanismo principe della democrazia.

Consentono agli avvocati non solo di scegliere i propri rappresentanti, ma anche di premiarli o punirli con la riconferma o meno.

La somma dell'interesse di tutti fa l'interesse generale. Ma se i tanti (nel caso di specie 25.277), diventano pochi (8.546), gli interessi rappresentati saranno sempre più ristretti, con grave danno per tutti.

A mio giudizio il basso tasso di affluenza è la spia di qualcosa che non va nella democrazia.

Certo le cause possibili possono essere diverse: ci può essere chi non va al voto perché "tanto non cambia niente", chi non va al voto perché non capisce la funzione del COA, chi semplicemente si disinteressa della politica forense.

In generale il tasso di astensione cresce quando gli elettori percepiscono o che la posta in gioco è bassa, oppure che il voto non avrà molta influenza.

Quando il grado di democrazia è basso, la democrazia è solo formale con la conseguenza che le istanze popolari vengono ignorate.

Nel caso di specie il collega che in prima persona ha portato avanti numerose iniziative giudiziarie impugnando vari regolamenti che interessano moltissimo avvocati, è stato ignorato.

Si potrebbe allora pensare che le iniziative giudiziarie intraprese non sono state condivise; impossibile sostenere che non erano conosciute perché sui social se ne è continuamente parlato.

Non credo che questo sia solo un astensionismo fisiologico.

Diritto e Giustizia

PROFESSIONE



[professione forense](#) | 01 Dicembre 2017

Il BES – Benessere Equo e Sostenibile – dell’avvocatura italiana

di Paolo Rosa - Avvocato

Il progetto “Benessere Equo e Sostenibile in Italia” (BES) nasce nel 2010, su iniziativa dell’ISTAT e del CNL, e ha visto il coinvolgimento di esperti e di ampi settori della società civile.


L’obiettivo del BES è misurare il livello di benessere dei cittadini italiani nelle sue diverse dimensioni, tenendo conto della distribuzione delle risorse che lo determinano (equità) e della possibilità di garantire il mantenimento degli stessi livelli di benessere alle generazioni future (sostenibilità).

La situazione dell’Avvocatura italiana è la seguente, che traggio dai numeri dell’Avvocatura di Cassa Forense 2016:

AVVOCATI ITALIANI - DISTRIBUZIONE PER REGIONE - ANNO 2016

REGIONE	AVVOCATI ISCRITTI CASSA FORENSE			AVVOCATI ISCRITTI ALBI	POPOLAZIONE ITALIANA	NUMERO AVVOCATI OGNI MILLE ABITANTI
	Donne	Uomini	Totale			
VALLE D'AOSTA	78	100	178	178	126.832	1,4
PIEMONTE	4.976	4.751	9.727	9.770	4.395.369	2,2
LOMBARDIA	16.888	16.373	33.261	33.437	10.011.861	3,3
LIGURIA	2.766	3.327	6.093	6.144	1.566.307	3,9
VENETO	6.090	5.999	12.089	12.150	4.907.408	2,5
EMILIA ROMAGNA	6.972	6.490	13.462	13.521	4.446.929	3,0
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.261	1.302	2.563	2.577	1.218.159	2,1
TRENTINO ALTO ADIGE	794	1.046	1.840	1.847	1.061.046	1,7
TOSCANA	6.314	6.167	12.481	12.534	3.742.589	3,3
LAZIO	14.981	17.831	32.812	33.062	5.891.545	5,6
UMBRIA	1.716	1.529	3.245	3.265	889.695	3,7
MARCHE	2.652	2.655	5.307	5.344	1.539.277	3,5
ABRUZZO	2.732	3.049	5.781	5.835	1.322.760	4,4
MOLISE	704	822	1.526	1.572	310.850	5,1
CAMPANIA	14.639	19.292	33.931	34.264	5.841.750	5,9
PUGLIA	9.522	12.120	21.642	21.787	4.067.294	5,4
BASILICATA	1.355	1.476	2.831	2.880	571.409	5,0
CALABRIA	6.510	6.611	13.121	13.337	1.966.649	6,8
SICILIA	10.595	12.174	22.769	22.988	5.057.247	4,5
SARDEGNA	2.556	2.633	5.189	5.211	1.654.796	3,1
TOTALE	114.101	125.747	239.848	241.712	60.589.766	4,0

* Il dato relativo alla popolazione italiana è riferito ad agosto 2016 (ultimo dato disponibile)



**REDDITO MEDIO IRPEF DEGLI AVVOCATI ISCRITTI ALLA CASSA FORENSE
ANNO 2015**

DISTRIBUZIONE PER REGIONE

REGIONE	DONNE	UOMINI	TOTALE
VALLE D'AOSTA	€ 34.577	€ 59.664	€ 48.547
PIEMONTE	€ 28.336	€ 63.799	€ 45.665
LOMBARDIA	€ 38.673	€ 98.062	€ 67.857
LIGURIA	€ 26.511	€ 63.197	€ 46.373
VENETO	€ 29.220	€ 64.874	€ 46.858
EMILIA ROMAGNA	€ 28.932	€ 63.251	€ 45.487
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 30.336	€ 63.183	€ 46.917
BOLZANO	€ 37.729	€ 87.877	€ 69.346
TRENTO	€ 55.852	€ 70.410	€ 58.802
TRENTINO ALTO ADIGE	€ 36.640	€ 79.719	€ 61.334
TOSCANA	€ 23.254	€ 51.441	€ 37.105
LAZIO	€ 25.512	€ 66.661	€ 47.653
UMBRIA	€ 19.097	€ 43.455	€ 30.597
MARCHE	€ 19.975	€ 43.831	€ 31.946
ABRUZZO	€ 15.677	€ 32.628	€ 24.626
MOLISE	€ 12.254	€ 25.867	€ 19.581
CAMPANIA	€ 14.311	€ 34.660	€ 25.733
PUGLIA	€ 13.234	€ 29.298	€ 22.178
BASILICATA	€ 12.162	€ 27.733	€ 20.331
CALABRIA	€ 10.408	€ 23.455	€ 16.920
SICILIA	€ 12.224	€ 29.970	€ 21.650
SARDEGNA	€ 18.148	€ 35.137	€ 26.694
NAZIONALE	€ 22.772	€ 52.763	€ 38.385

AREA GEOGRAFICA	DONNE	UOMINI	TOTALE
NORD	€ 33.034	€ 78.415	€ 55.559
CENTRO	€ 23.933	€ 59.714	€ 41.512
SUD E ISOLE	€ 13.330	€ 30.895	€ 22.822
NAZIONALE	€ 22.772	€ 52.763	€ 38.385

**VOLUME D'AFFARI MEDIO IVA DEGLI AVVOCATI ISCRITTI ALLA CASSA
FORENSE - ANNO 2015**

DISTRIBUZIONE PER REGIONE

REGIONE	DONNE	UOMINI	TOTALE
VALLE D'AOSTA	€ 54.147	€ 90.625	€ 74.461
PIEMONTE	€ 41.227	€ 103.986	€ 71.895
LOMBARDIA	€ 56.309	€ 167.342	€ 110.869
LIGURIA	€ 36.409	€ 96.572	€ 68.983
VENETO	€ 42.468	€ 108.136	€ 74.954
EMILIA ROMAGNA	€ 41.304	€ 97.790	€ 68.469
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 42.067	€ 100.379	€ 71.499
BOLZANO	€ 57.488	€ 153.055	€ 117.739
TRENTO	€ 52.081	€ 113.313	€ 83.886
TRENTINO ALTO ADIGE	€ 34.350	€ 134.493	€ 100.290
TOSCANA	€ 32.204	€ 79.378	€ 55.385
LAZIO	€ 33.352	€ 107.996	€ 74.440
UMBRIA	€ 23.287	€ 64.420	€ 43.763
MARCHE	€ 27.176	€ 64.880	€ 46.096
ABRUZZO	€ 19.802	€ 45.344	€ 33.287
MOLISE	€ 13.369	€ 37.356	€ 27.203
CAMPANIA	€ 18.101	€ 49.130	€ 35.317
PUGLIA	€ 16.448	€ 40.706	€ 29.954
BASILICATA	€ 14.631	€ 38.272	€ 27.034
CALABRIA	€ 12.876	€ 33.192	€ 23.016
SICILIA	€ 15.189	€ 42.137	€ 29.503
SARDEGNA	€ 23.086	€ 48.382	€ 33.893
NAZIONALE	€ 31.486	€ 83.002	€ 58.305

AREA GEOGRAFICA	DONNE	UOMINI	TOTALE
NORD	€ 47.775	€ 129.898	€ 88.518
CENTRO	€ 33.027	€ 94.920	€ 65.165
SUD E ISOLE	€ 16.687	€ 43.414	€ 31.131
NAZIONALE	€ 31.486	€ 83.002	€ 58.305

EVOLUZIONE DEL REDDITO MEDIO DICHIARATO AI FINI IRPEF DAGLI AVVOCATI ISCRITTI ALLA CASSA FORENSE PER GLI ANNI 2010 - 2015



DISTRIBUZIONE PER REGIONE DI APPARTENENZA

REGIONE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Variazione % 2010/2009	Variazione % 2011/2010	Variazione % 2012/2011	Variazione % 2013/2012	Variazione % 2014/2013	Variazione % 2015/2014
VALLE D'AOSTA	€ 53.407	€ 50.976	€ 51.920	€ 45.339	€ 45.740	€ 48.547	0,3%	-4,8%	1,9%	-12,7%	0,9%	6,1%
PIEMONTE	€ 51.695	€ 51.952	€ 50.909	€ 47.225	€ 45.507	€ 45.665	-3,9%	0,3%	-2,0%	-7,2%	-3,6%	0,3%
LOMBARDIA	€ 72.126	€ 72.761	€ 70.871	€ 66.538	€ 68.397	€ 67.837	-1,1%	0,9%	-2,9%	-5,8%	-0,2%	2,2%
LIGURIA	€ 54.738	€ 54.913	€ 54.624	€ 50.581	€ 47.702	€ 46.373	-8,8%	0,3%	-0,5%	-7,4%	-5,7%	-2,8%
VENETO	€ 50.877	€ 51.240	€ 51.101	€ 46.984	€ 45.126	€ 46.658	-2,0%	0,7%	-0,3%	-8,1%	-4,0%	3,8%
EMILIA ROMAGNA	€ 49.537	€ 50.330	€ 49.020	€ 45.367	€ 44.657	€ 43.437	-2,3%	1,4%	-2,4%	-7,5%	-1,6%	1,7%
FRULI VENEZIA GIULIA	€ 56.735	€ 55.102	€ 53.568	€ 48.333	€ 45.394	€ 46.917	2,4%	-3,9%	-2,8%	-9,8%	-6,1%	3,4%
BOLZANO	€ 61.740	€ 62.061	€ 60.439	€ 69.032	€ 67.470	€ 69.346	-4,9%	0,5%	-2,6%	14,3%	-2,3%	2,8%
TRENTO	€ 77.935	€ 71.469	€ 74.331	€ 56.691	€ 54.686	€ 53.607	-9,3%	-9,4%	4,1%	-23,8%	-3,0%	-2,0%
TRENTINO ALTO ADIGE	€ 69.810	€ 66.729	€ 67.371	€ 62.754	€ 61.099	€ 61.534	-7,4%	-4,4%	1,0%	-6,9%	-2,6%	0,4%
TOSCANA	€ 41.169	€ 41.109	€ 41.851	€ 37.213	€ 35.673	€ 37.185	-1,9%	-0,1%	3,8%	-11,1%	-4,3%	4,0%
LAZIO	€ 59.929	€ 59.092	€ 57.646	€ 49.195	€ 46.995	€ 47.653	-4,2%	0,3%	-2,4%	-16,4%	-2,5%	1,4%
UMBRIA	€ 37.338	€ 37.259	€ 35.879	€ 29.620	€ 29.195	€ 30.597	-0,3%	-0,7%	-3,7%	-17,4%	-1,9%	4,8%
MARCHE	€ 37.401	€ 38.505	€ 37.766	€ 32.024	€ 30.323	€ 31.946	-2,5%	3,0%	-1,9%	-15,2%	-5,3%	5,4%
ABRUZZO	€ 30.012	€ 31.792	€ 31.096	€ 24.854	€ 24.009	€ 24.626	-7,2%	5,9%	-2,2%	-20,1%	-3,4%	2,8%
MOLISE	€ 25.967	€ 25.376	€ 23.763	€ 19.006	€ 17.922	€ 19.581	-3,0%	-2,7%	-6,0%	-20,0%	-5,7%	9,3%
CAMPANIA	€ 37.002	€ 34.755	€ 35.942	€ 24.583	€ 25.733	€ 25.733	-1,9%	-6,1%	3,4%	-26,1%	-3,2%	0,0%
PUGLIA	€ 30.180	€ 31.294	€ 30.942	€ 21.952	€ 21.461	€ 22.178	-2,7%	3,8%	-1,1%	-28,1%	-2,2%	3,3%
BASILICATA	€ 30.956	€ 28.660	€ 27.743	€ 20.507	€ 19.725	€ 20.531	1,9%	-7,4%	-3,2%	-26,1%	-3,8%	3,1%
CALABRIA	€ 24.133	€ 24.419	€ 25.704	€ 18.712	€ 16.637	€ 16.920	-4,2%	1,3%	5,3%	-35,0%	-0,3%	1,6%
SICILIA	€ 31.473	€ 30.842	€ 30.468	€ 22.353	€ 21.252	€ 21.630	-0,1%	-1,7%	-1,5%	-26,6%	-4,9%	1,9%
SARDEGNA	€ 33.341	€ 32.716	€ 32.566	€ 26.790	€ 25.265	€ 26.694	-1,2%	-4,4%	-0,5%	-12,7%	-5,7%	5,7%
NAZIONALE	€ 47.583	€ 47.561	€ 46.921	€ 39.827	€ 37.565	€ 38.345	-2,4%	0,0%	-1,4%	-17,7%	-7,9%	2,1%

I risultati della 19ª classifica di ItaliaOggi, la più completa indagine sulla Qualità della vita

Bolzano ritorna in vetta

di ROXY TOMASICCHIO

Bolzano ritorna in vetta nella classifica annuale sulla Qualità della vita, sciolta dal dipartimento di statistiche economiche dell'Università La Sapienza di Roma per ItaliaOggi, con il supporto di Cattolica Assicurazioni. Era già stata al primo posto nel 1994 (prima edizione dell'indagine), nel 2001 e nel 2007. In tutte le altre edizioni ha comunque mantenuto posizioni di vertice. L'inserto Ambiente, lavoro, tempo libero, scuola e finanza, solo per citare alcune indicatori che hanno reso migliore la vita dei cittadini. Considerando la seconda e terza posizione, rispettivamente di Trento e Belluno (stabili rispetto alla precedente edizione dell'indagine), verrebbe da concludere nulla di nuovo sotto il sole, se non fosse per il cambiamento in testa alla classifica: è Trapani la 19ª provincia italiana. Qui la qualità della vita è insudicibile in sette dimensioni: un mare pulito e l'aria, ambiente, servizio sociale e personale, servizi finanziari e produttivi, sistema salute, tempo libero, tempo di vita. Precedono Medio Campidano, in discesa, e Napoli, stabile al trentunesimo posto. A questo proposito, i grandi centri presentano a doppia velocità: da un lato Roma, che si ripropone ai migliori in sua posizione (21 posti in salita al 67° posto), dall'altro Torino e Milano, in lieve discesa (rispettivamente al 77° e 57° posto) e poi Napoli, appunto, che mostra una sostanziale stabilità in fondo alla classifica. Proprio nelle contrapposizioni tra grandi e piccoli centri urbani sta una delle principali tendenze confermate in questa edizione. Non più nei Centroni avanzati, come un Melegnano povero, quanto piuttosto nei rioni neri, collegate trasversalmente lungo tutta la Penisola, caratterizzate da dinamiche imprenditoriali che non solo a via Veneto, ma controllano i grandi centri metropolitani, portuali e con economie miste diversificate.

Classifica finale									
Pos.	Provincia	Gruppi	Punteggi	Posizione 2016	Pos.	Provincia	Gruppi	Punteggi	Posizione 2016
1	BOLZANO	1	1000,00	1	56	RIETI	2	477,45	68
2	TRENTO	1	977,68	2	57	MILANO	3	460,19	56
3	BELLUNO	1	894,81	3	58	PISTOIA	3	454,83	42
4	VICENZA	1	480,15	9	59	LIVORNO	1	451,37	58
5	LECCO	1	878,57	10	60	PAVIA	3	449,34	63
6	TREVISO	1	876,49	20	61	VERCELLI	3	448,60	13
7	PARMA	1	868,14	5	62	SERNIA	3	417,98	75
8	MANTOVA	1	858,47	7	63	ROVIGO	3	406,75	55
9	PODENONE	1	853,67	14	64	VITERBO	3	404,59	69
10	UDINE	1	848,24	7	65	FERRARA	3	397,03	67
11	SIENA	1	841,51	15	66	TERNI	3	370,51	73
12	VERONA	1	812,92	14	67	ROMA	3	369,71	88
13	CUNEO	1	807,05	13	68	CAOVIA	3	363,86	85
14	MODENA	1	799,63	21	69	CNIEI	3	352,30	60
15	REGGIO EMILIA	1	799,02	16	70	TRIESTE	3	351,66	61
16	SONDRIO	1	794,77	19	71	ALESSANDRIA	3	346,54	59
17	ANDOGNA	1	748,32	35	72	SARONNO	3	341,47	46
18	AOSTA	1	742,35	23	73	SALERNO	3	331,51	79
19	BERGAMO	1	734,06	29	74	SARLETTA-ANDRIASTRANI	3	330,31	82
20	PIACENZA	1	717,66	15	75	GENEVOTO	3	316,77	77
21	LODI	1	705,71	23	76	GENOVA	3	309,60	80
22	GROSSETO	1	697,01	10	77	TORINO	3	306,34	76
23	COMO	1	692,30	4	78	BRINDISI	3	304,03	74
24	PERUGIA	2	677,90	24	79	SASSARI	3	294,32	86
25	FORDI-CESENA	2	672,46	12	80	CAMPORASSO	3	292,51	49
26	CREMONA	2	665,51	24	81	LATINA	3	275,70	75
27	BRESCIA	2	649,82	29	82	AVELLINO	3	267,98	82
28	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	2	646,70	17	83	FROSINONE	3	264,32	87
29	FERMO	2	645,74	40	84	TARANTO	3	262,32	90
30	GORIZIA	2	641,14	11	85	RAGUSA	4	247,75	84
31	VARESE	2	639,41	39	86	LECCE	4	247,10	80
32	ASCOLI PICENO	2	630,38	18	87	COSENZA	4	244,34	77
33	AREZZO	2	628,24	41	88	ENNA	4	242,28	84
34	PAOOVA	2	610,67	37	89	FOGGIA	4	235,20	95
35	MONZA E DELLA BRIANZA	2	613,30	38	90	PESCARA	4	231,84	99
36	PISA	2	606,51	14	91	ORISTANO	4	224,24	71
37	FIRENZE	2	601,72	40	92	CATANZARO	4	224,11	66
38	PESARO E URBINO	1	593,19	34	93	CALTANISSETTA	4	211,20	105
39	LA SPEZIA	2	589,04	32	94	CAGLIARI	4	202,89	88
40	MACERATA	2	584,33	41	95	CASERTA	4	201,36	81
41	VENEZIA	2	582,03	82	96	BARI	4	195,31	81
42	NOVARA	2	578,25	25	97	AGRIGENTO	4	167,48	107
43	BOLOGNA	2	566,83	47	98	MASSA-CARRARA	4	126,60	83
44	POTENZA	2	563,25	64	99	CARBONIA-IGLESIAS	4	119,15	100
45	ASTI	2	562,61	53	100	MESSINA	4	92,94	97
46	BIELLA	2	559,71	37	101	CROTONE	4	92,35	110
47	NUOVO	2	543,29	58	102	REGGIO-CALABRIA	4	68,43	102
48	OGLIASTRA	2	540,07	57	103	CATANIA	4	60,88	83
49	PRATO	2	522,34	65	104	IMPERIA	4	59,25	103
50	IMONI	2	517,13	36	105	SIRACUSA	4	41,09	104
51	MATERA	2	516,48	11	106	FORTE DEI MARMI	4	35,90	104
52	OLBIA-TEMPIO	2	507,58	54	107	VIBO VALENTIA	4	12,21	98
53	TERAMO	2	502,11	33	108	NAPOLI	4	11,40	106
54	RAVENNA	2	498,92	39	109	MEDIO CAMPIDANO	4	7,14	101
55	LUCCA	2	495,06	50	110	TRAPANI	4	6,00	102

Dall'insieme di questi dati, tutti ufficiali, risulta che la maggiore concentrazione di avvocati si trova al Centro Sud (sino all'Emilia Romagna, compresa, gli avvocati sono 79.633 mentre dalla Toscana alla Sicilia sono 162.079, vale a dire più del doppio) e che, a fronte di un reddito medio nazionale di € 38.385,00, il Nord dichiara € 55.559,00, il Centro € 42.512,00, il Sud e le Isole un reddito di € 22.822,00; la Collega Emilia Caruso di Palermo mi fa notare che a Trento un avvocato donna dichiara mediamente € 35.852,00, in Calabria € 10.408,00 e in Sicilia € 12.224,00.

La tabella sulla qualità della vita pone Bolzano al primo posto e Trapani all'ultimo posto ed è sufficiente scorrere la graduatoria per rendersi conto della situazione che, specularmente, riguarda anche l'Avvocatura italiana.

Ci sono quindi due Paesi Italia che viaggiano a due velocità diverse, inutile girarci attorno.

Se vogliamo salvaguardare l'unità nazionale bisogna abbattere il GAP fra le due realtà che richiede

però analogo sforzo da parte di tutti i cittadini perché senza un processo culturale non si va da alcuna parte.

Il benessere umano è determinato dal benessere individuale (cui sono legati attributi come la salute, il livello di istruzione, ecc...) e dal benessere sociale (cui corrispondono attributi condivisi con

altre persone, ovvero con la famiglia, gli amici, la società nel suo complesso).

Il benessere umano necessita di alcuni “pilastri di supporto” (la cultura, la *governance*, l’economia). La legge n. 163/2016 di riforma del bilancio dello Stato ha operato il riconoscimento normativo del collegamento tra indicatori di benessere equo e sostenibile e la programmazione economica e di bilancio.

In questa direzione io ritengo che anche chi governa la politica forense in senso lato e cioè i COA, il CNF, Cassa Forense, OCF, debba, tenendo conto della distribuzione dei dati di cui sopra, improntare le politiche alla salvaguardia dell’unità nazionale promuovendo il benessere equo e sostenibile anche nell’Avvocatura italiana.

Rendersi conto della situazione sarebbe già un buon dato di partenza per impostare ogni decisione al raggiungimento del BES anche per l’Avvocatura italiana.

Diritto e Giustizia

PROFESSIONE



previdenza forense | 31 Ottobre 2018

Gli investimenti diretti delle Casse di previdenza

di Paolo Rosa - Avvocato

Nel 2017 le 19 Casse privatizzate registrano un attivo patrimoniale pari a 78.737.788.793 Euro. Dei 78 miliardi di attivo, il valore degli investimenti diretti è pari a 61.249.136.220 mentre la quota di gestione indiretta realizzata tramite mandati di gestione ammonta a 17.488.652.578.

Gli investimenti diretti avvengono senza il decreto investimenti ma seguendo il codice di autoregolamentazione che l’ADEPP si è dato e che tutte le Casse hanno condiviso.

L’iscrizione alle Casse da parte di 1.655.032 professionisti è obbligatoria.

Il decreto investimenti predisposto dal MEF è pronto da anni ma non va in Gazzetta Ufficiale.

Come ha sottolineato il MEF al Consiglio di Stato, richiesto del proprio parere, nell'adunanza di sezione dell'11 febbraio 2016, «il decreto intende tracciare un quadro di riferimento prudenziale entro cui gli Enti previdenziali interessati possano perseguire gli assetti che ritengono ottimali nell'investimento del proprio patrimonio, con il fine contestuale di garantire un'adeguata tutela degli interessi degli iscritti a fronte della contribuzione obbligatoria da questi ultimi effettuata». L'intero impianto del regolamento si muove sostanzialmente nel solco di principi ispirati al concetto di gestione prudenziale delle risorse e di sana amministrazione, nonché di elevata professionalità degli operatori per ottimizzare il rapporto redditività – rischio anche mediante specifiche restrizioni e limiti quantitativi degli investimenti in taluni servizi, sempre con l'obiettivo di diversificare l'impiego delle risorse e di ridurre il rischio.

Lo schema di decreto è stato sottoposto a consultazione pubblica e ha ottenuto il concerto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 03.12.2015, e il parere della COVIP, con nota del 28.05.2015, nonché quello dell'ANAC.

Osservazioni positive anche da parte del Consiglio di Stato nell'adunanza di sezione dell'11.02.2016.

Pur tuttavia il decreto investimenti non è ancora stato trasmesso in Gazzetta Ufficiale per la sua pubblicazione.

Il perché ce lo spiega il Presidente ADEPP: «Ci siamo già dotati di un Codice di autoregolamentazione sugli investimenti, sulla possibilità di un decreto non sono d'accordo in quanto questo creerebbe delle rigidità inappropriate per chi, come noi, deve muoversi in base alla velocità del cambiamento».

A questo punto delle due l'una: o il decreto investimenti viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale o dovrà essere rivista l'obbligatorietà dell'iscrizione alle Casse di Previdenza dei professionisti: *tertium non datur*.

DIRITTOeGIUSTIZIA

PROFESSIONE



[professione forense](#) | 22 Giugno 2018

Giustizialismo, garantismo ed etica nella condotta

... a margine delle intercettazioni

di Paolo Rosa - Avvocato

Il dibattito pubblico sui social, dopo le recenti intercettazioni che hanno riguardato anche il Presidente di Cassa Forense, contrappone ai garantisti, sostenitori del modello giudiziario italiano, i giustizialisti ovvero i fautori della necessità dell'applicazione della pena, svincolata dalle garanzie – considerate eccessive – del predetto modello italiano.

Al di là di ogni valutazione di carattere penale, sin qui esclusa, credo che quanto emerge dalle intercettazioni interessi prima di tutto quel codice etico che proprio il Presidente ha dato a Cassa Forense con rilevanza per tutti coloro che vi orbitano, interni ed esterni.

Il Codice Etico può definirsi come la "Carta Costituzionale" dell'impresa, ovvero una carta dei diritti e dei doveri morali che definisce la responsabilità etico-sociale di ogni partecipante all'organizzazione imprenditoriale. In pratica, è uno strumento volontario e non vincolante ai sensi di legge che costituisce una dichiarazione di valori di cui un'organizzazione si dota.

E' un mezzo a disposizione delle imprese per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto dell'azienda, perché introduce una definizione chiara ed esplicita delle responsabilità etiche e sociali dei propri dirigenti, quadri, dipendenti e spesso anche fornitori verso i diversi gruppi di stakeholders.

Il Codice Etico è uno strumento di implementazione dell'etica all'interno dell'azienda e per lo stakeholder manager costituisce un mezzo che permette di garantire una gestione equa ed efficace delle transazioni e delle relazioni umane e che sostiene la reputazione dell'impresa, in modo da creare fiducia verso l'esterno. La sua credibilità, ad oggi, dipende dal livello di serietà e di monitoraggio a cui è sottoposto dall'impresa e dagli stakeholders.

Il codice etico al riguardo così recita:

«12. Correttezza delle procedure

I componenti degli Organi collegiali, i dirigenti, i dipendenti, i consulenti, i collaboratori e i terzi che agiscono per conto della Cassa, sono tenuti al rispetto delle procedure interne.

Le loro operazioni devono essere legittime, autorizzate, coerenti, congrue, documentabili e verificabili.

Gli atti formali compiuti debbono rispondere a requisiti di verità, completezza e trasparenza. La documentazione dell'attività svolta deve essere conservata nelle forme stabilite dalle procedure interne, deve essere reperibile e ordinata secondo criteri logici e in conformità alle disposizioni predette.

I responsabili dei processi decisionali nella scelta dei fornitori garantiscono imparzialità e pari opportunità di partecipazione alla selezione, perseguendo la massima utilità, anche economica, per la Cassa.

13. Formalità delle transazioni contabili e relativi controlli

Fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi di correttezza e delle procedure interne sancito dall'articolo precedente per qualsiasi transazione, nelle transazioni contabili i componenti degli Organi collegiali, i dirigenti, i dipendenti, i consulenti e i collaboratori sono tenuti al rispetto delle specifiche procedure interne adottate in materia e devono curare che codice etico e di condotta della cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ogni operazione contabile sia rispondente ai requisiti di verità, completezza e trasparenza; a tal fine deve essere conservata agli atti la documentazione inerente all'attività svolta, in modo da consentire:

- l'accurata rilevazione e registrazione contabile di ciascuna operazione;
- l'immediata determinazione delle caratteristiche e delle motivazioni che sono alla base

- dell'operazione;
- l'agevole ricostruzione formale e cronologica della transazione;
- la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di realizzazione, nonché l'individuazione dei vari livelli di responsabilità e controllo.

I dirigenti, i dipendenti e i collaboratori e i consulenti, nell'ambito delle loro funzioni o incarichi, sono tenuti a partecipare alla realizzazione di un sistema di controllo efficace sulla regolarità delle operazioni effettuate e sulle transazioni contabili. Qualora vengano a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze nelle registrazioni contabili o nelle documentazioni di supporto sono tenuti a riferirne immediatamente al diretto superiore ovvero direttamente all'Organismo di Vigilanza.

29. Norme di comportamento per i componenti degli Organi collegiali I componenti degli Organi collegiali della Cassa sono tenuti al rispetto del presente Codice, improntando la propria condotta ai valori di onestà, integrità, lealtà, e correttezza. Ai componenti degli Organi collegiali è richiesto in particolare:

- di preservare il patrimonio della Cassa;
- di garantire la salute, la sicurezza e della persona;
- di garantire l'integrità e la tutela l'ambiente;
- trasparenza nei rapporti con utenti e fornitori;
- correttezza nei rapporti con la P.A. e altre Autorità;
- autonomia e indipendenza nell'espletamento del proprio mandato, anche nei rapporti con i terzi;
- la partecipazione assidua ed informata alle adunanze ed alle attività cui sono chiamati;
- di evitare situazioni di conflitto d'interesse o di incompatibilità di funzioni;
- di fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio e di non avvalersi della carica per ottenere vantaggi personali. Ogni attività di comunicazione verso l'esterno deve rispettare le leggi e le pratiche di condotta e deve essere atta a salvaguardare le informazioni sensibili e riservate;
- di non divulgare le informazioni conosciute per ragioni di ufficio, ivi compreso il contenuto dei documenti propedeutici o comunque predisposti relativamente agli argomenti oggetto di discussione e di studio negli Organi Collegiali. Ogni comunicazione all'esterno deve essere resa nel rispetto delle leggi e delle pratiche di condotta a salvaguardia delle informazioni sensibili e riservate.

A tale riguardo, nell'utilizzo dei social media, è necessario usare discrezione e buon senso quando si discutono argomenti o si esprimono opinioni che riguardano attività di Cassa Forense, applicando quei valori di riservatezza, onestà, lealtà, e correttezza più volte richiamati.

Nella circostanza viene richiesto di esplicitare sempre il ruolo ricoperto all'interno dell'Ente e di chiarire che le dichiarazioni pubblicate sono personali e non rappresentano in alcun modo la posizione di Cassa Forense».

Chi opera nel mondo variegato della finanza, lo posso dire per esperienza diretta e non per sentito dire, deve avere la sensibilità della immediata percezione del "malaffare" dal quale sottrarsi con un secco "no" proprio per non essere coinvolto in una ragnatela dalla quale è poi complicato uscirne. Diversamente si violano i principi del codice etico che viene prima di ogni altra valutazione. *Multa paucis!*

Un'arte, fare il mercante. Una scelta di vita civile e morale, fondare e far crescere un'impresa. E una relazione virtuosa tra il "buon mercante" e il "buon cittadino". Ne scrive, con lucida intelligenza, Benedetto Cotrugli, mercante di successo a metà del Quattrocento, in un libro riscoperto di recente e appena pubblicato in inglese da Palgrave Macmillan, a cura di Carlo Carraro e Giovanni Favero dell'università Ca' Foscari di Venezia e con una brillante

introduzione di Niall Ferguson, uno dei maggiori storici contemporanei. “Libro de l’arte della mercatura”, è il suo titolo. E’ stato scritto nel 1475 in italiano “volgare”, elegante ed essenziale (se ne discusso alcune sere fa al Canova Club di Milano, davanti a un pubblico di imprenditori, manager, donne e uomini della finanza e della comunicazione). Le regole di vita del buon mercante (che deve vestirsi “in modo sobrio ed elegante”). Le prudenze nel fare ed esigere credito (un’accurata diversificazione del rischio e un corretto calcolo ei tempi). I principi della contabilità (si intravedono i canoni che poi Luca Pacioli definirà con la “partita doppia”), l’affidabilità, la formazione dei figli per il mondo degli affari, la cura per la rete degli scambi, il senso del rischio ma anche la necessità di stare in guardia contro gli eccessi dell’avidità. E i rapporti con la politica (starne alla larga, avverte il mercante).

Diritto e Giustizia

PROFESSIONE



[previdenza](#) | 13 Ottobre 2017

Le Casse di previdenza e il principio della sana e prudente gestione dei contributi accumulati

di Paolo Rosa - Avvocato

Le Casse di previdenza dei professionisti italiani hanno un patrimonio di circa 80 miliardi di euro costituito da contributi previdenziali obbligatoriamente versati dagli iscritti. La gestione della provvista previdenziale deve avvenire secondo la diligenza del buon padre di famiglia che si estrinseca nella sana e prudente gestione.

La responsabilità del prestatore di opera intellettuale è normalmente regolata dall’art. 1176 c.c., che fa obbligo al professionista di usare, nell’adempimento delle obbligazioni inerenti alla sua attività, la diligenza del buon padre di famiglia, da valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata, con la conseguenza che egli risponde anche per colpa lieve.

La diligenza di cui al comma 2 dell’art. 1176 c.c. richiede al soggetto l’impiego di adeguate nozioni e strumenti tecnici, cioè la perizia in senso oggettivo.

Se andiamo a leggere l’art. 3 del Codice di autodisciplina sugli investimenti che l’ADEPP, l’Associazione che raggruppa la maggior parte delle Casse di previdenza dei professionisti, si è dato, leggiamo che: «Gli Enti operano secondo il principio della sana e prudente gestione e perseguono l’interesse collettivo degli iscritti e dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche».

Anche nel recente XI itinerario previdenziale, svoltosi alla fine della settimana scorsa in Sicilia, si è parlato di sostenibilità del debito previdenziale delle Casse di previdenza, di *funding ratio* (che misura il rapporto tra la patrimonializzazione e il debito previdenziale latente) per concludere che ci attendono anni di interessi sugli investimenti inferiori rispetto al passato.

Oggi le risorse investite attraverso la gestione diretta prevalgono rispetto alla gestione indiretta.

Modalità di gestione delle risorse e utilizzo del depositario. Avuto riguardo al modello gestionale impiegato per l'investimento delle risorse (cfr. Tav. 7), nel 2016 le attività gestite in forma diretta totalizzano 63,4 miliardi di euro, il 79,3 per cento del totale (in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto al 2015).

Le attività conferite in gestione attraverso mandati affidati a intermediari specializzati ammontano a 16,6 miliardi di euro, il 20,7 per cento del totale (in diminuzione di 0,5 punti percentuali rispetto al 2015). Le attività gestite in convenzione fanno capo a 45 gestori. Circa la metà delle suddette risorse è appannaggio di 5 gestori con percentuali di *asset under management* tra il 6,2 e il 16,4 per cento; per i restanti, la percentuale massima di *asset under management* è pari al 3,7 per cento.

Tav. 7

Casse. Ripartizione delle attività per modalità di gestione.

(dati di fine anno; importi in milioni di euro)

	2015		2016	
	Importi	%	Importi	%
Gestione diretta	59.442	78,8	63.434	79,3
- di cui: quote di OICR	25.134	42,3	29.822	47,0
Gestione indiretta tramite mandati	15.993	21,2	16.601	20,7
Totale attività	75.435	100,0	80.035	100,0

Osservando la composizione delle attività nell'ambito delle due modalità di gestione emergono rilevanti differenze (cfr. Tav. 8). Nella gestione diretta, in cui risultano peraltro ricomprese in misura significativa anche le "altre attività" (7,1 miliardi di euro, pari all'11,2 per cento, perlopiù costituiti da crediti di natura contributiva), è comunque preponderante il ricorso all'investimento in OICR: 29,8 miliardi di euro, pari al 47 per cento delle attività totali, costituiti da quote di OICVM per 14,3 miliardi e di altri OICR per 15,6 miliardi. Sono inoltre presenti titoli di Stato per il 13,2 per cento e immobili di proprietà per il 9,2 per cento; il complesso degli altri titoli di debito e dei titoli di capitale si attesta solo all'8,4 per cento.

La gestione indiretta tramite mandati è per il 36,6 per cento, 6 miliardi di euro, investita in titoli di Stato; gli altri titoli di debito corrispondono al 17,3 per cento, per l'intero quotati. I titoli di capitale pesano per il 27,9 per cento e sono anch'essi integralmente quotati. Le quote di OICVM hanno un'incidenza del 14,4 per cento; marginale è il peso degli altri OICR (1,2 per cento), per quasi la totalità costituiti da quote di fondi immobiliari.

Casse. Composizione delle attività per modalità di gestione.

(dati di fine anno; importi in milioni di euro)

	2015				2016			
	Gestione diretta	%	Gestione indiretta	%	Gestione diretta	%	Gestione indiretta	%
Attività								
Liquidità	5.741	9,7	481	3,0	6.019	9,5	430	2,6
Titoli di Stato	8.264	13,9	5.631	35,2	8.345	13,2	6.070	36,6
Altri titoli di debito	3.408	5,7	2.555	16,0	2.245	3,6	2.866	17,3
Titoli di capitale	2.753	4,6	4.837	30,2	3.057	4,8	4.633	27,9
OICVM	10.890	18,3	2.268	14,2	14.270	22,5	2.398	14,4
Altri OICR	14.244	24,0	208	1,3	15.552	24,5	196	1,2
- di cui: fondi immobiliari	11.248	18,9	71	0,4	12.504	19,7	190	1,1
Immobili	6.687	11,2	-	-	5.824	9,2	-	-
Part. in società immobiliari	473	0,8	-	-	533	0,8	-	-
Polizze assicurative	391	0,7	-	-	465	0,7	-	-
Altre attività	6.592	11,1	13	0,1	7.124	11,2	8	..
Totale attività	59.442	100,0	15.993	100,0	63.434	100,0	16.601	100,0

Le attività per le quali risulta presente un depositario ammontano a 27,3 miliardi di euro, pari al 34,1 per cento del totale. Di queste, 16,4 miliardi si riferiscono alle attività gestite tramite mandati, rappresentandone quasi la totalità.

(Fonte COVIP Quadro di sintesi anno 2016).

La *governance* degli investimenti richiede strumenti di programmazione che rispettino i principi di prudenzialità, trasparenza, redditività, competenza, congruità, ottimizzazione della combinazione redditività – rischio, adeguata diversificazione del portafoglio, efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati e ridurre i costi.

Poiché le Casse devono stabilire le modalità di gestione diretta o indiretta che intendono adottare, io credo che oggi, più che ieri, di fronte alla prospettiva di rendimenti inferiori al passato, la gestione degli investimenti debba essere affidata a intermediari professionali abilitati, scelte con gare a evidenza pubblica, riducendo al massimo la gestione diretta che potrà essere senz'altro fatta ma entro ambiti definiti e limiti stringenti.

A maggior ragione se il regolamento per gli investimenti non viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale così che le Casse risultano a oggi affrancate da una regolamentazione unitaria.

Da presidente io mi ero posto il medesimo problema e avevo avviato il confronto tra una gestione interna diretta su *cash plus* e una omologa affidata in gestione a terzi.

Come ha rilevato la stessa Corte dei Conti nella sua relazione sul 2012: «Infine, si deve osservare come, a partire dal luglio del 2010, la Cassa abbia avviato una gestione a ritorno assoluto con un orizzonte temporale di 3 anni; al fine di sviluppare le competenze interne e di disporre di un parametro di confronto, le risorse destinate a questo tipo di impiego sono state equi-ripartite fra gestione interna ed esterna».

Alla fine del triennio il bilancio è stato negativo per la gestione diretta interna e l'esperimento è stato chiuso senza conseguenze nel senso che non si è provveduto a privilegiare la gestione indiretta.

È venuto oggi il tempo di provvedervi perché i rendimenti della gestione patrimoniale diventeranno sempre più importanti agli effetti della sostenibilità di lungo periodo.

Come ha scritto Richard Thaler, premio all'economia 2017, «La gente fa spesso scelte scadenti perché come esseri umani siamo condizionati da una vasta gamma di comportamenti di routine che il più delle volte portano a imbarazzanti errori in molteplici aspetti della vita quotidiana, come nell'educazione, nella finanza, nell'assistenza sanitaria, in mutui e carte di credito».

Diritto e Giustizia

PROFESSIONE



previdenza | 10 Novembre 2017

... Eppure i costi ci sono, eccome se ci sono!

di Paolo Rosa - Avvocato

Divagazioni a margine della circolare n. 2/2017 di Cassa Forense in materia di cumulo gratuito

Il Direttore della Rivista "Previdenza Forense" nel suo "La previdenza forense dopo le recenti riforme legislative e regolamentari" alla pag. 69 così scrive:

I riferiti interventi garantiranno una totale copertura finanziaria alle nuove pensioni; il ritocco alla contribuzione e le modifiche al sistema di calcolo delle prestazioni hanno riequilibrato il rapporto tra entrate e uscite previdenziali con un sistema che viene definito 'retributivo sostenibile'. La realtà è che il sistema di calcolo delle pensioni erogate dalla cassa forense è ormai sempre più vicino al sistema contributivo di cui alla l. n. 335/1995, 'conservando' però livelli di solidarietà del sistema retributivo, con una redistribuzione interna al sistema a vantaggio di chi è stato meno fortunato nella professione, ed a carico di chi ha avuto maggiore fortuna.

Nello stesso senso la Responsabile del Settore contabilità e finanza di Cassa Forense, dott.ssa Cinzia Carissimi, scriveva: Il bilancio consuntivo 2012 della Cassa, in «Prev. Forense», 2013, 2, p. 127, afferma che con la riforma del 2012 «lo sforzo condotto a termine dalla cassa Forense sia stato soprattutto nel senso di garantire una totale copertura finanziaria alle nuove pensioni che, per il futuro, non dovranno più generare "debito previdenziale latente" in quanto ciascun iscritto dovrà ottenere, in termini pensionistici, l'equivalente dei contributi versati durante la vita lavorativa, considerate le residue speranze di vita».

Previdenza italiana... Recentemente però è stato pubblicato il quarto Rapporto di Itinerari previdenziali IL BILANCIO DEL SISTEMA PREVIDENZIALE ITALIANO, leggibile nell'allegato, dal quale, alla pag. 49, si certifica che il rapporto Pensione media/Contributo medio, presenta valori che vanno da 1,41 a 4,34, ovvero la pensione media per tutti gli Enti è più alta del contributo medio. Il record spetta agli Avvocati la cui pensione media è pari a 4,34 volte il contributo medio; seguono Inarcassa, Commercialisti, Ragionieri e Geometri per i quali la pensione media è più di due volte e mezzo il contributo medio. Le altre Casse mantengono un rapporto più basso, in particolare i medici (ENPAM) che presentano una pensione media pari quasi al contributo medio (1,06).

Quindi in Cassa Forense, mediamente, paghi 1 e ricevi 4,34.

La conseguenza è che le pensioni OGGI non sono, salvo per gli iscritti che dichiarano redditi largamente sopra il tetto pensionabile, finanziate dalla contribuzione e non lo saranno per molti anni, quantomeno sino alla entrata a regime della ultima riforma.

Questo genera un debito previdenziale latente... che continua ad aumentare e che oggi, prudenzialmente, stimo pari a tre volte la patrimonializzazione con un funding ratio al 30 per cento circa.

Il dato dell'esistenza e della quantificazione del debito previdenziale latente così come il tasso di sostituzione vengono sistematicamente ignorati, anche nel Report di Itinerari previdenziali, perché del debito latente non si deve parlare mentre, invece, va enfatizzato il saldo attivo!

Con l'estensione dell'istituto del cumulo gratuito anche ai professionisti, e tra questi anche agli avvocati, si è posto il problema della copertura finanziaria in Cassa Forense la quale, per essere pervicacemente rimasta ancorata al criterio retributivo della pensione, quando il sistema Paese da anni ha sterzato sul criterio contributivo, non potendo contare su aiuti di Stato, si è venuta a trovare in grossa difficoltà.

Per fortuna in Cassa Forense vi è un Direttore Generale, molto abile al punto che ha firmato la circolare n. 2/2017 del 26.10.2017 sull'applicazione del cumulo gratuito in Cassa Forense.

L'intervento ha cercato di contenere il più possibile gli oneri finanziari che Cassa Forense andrà a sostenere ma così facendo, e va detto per onestà intellettuale, ha trasformato il cumulo gratuito in una nuova totalizzazione perché:

- l'istituto del cumulo gratuito non potrà essere utilizzato per accedere alla pensione anticipata con i requisiti di età e anzianità contributiva di cui all'art. 2, comma 2, del Regolamento delle prestazioni di Cassa Forense;
- l'istituto del cumulo si dichiara non utilizzabile per il conseguimento della pensione di anzianità prevista dall'art. 7, comma 1 del Regolamento delle prestazioni di Cassa Forense;
- le quote di pensione liquidate da Cassa Forense in regime di cumulo non saranno soggette all'integrazione al minimo di cui all'art. 5 del Regolamento delle prestazioni, salvo quanto previsto dal punto 5.2 della Circolare INPS n. 140 del 12.10.2017.

Pur tuttavia per Cassa Forense «i costi ci sono, eccome se ci sono». Voglio sperare che nel bilancio tecnico di prossima adozione se ne voglia tener conto e soprattutto, per il *management*, adottare quelle riforme strutturali che sono ormai ineludibili. Due le opzioni urgenti a mio avviso: o si aumenta la contribuzione, proporzionale e progressiva, o si introduce l'assegno sociale forense pari al minimale INPS.

Per decidere dove andare e soprattutto cosa fare il Presidente dovrebbe indire al più presto la tornata elettorale per dare la parola agli iscritti.

[Qui l'estratto del report di itinerari previdenziali](#)

[Qui l'estratto de "La previdenza forense dopo le recenti riforme legislative e regolamentari"](#)

Diritto e Giustizia

PROFESSIONE



[previdenza forense](#) | 15 Settembre 2017

Drop in Cassa Forense

di Paolo Rosa - Avvocato

Che cosa è il drop? Si tratta di una delle situazioni classiche nelle quali ci si trova quando ci capita di dover comprare una giacca o un nuovo abito. Sul cartellino troviamo la scritta "taglia 48, drop 6", ma non sappiamo in alcun modo cosa significhi.

Cerchiamo allora di comprendere insieme che cosa è il drop nell'ambito della sartoria e a cosa serve.

La definizione tecnica è molto semplice. Il drop è la differenza tra la semimisura del torace e quella della vita e serve a rendere più equilibrata la scelta di un abito, personalizzandone il taglio e migliorando in maniera esponenziale la vestibilità complessiva del vestito, sia per quanto riguarda la giacca che per i pantaloni.

Per questo motivo, al fine di assicurarsi un abito che calzi a pennello è di fondamentale importanza conoscere il proprio numero di drop: si tratta infatti dell'unica possibilità che abbiamo per garantirci giacche e pantaloni che possano essere indossati in maniera armoniosa e compatta.

Gli abiti da uomo di confezione industriale, quindi non su misura ma pronti per essere indossati, vengono realizzati a partire da rilevazioni antropometriche che individuano le proporzioni del corpo umano, al fine di sviluppare tagli sartoriali che si adeguino in maniera quasi perfetta a gran parte delle tipologie fisiche.

I drop ci permettono dunque di scegliere con serenità un abito perfetto per la nostra struttura corporea, assicurando un equilibrio complessivo tra torace, vita e altezza.

Il drop degli avvocati. Attualmente in Cassa Forense ci sono soltanto due misure: la pensione retributiva e , residuale, la pensione contributiva.

Così 240 mila avvocati sono costretti a misurarsi con due soli drop.

Come ha detto recentemente Mario Draghi: «Bisogna avere occhi liberi, non gravati dalla difesa di paradigmi precedentemente detenuti che hanno perso ogni potere esplicativo».

Di fronte ad una realtà così composita la offerta previdenziale e assistenziale deve essere in grado di conformarsi alle varie esigenze per non fungere da vera e propria camicia di forza come oggi sta avvenendo.

La proposta. Con gli altri amministratori del gruppo FB Previdenza forense, Daniela Nazzaro, Lucia Iannone, Carmen Picariello e Francesca Scudiero, abbiamo lanciato questa proposta:

MANIFESTO PROGRAMMATICO DI RIFORMA DELLA PREVIDENZA FORENSE

A. LE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO

La classificazione delle fonti del diritto tributario ricalca quella classica della gerarchia delle fonti in generale. Avremo quindi, in una ipotetica “scaletta“, la Costituzione, la legge ordinaria, il decreto legislativo, il decreto legge, la legge regionale, nonché le fonti secondarie quali regolamenti e decreti ministeriali.

- LA COSTITUZIONE

Nel nostro sistema, fonte primaria del diritto tributario è, ovviamente, la Costituzione, la quale sancisce i principi cui il legislatore deve necessariamente attenersi nell’emanazione di norma fiscali.

Tali PRINCIPI sono:

- a) la riserva di legge (art. 23): «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge»;
- b) la capacità contributiva (art. 53), secondo il quale ogni soggetto è tenuto all’adempimento della prestazione in ragione della sua capacità contributiva;
- c) l’universalità dell’imposta (art. 53), per il quale «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva»;
- d) la progressività del sistema tributario (art. 53), principio programmatico, attuabile in concreto mediante varie forme (progressività per detrazione, per classi, per scaglioni, progressività continua);
- e) l’uguaglianza (relativa) dell’onere tributario (art. 3), secondo il quale l’onere fiscale deve essere suddiviso fra tutti i soggetti d’imposta in proporzione della propria capacità contributiva;
- f) l’inabrogabilità delle norme tributarie a mezzo referendum (art. 75);
- g) l’impossibilità di introdurre nuovi tributi con la legge di approvazione del bilancio (art. 81).
- h) la sussidiarietà della legge regionale (art. 119).

- LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

«I principi generali dell’ordinamento tributario» sono suscettibili di essere derogati o modificati solo con legge ordinaria e mai da leggi speciali (art. 1, l. n. 2012/2000)

- IL DIRITTO COMUNITARIO

I Regolamenti hanno portata generale, sono obbligatori e sono direttamente applicabili in ciascuno stato membro senza necessità di ratifica; le Direttive vincolano invece gli stati quanto al fine da

perseguire lasciando agli stessi un certo grado di discrezionalità per quanto riguarda la ratifica, in questo caso necessaria.

B. LA NORMATIVA PREVIDENZIALE FORENSE

- LA LEGGE PROFESSIONALE n. 247/2012

Art. ,1 comma 1, lett. d). «La presente legge ... favorisce l'ingresso alla professione di Avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del MERITO».

Art. 21, comma 1. «Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reinscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, CON ESCLUSIONE DI OGNI RIFERIMENTO AL REDDITO PROFESSIONALE».

- Il d.lgs. n. 509/94 concernente la «trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza» ... «a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario» (art. 1). La norma disciplina la gestione economico-finanziaria (art. 2) e i poteri degli organi di Vigilanza (art. 3).

C. LA DOTTRINA

La dottrina si esprime in prevalenza nel senso della natura di imposta dei contributi previdenziali (Persiani, 235; Rossi, in Tr. Res. 1986, 709; Levi Sandri, 272), abbandonando la risalente concezione dei contributi come salario previdenziale (F. Santoro-Passarelli, 180).

D. LA GIURISPRUDENZA

- CASSAZIONE III PENALE n. 20845 del 25 maggio 2011.

La Corte ha rilevato che in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali, la giurisprudenza di legittimità ha escluso ogni rilevanza dello stato di dissesto dell'impresa. «Lo stato di dissesto dell'imprenditore, il quale prosegua ciononostante nell'attività d'impresa senza adempiere all'obbligo previdenziale e neppure a quello retributivo, non elimina il carattere di illiceità penale dell'omesso versamento dei contributi. Infatti i contributi non costituiscono parte integrante del salario ma un tributo, in quanto tale da pagare sempre e in ogni caso, indipendentemente dalle vicende finanziarie dell'azienda. Ciò trova la sua "ratio" nelle finalità, costituzionalmente garantite, cui risultano preordinati i versamenti contributivi e anzitutto la necessità che siano assicurati i benefici assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori. Ne consegue che la commisurazione del contributo alla retribuzione deve essere considerata un mero criterio di calcolo per la quantificazione del contributo stesso» (cfr. Cass. n. 11962/1999).

E. LO SCHEMA DELLA RIFORMA

In base all' art. 2 dello STATUTO CF deve assicurare a tutti gli Avvocati che abbiano esercitato la professione con continuità e ai loro superstiti un trattamento previdenziale in attuazione dello art. 38 della Costituzione. Oggi per motivi demografici, reddituali e di sostenibilità di lungo periodo si impone una riforma strutturale dell' attuale assetto informata ai seguenti:

PRINCIPI

1) abolizione della contribuzione minima , sia soggettiva che integrativa : la contribuzione va informata ai principi di progressività e proporzionalità rispetto al reddito , modulata secondo scaglioni;

2) va esercitata la opzione al sistema di calcolo contributivo della pensione, equo e solidale, in pro rata, con armonizzazione equa con il pregresso;

- 3) esenzione totale per i redditi al di sotto della soglia di povertà;
- 4) inserimento, accanto alla pensione minima, della pensione sociale forense, pari al minimo INPS (501,89 euro);
- 5) liquidazione di tutte le prestazioni assistenziali con rigorosa applicazione del criterio nazionale ISEE;
- 6) cancellazione del ruolo esattoriale per tutti gli iscritti, previa rinegoziazione, mediante predisposizione di piani di rientro INDIVIDUALI del debito contributivo, con priorità di recupero rispetto ai GRANDI DEBITORI (oltre i 100.000 euro);
- 7) va previsto un regime di incompatibilità tra la erogazione della pensione e la permanenza negli Albi, in alternativa inserire un tetto tra pensione e reddito da professione, secondo i principi della sentenza 124/2017 della Corte Costituzionale;
- 8) indicazione di un limite in percentuale agli investimenti, finalizzato a vincolare il patrimonio al raggiungimento dello scopo assistenziale e previdenziale (si potrebbe ipotizzare un massimo del 30 % del patrimonio, in analogia con i fondi pensione sottoposti alla medesima vigilanza COVIP);
- 9) per essere eletti delegati sono necessari requisiti di professionalità nelle materie previdenziale o finanziaria (fonti d.lgs. n. 231/01 - TUF - DM 79/2007);
- 10) riduzione del numero dei delegati e dei costi di gestione;
- 11) pubblicazione di tutte le delibere e delle rendicontazioni;
- 12) la rappresentanza, attiva e passiva, spetta ad ogni iscritto;
- 13) promuovere l' azione di recupero (o compensazione) delle somme prelevate a titolo di *spending review* (Corte Cost. n. 7/17);
- 14) va avviato, nel lungo periodo , un processo di armonizzazione tra le Casse esistenti, per la creazione di sinergie che dovrebbero portare ad una UNICA CASSA di previdenza e assistenza per i professionisti italiani;

F. IL COMITATO SCIENTIFICO

Il tutto sostenuto da rigorosi studi attuariali, proiettando dati reali e non attesi ed ipotizzando la formazione di un Comitato Scientifico tra associazioni e gruppi convergenti.

«La vita è come andare in bicicletta, se vuoi stare in equilibrio ti devi muovere»: lo ripeteva Einstein e vale anche al contrario.

Diritto e Giustizia

PROFESSIONE



[previdenza forense](#) | 04 Maggio 2018

Dove c'è incultura previdenziale... le agevolazioni sono un boomerang

di Paolo Rosa - Avvocato

Di fronte alle crescenti difficoltà denunciate dai professionisti e agli impatti di queste sull'attività professionale si riscontra che il nuovo regolamento sull'assistenza varato dalla Cassa Forense risulta scarsamente conosciuto, pur andando incontro con i suoi strumenti alle mutate esigenze della categoria.

Parimenti, è dato constatare che uno strumento innovativo di welfare come la «contribuzione modulare volontaria» ma ancora scarsamente conosciuta, pur rappresentando un'importante opportunità previdenziale offerta oggi dalla Cassa Forense ai propri iscritti (CENSIS, Rapporto annuale dell'avvocatura italiana, Roma, marzo 2016).

La discussione che si è sviluppata sui social dopo l'approvazione ministeriale dell'abolizione temporanea del contributo integrativo minimo, dimostra la scarsissima conoscenza della previdenza forense da parte dell'avvocatura italiana.

In un ambito di «scarsa conoscenza degli istituti previdenziali» le varie agevolazioni che vengono introdotte rischiano di diventare un boomerang perché alleggeriscono momentaneamente un problema ma creano dei buchi previdenziali che l'iscritto non riuscirà più a coprire con enormi sorprese, negative, al momento del pensionamento.

Già nel 2010 il CERP di Torino ha pubblicato un Report sulla alfabetizzazione previdenziale in Italia sostenendo che il nostro Paese si caratterizza per una non chiara percezione degli effetti delle riforme degli anni novanta sulle pensioni che il sistema pubblico erogherà: vige ancora oggi, a livello intergenerazionale, la convinzione che il reddito previdenziale sarà in ogni caso garantito dallo Stato.

La conoscenza del sistema obbligatorio di base da parte dei cittadini italiani appare ancora frammentata e molto ridotta (L'educazione e la comunicazione previdenziale – Il caso italiano – Laura Piatti e Giuseppe Rocco).

In buona sostanza le agevolazioni di volta in volta proposte dovrebbero essere accompagnate da un piano di rientro per l'iscritto così da metterlo in sicurezza lungo il suo percorso lavorativo e previdenziale.

C'è una regola aurea che si deve rispettare: in previdenza non si può vivere alla giornata ma occorre appunto essere previdenti ovvero sia lungimiranti!

Il Collega Giuseppe Fera di Napoli ha scritto sui social: «i delegati Cassa, provenienti dalle aree di maggiore crisi dell'avvocatura, affermano di essere stati impossibilitati a portare avanti le ragioni della decontribuzione e della proporzionalità diretta contribuzione/reddito per una questione di minorità numerica rispetto ai delegati provenienti dalle aree meno colpite dalla crisi. Peccato che sulla carta era un 42 a 38, che evidenzia plasticamente come, nella sostanza, il comitato uscente

non ha voluto mettere al centro della sua azione le ragioni dell'avvocatura in crisi o, peggio, non ne è stato capace».

Questo conferma che l'impianto della previdenza forense va integralmente ristrutturato e che gli interventi "spot" sin qui praticati, dopo la riforma del 2009, non hanno sortito gli effetti sperati. Giustamente la legge n. 247/2012 ha comportato l'equazione iscritto Coa = iscritto Cassa ma il successivo regolamento *ex art. 21*, mantenendo il precedente assetto con delle agevolazioni, ha fatto esplodere il problema e ora il ricorso a nuove agevolazioni lo sta facendo crollare come un castello costruito sulla sabbia!!

Diritto e Giustizia

PROFESSIONE



[previdenza forense](#) | 12 Ottobre 2018

Cassa nazionale unica di previdenza e assistenza per tutti i professionisti

di Paolo Rosa - Avvocato

La globalizzazione ha cambiato il mondo e con il mondo anche le libere professioni. Si può mettere la testa nella sabbia, come sta accadendo a vari livelli, oppure affrontare i problemi con coraggio e, soprattutto, lungimiranza.

L'ultimo rapporto, febbraio 2018, di *Itinerari previdenziali* sul sistema delle Casse privatizzate dei liberi professionisti riproduce un quadro desolante, ma non viene evidenziato dai media, un po' per scarsa conoscenza della materia, un po' perché la industria finanziaria ha tutto lo interesse a magnificare ed esaltare la patrimonializzazione.

Si legge alla pag. 76 che «il rapporto pensione media/contributo medio presenta valori che vanno da 1,4 a 4,26: la pensione media, dunque, per tutti gli enti è più alta del contributo medio; gli avvocati percepiscono una pensione media pari a 4,26 volte il contributo medio; ingegneri e architetti, commercialisti tre volte, ragionieri e geometri 2,5 volte il contributo medio, mentre le altre Casse mantengono un rapporto più basso, in particolare i medici (ENPAM) che presentano una pensione media pari quasi al contributo medio (1,04)».

Lo stesso che dire che le Casse di previdenza dei professionisti erogano, mediamente, in prestazioni più di quanto ricevono dalla contribuzione, il tutto incrementando un debito latente

previdenziale che io stimo pari grossomodo a tre volte la patrimonializzazione ma che nei report viene sistematicamente dimenticato.

Soffermiamoci sui dati offerti da Cassa Forense. Su 240.000 iscritti ben 198.650 dichiarano redditi inferiori a € 50.000,00 annui.

Se lo stipendio medio in Italia è di € 29.380,00 l'anno, in Cassa Forense ci sono 143.774 avvocati che hanno un reddito al di sotto di questa soglia, dove al posto dello stipendio per il lavoro autonomo si deve guardare al reddito.

E per arrivare a € 29.380,00 di reddito annuo è necessario avere un incasso di circa € 60.000,00. La situazione, a mio giudizio, è già oggi insostenibile.

Come si può pensare di assicurare un trattamento pensionistico agli iscritti sottoreddito? Il

regolamento *ex art.* 21 l. n. 247/2012 li porta alla pensione contributiva senza integrazione al trattamento minimo che è poca, per non dire pochissima, cosa ma era inevitabile, nello *status quo*, per non disestare l'equilibrio economico-finanziario di lungo periodo della fondazione. Le Casse di previdenza e assistenza dei liberi professionisti devono combattere contro due nemici particolarmente insidiosi che sono la demografia e la crisi reddituale.

Questi nemici si combattono soltanto unendo le forze.

In previdenza valgono i grandi numeri non le specificità di nicchia perché il bisogno da intercettare è lo stesso per tutti i professionisti.

Nel suo intervento sull'ultimo numero della Previdenza Forense maggio-agosto 2018, il direttore prof. Leonardo Carbone, alla pag. 115 esattamente scrive che: «La diversità di regole dettate per le varie categorie professionali, sia per l'accesso alla professione che al sistema previdenziale categoriale, ha rappresentato uno degli ostacoli maggiori per la istituzione di una Cassa nazionale unica per tutti i liberi professionisti; la disorganicità delle norme in materia di previdenza delle varie categorie professionali – soprattutto in ordine ai criteri per l'accesso al sistema previdenziale categoriale – concorre direttamente alla realizzazione di palesi ed ingiuste sperequazioni nell'accumulazione delle risorse finanziarie e di conseguenza, nella erogazione dei trattamenti pensionistici; è auspicabile una generale riconsiderazione di tutta la materia dell'accesso alla previdenza dei liberi professionisti allo scopo di eliminare, nel rispetto della pluralità e della tipicità delle singole professioni, la disorganicità della legislazione vigente».

La strada è segnata ed è quella giusta, a mio avviso.

Se il management delle varie Casse di previdenza e assistenza dei liberi professionisti fosse lungimirante l'avrebbe già intrapresa avendo come obiettivo l'istituzione della Cassa unica di previdenza e assistenza per tutti i professionisti, la sola in grado di contrastare le criticità demografiche e reddituali.

Oggi in sede ADEPP si parla di un fondo di solidarietà intercategoriale fra le Casse di previdenza professionali, che possa esser utilizzato per supportare un Ente, in caso di difficoltà finanziaria. E, per realizzarlo, si pensa di «proporre al governo una defiscalizzazione, i cui proventi possano costituire» una riserva per il mutuo soccorso nel sistema pensionistico privato e privatizzato.

Sarebbe solo, a mio avviso, un pannicello caldo insufficiente allo scopo e che richiede, per alimentarsi, della detassazione oggi come oggi improponibile con questi “chiari di luna”.

Come mi ricorda l'amico Carlo Dolci di Bergamo, con me in Cassa Forense, avevamo cominciato ad aprire una strada comune più di dieci anni fa proponendo la costituzione di una SGR con altre Casse per la gestione di fondi immobiliari distinti ma fu proprio il nostro CDD a bloccare la

iniziativa che era giunta ad una formulazione concreta.

“Verrà un giorno...” di Manzoniana memoria per concludere alla Giuseppe Valenti!

Diritto e Giustizia

PROFESSIONE



previdenza forense | 19 Gennaio 2018

Cassa Forense e il report ALM

di Paolo Rosa - Avvocato

Il Report ALM consente di individuare i primi due indicatori di salute della Cassa rappresentati dal surplus/deficit e dal funding ratio.

Alla mia richiesta di averne copia Cassa Forense mi ha risposto così: «in primo luogo, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che, ai sensi della normativa vigente e delle Linee guida in materia di accesso agli atti adottate dalla Cassa Forense, il documento richiesto non sia accessibile, in quanto trattasi di documento inerente all'attività preparatoria posta in essere per l'adozione, da parte dei componenti Organi dell'Ente, di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione di e programmazione. Peraltro, il Consiglio di Amministrazione ha rilevato che l'istanza appare preordinata ad un controllo generalizzato sull'operato dell'Ente e, come tale, inammissibile alla luce degli orientamenti giurisprudenziali in materia, in quanto non traspare dalla stessa un Suo interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente collegata al documento richiesto, documento che non è da ritenersi obbligatorio in base alla normativa vigente, né ha carattere di ufficialità. A tale riguardo, tenuto conto della motivazione espressa nella Sua richiesta, si evidenzia che può trarre ogni utile indicazione dalla lettura dei documenti ufficiali previsti dalla normativa vigente, ovvero il bilancio contabile e il bilancio tecnico, che – come peraltro noto – sono i documenti richiesti dagli Organi vigilanti per le verifiche sulla sostenibilità del sistema previdenziale forense».

Il 26 ottobre 2017 la Cassa di Previdenza dei Ragionieri ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, una sintesi delle principali evidenze delle analisi ALM svolte da Prometeia Advisor SIM per la Cassa, in particolare:

- » **Analisi integrata attivo-passivo (ALM) e valutazione della sostenibilità attuale e prospettica della Cassa**, tramite l'analisi del funding ratio (FR)
- » **Analisi dell'attuale asset allocation ed esercizio di risk budgeting dell'eventuale variazione dell'allocazione strategica della Cassa di lungo periodo** in funzione degli obiettivi e del profilo di rischio di CNPR
- » **Esemplificazione della convergenza verso l'asset allocation strategica** attraverso l'individuazione dell'asset allocation tattica per il prossimo triennio che tiene conto della situazione attuale della Cassa

- » Le ipotesi utilizzate fanno riferimento al **Bilancio Tecnico approvato nel 2017** con la popolazione aggiornata a dicembre 2016; i dati del **patrimonio complessivo sono a valori di mercato al 30 giugno 2017**

... leggibile nell'allegato.

Perché è fondamentale per ogni iscritto disporre del Report ALM? Perché:

- » **L'Asset & Liability Management consente di studiare congiuntamente l'attivo ed il passivo della Cassa al fine di:**
 - » **valutare la sostenibilità della Cassa**
 - » **stimare il rendimento di equilibrio**
 - » **definire il profilo rischio/rendimento ottimo per la Cassa**
- » **In prima approssimazione la sostenibilità, in ottica ALM, può essere definita come la capacità del patrimonio di soddisfare tutti i debiti previdenziali della Cassa nei confronti dei suoi iscritti; una Cassa è, quindi, sostenibile se, ipotizzando la chiusura della popolazione ad una data, le risorse finanziarie sono sufficienti per pagare l'ultima prestazione all'ultimo iscritto**

Il Report ALM consente di individuare i primi due indicatori di salute della Cassa rappresentati dal *surplus/deficit* e dal *funding ratio*.

Se il *funding ratio* risulta minore del 100%, la sostenibilità non sarebbe assicurata ma l'analisi va ovviamente integrata con l'evoluzione prospettica del *funding ratio*.

Attualmente il *funding ratio* per la Cassa dei Ragionieri risulta pari all'85,2%.

Dal Report COVIP abbiamo appreso che il *funding ratio* di Cassa Forense è pari al 43% e quindi la metà rispetto a quello della Cassa dei Ragionieri.

Abbiamo quindi diritto di conoscere il Report ALM di Cassa Forense per:

- valutare la sostenibilità della Cassa;
- stimare il rendimento di equilibrio;
- definire il profilo rischio/rendimento ottimo per la Cassa.

[Qui la sintesi pubblicata dalla Cassa dei Ragionieri](#)

Diritto e Giustizia

PROFESSIONE



previdenza forense | 01 Giugno 2018

Cambiare i delegati per cambiare la previdenza forense

di Paolo Rosa - Avvocato

La situazione di Cassa Forense è ben illustrata a pag. 66 del Rapporto n. 5, anno 2018 di Itinerari previdenzia

«Il rapporto pensione media/contributo medio presenta valori che vanno da 1,04 a 4,26: la pensione media, dunque, per tutti gli enti è più alta del contributo medio; gli avvocati percepiscono una pensione media pari a 4,26 volte il contributo medio, ingegneri e architetti, commercialisti 3 volte, ragionieri e geometri 2,5 volte il contributo medio, mentre le altre Casse mantengono un rapporto più basso, in particolare i medici (ENPAM) che presentano una pensione media pari quasi al contributo medio (1,04)».

Gli avvocati percepiscono una pensione media pari a 4,26 volte il contributo medio.

Poiché Cassa Forense dispone di un patrimonio accumulato, può essere interessante valutare quale garanzia (e non equilibrio), questo patrimonio è in grado di fornire agli iscritti.

Funding Ratio al 31.12.2016

(Importi in milioni di euro)

<i>Patrimonio</i>	11.085,9
<i>Valore Attuale degli Oneri</i>	38.639,2
<i>Funding Ratio Atteso</i>	0,287

I quaderni di Paolo

(Valutazione del funding ratio atteso dell'attuario esterno di Cassa Forense, dott. Luca Coppini, Roma 19.04.2017).

Nel 2010 Cassa Forense ha avviato il confronto, con lo strumento del cash plus, gestione a rendimento assoluto, a parità di condizioni, tra la gestione interna e quella esterna. Dopo i tre anni previsti, il confronto è stato chiuso con la dimostrazione che la gestione esterna era più profittevole di quella interna. Si è però proseguito con la gestione interna e oggi si pensa alla SICAV, società di investimento a capitale variabile, socio unico Cassa Forense. Dal 24 al 28 settembre bisogna andare al voto per rinnovare il Comitato dei Delegati di Cassa Forense.

Diritto e Giustizia

PROFESSIONE



professione forense | 24 Novembre 2017

Avvocatura shaken not stirred

di Paolo Rosa - Avvocato

250 mila avvocati, dei quali 25 mila in bonis, ben rappresentati a tutti i livelli, e 225 mila in difficoltà, priva di rappresentanza, soli, ma con molti leoni alla tastiera.

Al Congresso di Rimini muore l'OUA e nasce l'OCF: l'organismo preposto *ex art. 39 l. n. 247/2012* ad attuare i deliberati del Congresso Nazionale Forense.

Il Congresso Nazionale Forense è la massima assise dell'Avvocatura italiana nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ciascuna delle sue componenti associative. Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense.

Il Congresso Nazionale Forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati.

All'assemblea del 17 e 18 novembre 2017, OCF ha, tra il resto, deliberato di chiedere al CNF di pronunciarsi formalmente entro la fine di novembre sulla sua volontà di considerare le spese del Congresso e quelle di OCF come funzionali alla realizzazione delle sue competenze istituzionali; in caso contrario, e al fine di superare il clima di incertezza relativo al tema che a oggi ha impedito all'OCF, a un anno dalla sua formale costituzione, di espletare pienamente le proprie funzioni,

L'ufficio di coordinamento ha avuto mandato di chiedere la convocazione di una immediata sessione ulteriore del Congresso per rendere chiare le regole che riguardano l'erogazione del contributo.

OCF ha deliberato altresì di ampliare i temi del prossimo Congresso, in programma a Catania a ottobre 2018, includendone alcuni particolarmente sentiti dall'Avvocatura, tra cui la difesa della giurisdizione e del ruolo nell'avvocato nel processo e il rispetto e piena attuazione dell'art. 5, della Costituzione per contrastare le tendenze di accentramento in materia di geografia giudiziaria.

OCF ha altresì indetto per il 16 febbraio 2018 la giornata della dignità e dell'orgoglio dell'Avvocatura e della salvaguardia delle tutele per manifestare a salvaguardia della professione forense quale strumento di composizione delle distorsioni sociali e del mercato; per l'irrinunciabilità della tutela giudiziaria dei diritti; per l'autonomia e l'indipendenza dell'Avvocatura e il diritto alla giusta remunerazione della prestazione professionale.

La delibera rende chiaro il contratto tra OCF, da un lato, e CNF, dall'altro, e le difficoltà dell'Avvocatura che si agita ma non si mescola.

Nulla di nuovo, mi verrebbe da dire, sotto il sole italiano!

L'esperienza dell'OUA e l'esperienza dell'OCF dimostrano che l'Avvocatura ha bisogno di un unico organismo di rappresentanza che, a mio giudizio, dovrà essere il Consiglio Nazionale Forense diviso in 2 sezioni: una giurisdizionale e l'altra di rappresentanza dell'intera Avvocatura italiana, eletto con suffragio universale dall'intera base.

Il Congresso di Catania non potrà ingabbiare ancora una volta l'Avvocatura su temi decisi da pochi a tavolino anche perché, uno dei problemi più sentiti oggi dall'Avvocatura italiana e cioè quello previdenziale, mi risulta semplicemente dimenticato.

Agitato, non mescolato va bene per il Vodka Martini di James Bond ma non per l'Avvocatura italiana.

Diritto e Giustizia

PROFESSIONE



previdenza forense | 12 Gennaio 2018

L'elezione del Comitato dei Delegati in Cassa Forense e l'astensionismo

di Paolo Rosa - Avvocato

Entro il 15 marzo 2018 il Presidente di Cassa Forense dovrà indire le elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati fissando le operazioni di voto per tutti i circondari da completarsi entro il 15 ottobre 2018 in 5 giorni consecutivi tra lunedì e venerdì, indicando l'orario di chiusura delle votazioni alle ore 13.00.

Il Comitato dei Delegati è eletto a suffragio diretto sulla base di liste concorrenti.

Hanno diritto di **elettorato attivo** gli iscritti alla Cassa Forense e almeno a un albo o registro al giorno precedente quello di indizione delle elezioni.

Hanno diritto di **elettorato passivo** gli avvocati iscritti alla Cassa Forense e a un albo da almeno 5 anni con i seguenti requisiti di onorabilità e professionalità:

- a) alla data di scadenza per la presentazione delle candidature siano iscritti ininterrottamente alla Cassa Forense e a un albo da almeno 5 anni;
- b) alla presentazione della candidatura abbiano inviato le comunicazioni obbligatorie e siano in regola con i pagamenti dei contributi dovuti ed esigibili da Cassa Forense;
- c) non abbiano ricevuto richieste di pagamenti di interessi e di sanzioni, alle quali non abbiano ottemperato nei termini e con le modalità indicate dalla Cassa Forense;
- d) non siano stati condannati con decreto penale o sentenza irrevocabili, anche se emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., alla pena della reclusione per delitto non colposo, pur se sostituita con altra sanzione;
- e) non siano sottoposti a misure cautelari, di sicurezza e/o prevenzione;
- f) non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive più gravi dell'avvertimento, con esclusione della censura inflitta definitivamente da almeno cinque anni anteriori a quello della data di indizione delle elezioni del Comitato dei Delegati;
- g) non si trovino in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Astensionismo... Nelle precedenti tornate elettorali l'affluenza al voto è stata intorno al 10% il che significa che su circa 240.000 avvocati aventi diritto al voto, sono andati a votare 24.000 colleghi. Ne deriva che l'astensionismo è un dato reale molto consistente ed è **inspiegabile** trattandosi di elezioni per i Delegati della propria Cassa di previdenza e assistenza.

Sul fenomeno dell'astensionismo il Corriere della Sera ha condotto recentemente un'approfondita analisi di Stella Pulpo, che qui ripropongo nei suoi dati essenziali:

«Dopo i grillini, i neoberlusconiani, gli elettori di sinistra, gli alfaniani e i leghisti, con questo ritratto multiplo si chiude la nostra analisi. Chi sono i non-elettori? Hanno motivazioni diverse, ma sono accomunati da una convinzione: la politica è ormai una cosa distante, irritante e incomprensibile.

Non ha sedi. Non ha loghi. Non ha leader. Non ha profili social. Non scende mai in piazza. Non manda una letterina a casa degli italiani a Natale. Non ha un programma e non ha neppure un manifesto, dico UNO, affisso in giro. Non ha nulla e non fa nulla, ciononostante è il primo partito, quello con la più alta percentuale di giovani tra le sue schiere, in costante crescita, in Italia e in tutte le democrazie occidentali: il Partito dell'Astensione. Ma chi sono gli astenuti? E quali sono le ragioni, se ragioni ci sono, alla base della scelta di rinunciare all'esercizio del proprio diritto (e dovere) di voto? Proviamo a scoprirlo.

La prima cosa da chiarire, per procedere, è che qualsiasi tentativo di liquidare il fenomeno dell'astensionismo come una cosa brutta che fanno persone brutte, è sbagliato. **Il Partito dell'Astensione include al suo interno un universo composito di disaffezione, delusione, rabbia, alienazione, apatia, ignoranza, opinione e persino ideologia, ebbene sì (che cosa**

vintage, l'ideologia!). Nelle sue frange si incontrano i non-elettori più disparati, con astensionismi di matrice diversa (emotiva, in certi casi; culturale, in altri), accomunati tutti da un unico elemento: la convinzione che la politica sia (ormai) una cosa distante. Distante materialmente, distante idealmente, distante umanamente».

Giovanna Baer nel suo “Astensionismo tra disaffezione e riscatto sociale” scrive: Per tentare di analizzare l'astensione elettorale, bisogna, come si sarà intuito, considerare che il fenomeno del non-voto racchiude al suo interno forme del tutto diverse fra loro. Sebbene le classificazioni possano avere gradi maggiori o minori di specificità, riteniamo sia utile distinguere almeno quattro gruppi distinti: un astensionismo fisiologico-demografico, che si realizza quando il non recarsi a votare è determinato da cause fisiche (malattie invalidanti, ospedalizzazione), catastrofi naturali, oppure da un minor numero di iscritti nelle liste elettorali dovuto alla diminuzione della natalità o all'invecchiamento degli aventi diritto al voto (e questa è una forma 'naturale' di astensione, che prescinde dalla volontà dei soggetti di recarsi alle urne); un astensionismo tecnico-elettorale, che si realizza quando le modalità del voto sono così complicate da scoraggiarne l'esercizio o per una scarsa efficienza nel recapito dei certificati elettorali (anche in questi casi i cittadini hanno poche responsabilità); un astensionismo apatico, tipico di coloro che non si interessano alla politica e che pertanto non votano mai; un astensionismo che abbiamo deciso di chiamare da bipolarismo, che raggruppa chi non trova più un organismo politico che ne rappresenti le istanze dopo la dissoluzione dei partiti tradizionali nelle macro-compagini attuali; e infine un astensionismo di protesta, di chi sceglie di non votare come ritorsione contro la mala gestione della cosa pubblica o per sfiducia verso il ruolo della politica. Dato che in genere i numeri dell'astensionismo fisiologico, di quello tecnico e di quello apatico sono piuttosto stabili, sono le ultime due forme quelle che determinano la crescita esponenziale del fenomeno.

Quando il non-voto rispecchia una non-azione, il che avviene quando ha alle spalle indifferenza e disinteresse come nel caso dell'astensionismo apatico, è possibile inquadralo nello schema esplicativo più utilizzato per analizzare la partecipazione politica, quello che fa riferimento alla dimensione centro-periferia, per la quale la partecipazione politica di un individuo dipende soprattutto dalla sua posizione sociale, ed è tanto maggiore quanto più questa posizione si trova prossima al centro della società. Alla centralità sociale concorrono tutta una serie di fattori: innanzitutto l'età, il genere, la condizione occupazionale (sono più centrali gli adulti che lavorano degli anziani, dei giovani e delle casalinghe); poi lo status socio-economico (più centrali le classi superiori di quelle inferiori); il livello culturale (più centrali i più istruiti); l'esposizione alla comunicazione politica; l'integrazione nella comunità locale e nell'istituzione familiare (più centrali i residenti da tempo nel comune e i coniugati); e infine le componenti geografiche (più centrali gli abitanti delle grandi città e del centro-nord). In questo schema le classi socialmente centrali partecipano di più, e quando per un qualunque motivo diminuisce l'effetto di mobilitazione proveniente dal sistema politico, le prime categorie sociali a non partecipare sono quelle più periferiche (per esempio le donne anziane, i giovani disoccupati, i residenti nei comuni minori del sud, e così via).

Quando invece il fenomeno dell'astensione non è la conseguenza di un estraniamento sociale, ma è un comportamento consapevole che esprime la distanza tra sé e la politica così come si esprime in un dato momento storico (astensionismo da bipolarismo e di protesta), esso non è più inquadrabile in termini di centro-periferia, ma necessita di nuove dimensioni interpretative (anche se presumibilmente coinvolgerà i gruppi più capaci di innovazione, per esempio i maschi adulti occupati dei capoluoghi del centro-nord o gli intellettuali). Come scriveva Piero Gobetti nell'articolo *La nostra fede* (1919): “Guardate la vita politica da un punto di vista di onestà illimitata: ne provate disgusto; e il disgusto degenera in astensionismo, scherno, indifferenza per i supremi interessi”. Bisogna ricordare tuttavia che l'astensione attiva esprime sì distacco dalla vita

politica, ma non necessariamente da quella pubblica. Politico e pubblico si somigliano ma non sono la stessa cosa, perché l'impegno civile, ossia il contributo che l'individuo dà alla società, non si esaurisce nel recarsi periodicamente alle urne (e Gobetti ne è un ottimo esempio)».

Per contro gli avvocati, soprattutto sui temi previdenziali, sono molto impegnati sui social, dove minacciano sfracelli di ogni genere anche se il contenzioso avviato contro il regolamento *ex art.* 21 della legge n. 247/2012 è stato episodico e non certo massiccio! Consistente, invece, il mancato versamento dei contributi che in CF aumenta con progressione quasi geometrica!

Vediamo se alla prossima tornata elettorale, che si avvicina, passeranno dalle parole ai fatti abbandonando, per un momento, la tastiera per approntare liste e frequentare poi i seggi elettorali. Lamentarsi poi non avrebbe più alcun senso perché il treno passa una volta ogni 4 anni!!

Una cosa è ormai certa: per rendere la previdenza forense **inclusiva e non esclusiva** c'è bisogno di un management lungimirante e previdenzialmente preparato.

ECONOMIA E FINANZA



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Questioni di Economia e Finanza
(Occasional Papers)

La ricchezza delle famiglie in sintesi:
l'Italia e il confronto internazionale



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Questioni di Economia e Finanza

(Occasional Papers)

La ricchezza delle famiglie in sintesi:
l'Italia e il confronto internazionale

di Diego Caprara, Riccardo De Bonis e Luigi Infante

Numero 470 – Novembre 2018

La serie Questioni di economia e finanza ha la finalità di presentare studi e documentazione su aspetti rilevanti per i compiti istituzionali della Banca d'Italia e dell'Eurosistema. Le Questioni di economia e finanza si affiancano ai Temi di discussione volti a fornire contributi originali per la ricerca economica.

La serie comprende lavori realizzati all'interno della Banca, talvolta in collaborazione con l'Eurosistema o con altre Istituzioni. I lavori pubblicati riflettono esclusivamente le opinioni degli autori, senza impegnare la responsabilità delle Istituzioni di appartenenza.

La serie è disponibile online sul sito www.bancaditalia.it.

ISSN 1972-6627 (stampa)

ISSN 1972-6643 (online)

Stampa a cura della Divisione Editoria e stampa della Banca d'Italia

**LA RICCHEZZA DELLE FAMIGLIE IN SINTESI:
L'ITALIA E IL CONFRONTO INTERNAZIONALE**

di Diego Caprara, Riccardo De Bonis e Luigi Infante*

Sommario

Il lavoro analizza l'evoluzione della ricchezza delle famiglie in una prospettiva di lungo periodo, confrontando i cambiamenti del portafoglio finanziario e delle attività non finanziarie in Italia con le dinamiche di altre economie avanzate. In Italia la ricchezza reale è 5,5 volte il reddito disponibile, con le abitazioni che contano per 4,6 volte; la ricchezza finanziaria è 3,8 volte il reddito disponibile. La ricchezza totale lorda è quindi circa 9,3 volte il reddito disponibile. Tenendo conto delle passività, pari all'80 per cento del reddito disponibile, la ricchezza totale netta delle famiglie è 8,5 volte il reddito. Anche in Francia e Spagna la ricchezza reale delle famiglie è prevalente rispetto a quella finanziaria, mentre il contrario si osserva negli Stati Uniti e in Germania. In Italia, le attività finanziarie sono, in rapporto al reddito disponibile, in linea con la Francia, più alte che in Spagna e Germania, inferiori rispetto a Stati Uniti, Giappone, Regno Unito e Canada. Nella gran parte dei paesi, ad eccezione di Germania e Giappone, dal 1995 a oggi le variazioni delle attività finanziarie sono derivate in maggior misura da variazioni dei prezzi degli strumenti – guadagni o perdite in conto capitale – piuttosto che da flussi di risparmio. Negli ultimi venti anni il portafoglio finanziario delle famiglie italiane è diventato più simile a quello medio dei paesi avanzati. Nel confronto con gli altri paesi, il debito delle famiglie italiane rimane il più basso.

Classificazione JEL: E01, E21.

Parole chiave: ricchezza finanziaria, famiglie, ricchezza reale, debiti, conti finanziari.

Indice

Introduzione	5
1 Italia	6
1.1 Ricchezza e passività delle famiglie dal 1950 al 2017	6
1.2 Come è cambiata la ricchezza finanziaria in Italia: 1950-2017.....	7
2 Il confronto internazionale: 1995-2016	11
2.1 Attività reali e finanziarie	11
2.2 L'andamento dei livelli della ricchezza finanziaria	11
2.3 Le variazioni della ricchezza tra effetti prezzo ed effetti quantità	13
2.4 La composizione della ricchezza finanziaria	18
2.5 Le passività	20
3 Conclusioni	22
Appendice metodologica	24
Bibliografia	25
Appendice	29

* Banca d'Italia, Servizio Analisi statistiche, Dipartimento di Economia e statistiche **Introduzione**¹

Negli ultimi 40 anni il rapporto tra ricchezza e reddito disponibile delle famiglie è aumentato nella gran parte dei paesi avanzati. La crisi finanziaria globale e la “Grande recessione” hanno temporaneamente interrotto la lunga fase di crescita. Successivamente, la ricchezza è tornata a crescere nella gran parte dei paesi ma con andamenti differenziati, dipendenti dall'intensità delle crisi nazionali e dalle caratteristiche dei sistemi finanziari e delle economie reali. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane – detenuta sotto forma di depositi, titoli, azioni quotate e non quotate, fondi comuni, strumenti assicurativi e pensionistici privati – è pari a circa 4.400 miliardi di euro; le attività reali, in gran parte immobili, sono 6.300 miliardi; le passività superano i 900 miliardi (Tav. A1 e A2).

Vi è un dibattito sul ruolo rispettivo del risparmio, delle variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari e dei prezzi delle attività reali nello spiegare l'aumento della ricchezza (Piketty 2014; Bonnet et al., 2014; Knoll et al., 2014). È tuttavia acquisito che variazioni nei valori della ricchezza delle famiglie possono avere effetti sulle variabili macroeconomiche, in particolare sui consumi (Poterba 2000; Guiso, Paiella e Visco 2005; Paiella 2007; De Bonis e Silvestrini 2012). Inoltre, la composizione del portafoglio e la ricchezza netta delle famiglie forniscono informazioni sulle caratteristiche dei sistemi finanziari (Goldsmith 1969; Demirguc-Kunt e Levine 2001; Babeau e Sbano 2002; De Bonis e Pozzolo 2012) e sulla loro stabilità (Palumbo e Parker 2009; Jappelli et al., 2013; De Bonis et al., 2017). L'interesse per gli andamenti macroeconomici si combina con una crescente attenzione per la forte concentrazione che caratterizza la distribuzione della ricchezza nella maggior parte dei paesi, sulla spinta delle ricerche di Piketty (2014).

L'obiettivo di questo lavoro è riassumere i principali aspetti dell'evoluzione della ricchezza delle famiglie in una prospettiva di lungo periodo, discutendo le differenze tra le famiglie italiane e quelle dei principali paesi avanzati. Saranno utilizzati i dati dei conti finanziari, che assicurano un grado elevato di comparabilità internazionale. Per le attività non finanziarie saranno utilizzati i dati raccolti dall'Ocse, che hanno un minor grado di confrontabilità.

Il lavoro è diviso in quattro paragrafi. Il prossimo si concentra sull'Italia, discutendo l'andamento della ricchezza reale e delle attività finanziarie delle famiglie dal 1950 a oggi; ci si sofferma in particolare sui cambiamenti del portafoglio finanziario. Il paragrafo 3 confronta livelli e composizione della ricchezza nei principali paesi avanzati: Canada, Francia, Germania, Giappone,

¹ Si ringraziano Andrea Brandolini, Orazio Carabini e Giovanni D'Alessio per i commenti a una versione precedente; Luigi Cannari e Giovanni D'Alessio per averci fornito le stime della serie storica su abitazioni e terreni, e Roberto Marano per l'aiuto nella parte grafica del lavoro. Le opinioni presentate sono degli autori e non impegnano la responsabilità dell'Istituto di appartenenza.

Italia, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti. L'ultimo paragrafo contiene delle considerazioni di sintesi. L'appendice metodologica descrive in dettaglio le fonti dei dati.


1 Italia

1.1 Ricchezza e passività delle famiglie dal 1950 al 2017

Nel 1950 la ricchezza degli italiani era rappresentata in gran parte dalle attività reali, che erano oltre sei volte il reddito disponibile (Figura 1). In una economia ancora agricola, il valore delle attività finanziarie era addirittura inferiore a quello del reddito disponibile. Successivamente, con la finanziarizzazione dell'economia, tipica di tutti i paesi avanzati (Goldsmith 1969), le attività finanziarie sono cresciute quasi senza soluzione di continuità, al netto di piccoli episodi di crisi: si possono ricordare gli effetti negativi sui valori azionari derivanti dalla nazionalizzazione dell'energia elettrica e la fondazione dell'Enel nel 1962 e dalle difficoltà della Borsa nella seconda metà degli anni Settanta e nel 1987.

Figura 1

Attività e passività delle famiglie italiane
(in rapporto al reddito disponibile)



Fonti: per il reddito disponibile, nostre stime dal 1951 al 1960; Brandolini, Gambacorta, Rosolia (2018) dal 1961 al 1994; OCSE dal 1965. Per abitazioni e terreni, Cannari, D'Alessio e Vecchi

(2017) dal 1950 al 2000; ISTAT dal 2001. ISTAT per il totale delle attività non finanziarie (cfr. tav. A1).

Il peso della ricchezza reale è crollato fino alla metà degli anni Sessanta, scendendo intorno a tre volte il reddito disponibile, soprattutto a causa della stasi dei prezzi delle abitazioni che si registrò in quel periodo (Cannari et al., 2016 e 2017), a fronte di una crescita dei redditi nominali nell'ordine del 10 cento medio annuo. I prezzi delle abitazioni sono tornati a crescere dagli anni

Settanta. La ricchezza reale si è mantenuta in media intorno a 3-3,5 volte il reddito disponibile fino alla fine degli anni Novanta del Novecento.

La ricchezza reale è sempre stata superiore alla ricchezza finanziaria, salvo che nella seconda parte degli anni Novanta del Novecento, contraddistinti dal boom di Borsa della “new economy”. Dai primi anni Duemila i due aggregati hanno avuto andamenti diversi. Le attività finanziarie sono cresciute fino al 2006: la crisi finanziaria globale e quella dei debiti sovrani hanno interrotto la loro crescita e la ripresa dopo il 2011 non le ha ancora riportate ai valori pre-crisi del 2006. Al contrario il rapporto tra ricchezza reale e reddito disponibile è cresciuto fino al 2012, per poi diminuire per effetto della discesa dei prezzi delle case.

Negli anni Cinquanta le passività delle famiglie italiane erano una frazione trascurabile del reddito disponibile. Sono poi salite, toccando quasi il 40 per cento del reddito disponibile nel 1995 e collocandosi intorno all’80 per cento alla fine del 2017.

Riassumendo, alla fine del 2017 si stima che la ricchezza reale lorda era 5,5 volte il reddito disponibile, con le abitazioni che contavano per 4,6 volte. La ricchezza finanziaria era 3,8 volte il reddito disponibile. La ricchezza totale lorda delle famiglie era quindi circa 9,3 volte il reddito disponibile e la ricchezza totale netta 8,5 volte (Tav. A3).

1.2 Come è cambiata la ricchezza finanziaria in Italia: 1950-2017


In questo paragrafo ci concentriamo sull’evoluzione della composizione della ricchezza finanziaria in Italia, in una prospettiva di lungo periodo (Bonci e Coletta 2005; De Bonis 2005, Ricotti e Sanelli 2005; Caprara e De Bonis 2017). La suddivisione della ricchezza tra i diversi strumenti è mutata nel tempo (Fig. 2; Tav. A1 e A2), influenzata da fattori diversi congiunturali e strutturali. Una lista incompleta comprende il livello dei tassi di interesse, l’evoluzione della tassazione degli strumenti finanziari, l’andamento della Borsa e del ciclo economico, le scelte dei risparmiatori e la loro propensione al rischio, le politiche di offerta di prodotti da parte delle banche e degli altri intermediari, le condizioni e le regole del sistema pensionistico pubblico.

- (i) *Depositi bancari e postali*. I depositi – inclusivi del circolante – costituiscono il 31 per cento della ricchezza finanziaria; rappresentano la forma principale di investimento per le famiglie. È un dato ricorrente nella storia italiana, se si fa eccezione per i periodi di forti rialzi della Borsa, quando le azioni/partecipazioni sono diventate il primo strumento: è stato questo il caso all’apice della bolla delle dot.com, e dell’intervallo 2005–2007, prima della crisi finanziaria globale. La disintermediazione bancaria – comune a gran parte dei paesi industriali – ha oggi ridotto il peso dei depositi rispetto a quanto osservato dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta del Novecento: ancora nel 1975 i depositi e il circolante erano oltre il 70 per cento

della ricchezza. Dagli anni Ottanta il peso dei depositi è sceso, fino a toccare, nel 2005-2006, il 23 per cento delle attività finanziarie delle famiglie. Da allora la crisi finanziaria globale e i bassi tassi di interesse hanno spinto le famiglie a muoversi verso la detenzione di attività più sicure, come i depositi.

(ii) *Titoli*. La discesa dei tassi d'interesse degli ultimi anni è tra le motivazioni della caduta al 7 per cento del peso dei titoli nella ricchezza finanziaria degli italiani, dal 30 per cento del 1990. Oggi la quota dei titoli è al livello *minimo* da quando sono disponibili statistiche (1950). L'incidenza dei titoli, bassa negli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta, era successivamente cresciuta, a causa dell'aumento del debito pubblico, passato dal 55 per cento del PIL nel 1980 al 111 per cento nel 1993: i risparmiatori erano così diventati i primi detentori di titoli pubblici, sostituendosi alla detenzione tradizionale da parte delle banche.

Figura 2



Fonte: Banca d'Italia, conti finanziari

Dal 1996 il ruolo guida dei titoli pubblici si è perso progressivamente, in favore delle emissioni di titoli bancari (Zatti 1998; Linciano, 2010; Grasso et al., 2010; Coletta e Santioni, 2016). La sottoscrizione di obbligazioni bancarie è stata prima favorita dall'inasprimento del prelievo fiscale sui certificati di deposito (sulla crescita precedente di questo strumento cfr. Focarelli e Tedeschi 1993). All'inizio degli anni duemila le crisi di emittenti sovrani (Argentina) e di imprese (Cirio e Parmalat), e la necessità di finanziare l'espansione del credito – soprattutto a medio e a lungo termine – hanno ulteriormente sospinto la domanda e l'offerta di obbligazioni bancarie: esse sono arrivate a superare il 10 per cento della ricchezza delle famiglie nel 2011. Negli ultimi anni le obbligazioni bancarie hanno invece perso di peso, a causa della scomparsa dei benefici fiscali nel 2012 e nel 2014; hanno anche inciso la contrazione dell'offerta dei titoli da parte delle banche, vista la dinamica lenta del credito, e

l'entrata in vigore delle regole sul *bail-in*. Gran parte delle obbligazioni bancarie detenute dalle famiglie scadrà entro il 2020. In assenza di nuovi acquisti la loro quota, oggi del 2 per cento, scenderebbe a meno dell'1 per cento della ricchezza finanziaria. Trascurabile è il peso delle obbligazioni subordinate detenute dalle famiglie, oggi sotto lo 0,5 per cento della ricchezza finanziaria.

- (iii) *Azioni e partecipazioni*. Questo strumento, che oggi costituisce il 24 per cento della ricchezza delle famiglie, comprende sia azioni quotate sia azioni e partecipazioni non quotate, da sempre rilevanti in Italia, data la diffusione delle piccole imprese non quotate o a capitale non azionario, la cui proprietà è mantenuta dalle famiglie che le gestiscono. Azioni e partecipazioni avevano un peso consistente all'inizio degli anni Sessanta, quando arrivarono a toccare il 35 per cento delle attività finanziarie. La nazionalizzazione dell'Enel, le mancate riforme della Borsa e del governo societario delle imprese, le difficoltà conseguenti del mercato azionario hanno contribuito a un ruolo limitato di azioni e partecipazioni negli anni Sessanta e Settanta. Successivamente, la creazione della Consob e le riforme del governo societario, ad esempio con l'emanazione del Testo Unico della Finanza nel 1998, hanno contribuito a un aumento della ricchezza detenuta in azioni e partecipazioni: l'aggregato ha oscillato intorno al 25-30 per cento della ricchezza delle famiglie fino agli anni precedenti la crisi finanziaria globale. Quest'ultima ha depresso i valori di Borsa, incidendo negativamente su azioni e partecipazioni fino al 2011. Successivamente si è avuta una ripresa, anche se il rapporto capitalizzazione di Borsa/PIL non ha ancora recuperato i livelli precedenti la crisi finanziaria globale.
- (iv) *Fondi comuni di investimento*. I fondi comuni, introdotti in Italia nel 1983, con un forte ritardo rispetto all'esperienza storica di altri paesi, pesano oggi per il 12 per cento del totale della ricchezza finanziaria delle famiglie. I fondi avevano raggiunto la massima incidenza sulla ricchezza – 18,0 per cento – alla fine della bolla del mercato azionario del 1995-2000. Era poi seguita una fase di ridimensionamento, anche per un trattamento fiscale non favorevole. Negli ultimi tre anni le famiglie sono tornate a investire nei fondi: una quota così elevata all'interno della ricchezza complessiva non si osservava dal 2004. Le banche hanno favorito le sottoscrizioni, dato che la lenta dinamica del credito non impone una forte crescita della raccolta.
- (v) *Riserve assicurative e fondi pensione*. Gli strumenti assicurativi e pensionistici privati sono al massimo storico del 23 per cento del totale della ricchezza finanziaria, in virtù di una crescita costante, iniziata negli anni Novanta, in occasione delle prime riforme del sistema pensionistico pubblico. Fino ad allora le riserve tecniche assicurative e i fondi pensione non

avevano superato il 10 per cento della ricchezza finanziaria. Pur essendo cresciuti a un tasso annuo medio superiore alle due cifre tra il 1995 e il 2016, i fondi pensione alla fine del 2017 pesavano meno del 4 per cento della ricchezza delle famiglie, mentre le polizze assicurative del ramo vita erano pari a circa il 16 per cento. Quasi il 4 per cento della ricchezza era rappresentata da fondi per il trattamento di fine rapporto di lavoro (TFR). Le riserve assicurative del ramo danni pesavano per meno dell'1 per cento.

In sintesi, il calo della componente obbligazionaria nella ricchezza delle famiglie si è accompagnato a una ricomposizione verso i prodotti del risparmio gestito. L'aggregato – che include fondi comuni e strumenti assicurativi e pensionistici – ha raggiunto il 35 per cento del portafoglio delle famiglie, superando ormai da anni i valori toccati all'apice del ciclo favorevole della Borsa del 1995–2000.

È possibile *guardare attraverso* i prodotti finanziari intermediati. Applicando il metodo del “look-through” si può analizzare la destinazione finale del risparmio delle famiglie e valutare i rischi a cui sono esposti i risparmiatori. Cardillo e Coletta (2017) hanno tolto il “velo” ai prodotti del risparmio gestito *italiano*: secondo queste stime, alla fine del 2016 i titoli di debito e le azioni rappresentavano entrambi circa il 23 per cento della ricchezza finanziaria degli italiani. In particolare i titoli pubblici italiani detenuti direttamente e indirettamente dalle famiglie sono circa il 16 per cento del totale delle attività finanziarie.

La quota dei titoli di debito detenuti dalle famiglie salirebbe a circa il 30 per cento considerando gli investimenti degli italiani intermediati dai fondi comuni *esteri* (Della Corte, Federico e Felettigh 2018). Secondo una stima preliminare di larga massima, la quota di titoli pubblici potrebbe superare il 20 per cento.

Va anche sottolineata la crescita continua delle attività sull'estero delle famiglie italiane, passate dal 4 per cento del 1995 a oltre il 10 per cento del 2017 del totale della ricchezza finanziaria. Il fenomeno è stato in gran parte dovuto alla crescita dei fondi comuni esteri, controllati sia dalle banche italiane sia da intermediari di altri paesi (Cardillo e Coletta 2017; Della Corte et al., 2017).


2 Il confronto internazionale: 1995-2016

2.1 Attività reali e finanziarie

Il confronto internazionale mostra che la ricchezza reale rimane più grande della ricchezza finanziaria non solo in Italia, ma anche in Spagna e in Francia (Figura 3; per un confronto recente si veda DBRS 2018). I due aggregati sono equivalenti nel Regno Unito. Al contrario negli Stati Uniti, nel Canada, in Giappone e in Germania la ricchezza reale delle famiglie è più piccola di quella finanziaria. I primi due paesi si caratterizzano per un forte sviluppo dei mercati finanziari e per una densità della popolazione molto bassa, che deprime i prezzi della terra e delle abitazioni fuori dai grandi centri urbani (Glaeser et al., 2012). La Germania si caratterizza invece per la bassa percentuale della popolazione che vive in case di proprietà, per la diffusione del *social housing*, per una dinamica dei prezzi delle case più moderata, anche per l'assenza del boom del credito alle famiglie che aveva investito gli altri paesi europei fino alla crisi finanziaria globale (sul caso tedesco cfr. D'Alessio et al., 2013).

Figura 3

Attività reali e finanziarie delle famiglie: un confronto tra paesi (in rapporto al reddito disponibile)



Fonte: OCSE. Per la Germania e gli Stati Uniti l'ultimo anno disponibile per le attività non finanziarie è il 2015, per la Spagna il 2014.


2.2 L'andamento dei livelli della ricchezza finanziaria

Come ricordato, in Italia la ricchezza finanziaria delle famiglie è pari a 3,8 volte il reddito disponibile, come in Francia. È una posizione mediana rispetto a Stati Uniti, Giappone, Regno Unito e Canada, dove lo stesso rapporto è superiore a 5 volte il reddito disponibile, e Spagna e Germania, dove il rapporto è intorno a 3 volte il reddito (Figura 4).

Figura 4

La ricchezza finanziaria delle famiglie: un confronto internazionale, 1995-2017

(attività finanziarie in rapporto al reddito disponibile)



Fonte: OCSE, conti finanziari e conti economici. In assenza di statistiche, il reddito disponibile sul 2017 per gli USA, Canada e Giappone coincide con quello del 2016.

Tra il 1995 e il 2017 la ricchezza finanziaria, in rapporto al reddito disponibile, ha attraversato diverse fasi, riflesso della congiuntura e degli shock che hanno colpito le economie. Una forte crescita si

è avuta tra il 1995 e il 2000, in relazione allo sviluppo della “new economy” e all’espansione del mercato azionario. Con l’esplosione della bolla speculativa nel 2001, la ricchezza finanziaria lorda si è contratta fino al 2002. Una nuova fase di recupero, favorita dalla politica monetaria espansiva della Federal Reserve, ha prevalso dal 2004 al 2006. La crisi finanziaria, esplosa con il fallimento di Lehman Brothers, e la Grande Recessione hanno determinato una caduta delle attività finanziarie, protrattasi fino al 2011 nella maggioranza dei paesi. Successivamente si è avuta una ripresa: nella gran parte dei paesi la ricchezza finanziaria delle famiglie ha superato i livelli raggiunti prima della crisi globale del 2007-2008. L’Italia è un’eccezione, poiché in rapporto al reddito disponibile le attività finanziarie sono ancora sotto il picco raggiunto nel 2006. Rispetto agli altri paesi l’indice di Borsa è cresciuto meno dal 2008 a oggi e il rapporto tra capitalizzazione di Borsa e PIL rimane il più basso.

Negli ultimi venti anni le fasi congiunturali, scandite dalle crisi, non hanno modificato le posizioni relative dei paesi nel rapporto tra attività finanziarie e reddito disponibile. Negli Stati Uniti, Giappone, Regno Unito e Canada la Borsa è più sviluppata che nell’area dell’euro, come mostrato dal rapporto tra capitalizzazione e PIL e da un maggior tasso di partecipazione, sia diretto

sia indiretto, delle famiglie ai mercati finanziari.² In questi paesi, inoltre, la previdenza pubblica ha un ruolo più limitato che nei paesi dell'area dell'euro: ciò ha spinto da decenni le famiglie a maggiori investimenti in fondi comuni, prodotti assicurativi e pensionistici. Le posizioni relative tra i paesi nella sostanza non mutano se sottraiamo le azioni e partecipazioni non quotate, la posta di più difficile stima, dal totale delle attività finanziarie detenute dalle famiglie.

2.3 Le variazioni della ricchezza tra effetti prezzo ed effetti quantità

La dinamica delle attività finanziarie può essere spiegata dagli andamenti dei prezzi degli strumenti finanziari, che risentono di shock che colpiscono i mercati, e dagli acquisti di nuovi strumenti. Alla fine di un periodo t , il legame tra le consistenze delle attività finanziarie (AF), i flussi (F) e i guadagni o perdite in conto capitale legati ai prezzi (P) può essere così definito:

$$AF_t = AF_{t-1} + P_t + F_t$$

Il tasso di crescita delle attività finanziarie può essere quindi espresso come somma del contributo dei flussi finanziari e degli aggiustamenti di prezzo:

$$\frac{AF_t}{AF_{t-1}} - 1 = \frac{P_t}{AF_{t-1}} + \frac{F_t}{AF_{t-1}}$$

Dal 1996 al 2016 la scomposizione delle variazioni della ricchezza tra aggiustamenti di valore (o effetto prezzo) e flussi finanziari (o effetto quantità) ha mostrato nei paesi avanzati due regolarità (Figura 5).


(i) Nella gran parte dei paesi gli aggiustamenti di prezzo – rettangoli blu degli istogrammi – hanno prevalso sul contributo dei flussi (i rettangoli rossi). La Germania è un'eccezione, essendo l'unico paese dove i flussi sono stati quasi sempre più grandi dei guadagni o delle perdite in conto capitale; lo stesso è avvenuto, in misura minore, in Giappone, caratterizzato da venti anni di deflazione o di inflazione molto bassa.

(ii) La prevalenza degli aggiustamenti di prezzo sui flussi è stata comune sia alla fase di crescita delle economie, dal 1995 al 2006, quando hanno prevalso i guadagni in conto capitale, sia alla fase successiva caratterizzata da crisi, quando sono state dominanti le perdite in conto capitale.

² Secondo i dati dell'indagine *Household Finance and Consumption*, condotta nell'area dell'euro, la percentuale di famiglie italiane che investe direttamente in azioni quotate nel 2014 è stata pari al 3,7 per cento, una percentuale inferiore a quella registrata in Francia (11,7 per cento) e Spagna (11,0 per cento). La percentuale è di circa il 50 per cento negli Stati Uniti.

Figura 5

Contributi alla crescita delle attività finanziarie: 1996-2016
(valori percentuali)



Fonte: OCSE, conti finanziari.

Queste due tendenze generali possono essere qualificate confrontando l'Italia con gli altri paesi. In Italia le attività finanziarie sono cresciute a ritmi sostenuti tra il 1996 e il 2000, con aumenti guidati

maggiormente dai rialzi di prezzo degli strumenti finanziari, che hanno beneficiato dello sviluppo dei

mercati, delle privatizzazioni di imprese e banche, e del trend mondiale di crescita delle Borse. Questo andamento è stato interrotto dallo scoppio della bolla della “new economy”: dal 2001 al 2003 i flussi finanziari hanno prevalso sulle variazioni di prezzo. I guadagni in conto capitale ottenuti sugli strumenti detenuti dalle famiglie italiane sono tornati a crescere tra il 2004 e il 2006, a ritmi simili a quelli del periodo 1996-2000. Il contributo positivo degli aggiustamenti di valore ha accomunato anche gli altri paesi europei. La Spagna, la Francia e il Regno Unito hanno registrato contributi dei prezzi simili a quelli italiani.

La crisi finanziaria globale ha determinato un ribaltamento degli andamenti precedenti. In Italia il valore del portafoglio delle famiglie si è ridotto per circa il 5 per cento sia nel 2007 sia nel 2008, a causa soprattutto dei forti aggiustamenti di valore negativi. Negli altri paesi, ad eccezione del Giappone, l'effetto negativo dei prezzi si è registrato prevalentemente nel 2008; l'impatto negativo della crisi è stato particolarmente forte per le famiglie americane e spagnole.

Anche se, come detto, generalmente più piccoli degli aggiustamenti di valore, i flussi delle famiglie italiane hanno contribuito positivamente alla dinamica delle attività finanziarie tra la seconda metà degli anni novanta e il 2006, con tassi compresi tra il 3 e il 6 per cento. Dopo la crisi finanziaria, i flussi sono rimasti positivi ma su livelli bassi, collocandosi quasi sempre al di sotto dell'1 per cento.


L'andamento è coerente con la riduzione del risparmio lordo delle famiglie, passato da un valore medio del 15,7 per cento del reddito disponibile, nel periodo 1995-2008, al 10,7 per cento tra il 2009 e il 2016. La figura 6 descrive le principali dinamiche del conto del capitale delle famiglie, mostrando quanta parte del risparmio (aumentato dei trasferimenti netti) viene utilizzata per acquisire beni di investimento³ (prevalentemente abitazioni, o investimenti in macchinari e altri beni con finalità produttiva da parte delle famiglie produttrici al lordo degli ammortamenti), oppure investita in attività finanziarie, in presenza di un saldo finanziario positivo.⁴ I saldi finanziari riportati sono misurati sia dal lato del conto del capitale sia dal lato dei conti finanziari. Concettualmente i saldi dovrebbero coincidere. L'eguaglianza si osserva solo in Francia, Canada e Germania, dove la produzione statistica impone un bilanciamento delle discrepanze.⁵

³ Gli investimenti sono riportati convenzionalmente con il segno negativo nel grafico, poiché riducono il flusso di risparmio lordo.

⁴ Un valore negativo del saldo finanziario segnala, al contrario, l'acquisizione di risorse finanziarie dai restanti settori dell'economia, quindi un aumento dell'indebitamento.

⁵ Le discrepanze tra i due saldi finanziari possono derivare dalle diverse fonti statistiche utilizzate nella produzione dei conti economici e dei conti finanziari, dai processi di stima impiegati per alcuni strumenti, da diverse politiche di revisione dei dati.

(valori percentuali)




Fonte: OCSE, conti economici.

Tra i paesi europei il contributo dei flussi finanziari alle variazioni della ricchezza è stato eterogeneo. Il risparmio finanziario delle famiglie tedesche è stato stabile nel periodo analizzato,

mostrando solo una lieve riduzione negli anni della crisi finanziaria; dopo il 2008 il risparmio lordo ha registrato un lieve aumento. Per le famiglie spagnole il contributo degli acquisti di nuovi strumenti finanziari ha avuto una maggiore correlazione con le fasi cicliche o le crisi; nel periodo 1996-2006 i flussi hanno contribuito in media per il 6 per cento alla crescita della ricchezza finanziaria. Al di fuori dell'Europa, le famiglie canadesi, strutturalmente in deficit finanziario, registrano il più basso contributo dei flussi alle variazioni della ricchezza.

Figura 7

Contributo dei flussi di risparmio alle variazioni della ricchezza negli ultimi venti anni
(consistenze in rapporto al reddito disponibile)



Fonte: OCSE, conti finanziari.

Per sintetizzare l'impatto che gli aggiustamenti di valore hanno avuto sulla ricchezza finanziaria tra il 1996 e il 2016, nella figura 7 si confronta la sua consistenza alla fine del 2016, in rapporto al reddito disponibile, con il valore che la stessa ricchezza avrebbe in assenza di variazioni nei prezzi degli strumenti finanziari, per effetto dei soli flussi di risparmio. Quest'ultimo è stato ottenuto sommando alla consistenza alla fine del 1995 la cumulata dei flussi tra il 1996 e il 2016. Le famiglie canadesi, seguite da quelle americane e quelle inglesi, sembrano aver beneficiato degli aggiustamenti di valore più rilevanti, coerentemente con quanto già osservato nella figura 5; all'estremo opposto, per le famiglie tedesche e giapponesi gli aggiustamenti di valore si compensano nel periodo analizzato. In situazione intermedia si collocano le famiglie italiane, francesi e spagnole

2.4 La composizione della ricchezza finanziaria

Le specificità nazionali nella diffusione dei prodotti finanziari aiutano a capire le caratteristiche dei sistemi finanziari (Bartiloro et al 2012). I depositi sono predominanti in Giappone, dove la persistenza di una bassa inflazione ha indotto le famiglie a privilegiare uno strumento il cui valore è fisso in termini nominali (Tav. 1).

Tav. 1

Attività finanziarie delle famiglie nei principali paesi (composizione percentuale; valori al 2016)

	Circolante e depositi	Titoli	Azioni e altre partecipazioni		Fondi comuni	Strumenti assicurativi e pensionistici	Altre attività
				<i>di cui: azioni quotate</i>			
Italia	31,4	8,6	23,3	1,8	11,2	22,6	3,3
Francia	28,0	1,3	20,7	4,6	5,6	39,3	5,1
Germania	39,4	2,8	10,5	5,2	10,1	36,7	0,6
Spagna	41,5	1,9	24,5	6,0	13,4	16,9	1,8
Regno Unito	24,1	0,4	10,8	3,8	4,6	56,2	3,9
Canada	21,0	2,0	18,7	8,7	18,8	37,1	2,4
Stati Uniti	13,6	5,8	35,5	..(1)	11,1	32,4	1,7
Giappone	51,5	1,7	11,2	5,4	5,3	27,5	2,9

Fonte :Ocse.(1) Dato non disponibile.


Anche in Germania, Spagna e Italia, paesi tradizionalmente basati su un forte ruolo delle banche, i depositi sono lo strumento più diffuso. Gli Stati Uniti sono al primo posto per il peso di azioni e

partecipazioni. Nel Regno Unito prevalgono gli strumenti assicurativi e pensionistici. Gli Stati Uniti e l'Italia sono i paesi con la maggior diffusione relativa di titoli, emessi soprattutto dalle imprese negli Usa e dalle amministrazioni pubbliche in Italia. La quota di risparmio gestito sul totale delle attività finanziarie delle famiglie resta in Italia inferiore a quella di buona parte degli altri paesi.

Pur con qualche eccezione, queste differenze nei portafogli hanno caratterizzato i paesi dal 1995 in poi (Figura 8). Ci sono segnali di convergenza nella composizione della ricchezza finanziaria in Europa (Di Giacinto ed Esposito, 2012), anche se essa ha riguardato soprattutto il peso delle azioni e degli strumenti assicurativi e pensionistici (si veda Bruno et al 2012).

Figura 8

Le attività finanziarie delle famiglie: un confronto internazionale
(consistenze in rapporto al reddito disponibile; valori percentuali)



Fonte: Ocse, conti finanziari.


Per valutare la similarità dei portafogli delle famiglie, dopo aver costruito per ogni paese le quote rispettive degli strumenti sul totale delle attività finanziarie, si è costruito un indicatore di correlazione di Pearson per ogni coppia di paesi, dal 1995 al 2016. Valori più alti dell'indice misurano portafogli più simili.

Nella Figura 9 mostriamo le correlazioni bilaterali per l'Italia e il suo valore medio, nonché il valore medio per gli altri paesi. Nei venti anni esaminati le differenze tra portafogli delle famiglie italiane e quelli degli altri paesi si sono in media ridotte: oggi la correlazione tra il portafoglio finanziario delle famiglie italiane e il gruppo dei paesi analizzati è pari a 0,9, contro lo 0,7 nel 1996. Guardando ai singoli paesi, i portafogli italiani sono simili a quelli spagnoli, e, in misura minore, a quelli tedeschi; rimane una forte differenza rispetto alle famiglie britanniche e americane. Le evidenze sono, ancora una volta, riconducibili al peso delle banche e della Borsa nelle varie economie.

Figura 9

Similarità dei portafogli delle famiglie: il caso italiano

(*correlazione di Pearson*)



Fonte: Oece, conti finanziari.

2.5 Le passività

Dal 1995 le passività delle famiglie sono cresciute nella gran parte dei paesi (Figura 10), in contesti caratterizzati da una prevalente riduzione delle propensioni al risparmio, da tassi di interesse generalmente bassi, da innovazioni finanziarie che hanno facilitato l'accesso delle famiglie


20

al mercato del credito (si pensi al *mortgage equity withdrawal*; Greenspan 2005; Greenspan e Kennedy 2007).

Fanno eccezione Germania e Giappone, dove le passività delle famiglie erano già alte nel 1995 e hanno successivamente ristagnato. In Germania ha pesato la precedente fase di crescita dei prestiti, legata alla ricostruzione della zona orientale del paese dopo l'unificazione nel 1989; in Giappone la bolla del credito era scoppiata verso la fine degli anni Ottanta.

Figura 10

Le passività finanziarie delle famiglie
(in rapporto al reddito disponibile; valori percentuali)



Fonte: OCSE. Le passività finanziarie includono in gran parte prestiti erogati da banche e altri intermediari e, in misura minore, i debiti commerciali delle famiglie (attribuibili in maggioranza alle famiglie produttrici).

L'aumento delle passività delle famiglie è stato molto marcato tra il 1995 e il 2007, soprattutto in Spagna, dove è passato da poco più del 45 per cento del reddito disponibile nel 1995 a quasi il 145 per cento nel 2007. L'incremento è stato forte anche in Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Con la crisi finanziaria globale il rapporto tra il debito delle famiglie e il reddito disponibile si è contratto in Spagna, Regno Unito e Stati Uniti. Come intuibile, il *deleveraging* è stato più forte nei paesi dove il debito era salito di più. Il debito delle famiglie ha invece continuato a crescere in Francia e, soprattutto, in Canada, dove oggi sfiora il 170 per cento del reddito disponibile. In Italia le passività delle famiglie, pur passate dal 36 per cento del 1995 all'80 per cento del reddito disponibile del 2017, rimangono le più basse. Un'ampia letteratura ha analizzato i fattori istituzionali – origine legali dei paesi, tempi di recupero delle insolvenze, qualità delle norme sui fallimenti e delle informazioni desumibili dalle Centrali dei rischi – e di domanda – andamento del

risparmio e dei tassi di interesse, caratteristiche dello Stato sociale, inflazione – che possono influenzare il debito delle famiglie (cfr. Hunt 2014; Bouis 2015; Christelis et al., 2015; Zinman 2015; Jarmuzek e Rozenov 2017; Coletta et al., 2018).

3 Conclusioni

Il lavoro sintetizza l'evoluzione della ricchezza aggregata delle famiglie in Italia e nei principali paesi avanzati. L'analisi inizia dal 1950 per l'Italia; dal 1995 per il confronto internazionale. Di seguito si riassumono le conclusioni principali.

(i) In Italia la ricchezza reale supera i 6.000 miliardi, la ricchezza finanziaria i 4.000. Negli ultimi 70 anni la finanziarizzazione dell'economia è stata forte: nel 1950 si può stimare che la ricchezza reale fosse circa nove volte la ricchezza finanziaria. La distanza tra i due aggregati si è poi ridotta. Nel 2000, all'apice della bolla finanziaria della New Economy, la ricchezza finanziaria aveva raggiunto la dimensione della ricchezza reale.

(ii) In Italia la composizione percentuale delle attività finanziarie è caratterizzata da una prevalenza di strumenti liquidi, i depositi (31 per cento del totale). Le azioni pesano per il 24 per cento. L'incidenza dei titoli è oggi scesa al 7 per cento, il valore minimo dal 1950; la diminuzione ha coinvolto sia i titoli pubblici, sia, in misura maggiore, le obbligazioni bancarie. Ne hanno beneficiato gli strumenti assicurativi e pensionistici, che pesano per il 23 per cento circa del totale, il valore più alto della serie storica. Negli ultimi anni anche i fondi comuni sono cresciuti, raggiungendo il 12 per cento della ricchezza complessiva, un valore comunque ancora lontano dal picco del 18 per cento raggiunto nel 1999, poco prima della conclusione del ciclo di ascesa dei prezzi di Borsa. "Togliendo il velo" al risparmio gestito – vale a dire individuando gli strumenti finali in cui investono fondi pensione, assicurazioni e fondi comuni – i titoli detenuti direttamente e indirettamente (prevalentemente titoli pubblici) dalle famiglie hanno lo stesso peso delle azioni.

(iii) Le attività finanziarie delle famiglie sono in Italia 3,8 volte il reddito disponibile, come in Francia. È un valore più basso di quelli di Stati Uniti, Giappone, Regno Unito e Canada, più alto di quello di Spagna e Germania.

(iv) In Italia, Francia e Spagna la ricchezza reale è più grande della ricchezza finanziaria; il contrario è vero in Germania, Stati Uniti, Giappone e Canada. Un sostanziale equilibrio si osserva nel Regno Unito.

(v) Il rapporto attività finanziarie/reddito disponibile è oggi più alto che nel 1995 in tutti i paesi. La crescita del rapporto è stata interrotta in due occasioni: l'esplosione della bolla della New Economy nel 2000-2001 e la crisi finanziaria globale. L'Italia è l'unico paese dove il rapporto non ha ancora recuperato i valori precedenti la crisi finanziaria del 2007-2009.

(vi) Nei paesi dal 1995 a oggi le variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari – guadagni o perdite in conto capitale - hanno contribuito in maniera rilevante alla crescita della ricchezza finanziaria delle famiglie, con l'eccezione delle famiglie tedesche e in misura minore di quelle giapponesi.

(vii) I sistemi finanziari mantengono caratteristiche diverse. I depositi sono predominanti in Giappone, dove la persistenza di una bassa inflazione ha indotto le famiglie a privilegiare uno strumento il cui valore è fisso in termini nominali. Gli Stati Uniti sono al primo posto per il peso di azioni e partecipazioni. L'Italia è ai primi posti per la diffusione di azioni non quotate, data la prevalenza nell'economia delle piccole imprese a conduzione familiare. Nel Regno Unito si osserva la diffusione maggiore di strumenti assicurativi e pensionistici. Gli Stati Uniti e l'Italia sono i paesi con la maggior diffusione relativa di titoli, pur ridottasi negli ultimi anni. Nonostante queste differenze, negli ultimi venti anni il portafoglio delle famiglie italiane è diventato più simile a quello degli altri paesi.

(viii) Dalla fine degli anni Novanta, il rapporto tra passività delle famiglie e reddito disponibile è cresciuto in tutti i paesi, ad eccezione di Germania e Giappone: l'aumento è stato particolarmente forte in Spagna, Canada, Regno Unito e Stati Uniti. L'Italia ha il livello più basso nel confronto internazionale.

Appendice metodologica

Il settore famiglie include le famiglie consumatrici, le famiglie produttrici e le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie.

Le attività e le passività finanziarie sono tratte dai conti finanziari. Dal 1950 al 1994 i dati sono desunti dalla ricostruzione storica dei conti finanziari di Bonci Coletta (2006), disponibile nel sito Internet della Banca d'Italia. L'introduzione del SEC79 e del SEC95 ha causato delle discontinuità nelle statistiche. Si rimanda a Bonci e Coletta (2006) per le metodologie seguite. Dal 1995 le statistiche sono tratte dai conti finanziari (versione luglio 2018), disponibili nella Base dati statistica (BDS) nel sito Internet della Banca d'Italia.

Per le abitazioni e terreni, per il periodo 1950-2000, sono state utilizzate le stime sperimentali, soggette a revisioni, di Cannari, D'Alessio e Vecchi (2017). Da 2001 al 2016 i dati sono di fonte ISTAT. L'ISTAT è anche la fonte per il totale delle attività non finanziarie, disponibili dal 2005. La ricchezza reale per il 2017 è una nostra stima, ottenuta con due metodi alternativi, i cui valori sono molto simili. Nel primo approccio, le attività non finanziarie sono ottenute stimando il valore complessivo delle abitazioni; le nuove abitazioni sono di fonte Cresme, mentre per i prezzi sono stati utilizzati i dati dell'Osservatorio mercato immobiliare (OMI). Nel secondo approccio, la stima della ricchezza reale è ottenuta sommando la consistenza a fine 2016, rivalutata per un indicatore di prezzo, e gli investimenti fissi delle famiglie nel 2017. Per le abitazioni e i fabbricati è stato

utilizzato l'indice dei prezzi di fonte OMI; per le altre componenti delle attività non finanziarie è stato utilizzato il deflatore degli investimenti di impianti e macchinari (Istat).

Le statistiche sul reddito disponibile delle famiglie italiane sono nostre stime dal 1951 al 1960; sono tratte da Brandolini, Gambacorta, Rosolia (2018) dal 1961 al 1994; dall'OCSE dal 1995 a oggi.

Bibliografia

Babeau A. e T. Sbrana (2002), *Household Wealth in the Financial Accounts of Europe, the United States and Japan*, OECD.

Bartiloro L., M. Coletta, R. De Bonis e A. Mercatanti (2012), *Household wealth in a cross-country perspective*, in R. De Bonis e A. F. Pozzolo (2012) (a cura di).

Bonci R. e M. Coletta (2006), *I conti finanziari dell'Italia dal 1950 ad oggi*, in Atti del convegno "I conti finanziari: la storia, i metodi, l'Italia, i confronti internazionali", Banca d'Italia.

Bonnet O., P.-H. Bono, G. Chapelle, E. Wasmer (2014), *Does housing capital contribute to inequality? A comment on Thomas Piketty's Capital in the 21st Century*, Sciences Po Economics Discussion Papers, n. 7.

Bouis R. (2015), *Household Deleveraging and Saving Rates: A Cross-Country Analysis*, IMF, February.

Brandolini A., R. Gambacorta e A. Rosolia (2018), *Inequality amid Stagnation. Italy over the Last Quarter of a Century*, in B. Nolan (ed.), "Inequality and Inclusive Growth in Rich Countries: Shared Challenges and Contrasting Fortunes", Oxford, Oxford University Press.

Cannari L., G. D'Alessio e G. Vecchi (2016), *House Prices in Italy, 1927-2012*, Rivista di storia economica, 3, 381-402.

Cannari L., G. D'Alessio e G. Vecchi (2017), *Wealth*, in G. Vecchi (a cura di), "Measuring Wellbeing. A History of Italian Living Standards", Oxford University Press.

Caprara D. e R. De Bonis (2017), *Come cambia la ricchezza finanziaria delle famiglie*, lavoce.info

Cardillo A. e M. Coletta (2017), *Gli investimenti delle famiglie attraverso i prodotti italiani del risparmio gestito*, Banca d'Italia, Quaderni di economia e finanza, n. 409, novembre.

Christelis D., M. Ehrmann e D. Georgarakos (2015), *Exploring Differences in Household Debt Across Euro Area Countries and the United States*, Bank of Canada, Working Paper, n. 16.

Coletta M., R. De Bonis e S. Piermattei (2018), *Household debt in OECD countries: the role of supply-side and demand-side factors*, Social Indicators Research, in corso di pubblicazione.

Coletta M. e R. Santioni (2016), *Le obbligazioni bancarie nel portafoglio delle famiglie italiane*, Banca d'Italia, Questioni di Economia e Finanza, n. 359, ottobre.

D'Alessio G., R. Gambacorta e G. Ilardi (2013), *Are Germans poorer than other Europeans? The principal Eurozone differences in wealth and income*, Vox.eu, 24 maggio.

DBRS (2018), *Household Vulnerability to Interest Rate and Wage Stress*, Global Sovereign Ratings, 28 febbraio.

De Bonis R. (2006), *Ricchezza finanziaria e indebitamento dell'economia italiana dal 1950 al 2004*, in Atti del convegno "I conti finanziari: la storia, i metodi, l'Italia, i confronti internazionali", Banca d'Italia.

De Bonis R., C. Giron, L. Infante e G. Quiros (2017), *Financial accounts uses*, in P. van de Ven e D.

Fano (a cura di), "Understanding Financial Accounts", OECD.

De Bonis R. e A. Pozzolo (2012), *The Financial Systems of Industrial Countries. Evidence from Financial Accounts* (a cura di), Springer.

De Bonis R. e A. Silvestrini (2012), *The effects of financial and real wealth on consumption: new evidence from OECD countries*, Applied Financial Economics, 22 (5), 409-425.

Della Corte V., S. Federico, e A. Felettigh (2017), *Gli investimenti in fondi comuni esteri: andamenti recenti e impatto sul portafoglio dei residenti*, Banca d'Italia, mimeo.

Della Corte V., S. Federico e A. Felettigh (2018), *Looking through cross-border positions in investment funds: evidence from Italy*, Banca d'Italia, Questioni di Economia e Finanza, n. 439.

Demirguc-Kunt, A., and Levine, R. (2001). *Financial structure and economic growth. A cross-country comparison of banks, markets, and development*. MIT Press.

Di Giacinto V. e L. Esposito (2012), *Convergence of Financial Structures in Europe: An Application of Factorial Matrices Analysis*, in De Bonis and Pozzolo (2012) (a cura di).

Focarelli D. e Tedeschi R. (1993), *Il ruolo della concorrenza nell'evoluzione delle politiche di raccolta delle banche italiane*, Banca d'Italia, Temi di discussione, n. 189, gennaio.

Glaeser E. L., J. D. Gottlieb and K. Tobo (2012), *Housing Booms and City Centers*, American Economic Review, 102 (3), 127-133.

Goldsmith R. W. (1969), *Financial Structure and Development*, Yale University Press.

Grasso R., N. Linciano, L. Pierantoni e G. Siciliano (2010), *Le obbligazioni emesse dalle banche italiane*, Consob, Quaderni di Finanza, n. 67.

Greenspan A. (2005), *Mortgage Banking*, American Economic Association Annual Convention, Palm Desert, California, 26 settembre.

Greenspan A. e J. Kennedy (2007), *Sources and Uses of Equity Extracted from Homes*, Federal Reserve Board, Finance and Economics Discussion Series, n. 20.

Guiso L., M. Paiella, and I. Visco (2005), *Do capital gains affect consumption? Estimates of wealth effects from Italian households' behaviour*, Banca d'Italia, Temi di discussione, n. 555.

Hunt C. (2014), "Household debt: a cross-country perspective", Reserve Bank of New Zealand, Bulletin, October.

Jappelli T., M. Pagano and M. di Maggio (2013), "Households' Indebtedness and Financial Fragility", *Journal of Financial Management Markets and Institutions*, 1 (1), 23-46.

Jarmuzek M. e R. Rozenov (2017), "Excessive Private Sector Leverage and Its Drivers: Evidence from Advanced Economies", IMF Working Paper, March n. 555.

Knoll K., M. Schularick and M. Steger (2014), *No Price Like Home: Global House Prices, 1870-2012*, CEPR Discussion Paper n. 10166.

Linciano N. (2010), *Errori cognitivi e instabilità delle preferenze nelle scelte di investimento dei risparmiatori retail*, Consob, Quaderni di Finanza, n. 66.

Paiella M. (2007), *Does wealth affect consumption? Evidence for Italy*, *Journal of Macroeconomics*, vol. 29, n. 1, 189-205.

Palumbo M.G. and J. A. Parker (2009), *The Integrated Financial and Real System of National Accounts for the United States: Does It Presage the Financial Crisis?*, *American Economic Review, Papers and Proceedings*, 99 (2), 80-86.

Poterba J. M. (2000), *Stock market wealth and consumption*, *Journal of Economic Perspectives*, 14, 99-118.

Piketty T. (2014), *Capital in the Twenty-First Century*, Harvard University Press.

Ricotti G. e A. Sanelli (2005), *Conti finanziari e fiscalità: una analisi storica*, in Atti del convegno "I

conti finanziari: la storia, i metodi, l'Italia, i confronti internazionali", Banca d'Italia.

Zatti F. (1998), *Le obbligazioni come mezzo di provvista delle banche*, *Studi e note di economia*, vol.

3, 49-81.

Zinman J. (2015), *Household Debt: Facts, Puzzles, Theories, and Policies*, *Annual Review of Economics*, 7, 251-276.



[previdenza forense](#) | 19 Dicembre 2017

COVIP e il patrimonio di Cassa Forense

di Paolo Rosa - Avvocato

Considerazioni a margine della relazione della COVIP per l'anno 2016 sul patrimonio di Cassa Forense.

Il d.m. 5.6.2012, agli artt. 2 e 3, così recita:

Entro il 31 ottobre di ogni anno la COVIP trasmette al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, e al Ministero dell'Economia e delle Finanze una relazione dettagliata, unitamente alle schede di rilevazione, predisposte ai sensi del comma 3, compilate dagli Enti previdenziali privati di cui al d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103. La relazione è elaborata sulla base dei dati raccolti con le modalità di cui ai successivi commi 3 e 4, primo periodo. Nella relazione sono evidenziati per ciascuno degli Enti:

- a) nel rispetto delle disposizioni adottate con il provvedimento di cui all'art. 14, comma 3, del d.l. n. 98 del 2011, l'indicazione delle politiche di investimento e disinvestimento relative alla componente mobiliare e immobiliare, con particolare riferimento al monitoraggio e alla gestione del rischio, in un'ottica di gestione integrata e coerente tra le poste dell'attivo e del passivo;
- b) la composizione del patrimonio distinto in mobiliare e immobiliare;
- c) la disaggregazione della componente mobiliare e immobiliare per tipologia di investimento;
- d) il risultato della gestione finanziaria, evidenziando i fattori positivi o negativi che hanno contribuito a determinare il risultato stesso, nonché le iniziative assunte dagli Enti previdenziali privati con riguardo agli eventi che hanno inciso negativamente sul risultato conseguito;
- e) le modalità seguite nella gestione diretta e/o indiretta, con evidenza degli advisor e gestori che hanno partecipato al processo di investimento e delle modalità di selezione e remunerazione degli stessi;
- f) i sistemi di controllo adottati;
- g) la banca, distinta dal gestore, scelta per il deposito delle risorse affidate in gestione, nonché le modalità di selezione della stessa;
- h) il tasso di rendimento medio delle attività, realizzato nell'ultimo quinquennio, nonché i risultati attesi dall'ultimo piano degli investimenti adottato, da prendere a riferimento ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 2007.

I Ministeri vigilanti assumono la relazione elaborata dalla COVIP ai sensi del precedente comma 1 quale elemento di valutazione ai fini della formulazione dei rilievi di cui all'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 509 del 1994 e ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 2, commi 4, 5

e 6 del medesimo d.lgs..

Gli Enti previdenziali privati trasmettono alla COVIP, entro il 30 giugno di ogni anno, i dati sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente la rilevazione.

Nel rispetto delle disposizioni adottate con il provvedimento di cui all'art. 14, comma 3, del d.l. n. 98 del 2011, la COVIP, con propria deliberazione, stabilisce omogenee modalità di rilevazione per tutti i predetti Enti, funzionali all'acquisizione delle informazioni di cui al comma 1, mediante la predisposizione di apposite schede, preventivamente sottoposte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, da compilare a cura degli Enti medesimi.

Nell'esercizio dei compiti di cui all'art. 14, comma 1, d.l. n. 98 del 2011, nonché ai fini del referto ai Ministeri vigilanti elaborato con le modalità di cui al presente decreto, la COVIP attiva ulteriori interventi di controllo presso gli Enti previdenziali privati, anche di carattere ispettivo, e richiede la trasmissione delle informazioni, degli atti e dei documenti ritenuti necessari per l'esercizio dei suddetti compiti. Tale attività è svolta anche su specifica richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, per la valutazione dei processi finalizzati all'assunzione, da parte dei citati Enti, di iniziative aventi natura di investimento finanziario.

Qualora, in presenza delle esigenze di riequilibrio della gestione economico-finanziaria, emerse dalle risultanze del bilancio tecnico attuariale, gli Enti privati di previdenza non assumano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella fase di valutazione finalizzata all'adozione, di concerto con i Ministeri vigilanti, del provvedimento di cui all'art. 2, comma 4 del d.lgs. n. 509 del 1994, acquisisce il parere della COVIP.

In questi giorni Cassa Forense ha finalmente pubblicato sul sito istituzionale la relazione della COVIP per l'anno 2016, leggibile nell'allegato, ma non le schede di rilevazione dalla stessa predisposte.

Come noto, non risulta ancora concluso l'iter di approvazione del decreto recante le disposizioni – rivolte agli Enti previdenziali di cui ai d.lgs. 509/1994 e 103/1996 – in materia di investimento delle risorse finanziarie, di conflitti di interessi e di depositario (ex art. 14, comma 3, d.l. 98/2011, convertito con modificazioni dalla l. 111/2011).

In proposito non può che farsi presente come la sua adozione consentirebbe di disporre di un quadro di regole certe e predeterminate all'interno del quale verrebbero esercitate le prerogative gestionali degli Enti; essa favorirebbe inoltre l'ordinato esercizio della complessiva azione di vigilanza delle diverse Istituzioni a ciò preposte, ivi compresa la valutazione di atti regolamentari degli Enti stessi, preordinati a una migliore definizione dei processi gestionali in materia di investimento delle risorse.

Nel rinviare all'allegato referto quanto all'analisi in dettaglio delle risultanze dell'attività condotta da questa Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.m. 5 giugno 2012, si riportano, sinteticamente, per pronta evidenza, i principali elementi emersi.

Composizione del portafoglio. Come emerge dalla tabella che segue, al 31 dicembre 2016 le attività totali detenute dall'Ente ammontano, a valori di mercato, a 11.639,5 mln di euro, in aumento di 908,4 mln di euro rispetto alla fine del 2015 (pari all'8,5%).

La relazione riporta poi la composizione delle attività a valori di mercato.

Balza all'evidenza la voce "altre attività" notevolmente aumentata nel 2016, pari a 1.318.129, pari all'11,3% del totale.

Le altre attività sono i crediti vantati da Cassa Forense nei confronti degli iscritti.

Tale voce è significativamente aumentata dal 2015 al 2016 passando, in percentuale, dal 10,7 all'11,3.


La COVIP non si è posta il problema della esigibilità o meno di queste altre attività nelle quali, a

mio giudizio, si nascondono molti NPC non performing contributions!

Il rendimento netto a valore di mercato della gestione finanziaria è stato pari all'1,95%.

Modalità di gestione delle risorse e utilizzo del depositario. A fine 2016 le attività gestite tramite mandati conferiti a intermediari specializzati ammontano a 120,3 mln di euro, pari all'1% delle attività totali, e fanno capo a un solo gestore, selezionato mediante procedura di beauty contest; tenendo conto anche degli OICR detenuti direttamente dall'Ente, l'ammontare delle risorse gestite da intermediari specializzati arriva a 4.636 mln di euro (corrispondente al 39,8% delle attività totali).

Il grafico seguente rappresenta la ripartizione delle attività tra le tre modalità di gestione prese in considerazione:



A fine 2016 l'Ente non si avvale di un depositario. Nella relazione, a pag. 5, si dà atto che il portafoglio strategico di riferimento (Asset Allocation Strategica – AAS) è quello definito sulla base delle risultanze dell'analisi ALM riferita al 30.06.2015 predisposta dall'advisor ex post, caratterizzato da un rendimento atteso lordo del 5,15% (corrispondente a un rendimento netto del 3,98%).

Le considerazioni da farsi sono due: agli iscritti, obbligati ad esserlo, è inibito l'esame del Report ALM e il rendimento netto a valore di mercato della gestione finanziaria conseguito, pari all'1,95%, è inferiore a quello atteso del 3,98%.

Alla pag. 7, la COVIP dà atto che Cassa Forense ha trasmesso l'analisi ALM condotta – con riferimento al 30.06.2015 – dall'advisor, le cui risultanze sono alla base dell'Asset Allocation Strategica che calcola il funding ratio alla data di riferimento al 43% rispetto al 37,9 dell'ultima elaborazione precedentemente condotta.

Questo significa, a fronte di un patrimonio, a valore di mercato, di 11.639,5 milioni di euro che il debito previdenziale latente è pari a 27.068,6 milioni di euro in base alla seguente proporzione:
 $43 : 11.639,5 = 100 : x$

L'advisor evidenzia tuttavia come questa impostazione, di norma utilizzata per i fondi pensione a capitalizzazione, mal si adatti a un regime a ripartizione in quanto la passività è maturata a fronte di un potenziale flusso contributivo.

Ad avviso di chi scrive, bisogna però tener presente che Cassa Forense opera nel regime di finanziamento a ripartizione con parziale capitale di garanzia e che non dispone della garanzia ultima rappresentata dallo Stato, garanzia esclusa per legge.

Dalla relazione, pag. 28, si apprende che da gennaio 2017 l'Ufficio Patrimonio di Cassa Forense predispone un report di risk management che prende in considerazione i seguenti profili:

- confronto tra portafoglio corrente (con fondi chiusi valorizzati al NAV) e AAS in termini di composizione analitica (ossia riferita alle asset class costituenti, integrate da obbligazionario e azionario globale), con evidenza del rispetto dei limiti contemplati dall'AAS stessa;

- esposizione valutaria;

- ammontare degli strumenti non quotati;

- confronto tra portafoglio corrente (con fondi chiusi valorizzati in base agli impegni di sottoscrizione acquisiti) e AAS in termini di composizione per macro asset class costituenti (con quella “Beni reali/Absolute return” scomposta nelle relative sotto classi);
- confronto tra portafoglio corrente (con fondi chiusi valorizzati al NAV e look through dei fondi aperti/ETF) e AAS in termini di composizione analitica (ossia riferita alle asset class costituenti), con evidenza del rispetto dei limiti contemplati dall’AAS stessa;
- stato di esecuzione delle delibere consiliari in materia di investimento/disinvestimento;
- analisi del portafoglio mobiliare (con l’esclusione dei fondi chiusi) in termini di:
 - rendimento del mese di riferimento, rendimento cumulato nell’anno di riferimento, VAR (su base mensile e intervallo di confidenza 99%), expected shortfall (quantificato anche in importo monetario), effetto diversificazione, composizione in valore assoluto e percentuale ed esposizione valutaria;
 - per ciascuna macro asset class considerata (a cui viene aggiunta la gestione cash plus), rendimento del mese di riferimento e relativa contribuzione alla performance e VAR (su base mensile e intervallo di confidenza 99%), quantificato in percentuale e in importo monetario;
 - per ciascuna delle asset class costituenti la parte in gestione diretta, VAR (su base mensile e intervallo di confidenza 99%), quantificato in percentuale e in importo monetario, e relativa contribuzione al VAR;
 - primi dieci strumenti finanziari per contributo al VAR;
 - distribuzione per scadenza e rating della componente obbligazionaria e per settore di quella azionaria;
 - composizione della gestione cash plus in valore assoluto e percentuale e relativa esposizione valutaria;
 - composizione della componente rappresentata dai fondi aperti/ETF in valore assoluto e percentuale.

L’advisor ex post (Mangusta Risk) elabora mensilmente un report di misurazione del rischio e della performance (nella versione riferita alla ricorrenza trimestrale, esso contiene anche una parte di tipo descrittivo per rendere la parte quantitativa di tale reportistica più fruibile per il Comitato Investimenti, chiamato a una valutazione della stessa in base alle previsioni del Documento). Il report, nella versione qui trasmessa riferita a dicembre 2016, prende in considerazione i seguenti profili:

- confronto tra portafoglio corrente e AAS (quale benchmark) in termini di:
 - VAR (su base annuale e intervallo di confidenza 95%), anche in raffronto al corrispondente valore atteso connesso all’AAS al momento della relativa definizione, VAR (su base mensile e intervallo di confidenza 99%) quantificato in percentuale e in importo monetario, volatilità su base annuale ed expected shortfall su base mensile;
 - composizione per macro classi e sottoclassi di attivo;
 - allocazione del rischio tra le macro asset class costituenti (anche in raffronto al risk budget, inteso come allocazione del rischio connessa all’AAS al momento della relativa definizione);
 - rischio di cambio, evidenziando la composizione per valuta;
- rischio di liquidità del portafoglio corrente, evidenziando la componente liquida e illiquida;
- analisi del portafoglio mobiliare in termini di:
 - raffronto all’AAS (quale benchmark) con riguardo a:
 - o VAR (su base mensile e intervallo di confidenza 99%), quantificato in percentuale e in importo

- monetario, volatilità su base annuale e option adjusted spread – OAS;
- o composizione per macro classi e sottoclassi di attivo;
 - o VAR in percentuale scomposto per specifici fattori di rischio;
 - o rischio tasso di interesse (esaminato prendendo in considerazione modified duration, rendimento a scadenza, tasso cedolare medio e vita residua a scadenza media);
 - analisi di stress testing, con evidenza dei rendimenti che il portafoglio avrebbe ottenuto in relazione ad alcune specifiche ipotesi evolutive dell'inflazione, dei tassi di interesse, dei tassi di cambio e dei mercati azionari;
 - effetto diversificazione connesso alle macro asset class costituenti (monetario, obbligazionario, azionario e alternativo), con indicazione per ciascuna di esse – in importo monetario – della consistenza, del VAR (cd. stand alone), del VAR in presenza delle altre classi di investimento (cd. component) e, appunto, dell'effetto diversificazione anche in valore percentuale;
 - in raffronto al benchmark, rendimento del mese di riferimento, di ciascuno dei due mesi precedenti, dell'ultimo trimestre, da inizio anno, degli ultimi 12 mesi e medio annuo;
 - in raffronto al benchmark, rendimento del mese e contribuzione al rendimento del mese delle macro asset class (cash+derivati, fixed income, equity, absolute return, private equity, private debt e altri investimenti), con anche l'indicazione del relativo peso;
 - analisi di performance attribution (con scomposizione dell'extra rendimento nelle componenti "allocation effect", "selection+interaction effect" e "currency effect") riferita al mese di riferimento, a ciascuno dei due mesi precedenti e all'ultimo trimestre;
- analisi del portafoglio obbligazionario in termini di:
 - raffronto all'AAS (quale benchmark) con riguardo a:
 - o VAR (su base mensile e intervallo di confidenza 99%), quantificato in percentuale e in importo monetario, e VAR (cd. stand alone), quantificato in percentuale;
 - o rischio tasso di interesse (esaminato prendendo in considerazione modified duration, rendimento a scadenza, tasso cedolare medio e vita residua a scadenza media) con riguardo sia al portafoglio complessivo sia alle asset class costituenti;
 - o rischio di credito (esaminato prendendo in considerazione l'OAS) con riguardo sia al portafoglio complessivo sia alle diverse tipologie di titoli (governativo, corporate e inflation linked);
 - o distribuzione geografica, per settore e per rating;
 - effetto diversificazione connesso al portafoglio complessivo e alle asset class costituenti, con indicazione del VAR in presenza delle altre classi di investimento (cd. component) e, appunto, dell'effetto diversificazione, quantificati in percentuale e in importo monetario;
 - analisi del portafoglio azionario in termini di:
 - raffronto all'AAS (quale benchmark) con riguardo a:
 - o VAR (su base mensile e intervallo di confidenza 99%), quantificato in percentuale e in importo monetario, e VAR (cd. stand alone), quantificato in percentuale;
 - o rischio di mercato (esaminato prendendo in considerazione dividend yield, price earnig, price to book value e beta) con riguardo sia al portafoglio complessivo sia alle asset class costituenti;
 - o distribuzione geografica e per settore;
 - effetto diversificazione connesso al portafoglio complessivo e alle asset class costituenti, con indicazione del VAR in presenza delle altre classi di investimento (cd. component) e, appunto, dell'effetto diversificazione, quantificati in percentuale e in importo monetario;
 - analisi del portafoglio alternativo in termini di:
 - raffronto all'AAS (quale benchmark) con riguardo a VAR (su base mensile e intervallo di confidenza 99%) – quantificato in percentuale e in importo monetario – e VAR (cd. stand alone), quantificato in percentuale;

- effetto diversificazione connesso al portafoglio complessivo e alle asset class costituenti, con indicazione del VAR in presenza delle altre classi di investimento (cd. component) e, appunto, dell'effetto diversificazione, quantificati in percentuale e in importo monetario;

- analisi dell'aggregato costituito dai fondi aperti, in raffronto al benchmark (selezionato dall'advisor e composto da 50% azionario e 50% obbligazionario), in termini di:

- composizione per macro asset class (cash, stock, bond e other) e primi 10 fondi per incidenza;

- per quelli azionari, composizione per settore e per stile di gestione (prendendo in considerazione la tipologia di aziende investite, distinte in large, mid e small, e le strategie di investimento, distinte in value, core e growth);

- per quelli obbligazionari, composizione per tipologia (distinta in government, municipal, corporate, securitized, cash/cash equivalents e derivative) e per rating.

L'iscritto, obbligato per legge ad esserlo, avrebbe interesse a poter esaminare anche questi report per una migliore informazione.

Va peraltro evidenziato che in questa sede Mangusta Risk invita l'Ente a valutare con la massima attenzione i seguenti due profili:

- la configurazione del proprio portafoglio caratterizzata dall'eccezionale numerosità dei fondi investiti (oltre 80 aperti e 40 chiusi) e dalla sostanziale assenza di mandati di gestione; configurazione che, stante pure l'assenza del depositario, "rende eccezionalmente complessa l'attività di controllo, misurazione, analisi e valutazione delle performance, dei rischi e dell'operato dei gestori. Rende complessa e per molti aspetti incerta l'attività di allocazione del patrimonio e l'attuazione di eventuali interventi tattici. Aumenta il rischio di controparte";

- l'onerosità della gestione, attraverso l'analisi del livello commissionale a cui l'Ente stesso riesce ad accedere e del gravame dei costi di negoziazione (soprattutto per i mercati per i quali è maggiore l'esposizione).

L'advisor esprime inoltre il convincimento che i) l'accentramento presso un unico depositario e ii) l'attivazione di mandati di gestione in titoli (con uno stile passivo per le principali asset class, quali obbligazionario governativo paesi sviluppati, corporate investment grade e azionario paesi sviluppati) – in sostituzione di parte dei fondi aperti detenuti – possano determinare un sensibile incremento dell'efficienza del portafoglio, del processo di investimento e delle attività di controllo e valutazione dei rischi e delle performance.

Il documento "modalità per la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare" prevede che i criteri di investimento siano definiti prendendo a riferimento i seguenti obiettivi:

- conservazione del valore reale del patrimonio;

- conseguimento di una redditività coerente con le finalità istituzionali dell'Ente e con il bilancio tecnico attuariale;

- copertura dei flussi finanziari, correnti e prospettici, seguendo un'impostazione di Asset Liability Management – ALM.

A mio giudizio, gli investimenti proposti non rispondono a queste finalità e quindi i parametri di riferimento dovranno essere cambiati per adeguarli ai tempi!

[Qui la relazione COVIP](#)

PROFESSIONE

previdenza forense | 18 Maggio 2018

I costi degli organi amministrativi e di controllo di Cassa Forense per l'anno 2017

di Paolo Rosa - Avvocato

Direttamente dalle pagine 238 e seguenti del bilancio di esercizio 2017:

ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

Descrizione	Valore al 31.12.2017	Valore al 31.12.2016	Scost. %
Organi amministrativi e di controllo	3.681.738,04	2.860.007,64	28,7%
Indennità di carica	967.643,38	776.919,47	24,5%
Rimborsi spese e gettoni di presenza	2.714.094,66	2.083.088,17	30,3%

L'art. 2427, punto 16), c.c. prevede l'esposizione nella Nota Integrativa dell'ammontare dei compensi spettanti agli Amministratori, ai Delegati ed ai Sindaci cumulativamente per ciascuna categoria; seguono le tabelle con i dettagli riferiti all'esercizio 2017.

Descrizione	Amministratori	Delegati	Sindaci	Totale
Indennità di carica	779.043,38		188.600,00	967.643,38
Gettoni presenza	358.562,88	1.099.986,59	251.352,00	1.709.901,47
Rimborso spese dirette	55.698,37	154.910,29	25.027,69	235.636,35
Oneri Sociali (INPS, INAIL)			11.719,93	11.719,93
Totale rimborsi diretti	1.193.304,63	1.254.896,88	476.699,62	2.924.901,13
Fatture per servizi in convenzione	79.146,81	242.756,49	26.577,30	348.480,60
Fatture per servizi non in convenzione				43.611,71
Utilizzo carte di credito				364.744,60
Totale servizi erogati indirettamente	79.146,81	242.756,49	26.577,30	756.836,91
TOTALE	1.272.451,44	1.497.653,37	503.276,92	3.681.738,04

La voce di costo per la parte relativa alle indennità di carica registra complessivamente un incremento del 24,5% così scomponibile:

- Amministratori + 26% circa
- Sindaci + 19% circa

Tale trend è imputabile alla delibera del Comitato dei Delegati del 16/12/2016 che, ai sensi dell'art. 11, c. 2, lett. g) dello Statuto, ha rideterminato, con decorrenza 1/1/2017, la misura delle

indennità così come evidenziato dalla seguente tabella che riporta anche la precedente quantificazione:

Descrizione	Importo lordo annuo 2016	Importo lordo annuo 2017
Indennità di carica Presidente	72.300,00	92.000,00
Indennità di carica Vice Presidente	56.800,00	72.000,00
Indennità di carica Consiglieri	41.300,00	50.000,00
Indennità di carica Presidente Collegio Sindacale	30.000,00	35.000,00
Indennità di carica Sindaci	25.000,00	30.000,00
Indennità di presenza giornaliera	413,00	600,00

Con la stessa delibera del Comitato dei Delegati del 16/12/2016, a decorrere dal 2017, è stato rideterminato l'ammontare complessivo delle indennità di presenza relative alla partecipazione alle riunioni delle commissioni in 18 gettoni contro i 15 precedenti ed in vigore fino al 31.12.2016.

Per quanto riguarda i rimborsi spesa e i gettoni di presenza, si registra un incremento complessivo pari al 30% circa per effetto, oltre che del dispositivo dalla delibera su citata, del maggior numero di riunioni che hanno caratterizzato l'anno in chiusura. Nel dettaglio:

- rimborsi spese e gettoni presenza sindaci + 58% circa
- rimborsi spese e gettoni presenza amministratori e delegati + 27% circa

Nel rispetto del principio della competenza economica che sottende la redazione del bilancio civilistico si comunica che al 31.12.17 sono stati determinati e registrati, sia nel conto economico tra i costi di cui all'oggetto che nello stato patrimoniale, i costi per le indennità di carica, i gettoni di presenza ed i rimborsi spese diretti spettanti per il 2017 e non ancora liquidati nella misura di:

- Euro 482.771,46 per le indennità di carica;
- Euro 681.646,94 per i gettoni di presenza;
- Euro 87.629,47 per i rimborsi spese.

Questi numeri dimostrano che va ripensata la struttura amministrativa e di controllo di Cassa Forense per renderla più snella e più professionale.

Il problema non è nuovo ma è già stato segnalato da Italia Oggi in un articolo di martedì 28 agosto 2012 con un viaggio nei bilanci consuntivi 2011 delle Casse dei professionisti e dell'INPS.

Già in allora si evidenziava che le Casse costano oltre 33,5 milioni di euro per occuparsi delle pensioni di 1,3 milioni di professionisti.

A confronto, l'INPS ha speso nel 2011 meno di un decimo per occuparsi, però, di 20 milioni di soggetti.

Ottanta delegati, con l'avvento della tecnologia informatica, sono un numero che oggi non ci possiamo più permettere.

Basterà un delegato per ogni distretto di Corte di Appello con qualche accorgimento in più per i distretti di Roma, Milano e Napoli, tanto per fare degli esempi, che presentano numeri di iscritti molto alti.

Penso anche all'elezione diretta del Presidente di Cassa Forense fra una terna di candidati che

presentino requisiti di altissima professionalità specifica nella materia previdenziale e/o finanziaria.

Penso a un Consiglio di Amministrazione limitato a cinque componenti.

Ma i problemi, come dimostrato più sopra, si dimenticano facilmente mentre la soluzione più ovvia sarebbe la creazione di un'unica Cassa di previdenza e assistenza per i professionisti o il loro rientro nell'INPS.

previdenza forense

Gli investimenti mobiliari di Cassa Forense e il programma per il futuro

di Paolo Rosa

Cassa Forense redige il bilancio di esercizio applicando i criteri di valutazione previsti dal codice civile integrati dai principi contabili dettati dall'OIC in materia.

Dal punto di vista della classificazione gli **investimenti mobiliari** sono indicati nel bilancio di Cassa Forense nelle seguenti 3 macro voci:

- * **Immobilizzazioni finanziarie** (vedi dettaglio a pag. 113 e seguenti) per € 4.917.600.052,88 (il totale è comprensivo anche di voci che nulla hanno a che fare con gli investimenti mobiliari);
- * **Attività finanziarie** (vedi dettaglio a pagina 154 e seguenti) per € 4.882.533.101,38;
 - * **Disponibilità liquide** (vedi dettaglio a pag. 196 e seguenti) per € 733.109.534. Semplificando:
- * nelle **immobilizzazioni finanziarie sono allocati gli investimenti mobiliari destinati ad essere mantenuti durevolmente nel patrimonio** (è il caso degli investimenti effettuati nei fondi di private equity che hanno statisticamente duration medie superiore ai 5 anni, degli investimenti partecipativi al capitale sociale di Banca di Italia e CDP Reti, degli investimenti in valori mobiliari dello Stato, degli investimenti caratterizzati da quote significative di società quotate quali Enel, BPS, Generali etc., degli investimenti in altri fondi con specifiche settoriali, di fondi e certificati immobiliari e di fondi di privat debt);
- * nelle **attività finanziarie** sono allocati tutti gli altri investimenti mobiliari **non** destinati ad essere mantenuti durevolmente in patrimonio;
- * nelle **disponibilità liquide** sono allocate le disponibilità di cassa funzionali all'attività e quelle in attesa di essere definitivamente allocate in una delle due voci indicate in precedenza.

I valori iscritti nell'attivo del bilancio sono rettificati dall'iscrizione nel passivo di un fondo per rischi ed oneri (cfr. pag. 201 - **fondo oscillazione titoli**) sulla base dei seguenti principi civilistici:

- 2 **per l'attivo immobilizzato (immobilizzazioni finanziarie)** la valorizzazione avviene al costo di acquisto rettificato in diminuzione in presenza di perdite durevoli di valore (ripristinabili in tutto o in parte al venire meno di dette condizioni);
- 3 **per l'attivo circolante (attività finanziarie)** la valorizzazione avviene al minore tra il costo ed il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

Ai fini di un esame critico del bilancio va ricordato che il Comitato dei delegati, nella sua delibera del 23 luglio 2004 in merito alla disciplina della **perdita durevole di valore dei titoli immobilizzati**, ha stabilito che il valore di bilancio debba essere ridotto solo quando, decorsi 4 esercizi, si registri una perdita in misura eguale o superiore al 40% del prezzo di carico.

Diritto e Giustizia

IL QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE GIURIDICA

Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 il fondo oscillazione titoli ha avuto una variazione assoluta, rispetto al bilancio dell'esercizio precedente, pari a € 26.688.899 dovuta a queste movimentazioni:

(ii) **riallineamento in diminuzione**, effettuato nel corso 2017, del valore del portafoglio titoli al 31 dicembre 2016 mediante giroconto dell'intero fondo costituito alla stessa data ed esposto per **€ 56.271.416**;

(iii) **accantonamento**, in applicazione dei criteri di valutazione in precedenza enunciati dell'importo complessivo di **€ 82.960.315** di cui € 3.682.916 attribuibile all'attivo immobilizzato ed € 79.277.495,05 attribuibile all'attivo circolante.

L'importo di € 82.960.315 è contabilizzato a conto economico fra i costi alla voce Rettifiche di valori (cfr pag. 98).

Per quanto riguarda l'attivo immobilizzato la relazione (cfr. pag. 202) attribuisce l'intero accantonamento di € 3.682.916 alla svalutazione del Fondo Socrate unico investimento di tale voce di bilancio per il quale si sarebbero realizzate le condizioni previste dalla citata delibera del CDD per la contabilizzazione della perdita durevole di valore.

A pag. 204 sono indicate in dettaglio le svalutazioni dei titoli facenti parte delle attività finanziarie per i quali si sono verificate le condizioni di **procedibilità che pesano complessivamente in misura pari all'1,75% circa** (calcolato sul valore medio degli investimenti di questa categoria al 31 dicembre 2016 e 2017).

I valori in precedenza indicati devono essere idealmente rettificati positivamente per la contabilizzazione a conto economico di **"rivalutazioni titoli per ripristino di valore"** per complessivi € 18.699.353 (cfr. pag. 100 e pag. 284) di cui:

(iii) **€ 1,03 milioni** relativi alle attività immobilizzate:

(iv) **€ 17,67 milioni** relativi ai titoli del circolante (attività finanziarie)

Il bilancio (cfr. pag. 206 e seguenti) fornisce anche l'ulteriore informazione delle plusvalenze e minusvalenze implicite che, stante i principi contabili adottati per la redazione del bilancio, non sono state, ovviamente, contabilizzate a conto economico ma integrano l'informazione di dettaglio sull'andamento degli investimenti.

Nella tabella sono indicate in:

(v) **€ 706.039.277 per quanto attiene le attività finanziarie**. Le **riprese di valore** indicate in € 17.673.130 e le **minusvalenze registrate** indicate in €

79.277.496 sono invece correttamente inserite nel conto economico;

(vi) **€ 629.614.306** (con riferimento alla media del mese di dicembre 2017) per quanto attiene le immobilizzazioni finanziarie. Sono anche indicate

minus implicite per € 60.704.246,37 (non contabilizzate a conto economico) e riprese di valore per € 1.026.221 (contabilizzata a conto economico).

Non va dimenticato, come peraltro segnalato nel bilancio, che il rendimento finanziario e quello contabile, seguono tecniche di quantificazione non confrontabili tra loro.

Il primo infatti mette a confronto il patrimonio iniziale (intero valore del portafoglio titoli) e quello finale valorizzati secondo i prezzi di mercato (mark to market).

Il secondo, in attuazione dei criteri di valutazione prudenziali cui è ispirata la redazione del bilancio, non tiene conto per es. delle plusvalenze implicite nel portafoglio titoli che potranno essere contabilizzate solo nel momento della loro realizzazione con la vendita

Diritto e Giustizia

IL QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE GIURIDICA

dei titoli e, ben potrebbe, non tenere conto della diminuzione di valore di alcuni titoli nella considerazione che ci si trovi di fronte a perdite non durevoli.

La situazione è ben descritta nella tavola seguente tratta dal bilancio 2017 di Cassa Forense (pag. 206):


ANALISI REDDITIVITA' PATRIMONIO MOBILIARE (liquidità esclusa)	Valori mobiliari	Riprese di valore	Svalutazione	Valore al 31/12/17
PATRIMONIO MOBILIARE	9.325.989.467,06	18.699.352,53	82.960.315,11	9.261.728.504,48
Gestione diretta	9.216.342.577,24	18.616.225,80	81.303.298,47	9.153.655.504,57
Immobilizzazioni	4.461.129.496,48	1.026.221,73	3.682.819,06	4.458.472.899,15
Titoli di Stato	1.914.756.854,04	0	0	1.914.756.854,04
Azioni	826.973.019,33	1.026.221,73	0	827.999.241,06
Partecipazioni in società	365.000.000,00	0	0	365.000.000,00
Private equity	223.521.452,35	0	0	223.521.452,35
Private debt	41.868.545,19	0	0	41.868.545,19
Altri fondi	29.788.847,43	0	0	29.788.847,43
Fondi e certificati immobiliari	1.059.220.778,14	0	3.682.819,06	1.055.537.959,08
Circolante	4.755.213.080,76	17.590.004,07	77.620.479,41	4.695.182.605,42
BTP	302.464.109,15	0	0	302.464.109,15
Altro - Warrant	0,01	0	0	0,01
Titoli indicizzati	50.099.344,75	0	0	50.099.344,75
Titoli Stato in valuta	616.545.003,67	0	41.233.817,97	575.311.185,70
Azioni	223.446.103,37	6.674.567,20	6.169.233,30	223.951.437,27
ETF e fondi azionari	1.800.601.363,93	10.874.983,80	4.323.010,53	1.807.153.337,20
Fondi obbligazionari	1.556.490.821,78	40.453,07	25.887.167,61	1.530.644.107,24
Obbligazioni Corporate	75.510.002,00	0	7.250,00	75.502.752,00
Fondi Convertibili	130.056.332,10	0	0	130.056.332,10
Gestioni Cash Plus - Schroders	109.646.889,82	83.126,73	1.657.016,64	108.072.999,91

All'interno della nota integrativa è possibile verificare tutta l'operatività dell'anno espressa ed elaborata in termini contabili, vale la pena sottolineare che il rendimento finanziario della gestione mobiliare è stata del 3, 52% come attestato dall'Advisor ex post Mangusta Risk.

Per cercare di fornire ulteriori elementi informativi circa il patrimonio mobiliare valutato in chiave "esclusivamente finanziaria" non raccordabile agli aspetti più strettamente bilancistici, è stato richiesto all'Ufficio Investimenti un commento attraverso la relazione formulata alla data del 31 dicembre 2017.

Nella lettura del testo che segue si fa presente che il valore di mercato del portafoglio fondi complessivo diverge da quello contabile per l'utilizzo di parametri finanziari non coincidenti con le impostazioni contabili, inoltre le % di performance indicate non fanno riferimento al solo 2017, ma sono calcolate dalla data di sottoscrizione (ne è un esempio la perdita sul fondo

AXA global Infl. Linked che, se rapportata al solo 2017, risulterebbe essere contenuta all'1.6% circa). Anche le aggregazioni utilizzate nei grafici divergono: ad esempio nei fondi azionari sono ricompresi anche i fondi immobiliari e quelli su commodities.

© Copyright 2018 - Tutti i diritti riservati - Infogiuridica S.r.l. - P. IVA 12858940153
Società a socio unico. Società soggetta alla direzione e coordinamento di Editions Lefebvre Sarrut
S.A.
 Associata Unione Stampa Periodica Italiana

Distribuito da  GIUFFRÈ EDITORE

Diritto e Giustizia

IL QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE GIURIDICA

"Il patrimonio investito in fondi liquidi risulta essere pari a 4.097 milioni di euro circa. Il valore di carico alla stessa data risulta essere pari a 3.561 milioni di euro, una differenza rispetto al valore di mercato di circa 563 milioni con dividendi per circa 154 milioni di euro. Il rendimento ponderato totale della gestione in fondi segna un più 19,4%, il rendimento annualizzato del 6,0% al netto di un costo gestionale medio di circa lo 0,61%. Le risultanze negative che impattano maggiormente il rendimento complessivo provengono principalmente dal settore delle inflation linked e Corporate Usa, il fondo inflation di Axa riporta le perdite maggiori in conseguenza di un periodo caratterizzato da bassa inflazione e bassi tassi, tuttavia in forte ripresa nell'ultimo trimestre, i fondi Corporate Usa scontano il deprezzamento del dollaro nel corso del 2017. Gli Azionari settoriali comprendono i fondi che investono nelle materie prime, segnano una plusvalenza complessiva del 3,3% tornando in positivo dopo un biennio difficile, l'investimento complessivo in questa classe di attività è di circa 65 milioni. Con un Patrimonio complessivo superiore a 11,5 miliardi di euro, un investimento in commodities inferiore all'1% del totale investito appare adeguato ai principi prudenziali a cui si ispira la Cassa e adeguato in considerazione degli obiettivi previdenziali di lungo periodo. Nell'ambito obbligazionario osserviamo un recupero in conto capitale per i bond Governativi dei Paesi Emergenti anche in local currency, performance costituite soprattutto dai dividendi incassati; questo comporta un rendimento annualizzato positivo sia per i fondi in Hard Currency che per quelli in Local Currency con, rispettivamente, un +5.6% e un +3.2% circa. La ragione del recupero di rendimento, in crescita rispetto al precedente semestre, è da ricercare nella crescita delle economie emergenti e dalla stabilizzazione del prezzo delle materie prime, fattori che in passato hanno messo a dura prova la tenuta delle società legate a questo tipo di business. Comportamento generalmente positivo per i mercati azionari Europei, Globali e Usa e un ritorno sottotono per il settore Immobiliare. Si rimanda alle schede successive l'analisi puntuale di ogni sotto-categoria.

Focalizzando il Patrimonio investito in fondi, in tre macro-aree, Azionaria, Obbligazionaria e Absolute si ottiene la seguente tabella:


Name	controvalore carico	controvalore attuale	plus/minus dal carico	dividendi incassati	Rendimento ponderato totale	Rendimento ponderato annualizzato	commissioni di gestione medie annue
TOTALE FONDI OBBLIGAZIONARI	1.892.124.820	1.989.601.711	97.476.890	126.534.710	11,8%	4,2%	0,61
TOTALE FONDI AZIONARI	1.320.163.630	1.733.863.140	413.699.510	28.107.409	33,5%	9,6%	0,71
ABSOLUTE RETURN	349.124.290	374.189.450	25.065.160	214.655	7,2%	2,5%	0,19
TOTALE FONDI	3.561.412.740	4.097.454.300	536.041.560	154.856.775	19,4%	6,0%	0,62

* valori in euro

Analizzandone i dati, si evince il grande contributo della parte azionaria alla performance complessiva del portafoglio. La parte azionaria rappresenta circa il 42% dell'ammontare complessivo investito in Fondi (4.097 milioni di euro), ha fornito la maggiore contribuzione alla performance totale, segnando un rendimento ponderato annuo del 9,6% contro un 4,2% della parte obbligazionaria e un segno positivo dello 2,5% per la parte absolute (molti investimenti absolute sono stati introdotti negli ultimi 24 mesi e

stanno cominciando a portare il loro contributo alla stabilizzazione del portafoglio).

Ciascuna componente, obbligazionaria e azionaria, ha una quota superiore al 40%, la quota azionaria è in diminuzione rispetto alla quantità complessiva investita in fondi in quanto la Cassa sta utilizzando sempre di più lo strumento fondi anche per il settore obbligazionario, un tempo riservato agli acquisti diretti di bond. Intorno al 10%, la quota dei fondi absolute. La componente obbligazionaria è diversificata geograficamente (Europa, Globale, Emergente) e per quanto riguarda gli emittenti sono da segnalare gli

© Copyright 2018 - Tutti i diritti riservati - Infogiuridica S.r.l. - P. IVA 12858940153
Società a socio unico. Società soggetta alla direzione e coordinamento di Editions Lefebvre Sarrut
S.A.
 Associata Unione Stampa Periodica Italiana


Distribuito da  GIUFFRÈ EDITORE

Diritto e Giustizia

IL QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE GIURIDICA

strumenti Corporate (per operare una diversificazione con gli acquisti diretti di Governativo), oltre la componente di debito convertibile e inflation linked. La componente azionaria mostra una significativa diversificazione geografica unita alla presenza di fondi immobiliari e settoriali. All'interno della componente absolute troviamo diverse strategie, tra le quali, quelle che adottano una tecnica di ribilanciamento tra asset class chiamata risk parity, le strategie che ottengono flessibilità modificando la componente equity pur mantenendo una bassa volatilità (Cautious allocation), le strategie che operano tra diversi settori del fixed income in modo flessibile (Flex Aggregate), e le strategie che ricorrono a tecniche di relative value tra strumenti fixed income (Alternative bond).

Ripartizione Fondi Ucits




L'ampio livello di diversificazione delle strategie in portafoglio, è sintetizzato dalle tre pie chart in alto.

La parte Azionaria è composta da circa un 33,07% di Azioni area Euro, da circa un 27,7% dalla componente Nord America mentre le azioni del Regno Unito si attestano al 11,27% in discesa rispetto al precedente report.

Diritto e Giustizia

IL QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE GIURIDICA

ripartizione geografica componente azionaria



Analizzando le altre componenti: il Giappone (6,06%), è in forte crescita rispetto al precedente report, per gli investimenti eseguiti nel semestre che ci avvicinano maggiormente al peso di questo mercato, come è noto rappresenta, all'interno dell'indice MSCI World, un livello ben oltre il 10%. I Paesi emergenti sono anch'essi cresciuti per effetto della attività di investimento effettuata nel semestre. Il settore immobiliare non rappresenta più la maggiore quota di investimento della parte azionaria, questo settore oggi si attesta a circa l'11,93% (18,3% in precedenza), il settore dei finanziari è la scelta più premiata dai gestori (14,66%) insieme al settore industriale 14,02%, più staccati il settore Healthcare 8,34%, dei consumi ciclici 12,70%, difensivi 10,80%, mentre scende la componente Healthcare 8,34%, il settore energetico segna un 3,09% della componente azionaria dei fondi".

Alla pag. 36 e segg del bilancio si da notizia di due delibere molto importanti. A fronte delle considerevoli crescite annuale dei flussi del patrimonio, il Consiglio di Amministrazione, interrogandosi circa la possibilità di creare alternative ai modelli attuali di gestione in uso (che presso le altre Casse sono rappresentate principalmente dai mandati di gestione o partecipazioni a SICAV Lussemburghesi), ha approvato il 28.07.2017 il progetto per lo studio di una SICAV di diritto italiano per la gestione del Patrimonio mobiliare, studio che è stato condiviso a livello di Comitato dei Delegati con il supporto della Commissione Bilancio e Patrimonio e recepito nelle linee di indirizzo del Bilancio di previsione 2018.

L'eventuale costituzione della SICAV, che sarebbe eventualmente la prima in Italia per genere, non pregiudicherebbe la gestione diretta che rimarrebbe nei volumi desiderati in capo all'Ente, costituirebbe semmai un'integrazione alla gestione mobiliare perché:

È la sua struttura societaria permetterebbe all'Ente di rimanere investitore pur essendo in realtà un socio;

È costituirebbe una struttura societaria aperta sia in fondi UCITS che FIA (fondi di investimento alternativi) consentendo di adattare la tipologia di investimento alle politiche di rischio deliberate dalla Cassa mediante strutturazione di COMPARTI dotati di politiche e caratteristiche di rischio **differenti all'interno** della SICAV stessa;

Diritto e Giustizia

IL QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE GIURIDICA

è **sarebbe assoggettata al controllo di Banca d'Italia che ha un livello di regolamentazione di dettaglio superiore;**

è **la contabilizzazione della Cassa dell'intero patrimonio contenuto nella SICAV sarebbe estremamente semplificata rispetto ai mandati di gestione in quanto l'unico valore oggetto di attenzione sarebbe il NAV.**

A latere dello studio del progetto SICAV e degli investimenti realizzati in corso d'anno, il 2017 si è caratterizzato anche per l'importante avvio del protocollo d'intesa con il FEI.

Verso la fine dell'anno infatti, il CDA ha deliberato di sottoscrivere 175 milioni nel Fondo AMUF acronimo di "Asset Management Umbrella Fund", istituito il 17 ottobre 2017 come società in accomandita per azioni e registrato come fondo d'investimento alternativo riservato presso l'Autorità di supervisione finanziaria del Lussemburgo (CSSF) il 23 novembre 2017, **creato dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI) del Gruppo BEI, con l'obiettivo di raccolta di 2 miliardi di euro finalizzati ad attrarre nuovi investimenti in capitale di rischio per le PMI in tutta Europa nei prossimi tre anni riservati ad investitori istituzionali e europei (società di assicurazione, fondi pensione) e fondi sovrani.**

Il nuovo fondo AMUF contribuirà ad aumentare la quantità di capitale di **rischio disponibile per le attività d'investimento in Europa, massimizzando** nel contempo gli investimenti da fonti istituzionali. La struttura del fondo risponde alle richieste rivolte al FEI da parte degli investitori istituzionali di consentire l'accesso ai mercati europei del private equity e del venture capital (PE/VC) e di raggiungere i gestori più efficienti d'Europa.

Offrendo un veicolo d'investimento conveniente e beneficiando della posizione di mercato unica del FEI e della sua esperienza negli investimenti europei di PE/VC, gli investitori possono accedere a questa classe di attività ad alto rendimento. Il partenariato tra la Cassa e il FEI è unico nel genere infatti il FEI è un investitore istituzionale a lungo termine che condivide con gli altri investitori istituzionali la missione di sostenere e sviluppare **l'economia europea.**

Attraverso AMUF si vuole costituire un fondo ad ombrello di tipo multi-settoriale, multi-stadio e multi-strategico, i primi tre comparti dell'AMUF sono il Capitale di crescita europeo, il Capitale di rischio tecnologico europeo e il Capitale di rischio europeo nel settore delle scienze della vita, diretti rispettivamente ai fondi di investimento incentrati nelle strategie generaliste in materia di capitale di crescita, nelle strategie di capitale di rischio **tecnologico (come le TIC) e nelle strategie nell'ambito del capitale di rischio** nel settore delle scienze della vita.

Due considerazioni:

Le SICAV sono strumenti che nascono all'inizio degli anni '70 in paesi come la Francia e soprattutto il Lussemburgo, mentre in Italia vengono

Diritto e Giustizia

IL QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE GIURIDICA

© Copyright 2018 - Tutti i diritti riservati - Infogiuridica S.r.l. - P. IVA 12858940153
Società a socio unico. Società soggetta alla direzione e coordinamento di Editions Lefebvre Sarrut
S.A.

USP Associata Unione Stampa Periodica Italiana

Distribuito da  GIUFFRÈ EDITORE

formalmente introdotte nell'ordinamento solo all'inizio degli anni '90, precisamente con il D. Lgs. N. 84/1992.

Il termine S.I.C.A.V. è un acronimo che sta per Società d'Investimento a Capitale Variabile e, così come stabilito dall'art. 1 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (**c.d. Tuf** –

Testo unico della finanza) è classificata tra gli **Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio**: queste società hanno come unico oggetto quello di investire i capitali raccolti mediante l'offerta al pubblico delle proprie azioni, il cui valore è dato dal patrimonio netto diviso per il loro numero; inoltre, data la loro particolare natura (**che li rende identici nel funzionamento ai fondi comuni di investimento**,

© Copyright 2018 - Tutti i diritti riservati - Infogiuridica S.r.l. - P. IVA 12858940153
Società a socio unico. Società soggetta alla direzione e coordinamento di Editions Lefebvre Sarrut
S.A.

USP Associata Unione Stampa Periodica Italiana

Distribuito da  GIUFFRÈ EDITORE

l'altra categoria appartenente all'insieme degli OICR) sono le uniche società di capitali nei quali agli azionisti è consentito entrare o uscire in qualsiasi momento (da qui la terminologia usata di capitale variabile): questo implica che il capitale sociale non è un valore nominale che esiste solo sulla carta, ma è pari al patrimonio netto della sicav stessa.

In quanto Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) sono sottoposte a vigilanza da parte della Banca d'Italia e da parte della Consob. La Banca d'Italia inoltre, è anche l'autorità di vigilanza che rilascia l'autorizzazione per la costituzione della Sicav, dopo aver sentito il parere della Consob; il capitale minimo per la costituzione di una sicav è pari ad un milione di Euro.

A differenza di quanto accade con i fondi comuni di investimento, dove i sottoscrittori acquistano delle "quote" del fondo e acquisiscono in questa maniera lo status di partecipanti, nelle Sicav i sottoscrittori comprano delle azioni, diventando così dei veri e propri azionisti. In questo modo, gli azionisti (sottoscrittori) delle sicav ogni anno possono intervenire all'assemblea degli azionisti e, proporzionalmente al numero di azioni che ognuno possiede, influire sulle scelte di gestione della Sicav stessa.

Le SICAV sono delle spa e allora, mi domando, chi ci va nel CDA? Gli amministratori in carica o gli amministratori una volta esaurito il mandato?

Va in ogni caso aperto il dibattito tra gli iscritti, obbligati per legge ad esserlo.

Sul FEI: trattasi di investimenti illiquidi, **ad alto rendimento**, come dichiarato, e quindi ad alto rischio (non dichiarato) e come tali, a mio giudizio, incompatibili con la natura previdenziale delle risorse.

(iii) vero che siamo in campagna elettorale, elezioni per il rinnovo del CDD dal 24 al 28 settembre p.v., ma sono temi fondamentali per la salute della nostra fondazione.

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense

AZIONISTA IN BANCA ITALIA

Partecipanti al capitale della Banca d'Italia al 23 luglio 2018

	ENTE PARTECIPANTE	QUOTE
1	Intesa Sanpaolo S.p.A.	50.589
2	UniCredit S.p.A.	41.110
3	Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A.	18.602
4	Generali Italia S.p.A.	13.835
5	Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia	12.093
6	Istituto Nazionale della Previdenza Sociale	9.000
7	Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro	9.000
8	Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense	9.000
9	Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi	9.000
10	Professionisti – INARCASSA Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri – Fondazione	9.000
11	ENPAM	
12	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	8.500
13	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	7.500
14	Crédit Agricole Cariparma S.p.A.	7.421
15	Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura – Fondazione	6.460
16	E.N.P.A.I.A.	
17	Fondazione CARIPLO	6.000
18	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	6.000
19	Cassa Naz. Previdenza Assistenza Dottori Commercialisti - CNPADC	6.000
20	Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.	5.999
21	Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.	5.656

2 0	Cassa di Sovvenzioni e Risparmio fra il personale della Banca d'Italia S.c.p.a.r.l.	4.949
2 1	Banco BPM S.p.A.	4.541
2 2	Fondo pensione personale Unicredit	4.000
2 3	UBI Banca S.p.A.	3.969
2 4	Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.	3.001
2 5	Compagnia di San Paolo	3.000
2 6	Fondo Pensione a contribuzione definita Gruppo Intesa Sanpaolo	2.840
2 7	Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Consulenti del lavoro	2.000
2 8	Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali	1.500
2 9	Fondo pensione personale CARIPLO	1.200
3 0	Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo	1.200
3 1	Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.	1.169
3 2	Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A.	1.126
3 3	CNP Unicredit Vita S.p.A.	1.040
3 4	Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi	1.000
3 5	Fondazione Pescaraabruzzo	1.000
3 6	Cassa di Risparmio di Cento S.p.A.	900

3		
7	Cassa Centrale Raiffeisen dell' Alto Adige SpA	900
<hr/>		
3		
8	Cassa previdenza integrativa personale Ist. Sanpaolo Torino	800
<hr/>		
3		
9	Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna	786
<hr/>		
4		
0	BPER Banca S.p.A.	759
<hr/>		
4		
1	Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A.	750
<hr/>		
4		
2	Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A., in Ica	687
<hr/>		
4		
3	Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A.	605
<hr/>		
4		
4	Fondo Pensione Complementare Personale Banco di Napoli	600
<hr/>		
4		
5	Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia	600
<hr/>		
4		
6	Fondazione Piacenza e Vigevano	600
<hr/>		
4		
7	Banca di Credito Cooperativo di Roma S.c.	600
<hr/>		
4		
8	Banca Valsabbina S.c.p.a.	600
<hr/>		

49	Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A.	594
50	Società Reale Mutua di Assicurazioni	500
51	Veneto Banca S.c.p.a., in lca	480
52	ChiantiBanca Credito Cooperativo S.c.	400
53	Banco di Desio e della Brianza S.p.A.	400
54	Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi	400
55	Eurovita S.p.A.	400
56	Banca di Piacenza S.c.p.a.	400
57	Aviva S.p.A.	400
58	FASC - Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori delle Imprese di Spedizione Corrieri e delle Agenzie Marittime Raccomandatarie e Mediatori Marittimi	400
59	Banca CARIM - Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.	393
60	Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.	377
61	Cassa Raiffeisen Brunico S.c.	300
62	Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori	300
63	Fondazione Cassa di Risparmio di Biella	300
64	Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.	300
65	Crédit Agricole Carispezia S.p.A.	266
66	Aviva Vita S.p.A.	264
67	Cassa Raiffeisen Schlern-Rosengarten S.c.	240
68	Cassa Raiffeisen Prato-Tubre S.c.	240
69	Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A.	237
70	Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A.	200
71	Banca Sistema S.p.A.	200
72	Banca del Piemonte S.p.A.	200
73	Cassa Raiffeisen Bassa Atesina S.c.	200

74	Fondo previdenziale Cassa di Risparmio di Firenze	200
75	Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli	200
76	Fondazione MPS	200
77	Allianz S.p.A.	200
78	Fondo Pensione Integrativo Personale CR Asti	200
79	Fondazione Livorno	200
80	Fondazione Cassa di Risparmio della provincia dell'Aquila	200
81	Cassa Raiffeisen Castelrotto - Ortisei S.c.	160
82	Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano	150
83	Banca Popolare di Bari	123
84	Banca Sella Holding S.p.A.	120
85	Cassa Raiffeisen Tures Aurina S.c.	120
86	Cassa Raiffeisen Val Passiria S.c.	120
87	Cassa Raiffeisen Valle Isarco S.c.	120
88	Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna	120
89	Cassa Raiffeisen Etschtal S.c.	104
90	Credito Valtellinese S.p.A.	101
91	Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo	100
92	Banca di Credito Cooperativo di Lezzeno S.c.	100
93	Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo	100
94	Cassa Raiffeisen Val Gardena S.c.	80
95	Cassa Raiffeisen Parcines S.c.	80
96	Cassa Raiffeisen Wipptal S.c.	80
97	Cassa Raiffeisen Oltradige S.c.	80
98	Cassa Raiffeisen Merano S.c.	80
99	Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A.	80

10	0 Aviva Italia S.p.A	80
10	1 Cassa Raiffeisen Funes Soc. Coop.	60
10	2 Cassa Raiffeisen Marlengo S.c.	60
10	3 Cassa Raiffeisen Bassa Venosta S.c.	60
10	4 Aviva Life S.p.A.	56
10	5 Cassa Raiffeisen Monguelfo-Casies-Tesido S.c.	40
10	6 Cassa Raiffeisen Tirolo S.c.	40
10	7 Cassa Raiffeisen Ultimo-San Pancrazio-Lauregno S.c.	40
10	8 Cassa Raiffeisen Lana S.c.	40
10	9 Fondo Pensione Nazionale per il personale delle BCC/CRA	40
11	0 Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto	40
11	1 Cassa Raiffeisen Val Badia S.c.	20
11	2 Cassa Raiffeisen Nova Ponente-Aldino S.c.	20
11	3 Cassa Raiffeisen Tesimo S.c.	20
11	4 Cassa Raiffeisen Campo di Trens S.c.	20
11	5 Fondazione Cassa di Risparmio di Bra	20
11	6 Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria	20

11		
7	Cassa Raiffeisen Laces S.c.	14
11		
8	Cassa Raiffeisen Silandro S.c.	8
11		
9	Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A.	4
12		
0	Banca del Monte di Lucca S.p.A	2
		300.00
		0

SOCIETÀ e FALLIMENTO



diritto bancario | 03 Novembre 2017

Cosa ci aspettiamo da Visco, Governatore riconfermato di Banca d'Italia

di Paolo Rosa - Avvocato

E' una figura indebolita dopo la mozione parlamentare di ispirazione renziana ma da lui, proprio per recuperare prestigio, ci aspettiamo tre cose...

E' una figura indebolita dopo la mozione parlamentare di ispirazione renziana ma da lui, proprio per recuperare prestigio, ci aspettiamo tre cose:
prima di tutto la divisione nel sistema bancario tra *trading* e risparmio. Secondo il rapporto LIIKANEN pubblicato nel 2012, una netta separazione tra *trading* e risparmio è indispensabile per prevenire terremoti finanziari come quelli che hanno scosso la Europa negli ultimi anni.

Secondo le 150 pag. del dossier dal titolo "mai più crisi", una separazione legale tra attività di credito e di *trading* finanziario è fondamentale perché sarebbe ora di porre fine al sistema in cui si privatizzano i profitti e si socializzano le perdite.

Mi auguro che il riconfermato Governatore si muova in questa direzione di intesa con la UE.

Occorrerà poi implementare il sistema della vigilanza con il completamento delle regole.

Come ha scritto recentemente il capo del dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, dott. Carmelo Barbagallo, Pisa 25 ottobre 2017:

«Il nuovo sistema di regole non risulta ancora pienamente attuato. Occorre finalizzare i negoziati in corso presso il Consiglio dell'Unione per completare il recepimento degli standard di Basilea (*leverage ratio, fundamental review of trading book, net stable funding ratio*) e per recepire i principi del *Financial Stability Board* in materia di capacità totale di assorbimento delle perdite in risoluzione (Total Loss Absorbing Capacity, TLAC).

Chiarezza, certezza e completezza dell'assetto regolamentare e istituzionale della vigilanza bancaria europea sono obiettivi non ancora raggiunti e che vanno ancora attivamente perseguiti, con l'impegno di tutti.

È necessario definire le questioni irrisolte e intervenire tempestivamente sulle criticità che si sono manifestate in sede applicativa. Bisogna affrontare la complessità e la stratificazione delle regole e delle autorità, specialmente nel campo ancora giovane della risoluzione, e fare chiarezza su competenze e processi, per evitare che si percepisca «di volta in volta un gioco alla caccia dei poteri impliciti, una fuga dalle responsabilità, un esercizio di veti per la tutela di interessi altri da quelli in gioco», come efficacemente affermato nella Relazione del professor Bassan. Ciò va assolutamente evitato. Ne va della credibilità delle norme e delle istituzioni.

Il lavoro che resta da fare è ancora molto. Ma oggi possiamo affrontarlo nella consapevolezza di avere la crisi alle spalle, come confermano i più recenti indicatori congiunturali.

Gli effetti delle norme potranno comunque essere compiutamente valutati solo con la

stabilizzazione del quadro normativo, che consentirà l'adattamento di tutti i soggetti al nuovo sistema. Una pausa nella produzione delle norme è quindi auspicabile, anche nell'ottica di evitare che il rapido susseguirsi e modificarsi delle regole divenga esso stesso fonte di incertezza e di freno per l'attività bancaria.

Le banche italiane si trovano davanti a sfide impegnative, non dissimili ma più pressanti rispetto a quelle fronteggiate da altri paesi. La redditività rimane bassa. Un aumento dell'avversione al rischio degli investitori, in un contesto caratterizzato da elevata incertezza, potrebbe rendere più difficile e oneroso l'accesso al mercato dei capitali, proprio nel momento in cui viene richiesta la costruzione di una significativa capacità di assorbimento delle perdite, a tutela della stabilità dei singoli intermediari e del sistema nel suo complesso. È quindi essenziale che le banche sfruttino l'attuale contesto macroeconomico favorevole ponendosi obiettivi lungimiranti: non solo quello di "cancellare l'eredità" della crisi, ma anche quello di recuperare un adeguato livello di redditività per remunerare adeguatamente il capitale. Ciò potrà avvenire proseguendo e intensificando le azioni volte a ridurre i costi operativi e ad innalzare i livelli di efficienza e di produttività; rafforzando le strutture aziendali e adottando forme efficaci di governo societario; ricercando le aggregazioni necessarie per superare i vincoli posti dalle dimensioni; investendo nelle nuove tecnologie, anche per affrontare le sfide connesse con i forti cambiamenti in atto nella struttura del mercato e nelle esigenze della clientela».

Da ultimo maggiore trasparenza nel rendere pubblica tutta la attività di vigilanza bancaria.

La trasparenza è l'unico antidoto preventivo al malaffare. Nel suo intervento alla giornata del risparmio Visco ha dichiarato che si muoverà in quella direzione affermando che «La tutela del risparmio richiede stabilità monetaria e stabilità finanziaria; le decisioni e gli interventi di banca centrale e di vigilanza le perseguono con determinazione; sui comportamenti delle singole banche la supervisione è ferma e intensa. Del nostro operato non esitiamo a dare conto alle Istituzioni e al Paese».

«La supervisione sulle banche riduce significativamente le probabilità che si verifichino crisi bancarie ma non può annullarla», afferma Visco, secondo cui «gli accertamenti di vigilanza richiedono analisi accurate e complesse e non possono far ricorso ai poteri che la legge riserva all'autorità giudiziaria e alle forze di polizia». Le banche, aggiunge Visco «sono imprese» e «anche in presenza di difficoltà la vigilanza non può sostituirsi agli amministratori». L'art. 7 del TUB per il quale: Art. 7 - Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità [1] 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro del tesoro, Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente VA CAMBIATO.

PREVIDENZA E LAVORO

TRILOGIA

Diritto e Giustizia

[previdenza](#) | 01 Settembre 2017

In previdenza i diritti quesiti non esistono, esistono solo aspettative di diritto più o meno legittime

di Paolo Rosa - Avvocato

Ci attende un autunno caldissimo anche sul versante previdenziale. È bene allora sgombrare il campo da troppi equivoci che si diffondono sul tema dei diritti quesiti. In mancanza di una definizione normativa di “diritto quesito”, appare necessario fare ricorso ai principi generali dell’ordinamento e all’elaborazione giurisprudenziale in materia.

Irretroattività delle leggi. Sotto il primo profilo, rileva in particolare, il principio dell’irretroattività delle leggi, sancito a chiare lettere dall’art. 11 delle pre-leggi.

Si legge, infatti, che «la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo».

Tale principio, evidentemente ispirato all’esigenza superiore della certezza del diritto, esclude (in linea generale) che una norma giuridica possa applicarsi ad atti, fatti, eventi o situazioni verificatesi prima della sua entrata in vigore, per i quali si suole parlare di “diritti quesiti”.

In verità, poiché il principio dell’irretroattività delle leggi, pur costituendo un fondamentale valore di civiltà e principio generale dell’ordinamento, non è stato elevato a dignità costituzionale (se si accentua la previsione dell’art. 25 Cost. limitatamente all’irretroattività della legge penale incriminatrice), può in teoria essere derogato.

Il legislatore, infatti, fermo restando il predetto limite dell’irretroattività della legge penale, può emanare norme con efficacia retroattiva «a condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente prodotti» (Corte Costituzionale, sentenza n. 263/02; 136/01; 374/00 e 229/99).

La teoria del “fatto compiuto”. In pratica, dunque, è sempre risultato problematico individuare diritti effettivamente quesiti per via delle numerose eccezioni previste da legislazioni più o meno transitorie.

Proprio a causa dell’indeterminatezza della nozione, che ha trovato affermazione la diversa teoria del “fatto compiuto” (*facta praeterita*), in virtù della quale le nuove norme non estendono la loro efficacia ai fatti compiuti sotto il vigore della legge precedente, benché dei fatti stessi siano pendenti gli effetti.

In altre parole, se può ragionevolmente affermarsi che una nuova disposizione non può trovare applicazione nei riguardi di rapporti giuridici che hanno esaurito i propri effetti, altrettanto non può dirsi con riferimento ai rapporti di durata (Cassazione, sez. lavoro, sentenza n. 19351/07 laddove si afferma che «l’unico limite in materia è dato dall’intangibilità di quei diritti che siano già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore, quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita. Ne consegue – aggiunge la Suprema Corte – che la tematica dei diritti quesiti attiene unicamente a queste ultime posizioni»).

Il diritto pensionistico. E' consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il diritto pensionistico diventa "quesito", nella accezione e con i limiti sopra detti, solo nel momento in cui l'interessato perfeziona il diritto alla pensione, maturando i requisiti necessari per essere collocato a riposo. Ciò determina il nascere di un vero e proprio diritto soggettivo con applicazione del conseguente trattamento di quiescenza secondo le norme in vigore in detto momento. Precedentemente l'interessato può vantare solo un'aspettativa ad un determinato trattamento di quiescenza e non può dolersi di eventuali modifiche *in peius* delle disposizioni previdenziali incidenti anche sul proprio trattamento, ma solo il rispetto del principio del *pro rata temporis*!

Il problema dunque è capire fino a che punto la legge possa disporre per il passato, specie laddove venga a impattare sull'erogazione di prestazioni per le quali vengano in rilievo «altri valori e interessi costituzionalmente protetti», come nel caso della corresponsione della retribuzione o, per quanto qui rileva, delle prestazioni previdenziali (*I limiti costituzionali alla revisione delle pensioni: le prospettive per il futuro*, di Antonella Valeriani in Working Paper ADAPT, 19 marzo 2014, n. 152).

Dire quindi che il trattamento pensionistico è ormai maturato e che nessuno lo può più toccare, semplicemente è un non senso a livello sistematico.

Le argomentazioni utilizzate dalla giurisprudenza costituzionale a favore dei diritti acquisiti si basano principalmente sull'art. 36 Cost. e sull'art. 38 Cost. che enuncia il principio di adeguatezza dei mezzi di sostentamento in caso di vecchiaia.

Le pensioni vengono dalla giurisprudenza equiparate a tutti gli effetti a un reddito differito dove lo Stato non potrebbe, tendenzialmente, ridurre successivamente l'entità delle pensioni senza violare il principio di ragionevolezza, di affidamento e di adeguatezza del trattamento.

A questo punto bisogna però fare una distinzione assolutamente fondamentale tra le prestazioni pensionistiche che sono state finanziate dal montante contributivo versato e quelle che sono risultate più generose rispetto alla contribuzione versata.

Le prime sono le uniche effettivamente intangibili mentre tutte le altre, per la parte non finanziata dalla contribuzione versata possono essere ridotte a equità di fronte all'insostenibilità finanziaria del sistema previdenziale e in un contesto di risorse limitate.

La recente sentenza n. 124/17 della Corte Costituzionale ha ribadito la correttezza di questa impostazione.

Ed infatti la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata le questioni di legittimità costituzionale prospettate in relazione a diversi parametri costituzionali sottolineando che la disciplina del tetto massimo di € 240.000,00 annui si iscrive in un contesto di risorse limitate, che devono essere ripartite in maniera congrua e trasparente.

Il limite delle risorse disponibili, scrive la Corte, vincola il legislatore a scelte preordinate a bilanciare molteplici valori di rango costituzionale, tra i quali spiccano non solo il diritto dei funzionari a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e a un'adeguata tutela previdenziale, ma anche la solidarietà tra le diverse generazioni che interagiscono nel mercato del lavoro, in una prospettiva volta a garantire un equo ed effettivo accesso alle opportunità di occupazione che si presentano.

In questo contesto il legislatore gode di un'ampia discrezionalità nel bilanciare i diversi valori coinvolti, purché la disciplina non sia manifestamente irragionevole.

Ma quali sono i criteri per determinare se una disciplina sia o meno manifestamente irragionevole? Anzitutto occorre valutare quali siano le finalità perseguite.

Non è irragionevole che, in presenza di risorse limitate, il legislatore ponga in essere misure di contenimento e di complessiva razionalizzazione della spesa pubblica.

In secondo luogo l'intervento del legislatore non può essere discriminatorio nel senso che gli interventi debbono avere una valenza generale, per esempio, per l'intero comparto pubblico.

La lezione che si ricava dalla sentenza n. 124/17 della Corte Costituzionale è che i trattamenti retributivi e quelli previdenziali, così come qualsiasi altra prestazione attribuita nell'ambito di un rapporto di durata, com'è tipicamente quello previdenziale, ben possono essere oggetto di una rivalutazione ponderata degli effetti di lungo periodo che prevalgono su altri interessi generali. In un quadro di politiche economiche e sociali in perenne evoluzione, spetta quindi al legislatore

elaborare soluzioni diverse e modulare le posizioni di vantaggio anche in rapporto alle mutevoli esigenze di riassetto complessivo della spesa e di riqualificazione delle risorse in favore delle nuove generazioni. Unico limite all'intervento riduttivo del legislatore è dato dalle sole prestazioni pensionistiche interamente finanziate dal montante contributivo versato.

[previdenza forense](#) | 08 Settembre 2017

Le aspettative di diritto e la solidarietà intergenerazionale quale strumento di giustizia redistributiva

di Paolo Rosa - Avvocato

Nel precedente intervento ho trattato dei diritti quesiti in previdenza.

La Suprema Corte di Cassazione in tema di rapporti di durata (come quello previdenziale) e di successione di leggi ha già avuto modo di precisare quanto segue: «Il principio della irretroattività della legge che costituisce un principio generale del nostro ordinamento, ancorché non trovi tutela costituzionale al di fuori della materia penale, comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, se in tal modo si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future dello stesso; lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti a un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in sé stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore (Cass. S.U. n. 2926 del 1967, Cass. 3231 del 1987, Cass. 4462 del 1999, Cass. 2433 del 2000, Cass. 14073 del 2002 e Cass. 20680 del 2016). Orbene, il rapporto previdenziale è un tipico rapporto di durata che ha origine nel momento in cui vengono ad esistenza le condizioni previste dalla legge per la sua insorgenza e che si protrae nel tempo, fino a quando si verifichino altre condizioni di fatto fissate dal legislatore per la sua estinzione.

Nel caso in cui nel corso del rapporto si verifichi una successione di legge, secondo i principi sopra richiamati, la nuova legge, mentre non può incidere negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione previdenziale, le cui condizioni di esistenza restano definitivamente regolate dalla legge abrogata, può legittimamente disciplinare gli effetti giuridici che derivano dal predetto fatto generatore, in quanto danno luogo a situazioni che si protraggono nel tempo successivo alla sua entrata in vigore.

In altri termini la nuova legge, se non può escludere il diritto alla prestazione previdenziale già sorto sotto il vigore della legge abrogata, ben può regolare diversamente, a partire dalla data della sua entrata in vigore, le modalità di erogazione della prestazione, costituendo l'erogazione un effetto protratto nel tempo del fatto generatore del diritto» (Cass. 20680/2016).

Tutela della pensione minima... Fatta questa premessa occorre dire che nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, risulta ben ferma e netta la distinzione tra la tutela della pensione minima e l'intangibile discrezionalità del legislatore nella determinazione dell'ammontare delle prestazioni previdenziali e nella variazione dei trattamenti.

Mentre il conseguimento della pensione al minimo è un bene costituzionalmente protetto, altrettanto non può dirsi per il raggiungimento di trattamenti pensionistici e benefici ulteriori (*ex plurimis* sentenza n. 227 del 1997 e sentenza n. 33 del 2013).

Nell'odierno scenario di endemica crisi economica (che siamo fuori dal tunnel lo ha detto di seguito Berlusconi, Monti, Letta, Renzi e, da ultimo a Cernobbio, anche Gentiloni) assumono centrale rilievo tra i doveri costituzionali i doveri di solidarietà economica e sociale.

Solidarietà intergenerazionale. Ai doveri inderogabili di solidarietà l'ordinamento attribuisce il compito di mitigare l'esercizio dei diritti, specie quelli previdenziali finanziariamente condizionati, al precipuo scopo di preservare le condizioni di un loro godimento futuro da parte di altre generazioni.

In periodi di persistente crisi economica si richiedono quindi al legislatore interventi eccezionali di giustizia redistributiva.

Nella sentenza n. 173/2016 la Corte Costituzionale ha avuto il merito di affermare in ambito pensionistico il principio della mutualità intergenerazionale.

D'altronde il tema della responsabilità tra generazioni è un tema noto e di più ampio respiro.

Nel proclamare un principio di responsabilità fra le generazioni la Corte Costituzionale ha implicitamente affermato la dimensione intertemporale dei diritti e dei doveri, gli uni inscindibilmente connessi e dipendenti dagli altri, anche se riconducibili a diverse generazioni.

In questa prospettiva è facile cogliere l'obiettivo di giustizia sostanziale che un prelievo forzoso sulle pensioni di importo più elevato realizza attraverso il reimpiego delle somme all'interno del circuito previdenziali.

In tal modo, il futuro godimento di uno o più diritti sociali per alcuni è necessariamente correlato all'attuale imposizione su altri di uno o più doveri di solidarietà economica. Doveri che il legislatore può introdurre nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità.

Ebbene, la questione della solidarietà intergenerazionale si presenta quale questione redistributiva di giustizia sociale.

In conclusione, il rapporto intergenerazionale va considerato un rapporto giuridico regolato dai principi di responsabilità, equità e solidarietà.

In particolare la prospettiva del futuro deve essere necessariamente inclusa nell'orizzonte della tutela giuridica (La solidarietà intergenerazionale quale strumento di giustizia redistributiva dell'avv. Gabriele Pepe, 26.11.2016, in www.lavocedeldiritto.it).

Ora applicando questi principi ormai acquisiti nella giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, alla previdenza forense abbiamo che tutti gli iscritti hanno, come diritto costituzionale, il diritto al conseguimento della pensione minima.

Una ragione in più per una modifica strutturale dell'assetto previdenza forense così da introdurre la pensione sociale forense al fine di evitare il default quando gli iscritti a basso reddito chiederanno al Giudice, in luogo della pensione contributiva, la pensione minima retributiva. Il tutto con uno sforzo di solidarietà da parte dei più fortunati.

[previdenza forense](#) | 15 Settembre 2017

Drop in Cassa Forense

di Paolo Rosa - Avvocato

Che cosa è il drop? Si tratta di una delle situazioni classiche nelle quali ci si trova quando ci capita di dover comprare una giacca o un nuovo abito. Sul cartellino troviamo la scritta "taglia 48, drop 6", ma non sappiamo in alcun modo cosa significhi.

Cerchiamo allora di comprendere insieme che cosa è il drop nell'ambito della sartoria e a cosa serve.

La definizione tecnica è molto semplice. Il drop è la differenza tra la semimisura del torace e quella della vita e serve a rendere più equilibrata la scelta di un abito, personalizzandone il taglio e migliorando in maniera esponenziale la vestibilità complessiva del vestito, sia per quanto riguarda la giacca che per i pantaloni.

Per questo motivo, al fine di assicurarsi un abito che calzi a pennello è di fondamentale importanza conoscere il proprio numero di drop: si tratta infatti dell'unica possibilità che abbiamo per garantirci giacche e pantaloni che possano essere indossati in maniera armoniosa e compatta.

Gli abiti da uomo di confezione industriale, quindi non su misura ma pronti per essere indossati, vengono realizzati a partire da rilevazioni antropometriche che individuano le proporzioni del corpo umano, al fine di sviluppare tagli sartoriali che si adeguino in maniera quasi perfetta a gran parte delle tipologie fisiche.

I drop ci permettono dunque di scegliere con serenità un abito perfetto per la nostra struttura corporea, assicurando un equilibrio complessivo tra torace, vita e altezza.

Il drop degli avvocati. Attualmente in Cassa Forense ci sono soltanto due misure: la pensione retributiva e , residuale, la pensione contributiva.

Così 240 mila avvocati sono costretti a misurarsi con due soli drop. Come ha detto recentemente Mario Draghi: «Bisogna avere occhi liberi, non gravati dalla difesa di paradigmi precedentemente detenuti che hanno perso ogni potere esplicativo». Di fronte ad una realtà così composita la offerta previdenziale e assistenziale deve essere in grado di conformarsi alle varie esigenze per non fungere da vera e propria camicia di forza come oggi sta avvenendo.

La proposta. Con gli altri amministratori del gruppo FB Previdenza forense, Daniela Nazzaro, Lucia Iannone, Carmen Picariello e Francesca Scudiero, abbiamo lanciato questa proposta:

MANIFESTO PROGRAMMATICO DI RIFORMA DELLA PREVIDENZA FORENSE

A. LE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO

La classificazione delle fonti del diritto tributario ricalca quella classica della gerarchia delle fonti in generale. Avremo quindi, in una ipotetica “scaletta“, la Costituzione, la legge ordinaria, il decreto legislativo, il decreto legge, la legge regionale, nonché le fonti secondarie quali regolamenti e decreti ministeriali.

- LA COSTITUZIONE

Nel nostro sistema, fonte primaria del diritto tributario è, ovviamente, la Costituzione, la quale sancisce i principi cui il legislatore deve necessariamente attenersi nell’emanazione di norma fiscali.

Tali PRINCIPI sono:

- a) la riserva di legge (art. 23): «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge»;
- b) la capacità contributiva (art. 53), secondo il quale ogni soggetto è tenuto all’adempimento della prestazione in ragione della sua capacità contributiva;
- c) l’universalità dell’imposta (art. 53), per il quale «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva»;
- d) la progressività del sistema tributario (art. 53), principio programmatico, attuabile in concreto mediante varie forme (progressività per detrazione, per classi, per scaglioni, progressività continua);
- e) l’uguaglianza (relativa) dell’onere tributario (art. 3), secondo il quale l’onere fiscale deve essere suddiviso fra tutti i soggetti d’imposta in proporzione della propria capacità contributiva;
- f) l’inabrogabilità delle norme tributarie a mezzo referendum (art. 75);

- g) l'impossibilità di introdurre nuovi tributi con la legge di approvazione del bilancio (art. 81).
- h) la sussidiarietà della legge regionale (art. 119).

- LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

«I principi generali dell'ordinamento tributario» sono suscettibili di essere derogati o modificati solo con legge ordinaria e mai da leggi speciali (art. 1, l. n. 2012/2000)

- IL DIRITTO COMUNITARIO

I Regolamenti hanno portata generale, sono obbligatori e sono direttamente applicabili in ciascuno stato membro senza necessità di ratifica; le Direttive vincolano invece gli stati quanto al fine da perseguire lasciando agli stessi un certo grado di discrezionalità per quanto riguarda la ratifica, in questo caso necessaria.

B. LA NORMATIVA PREVIDENZIALE FORENSE

- LA LEGGE PROFESSIONALE n. 247/2012

Art. ,1 comma 1, lett. d). «La presente legge ... favorisce l'ingresso alla professione di Avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del MERITO».

Art. 21, comma 1. «Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reinscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, CON ESCLUSIONE DI OGNI RIFERIMENTO AL REDDITO PROFESSIONALE».

- Il d.lgs. n. 509/94 concernente la «trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza» ... «a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario» (art. 1). La norma disciplina la gestione economico-finanziaria (art. 2) e i poteri degli organi di Vigilanza (art. 3).

C. LA DOTTRINA

La dottrina si esprime in prevalenza nel senso della natura di imposta dei contributi previdenziali (Persiani, 235; Rossi, in Tr. Res. 1986, 709; Levi Sandri, 272), abbandonando la risalente concezione dei contributi come salario previdenziale (F. Santoro-Passarelli, 180).

D. LA GIURISPRUDENZA

- CASSAZIONE III PENALE n. 20845 del 25 maggio 2011.

La Corte ha rilevato che in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali, la giurisprudenza di legittimità ha escluso ogni rilevanza dello stato di dissesto dell'impresa. «Lo stato di dissesto dell'imprenditore, il quale prosegua ciononostante nell'attività d'impresa senza adempiere all'obbligo previdenziale e neppure a quello retributivo, non elimina il carattere di illiceità penale dell'omesso versamento dei contributi. Infatti i contributi non costituiscono parte integrante del salario ma un tributo, in quanto tale da pagare sempre e in ogni caso, indipendentemente dalle vicende finanziarie dell'azienda. Ciò trova la sua "ratio" nelle finalità, costituzionalmente garantite, cui risultano preordinati i versamenti contributivi e anzitutto la necessità che siano assicurati i benefici assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori. Ne consegue che la commisurazione del contributo alla retribuzione deve essere considerata un mero criterio di calcolo per la quantificazione del contributo stesso» (cfr. Cass. n. 11962/1999).

E. LO SCHEMA DELLA RIFORMA

In base all' art. 2 dello STATUTO CF deve assicurare a tutti gli Avvocati che abbiano esercitato la professione con continuità e ai loro superstiti un trattamento previdenziale in attuazione dello art. 38 della Costituzione. Oggi per motivi demografici, reddituali e di sostenibilità di lungo periodo si impone una riforma strutturale dell' attuale assetto informata ai seguenti:

PRINCIPI

- 1) abolizione della contribuzione minima , sia soggettiva che integrativa : la contribuzione va informata ai principi di progressività e proporzionalità rispetto al reddito , modulata secondo scaglioni;
- 2) va esercitata la opzione al sistema di calcolo contributivo della pensione, equo e solidale, in pro rata, con armonizzazione equa con il pregresso;
- 3) esenzione totale per i redditi al di sotto della soglia di povertà;
- 4) inserimento, accanto alla pensione minima, della pensione sociale forense, pari al minimo INPS (501,89 euro);
- 5) liquidazione di tutte le prestazioni assistenziali con rigorosa applicazione del criterio nazionale ISEE;
- 6) cancellazione del ruolo esattoriale per tutti gli iscritti, previa rinegoziazione, mediante predisposizione di piani di rientro INDIVIDUALI del debito contributivo, con priorità di recupero rispetto ai GRANDI DEBITORI (oltre i 100.000 euro);
- 7) va previsto un regime di incompatibilità tra la erogazione della pensione e la permanenza negli Albi, in alternativa inserire un tetto tra pensione e reddito da professione, secondo i principi della sentenza 124/2017 della Corte Costituzionale;
- 8) indicazione di un limite in percentuale agli investimenti, finalizzato a vincolare il patrimonio al raggiungimento dello scopo assistenziale e previdenziale (si potrebbe ipotizzare un massimo del 30 % del patrimonio, in analogia con i fondi pensione sottoposti alla medesima vigilanza COVIP);
- 9) per essere eletti delegati sono necessari requisiti di professionalità nelle materie previdenziale o finanziaria (fonti d.lgs. n. 231/01 - TUF - DM 79/2007);
- 10) riduzione del numero dei delegati e dei costi di gestione;
- 11) pubblicazione di tutte le delibere e delle rendicontazioni;
- 12) la rappresentanza, attiva e passiva, spetta ad ogni iscritto;
- 13) promuovere l' azione di recupero (o compensazione) delle somme prelevate a titolo di *spending review* (Corte Cost. n. 7/17);
- 14) va avviato, nel lungo periodo , un processo di armonizzazione tra le Casse esistenti, per la creazione di sinergie che dovrebbero portare ad una UNICA CASSA di previdenza e assistenza per i professionisti italiani;

F. IL COMITATO SCIENTIFICO

Il tutto sostenuto da rigorosi studi attuariali, proiettando dati reali e non attesi ed ipotizzando la formazione di un Comitato Scientifico tra associazioni e gruppi convergenti.

«La vita è come andare in bicicletta, se vuoi stare in equilibrio ti devi muovere»: lo ripeteva Einstein e vale anche al contrario.



[previdenza forense](#) | 13 Aprile 2018

Solidarietà ed equilibrio di bilancio in Cassa Forense

di Paolo Rosa - Avvocato

Il regime previdenziale forense è stato traghettato dalla mutualità alla solidarietà di categoria (Corte Costituzionale 06.05.1997, n. 119) sulla falsariga del sistema vigente per i dipendenti privati - o per meglio dire - il principio di solidarietà non si è sovrapposto al principio mutualistico, ma ha operato da correttivo mitigando il criterio di proporzionalità delle prestazioni ai contributi versati nella misura occorrente per assicurare a tutti gli appartenenti alla categoria mezzi adeguati alle loro esigenze di vita.

Nella seconda metà degli anni '90 Cassa Forense è stata interessata dal fenomeno della cd. "privatizzazione" delle Casse previdenziali dei liberi professionisti, ovvero la loro trasformazione in persone giuridiche di diritto privato esercenti una funzione pubblica, avviata dall'art. 1, commi 32 e 33, l. n. 537/1993 ed attuata dal d.lgs. n. 509/1994.

Con la privatizzazione Cassa Forense ha volontariamente rinunciato ad ogni intervento dello Stato garantendo l'autofinanziamento e l'equilibrio di bilancio.

Ne consegue che con l'avvenuta privatizzazione lo Stato si è affrancato dagli oneri della previdenza forense scaricati tranquillamente sull'avvocatura italiana.

Benché, sin dalla l. n. 335/1995, fosse prevista la possibilità di optare per il sistema di calcolo contributivo, tanto versi e tanto avrai, ferma la solidarietà categoriale, Cassa Forense è rimasta pervicacemente ancorata al sistema di calcolo retributivo delle prestazioni che, come noto a tutti, è estremamente generoso e quindi crea debito se è vero, com'è vero, che oggi il rapporto tra contributo medio e pensione media per gli avvocati è di 4,34 il che significa che, mediamente, paghi 1 e incassi 4,34.

Questa la situazione certificata dal 4° Rapporto di Itinerari Previdenziali:

«Il rapporto Pensione media/Contributo medio, presenta valori che vanno da 1,41 a 4,34, ovvero la pensione media per tutti gli Enti è più alta del contributo medio. Il record spetta agli Avvocati la cui pensione media è pari a 4,34 volte il contributo medio; seguono Inarcassa, Commercialisti, Ragionieri e Geometri per i quali la pensione media è più di due volte e mezzo il contributo medio. Le altre Casse mantengono un rapporto più basso, in particolare i medici (ENPAM) che presentano una pensione media pari quasi al contributo medio (1,06)».

Il sistema è quindi caratterizzato da una generosità a pioggia e cioè nei confronti di tutti gli iscritti eccezion fatta per i cd. "benefattori del sistema" che sono gli avvocati che dichiarano redditi e volume d'affari molto elevati, largamente sopra il tetto pensionabile, i quali ricevono in prestazioni molto meno di quanto hanno versato ma sono solo 16.898!

È evidente che questo sistema non può reggere l'urto di una popolazione legale che in questi ultimi anni è cresciuta con velocità geometrica ma che, con altrettanta velocità, si è impoverita.

La tabella sotto indicata ne è fedele riprova.

I redditi degli avvocati			
Classi di importo	Reddito medio Irpef (€)	N. Posizioni	%
Mod. 5 non pervenuto		20.423	8,4%
<zero	4.833	2.562	1,2%
Zero	0	14.604	6,6%
1-10.300	5.162	59.965	27,0%
10.300-20.107	14.947	46.220	20,8%
20.107-48.950	30.995	57.438	25,9%
48.950-98.050	67.781	24.117	10,9%
98.050-150.000	119.612	7.907	3,6%
150.000-250.000	189.983	4.908	2,2%
250.000-500.000	340.612	2.784	1,3%
>500.000	988.226	1.299	0,6%
Totale	38.437	242.227	100%

Fonte: rielaborazione ItaliaOggi Sette dati Cassa forense

Anche in questa prospettazione si impone una riforma strutturale del sistema previdenziale forense ed una migliore regolamentazione della solidarietà che deve essere indirizzata, non a tutti indistintamente, ma a chi ne abbia effettivamente bisogno così da coniugare la solidarietà con l'equilibrio di bilancio.

La sentenza n. 67/2018 della Consulta. Con la recentissima [sentenza n. 67/2018](#) la Corte Costituzionale, in linea con altri precedenti, ha disegnato, in modo molto efficace, la situazione della previdenza forense che vale la pena di riproporre:

«Il sistema della previdenza forense - quale disciplinato fundamentalmente dalla legge n. 576 del 1980, più volte modificata, e dalla successiva normativa sulla privatizzazione della Cassa, integrata dalla regolamentazione di quest'ultima - è ispirato ad un criterio solidaristico e non già esclusivamente mutualistico, come già riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 362 del 1997, n. 1008 del 1988, n. 171 del 1987, n. 169 del 1986, n. 133 e n. 132 del 1984). Gli avvocati assicurati, che svolgono un'attività libero-professionale riconducibile anch'essa all'area della tutela previdenziale del lavoro, garantita in generale dal secondo comma dell'art. 38 Cost., non solo beneficiano - assumendone il relativo onere con l'assoggettamento al contributo soggettivo ed integrativo (ex artt. 10 e 11 della legge n. 576 del 1980) - della copertura da vari rischi di possibile interruzione o riduzione della loro attività con conseguente contrazione o cessazione del flusso di reddito professionale, ma anche condividono solidaristicamente la necessità che, verificandosi tali eventi, «siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita», come prescritto dal richiamato parametro costituzionale. Ciò rappresenta, non diversamente da parallele forme di previdenza per altre categorie di liberi professionisti, la connotazione essenziale della previdenza forense, quale soprattutto risultante dalla riforma introdotta con la citata legge n. 576 del 1980, e segna il superamento dell'originario e risalente criterio, derivato dalle assicurazioni private, di accantonamento dei contributi in conti individuali per fare fronte, in chiave meramente assicurativa e non già solidaristica, a tali rischi.

Le plurime prestazioni previdenziali previste dalla legge n. 576 del 1980, quali la pensione di vecchiaia (art. 2), quella di anzianità (art. 3), quella di inabilità (art. 4) o di invalidità (art. 5), quella di reversibilità (art. 7), rappresentano le distinte articolazioni di tale solidarietà mutualistica categoriale prescritta dal legislatore con carattere di obbligatorietà in attuazione del precetto costituzionale posto dall'art. 38, secondo comma, Cost. e da ultimo rafforzata dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), nella misura

in cui dall'iscrizione agli albi consegue automaticamente la contestuale iscrizione alla Cassa (art. 21, comma 8).

L'abbandono di un sistema interamente disciplinato dalla legge - dopo la trasformazione della Cassa in fondazione di diritto privato, al pari di altre casse categoriali di liberi professionisti, in forza del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) - e l'apertura all'autonomia regolamentare del nuovo ente non hanno indebolito il criterio solidaristico di base, che rimane quale fondamento essenziale di questo sistema integrato, di fonte ad un tempo legale (quella della normativa primaria di categoria) e regolamentare (quella della Cassa, di natura privatistica). Con il citato d.lgs. n. 509 del 1994, il legislatore delegato, in attuazione di un complessivo disegno di riordino della previdenza dei liberi professionisti (art. 1, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica»), ha arretrato la linea d'intervento della legge (si è parlato in proposito di delegificazione della disciplina: da ultimo, Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 13 febbraio 2018, n. 3461), lasciando spazio alla regolamentazione privata delle fondazioni categoriali, alle quali è assegnata la missione di modellare tale forma di previdenza secondo il criterio solidaristico. Rientra ora nell'autonomia regolamentare della Cassa dimensionare la contribuzione degli assicurati nel modo più adeguato per raggiungere la finalità di solidarietà mutualistica che la legge le assegna, assicurando comunque l'equilibrio di bilancio (art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994) e senza necessità di finanziamenti pubblici diretti o indiretti (art. 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo.), che sono anzi esclusi (sentenza n. 7 del 2017). È tale connotazione solidaristica che giustifica e legittima l'obbligatorietà - e più recentemente l'automaticità ex lege - dell'iscrizione alla Cassa e la sottoposizione dell'avvocato al suo regime previdenziale e segnatamente agli obblighi contributivi. Il criterio solidaristico significa anche che non c'è una diretta corrispondenza, in termini di corrispettività sinallagmatica, tra la contribuzione, alla quale è chiamato l'avvocato iscritto, e le prestazioni previdenziali (ed anche assistenziali) della Cassa. Si ha quindi che l'assicurato, che obbligatoriamente, e da ultimo automaticamente, accede al sistema previdenziale della Cassa (ora fondazione con personalità giuridica di diritto privato), partecipa, nel complesso ed in generale, al sistema delle prestazioni di quest'ultima, il cui intervento, al verificarsi di eventi coperti dall'assicurazione di natura previdenziale, si pone in rapporto causale con l'obbligo contributivo senza che sia necessario alcun più stretto ed individualizzato nesso di corrispettività sinallagmatica tra contribuzione e prestazioni. È questo criterio solidaristico che assicura la corrispondenza al paradigma della tutela previdenziale garantita dall'art. 38, secondo comma, Cost..

In riferimento all'art. 53 Cost. «quella contributiva previdenziale non è una imposizione tributaria vera e propria, di carattere generale, ma una prestazione patrimoniale diretta a contribuire esclusivamente agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori» (sentenza n. 173 del 1986; nello stesso senso sentenza n. 88 del 1995). Si è già ricordato che l'obbligazione contributiva dell'assicurato iscritto alla Cassa trova fondamento nella prescritta tutela previdenziale del lavoro in generale (art. 38, secondo comma, Cost.) e si giustifica nella misura in cui è diretta a realizzare tale finalità, la quale segna anche il limite della missione assegnata alla Cassa. Diversa è l'obbligazione tributaria che si fonda sulla «capacità contributiva» (art. 53, primo comma, Cost.) e che non ha necessariamente una destinazione mirata, bensì si raccorda al generale dovere di concorrere alle «spese pubbliche» e può anche rispondere a finalità di perequazione reddituale nella misura in cui opera il prescritto canone di progressività del sistema tributario (art. 53, secondo comma, Cost.). Stante questa differenziazione, la contribuzione dovuta alla Cassa, fin quando assicura l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici alle esigenze di vita, anche con un indiretto effetto di perequazione, non eccede la solidarietà categoriale di natura previdenziale, in quanto «volta a realizzare un circuito di solidarietà interno al sistema previdenziale» (sentenza n. 173 del 2016), né trasmoda in un'obbligazione ascrivibile invece alla fiscalità generale e quindi di natura tributaria».

Pur prendendo atto dell'insegnamento della Corte Costituzionale, per la quale i contributi previdenziali sono prestazioni patrimoniali imposte, cd. parafiscali, resta confermata la non

regressività degli stessi e quindi spetterà al Giudice del lavoro, interessato da numerosi ricorsi sulla illegittimità di una contribuzione minima non parametrata al reddito, dare della normativa in questione un'interpretazione costituzionalmente corretta, escludendo la regressività che è nata in altri tempi storici al solo fine di finanziare meglio la pensione minima.

Si avvicinano (24-28 settembre 2018) le elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati di Cassa Forense.

Bisogna mandare in Cassa Forense colleghi preparati in previdenza e finanza ma anche consapevoli dei problemi che oggi il sistema previdenziale forense pone non essendo più in grado di rispondere all'esigenza di flessibilità che moltissimi iscritti chiedono.

Non sono gli iscritti che debbono adeguarsi al sistema previdenziale forense ma dovrà essere quest'ultimo a saper intercettare i bisogni degli iscritti per realizzare quella uguaglianza sostanziale e non solo formale che sta alla base dello art. 3 del precetto costituzionale.

L'uguaglianza davanti alla legge è detta formale; ma la parte più innovativa dell'art. 3 sta nel secondo comma, laddove si afferma che per rendere effettiva l'eguaglianza fra i cittadini, lo Stato e in questo caso Cassa Forense deve fare interventi che tutelino e migliorino le condizioni delle categorie svantaggiate.



[previdenza forense](#) | 13 Aprile 2018

Solidarietà ed equilibrio di bilancio in Cassa Forense

di Paolo Rosa - Avvocato

Il regime previdenziale forense è stato traghettato dalla mutualità alla solidarietà di categoria (Corte Costituzionale 06.05.1997, n. 119) sulla falsariga del sistema vigente per i dipendenti privati - o per meglio dire - il principio di solidarietà non si è sovrapposto al principio mutualistico, ma ha operato da correttivo mitigando il criterio di proporzionalità delle prestazioni ai contributi versati nella misura occorrente per assicurare a tutti gli appartenenti alla categoria mezzi adeguati alle loro esigenze di vita.

Nella seconda metà degli anni '90 Cassa Forense è stata interessata dal fenomeno della cd. "privatizzazione" delle Casse previdenziali dei liberi professionisti, ovvero la loro trasformazione in persone giuridiche di diritto privato esercenti una funzione pubblica, avviata dall'art. 1, commi 32 e 33, l. n. 537/1993 ed attuata dal d.lgs. n. 509/1994.

Con la privatizzazione Cassa Forense ha volontariamente rinunciato ad ogni intervento dello Stato garantendo l'autofinanziamento e l'equilibrio di bilancio.

Ne consegue che con l'avvenuta privatizzazione lo Stato si è affrancato dagli oneri della previdenza forense scaricati tranquillamente sull'avvocatura italiana.

Benché, sin dalla l. n. 335/1995, fosse prevista la possibilità di optare per il sistema di calcolo contributivo, tanto versi e tanto avrai, ferma la solidarietà categoriale, Cassa Forense è rimasta

pervicacemente ancorata al sistema di calcolo retributivo delle prestazioni che, come noto a tutti, è estremamente generoso e quindi crea debito se è vero, com'è vero, che oggi il rapporto tra contributo medio e pensione media per gli avvocati è di 4,34 il che significa che, mediamente, paghi 1 e incassi 4,34.

Questa la situazione certificata dal 4° Rapporto di Itinerari Previdenziali:

«Il rapporto Pensione media/Contributo medio, presenta valori che vanno da 1,41 a 4,34, ovvero la pensione media per tutti gli Enti è più alta del contributo medio. Il record spetta agli Avvocati la cui pensione media è pari a 4,34 volte il contributo medio; seguono Inarcassa, Commercialisti, Ragionieri e Geometri per i quali la pensione media è più di due volte e mezzo il contributo medio. Le altre Casse mantengono un rapporto più basso, in particolare i medici (ENPAM) che presentano una pensione media pari quasi al contributo medio (1,06)».

Il sistema è quindi caratterizzato da una generosità a pioggia e cioè nei confronti di tutti gli iscritti eccezion fatta per i cd. “benefattori del sistema” che sono gli avvocati che dichiarano redditi e volume d'affari molto elevati, largamente sopra il tetto pensionabile, i quali ricevono in prestazioni molto meno di quanto hanno versato ma sono solo 16.898!

È evidente che questo sistema non può reggere l'urto di una popolazione legale che in questi ultimi anni è cresciuta con velocità geometrica ma che, con altrettanta velocità, si è impoverita. La tabella sotto indicata ne è fedele riprova.

I redditi degli avvocati			
Classi di importo	Reddito medio Irpef (€)	N. Posizioni	%
Mod. 5 non pervenuto		20.423	8,4%
<zero	-4.833	2.562	1,2%
Zero	0	14.604	6,6%
1-10.300	5.162	59.965	27,0%
10.300-20.107	14.947	46.220	20,8%
20.107-48.950	30.995	57.438	25,9%
48.950-98.050	67.781	24.117	10,9%
98.050-150.000	119.612	7.907	3,6%
150.000-250.000	189.983	4.908	2,2%
250.000-500.000	340.612	2.784	1,3%
>500.000	988.226	1.299	0,6%
Totale	38.437	242.227	100%

Fonte: rielaborazione ItaliaOggi Sette dati Cassa forense

Anche in questa prospettazione si impone una riforma strutturale del sistema previdenziale forense ed una migliore regolamentazione della solidarietà che deve essere indirizzata, non a tutti indistintamente, ma a chi ne abbia effettivamente bisogno così da coniugare la solidarietà con l'equilibrio di bilancio.

La sentenza n. 67/2018 della Consulta. Con la recentissima [sentenza n. 67/2018](#) la Corte Costituzionale, in linea con altri precedenti, ha disegnato, in modo molto efficace, la situazione della previdenza forense che vale la pena di riproporre:

«Il sistema della previdenza forense - quale disciplinato fundamentalmente dalla legge n. 576 del 1980, più volte modificata, e dalla successiva normativa sulla privatizzazione della Cassa, integrata dalla regolamentazione di quest'ultima - è ispirato ad un criterio solidaristico e non già esclusivamente mutualistico, come già riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze

n. 362 del 1997, n. 1008 del 1988, n. 171 del 1987, n. 169 del 1986, n. 133 e n. 132 del 1984). Gli avvocati assicurati, che svolgono un'attività libero-professionale riconducibile anch'essa all'area della tutela previdenziale del lavoro, garantita in generale dal secondo comma dell'art. 38 Cost., non solo beneficiano - assumendone il relativo onere con l'assoggettamento al contributo soggettivo ed integrativo (ex artt. 10 e 11 della legge n. 576 del 1980) - della copertura da vari rischi di possibile interruzione o riduzione della loro attività con conseguente contrazione o cessazione del flusso di reddito professionale, ma anche condividono solidaristicamente la necessità che, verificandosi tali eventi, «siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita», come prescritto dal richiamato parametro costituzionale. Ciò rappresenta, non diversamente da parallele forme di previdenza per altre categorie di liberi professionisti, la connotazione essenziale della previdenza forense, quale soprattutto risultante dalla riforma introdotta con la citata legge n. 576 del 1980, e segna il superamento dell'originario e risalente criterio, derivato dalle assicurazioni private, di accantonamento dei contributi in conti individuali per fare fronte, in chiave meramente assicurativa e non già solidaristica, a tali rischi.

Le plurime prestazioni previdenziali previste dalla legge n. 576 del 1980, quali la pensione di vecchiaia (art. 2), quella di anzianità (art. 3), quella di inabilità (art. 4) o di invalidità (art. 5), quella di reversibilità (art. 7), rappresentano le distinte articolazioni di tale solidarietà mutualistica categoriale prescritta dal legislatore con carattere di obbligatorietà in attuazione del precetto costituzionale posto dall'art. 38, secondo comma, Cost. e da ultimo rafforzata dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), nella misura in cui dall'iscrizione agli albi consegue automaticamente la contestuale iscrizione alla Cassa (art. 21, comma 8).

L'abbandono di un sistema interamente disciplinato dalla legge - dopo la trasformazione della Cassa in fondazione di diritto privato, al pari di altre casse categoriali di liberi professionisti, in forza del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 2 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) - e l'apertura all'autonomia regolamentare del nuovo ente non hanno indebolito il criterio solidaristico di base, che rimane quale fondamento essenziale di questo sistema integrato, di fonte ad un tempo legale (quella della normativa primaria di categoria) e regolamentare (quella della Cassa, di natura privatistica). Con il citato d.lgs. n. 509 del 1994, il legislatore delegato, in attuazione di un complessivo disegno di riordino della previdenza dei liberi professionisti (art. 1, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica»), ha arretrato la linea d'intervento della legge (si è parlato in proposito di delegificazione della disciplina: da ultimo, Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 13 febbraio 2018, n. 3461), lasciando spazio alla regolamentazione privata delle fondazioni categoriali, alle quali è assegnata la missione di modellare tale forma di previdenza secondo il criterio solidaristico. Rientra ora nell'autonomia regolamentare della Cassa dimensionare la contribuzione degli assicurati nel modo più adeguato per raggiungere la finalità di solidarietà mutualistica che la legge le assegna, assicurando comunque l'equilibrio di bilancio (art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994) e senza necessità di finanziamenti pubblici diretti o indiretti (art. 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo.), che sono anzi esclusi (sentenza n. 7 del 2017). È tale connotazione solidaristica che giustifica e legittima l'obbligatorietà - e più recentemente l'automaticità ex lege - dell'iscrizione alla Cassa e la sottoposizione dell'avvocato al suo regime previdenziale e segnatamente agli obblighi contributivi. Il criterio solidaristico significa anche che non c'è una diretta corrispondenza, in termini di corrispettività sinallagmatica, tra la contribuzione, alla quale è chiamato l'avvocato iscritto, e le prestazioni previdenziali (ed anche assistenziali) della Cassa. Si ha quindi che l'assicurato, che obbligatoriamente, e da ultimo automaticamente, accede al sistema previdenziale della Cassa (ora fondazione con personalità giuridica di diritto privato), partecipa, nel complesso ed in generale, al sistema delle prestazioni di quest'ultima, il cui intervento, al verificarsi di eventi coperti dall'assicurazione di natura previdenziale, si pone in rapporto causale con l'obbligo contributivo senza che sia necessario alcun più stretto ed individualizzato nesso di corrispettività sinallagmatica tra contribuzione e prestazioni. È questo criterio solidaristico che assicura la corrispondenza al

paradigma della tutela previdenziale garantita dall'art. 38, secondo comma, Cost..

In riferimento all'art. 53 Cost. «quella contributiva previdenziale non è una imposizione tributaria vera e propria, di carattere generale, ma una prestazione patrimoniale diretta a contribuire esclusivamente agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori» (sentenza n. 173 del 1986; nello stesso senso sentenza n. 88 del 1995). Si è già ricordato che l'obbligazione contributiva dell'assicurato iscritto alla Cassa trova fondamento nella prescritta tutela previdenziale del lavoro in generale (art. 38, secondo comma, Cost.) e si giustifica nella misura in cui è diretta a realizzare tale finalità, la quale segna anche il limite della missione assegnata alla Cassa. Diversa è l'obbligazione tributaria che si fonda sulla «capacità contributiva» (art. 53, primo comma, Cost.) e che non ha necessariamente una destinazione mirata, bensì si raccorda al generale dovere di concorrere alle «spese pubbliche» e può anche rispondere a finalità di perequazione reddituale nella misura in cui opera il prescritto canone di progressività del sistema tributario (art. 53, secondo comma, Cost.). Stante questa differenziazione, la contribuzione dovuta alla Cassa, fin quando assicura l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici alle esigenze di vita, anche con un indiretto effetto di perequazione, non eccede la solidarietà categoriale di natura previdenziale, in quanto «volta a realizzare un circuito di solidarietà interno al sistema previdenziale» (sentenza n. 173 del 2016), né trasmoda in un'obbligazione ascrivibile invece alla fiscalità generale e quindi di natura tributaria».

Pur prendendo atto dell'insegnamento della Corte Costituzionale, per la quale i contributi previdenziali sono prestazioni patrimoniali imposte, cd. parafiscali, resta confermata la non regressività degli stessi e quindi spetterà al Giudice del lavoro, interessato da numerosi ricorsi sulla illegittimità di una contribuzione minima non parametrata al reddito, dare della normativa in questione un'interpretazione costituzionalmente corretta, escludendo la regressività che è nata in altri tempi storici al solo fine di finanziare meglio la pensione minima.

Si avvicinano (24-28 settembre 2018) le elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati di Cassa Forense.

Bisogna mandare in Cassa Forense colleghi preparati in previdenza e finanza ma anche consapevoli dei problemi che oggi il sistema previdenziale forense pone non essendo più in grado di rispondere all'esigenza di flessibilità che moltissimi iscritti chiedono.

Non sono gli iscritti che debbono adeguarsi al sistema previdenziale forense ma dovrà essere quest'ultimo a saper intercettare i bisogni degli iscritti per realizzare quella uguaglianza sostanziale e non solo formale che sta alla base dello art. 3 del precetto costituzionale.

L'uguaglianza davanti alla legge è detta formale; ma la parte più innovativa dell'art. 3 sta nel secondo comma, laddove si afferma che per rendere effettiva l'eguaglianza fra i cittadini, lo Stato e in questo caso Cassa Forense deve fare interventi che tutelino e migliorino le condizioni delle categorie svantaggiate.



[previdenza](#) | 15 Giugno 2018

Vigilanza proattiva anche per le casse di previdenza?

di Paolo Rosa - Avvocato

Il recente CONSOB DAY, che si è tenuto a Milano l'11 giugno 2018, ha offerto spunti di grande interesse.

Nella sua relazione per l'anno 2017, data in Roma il 07.06.2018, il Presidente della COVIP, alla pag. 13, scrive:

L'attuale assetto dei controlli sulle Casse professionali è coerente con la natura obbligatoria del risparmio previdenziale che gestiscono. In tale contesto la COVIP, quale autorità tecnica già preordinata alla vigilanza del risparmio previdenziale privato, è chiamata a vigilare anche sulla gestione delle risorse finanziarie delle Casse professionali, in accordo con i Ministeri del Lavoro e dell'Economia, deputati a verificarne anche la complessiva stabilità.

Pur in assenza del regolamento, previsto dal d.l. n. 98/2011, che avrebbe dovuto introdurre la disciplina sugli investimenti delle risorse finanziarie, sui conflitti di interesse e sulla banca depositaria, la COVIP ha comunque svolto la propria funzione di vigilanza.

Si tratta però di un controllo *ex post*.

Nel suo discorso al CONSOB DAY il Presidente Mario Nava si è speso per una vigilanza proattiva nel senso di anticipare e orientare una vigilanza sostanziale, che aiuta il lato dell'offerta e tutela la domanda, e non una vigilanza solo formale e sanzionatoria.

Nel corso del CONSOB DAY la dott.ssa Anna Genovese ha dato enorme importanza alla trasparenza, come ulteriore presidio rafforzato della normativa vigente.

La trasparenza svolge, in potenza, un ruolo chiave per migliorare le performance complessive del settore. Non si deve trascurare però il fatto che il contributo che viene dalla trasparenza informativa sulle caratteristiche e anche sui costi dei servizi e dei prodotti finanziari dipende dalla struttura del mercato, dal tasso di differenziazione dell'offerta, e dai complessivi costi di transazione che il singolo risparmiatore decide di accollarsi per reperire molteplici offerte e confrontarle tra loro.

Sempre il Presidente della CONSOB ha certificato che *il 40% delle persone non sa valutare le proprie conoscenze finanziarie (e la ricerca economica dimostra che non c'è peggior investitore di colui che non sa di non sapere); il 50% è a disagio con la finanza e il 50% (non necessariamente lo stesso) non è interessato. Il risultato è un quadro di percezioni soggettive, che riducono la qualità delle scelte e di emotività e sfiducia, che riducono la partecipazione al mercato finanziario.*

Le rivelazioni CONSOB confermano un dato noto, ossia il livello ancora basso di conoscenze

finanziarie, a partire da nozioni base quali inflazione (53%) relazione rischio – rendimento (52%) e diversificazione di portafoglio (33%), e l'ancora più bassa familiarità con le varie dimensioni di rischio finanziario.

La maggior parte degli italiani non ha un piano finanziario né legge l'informativa finanziaria e quasi il 40% investe senza comprendere.

Oggi siamo quindi in una situazione davvero paradossale: i fondi pensione, che gestiscono la previdenza complementare, che è facoltativa, e che a fine 2017 hanno accumulato risorse per 162,3 miliardi di euro, da anni dispongono del regolamento investimenti, addirittura rivisto in questi ultimi anni, mentre le Casse professionali, che gestiscono la previdenza obbligatoria di primo pilastro, e che alla fine del 2016 assommavano un patrimonio, a valore di mercato, pari a 80 miliardi di euro, sono prive del regolamento investimenti che in forza del d.l. n. 98/2011 è stato predisposto, ma da anni giace nel cassetto del MEF che non lo invia in Gazzetta Ufficiale per la sua pubblicazione.

Mi auguro che il nuovo Governo voglia prendere in mano la situazione per far pubblicare al più presto il regolamento investimenti per le Casse di previdenza dei professionisti estendendo la vigilanza della COVIP non solo *ex post* ma anche *ex ante* nel senso di una vigilanza proattiva diretta ad anticipare e orientare gli indirizzi.

Diritto e Giustizia

LAVORO



[previdenza](#) | 06 Dicembre 2017

Le promesse elettorali e la incidenza della previdenza sul debito pubblico

di Paolo Rosa - Avvocato

È già partita la campagna elettorale! Chi promette di aumentare le pensioni minime a 1.000 euro, chi vuole abolire la Legge Fornero, chi propone il reddito di cittadinanza, chi propone di abbassare le tasse, chi più ne ha ne metta!

Nessuno però che indichi con chiarezza dove troverà la copertura finanziaria alle promesse.

Facciamo il punto. Il debito pubblico è pari (luglio 2017) a 2.300 miliardi dei quali 330 in mano a Banca d'Italia nel quadro del *quantitative easing* lanciato dalla BCE.

La previdenza e l'assistenza incidono, e non poco, sul debito pubblico come ha evidenziato il 4° Rapporto di Itinerari Previdenziali alla pag. 128, qui riproposta:

Una parte consistente di debito pubblico è causata dai disavanzi previdenziali degli Enti pensionistici e assistenziali pubblici.

Per giungere a questa conclusione si è così proceduto: 1) a partire dal 1980 (i primi leggeri disavanzi sono iniziati tra il 1978 e il '79) si è calcolato il saldo tra le entrate contributive e le uscite per prestazioni al netto delle imposte; per le entrate sono stati calcolati solo i contributi pagati dai lavoratori e dalle imprese senza considerare i trasferimenti che lo Stato fa agli Enti ogni anno; per le uscite sono state sommate tutte le prestazioni pensionistiche e assistenziali con esclusione delle pensioni di invalidità civili e relativi accompagnamenti (oltre 14,5 miliardi di euro nel 2014) e delle pensioni di guerra che nonostante sia finita nel 1945 costano ancora oggi circa 1,5 miliardi di euro. 2) Poiché dai saldi sono escluse le gestioni pensionistiche dei Dipendenti Pubblici (di cui si dispongono dati solo in anni recentissimi) che normalmente presentano disavanzi annuali molto più alti di quelli privati, si è stimato anche per l'ex INPDAP la stessa percentuale di saldi negativi. 3) I saldi per ogni singolo anno dal 1980 al 2015 sono stati sommati e calcolati sia in moneta corrente sia in moneta 2015.

Risultato: in 36 anni è stato accumulato un debito in moneta corrente di 1.000,087 miliardi di euro pari al 45% dell'attuale debito pubblico complessivo. Calcolando invece, come più correttamente, l'incidenza dei disavanzi sul debito pubblico in moneta 2015 si arriva a un totale di 1.491,18 miliardi pari al 67% dell'intero debito pubblico italiano, di cui hanno beneficiato, come abbiamo visto nel precedente capitolo, in buona parte ogni anno gli oltre 16 milioni tra pensionati e assistiti, facendo esplodere il rapporto tra debito pubblico e PIL dal 59,4% del 1980 al 132,7%. A queste cifre andrebbero sommati gli importi relativi alle prestazioni di invalidità civili e per le pensioni di guerra. Infine, poiché i disavanzi degli Enti previdenziali sono stati finanziati a debito, mediante emissione di titoli di Stato, considerando che in media i rendimenti dei titoli pubblici hanno uno *spread* positivo rispetto all'inflazione, il debito pensionistico assistenziale aumenterebbe ancora. Si ricorda che nel solo 2014, dalla riclassificazione dei bilanci, il costo delle prestazioni assistenziali è ammontato a ben 98 miliardi, totalmente finanziato da chi le tasse le paga; meno della metà della popolazione italiana e anche questo come abbiamo visto, è un altro grosso problema. Ogni generazione può e deve consumare quello che produce; può indebitarsi ma solo per lasciare opere pubbliche, infrastrutture e beni reali non per consumi correnti. Fermare il debito è l'unico modo per garantire un vero patto intergenerazionale sul quale si fonda il nostro welfare e anche l'unica modalità per garantire un futuro libero anche finanziariamente e serio al nostro Paese.

O chi promette, spiega dove e come troverà la provvista, oppure ogni promessa, sempre che venga poi realizzata, si scaricherà sulle future generazioni attraverso l'aumento del debito pubblico.

Anche le Casse di previdenza dei professionisti non sono estranee a questo andamento perché dispongono di un patrimonio di destinazione, pari oggi a circa 80 miliardi, ma debbono fare i conti con un debito previdenziale latente che io calcolo essere circa il triplo.

Le Casse dei professionisti però, a differenza dell'INPS, per legge non possono scaricare gli oneri pensionistici sulla finanza pubblica dovendovi provvedere da sé medesime e quindi il problema non è assolutamente trascurabile se consideriamo, come ho già scritto in passato, che il rapporto tra contributo medio e pensione media è il seguente:

Il rapporto Pensione media/Contributo medio, presenta valori che vanno da 1,41 a 4,34, ovvero la pensione media per tutti gli Enti è più alta del contributo medio. Il record spetta agli Avvocati la cui pensione media è pari a 4,34 volte il contributo medio; seguono Inarcassa, Commercialisti, Ragionieri e Geometri per i quali la pensione media è più di due volte e mezzo il contributo medio. Le altre Casse mantengono un rapporto più basso, in particolare i medici (ENPAM) che presentano una pensione media pari quasi al contributo medio (1,06).

Vigilantibus iura succurrunt non dormientibus!

PROFESSIONE



previdenza | 09 Febbraio 2018

Le linee guida in materia di gestione di crediti deteriorati e le Casse di previdenza dei professionisti

di Paolo Rosa - Avvocato

Con l'obiettivo di dare impulso ad una gestione più attiva dei crediti deteriorati da parte delle banche, l'Eurosistema ha pubblicato, in questi giorni, le linee guida rivolte ai gruppi bancari e alle banche sottoposte alla vigilanza diretta della Banca d'Italia.

In base alle linee guida le banche, si dovranno dotare di una strategia formalizzata volta ad ottimizzare la gestione degli NPL (crediti deteriorati) massimizzando il valore attuale dei recuperi. La strategia va definita sulla base dell'analisi delle proprie capacità gestionali, del contesto esterno, delle caratteristiche dei portafogli deteriorati e deve individuare la combinazione ottimale tra le diverse azioni possibili per il recupero: gestione interna o affidamento a intermediari specializzati nel recupero crediti.

La Vigilanza si attende dalle strategie obiettivi di riduzione significativa degli NPL, realistici nella loro quantificazione e sostenuti da coerenti programmi realizzativi.

Le strategie adottate devono pertanto essere supportate da solide analisi quantitative, che, tenendo conto del contesto aziendale, evidenzino i vantaggi e gli svantaggi tra le possibili alternative.

Qualora le banche ritengano che la strategia individuata non possa portare a un'efficace riduzione degli NPL nel medio-lungo termine, la Vigilanza si attende che ciò sia riflesso in adeguati livelli di copertura.

Linee guida... Le linee guida prevedono l'adozione di un adeguato sistema di preavviso includendo indicatori di andamento del rapporto creditizio, da monitorare almeno mensilmente, basati su dati interni per consentire con l'emergere di segnali dal sistema di preavviso di adottare le opportune azioni gestionali.

Le linee guida prevedono anche l'adozione di opportune attività di controllo da parte della funzione di controllo dei rischi volte a verificare l'effettiva e corretta applicazione delle politiche aziendali e ad assicurare la qualità dei processi di gestione degli NPL con regolari verifiche da parte della funzione di *internal audit* sull'adesione alle politiche in materia di NPL e alle presenti linee guida.

Le banche possono approvare misure di concessione se tali misure sono idonee a massimizzare i recuperi attesi sulle esposizioni nei confronti di debitori in difficoltà finanziaria; a tal fine individuano tempestivamente la soluzione migliore in relazione al caso specifico, fermo restando che tale decisione non deve rappresentare un espediente per ritardare la classificazione di un'esposizione creditizia tra quelle deteriorate.

In base alle linee guida le banche debbono procedere tempestivamente alla cancellazione contabile delle esposizioni quando non si hanno più ragionevoli aspettative di recuperare l'attività finanziaria e per l'importo giudicato irrecuperabile.

A me pare che le linee guida rappresentino un gran passo in avanti nell'affrontare il problema dei

crediti deteriorati.

Con l'occasione invito il *management* delle Casse di previdenza dei professionisti a valutare l'opportunità di adottare le presenti linee guida, nelle parti compatibili, affrontando il problema, certamente rilevante, della massa di crediti nei confronti degli iscritti.

Il 15 dicembre 2015 Federica Micardi su Il Sole 24Ore faceva il punto della situazione che qui ripropongo:

Le Casse di previdenza alle prese con l'evasione contributiva.

Il fenomeno negli anni della crisi si è acuitizzato e gli enti stanno cercando soluzioni che tengano conto delle diverse situazioni. Perché a volte l'evasione è volontaria, e quindi il professionista pur avendo le risorse, non effettua i versamenti obbligatori, altre volte è causata dalla mancanza di liquidità per difficoltà a incassare o per problemi che compromettono la capacità di guadagno. Tuttavia, quando si salta la scadenza del pagamento dei contributi, si cumulano interessi e sanzioni, il debito cresce e diventa ancora più difficile tornare "in carreggiata". Per accedere al welfare della Cassa, prima, e ottenere la pensione, poi, è necessario che la posizione contributiva sia regolare. Per questo gli enti di alcune professioni, come avvocati e commercialisti, hanno siglato accordi con istituti di credito per consentire prestiti finalizzati proprio alla regolarizzazione della posizione previdenziale.

Il problema è cercare di favorire la regolarizzazione, poiché il monte "crediti da riscuotere" è sempre significativo, e nel fondo svalutazione crediti entrano quelli il cui recupero è "a rischio". Nel fondo crediti, invece, c'è un po' di tutto.

Per esempio, nel Fondo crediti verso gli iscritti della Cnpadc-dottori commercialisti, che ammonta a 449 milioni di euro, 140 milioni sono rate. «Quattro anni fa - spiega il presidente di Cnpadc, Renzo Guffanti - abbiamo introdotto anche per chi versa oltre il minimo, la possibilità di versare in quattro rate, opzione scelta dal 30% degli iscritti». La Cnpadc è un ente con basso rischio di evasione: «il non recuperato rispetto al credito - racconta Guffanti - non arriva all'1%, e prima della crisi era sotto lo 0,4%».

Il fenomeno della morosità varia molto da ente ad ente e, in alcuni casi, raggiunge livelli preoccupanti. Un esempio è Cassa ragionieri dove, si legge nella relazione dei sindaci al bilancio di previsione 2016, «la percentuale della popolazione morosa si aggira intorno al 50%», i crediti da riscuotere sono 430 milioni, di cui 95 milioni rappresentano sanzioni e interessi per morosità. Se si entra più nel dettaglio dei 15.900 morosi quasi 4.900, per un totale di 105 milioni di crediti, hanno chiesto di rateizzare e hanno avviato l'iter per sanare la propria posizione; a oggi fanno sapere dall'ente «la fascia di irregolari non ancora recuperati è di circa 12mila iscritti, per un importo, in linea capitale, di 230 milioni di euro».

Il presidente della Cipag-geometri, Fausto Amadasi, sottolinea come la morosità si è acuitizzata con la crisi: «Abbiamo registrato un aumento esponenziale negli ultimi tre o quattro anni. Prima la contribuzione dovuta e non versata era di circa 100/150 milioni che per buona parte veniva sanata verso la fine della carriera se si esclude il 3-4% fisiologico; oggi si registra una morosità intorno ai 600 milioni». Nonostante ciò Amadasi difende il minimo "alto", «necessario per avere una pensione che sia accettabile». Da qui la strategia di Cipag volta a ampliare le opportunità di lavoro dei geometri, per esempio, attraverso convenzioni con i Comuni.

Contro l'evasione le Casse oggi hanno nuovi strumenti. Un esempio sono gli accordi con Equitalia per facilitare e rendere più efficaci le procedure di riscossione (è di metà ottobre il protocollo d'intesa siglato dall'Adepp, l'associazione delle Casse previdenziali).

Un secondo incisivo strumento arriva dall'agenzia delle Entrate che - previa convenzione - consente l'accesso alle sue banche dati. Grazie al database fiscale, la Cnpadc-commercialisti nel biennio 2013-2014 ha recuperato circa 50 milioni di contributi evasi.

Una strada che presto seguirà anche Cassa forense: l'accordo dovrebbe diventare operativo già a gennaio; l'ente di previdenza degli avvocati su 1,5 miliardi di contributi annui registra un 20% di evasione (circa 300 milioni). «Tra pagamenti in ritardo, ravvedimento e accertamento - racconta il presidente Nunzio Luciano - alla fine iscriviamo a ruolo circa 80 milioni di euro ogni anno».

In Cassa Forense, dove la massa dei crediti verso gli iscritti, ha superato il miliardo, il delegato Giovanni Cerri di Bologna ha fatto il punto della situazione:

«I bilanci del nostro ente previdenziale riportano la voce, in costante, inquietante crescita. Esaminare se il fenomeno sia fisiologico ovvero trasmodato in patologia comporta un "outing" di cui vantarsi, mostrando quanto CF sia una casa di vetro per gli iscritti e non già un luogo dove coltivare e gestire potere.

L'esigenza è pressante perché specchio di buona amministrazione in un momento dove alcuni paventano qualche crisi in chiave futura, quando entrerà in vigore il regolamento di cui all'art. 21 comma 9 della legge 247/2012.

Orbene analizziamo dapprima le ragioni del fenomeno e poi ipotizziamo soluzioni.

Intanto si deve tener separato il fenomeno che riguarda i crediti verso i concessionari da quello verso gli iscritti.

Il primo è una patologia sistemica, come un fallimento in cui incappa un imprenditore; magari ci si potrebbe interrogare se vi sia stata una qualche colpa in eligendo quando non in vigilando.

Giova però dar conto che CF, almeno nell'ultimo periodo, ha deciso di "mostrare i muscoli" revocando senza indugio le concessioni/i contratti e agendo in monitorio nei confronti delle suddette società.

Sfatiamo subito un luogo comune, il fenomeno è geograficamente trasversale e con ciò chiudiamo a facili dietrologie, con buona pace di qualche solone d'oltrepò.

I crediti verso gli iscritti per contributi e sanzioni sono, invece, un fenomeno da analizzare, comprendere e affrontare.

Qualcuno ha affermato che le sofferenze contributive dell'iscritto ricadrebbero su di lui e su lui solo.

Anche se dirò cose scontate non si può concordare con questa affermazione se è vero, come è vero, che il sistema di Cassa Forense è a ripartizione discendendone che con il montante dei contributi incassati CF provvede ad erogare le prestazioni ed a perseguire i fini statutari, tacendo poi del generale principio solidaristico della previdenza forense.

AmMESSO anche trattarsi di operazione a costo zero (i colti oggi parlano di invarianza di cassa), quando non un futuribile vantaggio, non è lungimirante per l'ente e meno ancora per il ceto forense.

Vediamo perché a prescindere dal principio di buona amministrazione, che è possibile mutuare dall'art. 97 della carta costituzionale, giovando comunque ribadire - per rafforzare la nostra autonomia - che CF non è un ente pubblico, ancorché persegua fini pubblicistici.

Qui viene in evidenza il problema dei flussi informativi tra CF e i COF. Non è possibile, non è giustificabile, meno ancora tollerabile, un ritardo nelle comunicazioni e non è concepibile che delle irregolarità dichiarative (mod. 5) e contributive (mancato pagamento dei contributi, minimi o in autoliquidazione che sia) i consigli dell'ordine non vengano portati a conoscenza, almeno con una certa fisiologica tempestività.

Sulla scorta dello stesso principio e forti del canone deontologico di cui all'art. 16 possono e debbono essere trasmessi ai COF i dati relativi alle posizioni dei singoli professionisti.

Con l'invio del modello 5 in telematico Cassa Forense è in grado, in tempo reale, di accertare la violazione degli inadempimenti dichiarativi e trasmettere, decorso almeno un trimestre, ai COF territoriali gli elenchi affinché provvedano all'apertura delle posizioni disciplinari ai sensi dell'art. 17, 5° L.N. 576/1980 che, come noto comporta la sospensione dall'esercizio professionale sino all'adempimento dell'obbligo. (Ricordo che ci sono 20.641 fantasmi, cioè iscritti che non inviano il Modello 5).

I ritardi nella trasmissione degli elenchi, speriamo ancora retaggio delle verifiche "manuali" delle dichiarazioni, sono forieri di possibili reiterazioni nelle condotte e comunque, a mio giudizio, sono fonte di disparità di trattamento tra gli iscritti.

Giovi dar conto che, in genere, l'omissione dichiarativa si accompagna al mancato pagamento dei contributi minimi e delle eccedenze.

Non intervenire poi tempestivamente per il recupero dei crediti verso l'iscritto, oltre a fargli ritenere sussistente una qualche sua impunità, con speculare acclarata impotenza di Cassa Forense,

comporta che costui eserciti la professione in regime di concorrenza sleale potendo, magari, riservare ai suoi assistiti tariffe davvero concorrenziali e quindi porre in essere un surrettizio accaparramento di clientela. Ipotizzo poi (pur facendo scongiuri per lui) un danno ai suoi superstiti che nemmeno potrebbero godere appieno delle prestazioni, impediti dal debito contributivo accumulato.

Distinguiamo, soprattutto in questi momenti di grave recessione economica che non ha certo risparmiato i professionisti, i doveri di solidarietà, da quelli di fedeltà.

Il senso di appartenenza, da un lato, e quello solidaristico, dall'altro, dovrebbero comportare che CF intervenga con sollecitudine non solo ricorrendo all'informazione ma anche all'ascolto ed alla dissuasione nel coltivare la fedeltà nel rapporto assicurativo. È cosa auspicabile aiutare chi versi in stato di bisogno, ancorché non tipicamente rientrante nel solco degli ausili previsti dal regolamento dell'assistenza, con sostegni mirati di incentivo al reddito, meglio ancora se di sollievo nei pagamenti dei contributi; magari in chiave futura da scontare in sede di erogazione delle prestazioni, quasi fosse, ci si passi la similitudine, un acconto sul TFR.

Certo è che vorrei tentare azioni concrete, perché questo ci chiedono i colleghi: gestione oculata delle risorse e rispetto per i virtuosi senza che su loro gravino gli inadempimenti dei morosi».

Lungimiranti si è quando, utilizzando gli strumenti adottati per altre realtà, si anticipano gli eventi. La questione non è di poco momento alla luce della recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 5819 del 7 febbraio 2018 per la quale «non può condividersi l'affermazione secondo cui i criteri di valutazione presupposti alla redazione di un bilancio costituiscano parametri pienamente discrezionali e rimessi alla valutazione dell'organo amministrativo, anche perché - come ribadito dalle Sezioni Unite - lo stesso codice civile, agli artt. 2423 e segg., non solo disciplina la struttura e il contenuto di un bilancio e di tutte le sue componenti, ma ne detta anche i criteri di redazione, imponendo canoni di valutazione tendenzialmente rigorosi. In un bilancio possono confluire, ovviamente, dati sia certi che stimati o prudentziali: ma le valutazioni sottese a questi ultimi presuppongono comunque la conoscenza - e la comune condivisione, anche da parte di chi sia chiamato a consultare quel bilancio per fini informativi o di controllo - di specifici criteri, tanto legali quanto tecnici».

Diritto e Giustizia

PROFESSIONE



[previdenza forense](#) | 08 Giugno 2018

Cassa Forense o si ristruttura o confluirà nell'INPS

di Paolo Rosa - Avvocato

Abbiamo già fornito due dati inequivocabili. Il primo: il rapporto tra contributo medio e pensione media è pari, in Cassa Forense, a 4,26 il che significa che paghi 1 in contributi e, mediamente, porti a casa una prestazione superiore per 4,26.

Il secondo:

Funding Ratio al 31.12.2016

(importi in milioni di euro)

Patrimonio	11.085,9
Valore Attuale degli Oneri	38.639,2
Funding Ratio	32,6%

A me pare evidente che con questi dati il futuro della previdenza forense non è tranquillo nel senso che, o si ristruttura l'impianto o forse conviene rientrare all'INPS apportando denaro fresco per 11.085 miliardi di euro ma scaricando un debito latente di 38.639,2 miliardi di euro in cambio della garanzia finale dello Stato italiano.

La situazione si è enormemente complicata per l'aumento, con progressione quasi geometrica, dei crediti di Cassa Forense verso gli iscritti e per un numero crescente di iscritti attinti dall'INPS attraverso l'operazione Poseidone.

Come giustamente ha scritto sui social la Collega Milena Liuzzi di Taranto: «la questione della Gestione Separata INPS che ha riguardato tanti avvocati, non può essere risolta nelle aule di Tribunale, ma richiede un intervento politico, al fine di evitare sia disparità di trattamento tra chi ha impugnato e chi non lo ha fatto e tra coloro che abbiano beneficiato di provvedimenti favorevoli e chi no.

La Cassazione si è infatti espressa sfavorevolmente in alcuni casi, gettando nello sconforto coloro che sono rimasti coinvolti.

Forse non è ancora troppo tardi per tentare la strada legislativa, abbandonando quella erta e costosa delle sedi giudiziarie».

Cassa Forense ha quindi bisogno di un intervento riformatore complessivo oppure di qualcuno che, numeri alla mano, decida di rientrare all'INPS.

Questo articolo scatenerà, ovviamente, molte polemiche di chi si batte per l'autonomia stante la specificità dei professionisti, ma io ritengo che in previdenza, più che al cuore, si debba guardare con realismo ai numeri che dicono come, mediamente, le pensioni erogate da Cassa Forense siano in molto generose perché non finanziate in tutto dalla contribuzione versata e che il patrimonio di garanzia, sia pure notevole, non è in grado di coprire e quindi garantire le promesse pensionistiche in corso.

Ricordo che il nuovo Governo, nel discorso d'insediamento, ha preannunciato interventi sulle pensioni retributive di importo superiore a € 5.000,00 netti mensili per la parte non finanziata dalla contribuzione versata.

In Cassa Forense le pensioni sono inferiori a questa soglia ma il principio di una revisione delle

pensioni retributive, per la parte non finanziata dalla contribuzione versata, torna di attualità. Dunque ci sono due strade possibili da intraprendere: l'inerzia sarebbe molto pericolosa. Dal 24 al 28 settembre p.v. si terranno le elezioni per il nuovo Comitato dei Delegati ed io voglio sperare che possano essere eletti Colleghi e Colleghe, giovani, non pensionati e lungimiranti sia in previdenza sia in finanza.

Diritto e Giustizia

PROFESSIONE



[previdenza](#) | 28 Novembre 2017

Al II Rapporto sugli investimenti degli Enti di previdenza dei professionisti manca un'ultima pagina

di Paolo Rosa - Avvocato

Il 23 novembre 2017 è stato pubblicato da AdEPP il II Rapporto sugli investimenti delle Casse di Previdenza dei Liberi Professionisti.

I dati più rilevanti, leggibili nell'allegato, sono i seguenti:

- il patrimonio dal 2013 al 2016 è aumentato di circa il 22%, passando da 65,6 miliardi a circa 80 miliardi;
- è diminuita l'attività investita in immobili dal 29,7% al 23,8%;
- la componente investita in obbligazioni è rimasta pressoché costante negli anni attestandosi al 35% circa degli investimenti;
- è aumentata considerevolmente l'attività investita in azioni, transitata dal 9,8% al 16,5%;
- si è modificata negli anni la tipologia della gestione perché è diminuita la gestione diretta dal 55,8% al 42%;
- è aumentata, di conseguenza, la gestione indiretta e fondi comuni;
- gli investimenti in Italia sono pari a circa 58% del totale.

Due sole considerazioni: per la gestione, sia interna che esterna, sarebbe necessario il ricorso a gare con evidenza europea. L'ultima pagina del Rapporto, mancante, dovrebbe essere dedicata all'andamento del debito previdenziale latente e al Funding Ratio per valutare se, rispetto al patrimonio, aumenta o diminuisce.

Ma di debito previdenziale latente non si vuole proprio parlare.

[Qui il II Rapporto sugli investimenti degli Enti di Previdenza Privati dei Liberi Professionisti](#)

[Qui il Report di AdEPP sul II Rapporto sugli investimenti degli Enti di Previdenza Privati dei Liberi Professionisti](#)

Diritto e Giustizia

LAVORO



previdenza | 05 Gennaio 2018

La cultura è l'unica droga che crea indipendenza

di Paolo Rosa - Avvocato

L'ultimo rapporto ADEPP sulla previdenza privata e il recentissimo rapporto ISTAT sono passati abbastanza inosservati, invece, per un lettore attento, contengono una miniera di dati previdenziali sui quali ragionare e intendiamo iniziare il nuovo anno proprio da qui.

Come è noto le Casse di Previdenza dei professionisti sono finanziate dal sistema a ripartizione.

I principali rischi cui va incontro il sistema a ripartizione sono legati:

- 1) all'invecchiamento della popolazione, perché in questo modo si riduce il numero dei lavoratori attivi, a fronte di un numero sempre più elevato di persone che vanno in pensione;
- 2) ad un eventuale ristagno della economia del paese che implica un più ridotto tasso di occupazione e, quindi, una minore possibilità di coprire il fabbisogno previdenziale.

Abbiamo già ricordato in un precedente scritto che nelle Casse di Previdenza dei professionisti il rapporto contributi/prestazioni è molto vantaggioso per gli iscritti e svantaggioso per le Casse nel senso che:

Il rapporto Pensione media/Contributo medio, presenta valori che vanno da 1,41 a 4,34, ovvero la pensione media per tutti gli Enti è più alta del contributo medio. Il record spetta agli avvocati la cui pensione media è pari a 4,34 volte il contributo medio; seguono Inarcassa, Commercialisti, Ragionieri e Geometri per i quali la pensione media è più di due volte e mezzo il contributo medio. Le altre Casse mantengono un rapporto più basso, in particolare i medici (ENPAM) che presentano una pensione media pari quasi al contributo medio (1,06).

Nel 2016 gli enti previdenziali dei professionisti hanno raccolto più di 9,7 miliardi di euro di contributi, totalizzando un incremento percentuale rispetto al 2015 pari a circa il 7,18%.

È importante però notare che nonostante gli enti assistenziali abbiano complessivamente fatto registrare fra il 2005 e il 2016 un incremento pari al 20 %, se si considera il periodo 2010-2016 si registra una flessione dei contributi incassati pari a circa il 6,36%.

Per quanto riguarda i valori dell'indice iscritti/prestazioni, indice che studia il trend delle variazioni demografiche nel tempo vi è da dire che rispetto al 2015 si osserva un incremento sia del numero delle prestazioni in essere sia del numero degli iscritti.

Tuttavia, essendo il tasso di crescita degli iscritti inferiore al tasso di crescita delle prestazioni (0,62% contro 3,68 %) l'indice subisce un decremento pari a quasi tre punti percentuali.

La classificazione per decreto di privatizzazione mostra poi come gli enti 509 abbiano il tasso di incremento del numero delle prestazioni più alto di circa 8 punti percentuali rispetto al tasso di crescita degli iscritti (fatta eccezione per Cassa Forense), prendendo in considerazione l'intervallo temporale 2005-2016.

L'insieme di questi dati dovrebbe preoccupare il legislatore previdenziale ed indurlo a valutare l'idea della creazione di una cassa unica per tutti i professionisti così da meglio neutralizzare i rischi sopra evidenziati.

Una riconferma NEI DATI GENERALI DELLA PREVIDENZA ITALIANA DESUMIBILI DAL RAPPORTO ISTAT CAP 5 PROTEZIONE SOCIALE pag. 155 e segg.

Entrate e spese degli enti di previdenza. Le entrate correnti accertate degli enti di previdenza, nel corso del 2015, ammontano a 347.345 milioni di euro (valori di competenza), derivanti per il 66,8 per cento dai contributi sociali. Le spese correnti sono invece pari a 340.471 milioni di euro, destinate in modo preponderante (93,4 per cento) alle prestazioni sociali.

Gli enti che appartengono al regime di base rappresentano il 99,3% delle prestazioni sociali ed il 99,2% dei contributi sociali. Le prestazioni sociali complessivamente erogate ammontano a 317.844 milioni di euro, pari al 19,3% del PIL, solo parzialmente coperte dai 232.110 milioni di euro di contributi sociali (14,1% del PIL).

Negli ultimi 10 anni si osserva un trend crescente dell'incidenza sul PIL delle prestazioni sociali erogate (che sembra attenuarsi dal 2014); mentre l'incidenza dei contributi sociali sul PIL tende a stabilizzarsi dal 2010 e non risulta sufficiente a coprire l'aumento delle prestazioni sociali erogate, con una conseguente e progressiva diminuzione della percentuale di prestazioni coperte dai contributi, che passa dal 77,0% del 2010 al 73,0% del 2015.

Il crescente divario fra contributi e prestazioni incide negativamente sul deficit previdenziale pro capite, che nel 2015 è pari a -1.410 euro, in aumento di 16 euro rispetto al 2014. In particolare al Sud e nelle Isole troviamo i valori più elevati con rispettivamente -2.088 e -2.152 euro, anche se le regioni con il maggiore deficit pro capite sono la Liguria, con -3.194 euro, l'Umbria (-2.699), seguite poi da Calabria (-2.631 euro), Molise (-2.610 euro) e Sardegna (-2.462 euro).

Il Nord-ovest è l'area che eroga più prestazioni sociali (29,7 per cento) che versa più contributi sociali (34,9 per cento), e fa registrare il deficit più basso con -831 euro, seguito dal Nord-est (-1012 euro) e dal Centro (-1.360 euro). Il Trentino-Alto Adige e la Lombardia sono le due regioni dove i contributi eccedono le prestazioni e dunque vantano un avanzo previdenziale pro capite. Questi dati, complessivamente valorizzati, rafforzano la mia filosofia previdenziale per la quale la previdenza obbligatoria di primo pilastro dovrebbe essere uguale per tutti i lavoratori, gestita e garantita dallo Stato il solo in grado di garantire nel lungo periodo il patto intergenerazionale che sta alla base del sistema di finanziamento a ripartizione.

Diritto e Giustizia

LAVORO



PREVIDENZA | 16 FEBBRAIO 2018

Il debito pubblico visto da un previdenzialista

di Paolo Rosa - Avvocato

Oggi il debito pubblico è pari a 2.283 miliardi...

L'Istituto Bruno Leoni ha messo in rete un contatore scaricabile del debito pubblico e che ora ha installato, sino alle elezioni, alle stazioni ferroviarie di Roma e Milano.

Oggi il debito è pari a 2.283 miliardi. Il contatore andrebbe affisso, stabilmente, sulla sommità di Trinità dei Monti a Roma come monito. In campagna elettorale non se ne parla semplicemente perché il tema del debito pubblico non porta consenso, anzi lo allontana.

Meglio promettere l'aumento delle pensioni e magari anche il condono edilizio per raccattare consenso!

Nel caso italiano tutto il nostro debito è determinato in Euro, la nostra moneta ma anche una moneta, come scrive **Carlo Cottarelli nel suo "Il macigno"**, che non possiamo stampare a piacere, come invece avveniva prima dell'entrata nell'Euro.

Sostanzialmente il nostro debito pubblico, ancorché elevato, è garantito dalla ricchezza delle Pubbliche Amministrazioni, più o meno pari, ma venderla non è certo facile e soprattutto non è facile realizzare il suo valore.

Entrando in Europa abbiamo accettato due regole fiscali: la prima è che il deficit pubblico non deve superare il 3% del PIL in ogni anno; la seconda è che il debito non deve superare il 60% del PIL e, se lo eccede, il debito deve scendere a una velocità soddisfacente.

Obbligo di pareggio di bilancio in termini strutturali. Nell'aprile del 2012 abbiamo riformato l'art. 81 della Costituzione per il quale «lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte». Nel 2012 abbiamo cioè introdotto in Costituzione l'obbligo di pareggio di bilancio in termini strutturali.

In questo contesto le politiche keynesiane (aumento della spesa pubblica e

riduzione delle tasse) non possono essere coltivate.

Il debito pubblico può essere ridotto soltanto aumentando la crescita, con **un po' di austerità controllata, insistendo sulle riforme strutturali** che sono: flessibilità nel mercato del lavoro, aumenti di salario legali alla crescita della produttività; semplificazione dei processi burocratici **(compresa l'amministrazione della giustizia)**, maggiore concorrenza, con **miglioramento dell'efficienza della Pubblica Amministrazione, con scuola, università e ricerca più moderne.**

Ma se vogliamo davvero avviarci a creare gli Stati uniti d'Europa il debito pubblico di tutti gli Stati membri deve essere mutualizzato e la BCE deve diventare prestatore di ultima istanza con l'emissione dei famosi Eurobond. Chi affronta questi temi in campagna elettorale?

Il tetto del 3% è una regola e va rispettata ma le regole si possono cambiare **(Antonio Tajani, Presidente Parlamento Europeo)** però **l'Italia, da comparsa in Europa, deve diventare protagonista.**

SENTENZE

Sentenza n. 1008/2018 pubbl. il 09/02/2018
RG n. 4555/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Terza Sezione Lavoro



in persona del giudice, dott. ssa Clara Ruggiero
all'udienza del 09/02/2018, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n.4555 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017, vertente

T R A

SILVIA CARUSO, rapp.ta e difesa, come in atti, dall' **DE MASELLIS**
GAETANO, elettivamente domiciliata in Napoli, come in atti;

RICORRENTE

E

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente
domiciliato in Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria
Ingala in virtù di mandato generale alle liti;

CONVENUTO

Agenzia delle Entrate - Riscossione, quale successore universale della
Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., rapp.ta e difesa dall' Avv. Ro-
berta Russo;

RESISTENTE

OGGETTO: impugnativa avviso di addebito ed accertamento negativo
obbligo iscrizione alla Gestione separata

ESPOSIZIONE DEI FATTI

I

Firmato Da: RUGGIERO CLARA Emesso Da: TRIBUNALE DI NAPOLI - MG CA 3 Serie/Atto: 42/076/169000517/1/1/163001/1/1648



Sentenza n. 1008/2018 pubbl. il 09/02/2018

Sentenza n. 1008/2018 pubbl. il 09/02/2018 RG n. 4555/2017

RG n. 4555/2017

Quanto all'eccezione di prescrizione, l'Istituto ha dedotto che la ricorrente non si era iscritta alla Gestione separata e aveva presentato il modello di dichiarazione dei redditi prodotti solo nel settembre 2010, sicché l'INPS, con avviso di addebito n. 37120160022726514000 notificato il 19.1.2017, le ha intimato il pagamento della complessiva somma di euro 716,52 previa iscrizione d'ufficio alla Gestione separata spirato allorché, nel giugno 2015, venne notificato l'avviso bonario di art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, per contributi relativi all'anno 2009 e relative sanzioni; che ella, iscritta all'Albo degli avvocati durante l'anno in questione, ha svolto attività di libero professionista decidendo di non iscriversi alla Cassa di previdenza così come in sua facoltà; e che il ricorso proposto avverso la iscrizione d'ufficio è stato respinto con silenzio rifiuto in quanto evincibilmente l'istituto che ella fosse comunque obbligata a versare i contributi previdenziali, il cui pagamento è stato richiesto dalle sue poste di assegnazione basata sulla prestazione temporale (30 tentativi di cui il primo il 18 dicembre 12, del d.l. n. 98/2011, essendo ella già obbligata a iscriversi all'albo e registro degli avvocati, non attendeva alla contestuale iscrizione alla Gestione separata e che, in subordine, è prescritta la pretesa contributiva ai sensi dell'art. 3, comma 9 l. n. 335/1995, in cui si preannunciava l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata re-

Ha quindi chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito imputato all'opponente l'11.6.2015 e dovendosi far coincidere la decorrenza del termine dalla scadenza per la presentazione del modello di dichiarazione dei redditi che, per i redditi prodotti nel 2009, va fatto risalire al settembre 2010. Infatti, solo dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi l'istituto previdenziale è stato posto in condizione di conoscere l'ammontare del reddito prodotto dalla professionista e rilevando che l'opponente non risultava iscritta alla Cassa di previdenza per il 2009.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sussiste l'interesse ad agire in ordine all'accertamento negativo della sussistenza del contributo previdenziale, il cui pagamento è stato richiesto dalle sue poste di assegnazione basata sulla prestazione temporale (30 tentativi di cui il primo il 18 dicembre 12, del d.l. n. 98/2011, essendo ella già obbligata a iscriversi all'albo e registro degli avvocati, non attendeva alla contestuale iscrizione alla Gestione separata e che, in subordine, è prescritta la pretesa contributiva ai sensi dell'art. 3, comma 9 l. n. 335/1995, in cui si preannunciava l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata re-

Ha quindi chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito imputato all'opponente l'11.6.2015 e dovendosi far coincidere la decorrenza del termine dalla scadenza per la presentazione del modello di dichiarazione dei redditi che, per i redditi prodotti nel 2009, va fatto risalire al settembre 2010. Infatti, solo dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi l'istituto previdenziale è stato posto in condizione di conoscere l'ammontare del reddito prodotto dalla professionista e rilevando che l'opponente non risultava iscritta alla Cassa di previdenza per il 2009.

Nel merito, l'opposizione va accolta.

Firmato Da: RUGGIERO CLARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NC CA 3 Serial#: 4225749004851747c184d112104e

Firmato Da: RUGGIERO CLARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NC CA 3 Serial#: 4225749004851747c184d112104e



Sentenza n. 1008/2018 pubbl. il 09/02/2018
RG n. 4555/2017

L'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 dispone quanto segue:
"A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività".

Per risolvere i dubbi relativi alla individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione alla Gestione separata il legislatore è intervenuto con l'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 11/2011, prevedendo che *"L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto*

Firmata dal RUGGIERO CLARA Emesso Doc. ARUBARPEC S.P.A. NG DA 8 Scad. 4687/4688/4689/47/01/6346/21/2018



Sentenza n. 1008/2018 pubbl. il 09/02/2018

RG n. 4555/2017

Sentenza n. 1008/2018 pubbl. il 09/02/2018

RG n. 4555/2017

1.- dichiara insussistente l'obbligo di iscrizione della ricorrente alla Gestione separata per l'anno 2009 e, conseguentemente, insussistente l'obbligo di versamento dei contributi richiesti dall'INPS con avviso di addebito n. 37120160022726514000 notificato in

data del 19/1/2017; il legislatore ha quindi chiarito che l'iscrizione alla Gestione separata è obbligatoria solo per i titolari di attività non soggetta a versamento contributivo agli enti di previdenza per i liberi professionisti. Il Giudice

La legge non pone alcuna distinzione in merito alla contribuzione cui il reddito frutto della libera professione è assoggettato, essenziale essendo che il reddito non "sfugga" ad una forma obbligatoria di contribuzione.

L'opponente ha dedotto che, in relazione all'anno in contestazione, ella era iscritta all'albo degli avvocati e che, in relazione al reddito prodotto per il 2009, ella aveva deciso di versare alla cassa il contributo integrativo. Tali punti non sono stati contestati dall'Inps per cui vanno dati per pacifici tra le parti.

Deve pertanto accogliersi la domanda dichiarandosi insussistente l'obbligo della ricorrente di iscrizione alla Gestione separata e di versamento dei contributi richiesti dall'INPS con l'avviso di addebito in questione che va pertanto annullato.

Le spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico dell'Inps, unico legittimato passivo.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

5

6

Firmato Dal: RUGGIERO CLARA Emesso Dal: ARUBAPEC S.P.A. NO CA 3 Sinalde: 422074930351747016001210040

Firmato Dal: RUGGIERO CLARA Emesso Dal: ARUBAPEC S.P.A. NO CA 3 Sinalde: 422074930351747016001210040

LE RICADUTE DELLA SENTENZA N. 173/2018 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

*** * ***

La Corte di Appello di Trieste, con ordinanza del 13.07.2017, ha sottoposto alla Corte Costituzionale un problema piuttosto interessante vale a dire la mancata previsione legislativa, nel caso di esercizio da parte del lavoratore autonomo, successivamente al momento in cui egli abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, che la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile calcolata con i contributi minimi già versati, escludendo quindi dal computo, a ogni effetto, i periodi successivi e la relativa contribuzione meno favorevole e perfino dannosa.

Per l'INPS, che ha resistito in giudizio, "le posizioni del lavoratore subordinato e del lavoratore autonomo, in relazione alla disciplina che regola il trattamento previdenziale loro riservato, sono del tutto incomparabili", evidenziando in molteplici punti di diversità delle rispettive discipline in riferimento all'obbligo contributivo, alla misura dei contributi, al sistema di calcolo delle pensioni, alle cd. finestre mobili, al principio dell'automaticità delle prestazioni vigente solo per i lavoratori subordinati.

L'INPS sostiene che la posizione dei lavoratori autonomi da una parte e quella dei lavoratori subordinati e degli stessi agenti di commercio sono totalmente differenti sotto il profilo della tutela previdenziale e dunque appare plausibile e non in contrasto con l'art. 3 della Costituzione una diversa disciplina in punto neutralizzazione dei contributi dannosi.

L'INPS richiama la tendenza della legislazione in materia previdenziale, particolarmente avvertita negli anni più recenti, sia nel senso di contemperare i diritti degli assicurati alle esigenze di tenuta del sistema previdenziale e di equilibrio del bilancio, ed evidenzia che ciò comporti che l'obiettivo non è più quello di assicurare al pensionato il trattamento migliore possibile, ma quello che deriva del computo complessivo dei contributi maturati nel corso della vita lavorativa.

La Corte di Appello di Trieste ha rimesso la questione al vaglio della Corte Costituzionale ritenendo che le disposizioni censurate violino l'art. 3 della Carta Costituzionale, comportando un'ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento con i lavoratori subordinati nella parte in cui non prevedono l'applicazione, anche ai lavoratori autonomi, del principio di **“neutralizzazione dei contributi dannosi”**.

Con la sentenza in commento la Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione in riferimento al parametro costituito dall'art. 3 Costituzione, così argomentando:

Difatti, se, come si è ricordato, il principio di esclusione dei contributi dannosi è chiamato ad assolvere la funzione di costituire un limite intrinseco alla discrezionalità del legislatore nella scelta, ad esso riservata, del criterio di individuazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile (da ultimo, sentenze n. 82 del 2017 e n. 388 del 1995), tale esigenza si configura anche in riferimento al reddito pensionabile, e dunque anche nei confronti del regime previdenziale dei lavoratori autonomi.

Il sistema previdenziale è certamente improntato a logiche di solidarietà e non di mera corrispettività, ma anche per il regime pensionistico dei lavoratori autonomi iscritti all'INPS risulta irragionevole che il versamento di contributi correlati all'attività lavorativa prestata dopo il conseguimento del requisito per accedere alla pensione, anziché assolvere alla funzione fisiologica e naturale di incrementare il trattamento pensionistico, determini il paradossale effetto di ridurre l'entità della prestazione.

Non sono, pertanto, condivisibili le argomentazioni addotte dall'INPS e dall'Avvocatura generale dello Stato che fanno leva sui ricordati aspetti diversificati delle discipline fra il sistema previdenziale dei lavoratori subordinati e quello dei lavoratori autonomi per escludere l'applicabilità a quest'ultimo del principio in esame.

Tali assunti, difatti, non risultano idonei a motivare in termini di ragionevolezza la predetta esclusione dei contributi “dannosi” al solo regime previdenziale del lavoro subordinato, o a quello cosiddetto parasubordinato, in quanto avente struttura contributiva simile a quella propria del lavoro subordinato.

Ad avviso di questa Corte, una volta adempiuti i propri obblighi contributivi e conseguiti i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in ottemperanza alle previsioni normative del sistema di appartenenza, anche nei confronti del lavoratore autonomo la prosecuzione dell'attività lavorativa e della correlata contribuzione dopo la maturazione dei predetti requisiti non può comportare una riduzione del trattamento "virtualmente" conseguito in tale momento.

Sotto diverso profilo, l'INPS obietta che il lavoratore avrebbe potuto accedere al trattamento pensionistico al maturarsi del requisito, per poi continuare l'attività conseguendo supplementi della pensione ovvero la pensione supplementare, ove ne ricorressero le condizioni di legge (art. 6 della legge n. 233 del 1990).

Nemmeno tali considerazioni dell'Istituto possono essere condivise.

Esse, oltre a fare riferimento a elementi fattuali connessi alle opzioni esercitate dall'interessato, risultano contraddittorie rispetto alle stesse finalità costantemente perseguite dagli interventi normativi adottati per assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, volti a favorire il mantenimento in attività di lavoro anche (e soprattutto) per ritardare l'accesso al trattamento pensionistico e il conseguente onere a carico della finanza pubblica.

Inoltre, la tesi espressa dall'Istituto determina ulteriori effetti irragionevoli.

Nel caso di specie il lavoratore autonomo che ha optato per la prosecuzione dell'attività lavorativa, anziché accedere al trattamento pensionistico e svolgere successivamente l'attività conseguendo, attraverso l'ulteriore contribuzione, supplementi della pensione o la pensione supplementare, si trova ad essere danneggiato sotto molteplici profili: non percepisce nel frattempo i ratei pensionistici che, com'è noto, sono cumulabili con i redditi da lavoro conseguiti successivamente; non percepisce, a fronte degli ulteriori contributi versati, alcun incremento della prestazione; per contro, subisce perfino una diminuzione del quantum determinabile alla data di maturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico; in definitiva, a seguito del ritardato accesso al pensionamento, subisce un consistente pregiudizio patrimoniale, qualificabile sia in termini di lucro cessante che di danno emergente.

Trento, lì 24 luglio 2018

DIRITTO

AMMINISTRATIVO

Diritto e Giustizia

AMMINISTRATIVO



[servizio pubblico](#) | 22 Settembre 2017

Meravigliosa lezione di educazione civica dalla Corte dei Conti di Bolzano

di Paolo Rosa - Avvocato

La Corte dei Conti, quale istituzione indipendente, è il garante della sana gestione delle pubbliche risorse, assicurando nel contempo che i cittadini possano fruire dei servizi pubblici.

La maggior parte dei cittadini ha però un GAP culturale in senso civico oltre che in quello previdenza e finanziario.

Ieri, a causa anche del brutto tempo, mi sono imbattuto in una pregevole sentenza della Corte dei Conti di Bolzano, leggibile nell'allegato (sia in lingua tedesca che in lingua italiana), sin qui passata inosservata ma che merita di essere commentata.

Sul tema un grande personaggio con il quale mi sono confrontato mi ha scritto: «Si sa che i mezzi di comunicazione sono ampiamente pilotati dai poteri "forti", e che le sentenze "scomode", quando non vengono ignorate, sono pubblicate rimaneggiandone il senso, oppure ne vengono pretermessi passaggi fondamentali!».

Vediamo di commentarla.

Il caso è molto semplice. Con delibera giuntale n. 484 del 2.11.2011, il Municipio di Valle Aurina stabiliva di assumere a carico del bilancio dell'Ente l'esborso concernente l'acquisto, il confezionamento e la decorazione di un cristallo di rocca consegnato al Presidente della Provincia Alois Durnwalder in occasione del suo settantesimo compleanno.

La Procura aveva stigmatizzato la concezione dei rapporti tra i vari livelli di Governo, imperniata su una sorta di dovere di riconoscenza verso il Presidente della Provincia per il sostegno da questi assicurato ai programmi di sviluppo della Valle Aurina.

Costo della spesa € 856,55.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di Bolzano, ha affermato la responsabilità erariale del Segretario del Comune di Valle Aurina comprovata dalla circostanza che per la grandissima parte delle amministrazioni comunali della Provincia di Bolzano non si è registrato l'utilizzo di denaro pubblico ai fini in oggetto.

In sede preprocessuale le controdeduzioni dell'interessato hanno specificato che era uso che i Comuni, prima della progettazione di nuove opere edilizie o di risanamenti di strade e piazze, si consultassero con il Presidente provinciale. Ciò anche per capire se nell'anno corrente il bilancio provinciale disponeva di mezzi finanziari sufficienti per le opere pubbliche previste, poiché il Presidente provinciale aveva centralizzato la concessione dei contributi provinciali ai Comuni, oltre,

in tale contesto e soprattutto perché il Presidente provinciale aveva promesso di appoggiare un programma per lo sviluppo della Valle Aurina, la Giunta comunale di Valle Aurina aveva deciso di regalare al Presidente provinciale un cristallo di rocca tipico della Valle Aurina.

In tal modo negli anni successivi l'Amministrazione comunale poteva perseguire e portare avanti in modo sistematico i suoi obiettivi; circostanza dalla quale l'intero Comune ha ottenuto dei vantaggi, di conseguenza, il regalo è stato offerto come segno di riconoscenza della popolazione della Valle Aurina.

Per la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di Bolzano, «Non v'è chi non veda come tale impropria concezione dei rapporti con l'Ente territoriale centrale, imperniata su un diretto riferimento alla persona fisica del suo Presidente, venga di fatto a sovvertire l'ordine delle competenze istituzionale dell'Ente medesimo, nonché ad inficiare la corretta procedimentalizzazione dell'iter decisionale, il quale, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, dovrebbe invece prendere forma, in applicazione di criteri collegialmente predeterminati dall'organo politico, in via generale, attraverso le valutazioni tecnico – giuridiche delle strutture (ripartizioni uffici) preposte ai settori di volta in volta considerati. Per cui, il voler conferire rilevanza ad un siffatto (malinteso) senso di riconoscenza certo non si concilierebbe con il canone di buon andamento dell'agire amministrativo, ai sensi del quale i diversi enti coinvolti sono in quanto tali tenuti, nelle rispettive posizioni ad essi conferite dall'ordinamento, a conformarsi impersonalmente al dovere di leale collaborazione e di ottimale componimento dei pubblici interessi prospettati e/o considerati».

Se dalle Alpi all'Etna questi principi trovassero piena ed integrale applicazione, il nostro Paese non verserebbe in quella situazione di confusione, per tacer d'altro, oggi imperante.

Onore quindi alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di Bolzano, per averci impartito una lezione di educazione civica.

[Qui la sentenza della Corte dei Conti di Bolzano](#)

Conclusioni



Fonte: giornale l'Adige 28.11.2018